

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

PRESIDENTE: CATTANEI FRANCESCO, *deputato*

COMMISSARI: ADAMOLI GELASIO, *senatore*; AZZARO GIUSEPPE, *deputato*; BERNARDI-
NETTI MARZIO, *senatore*; BERTHET AMATO, *senatore*; BISANTIS FAUSTO, *senatore*;
BRUGGER PETER, *senatore*; BRUNI EMIDIO, *deputato*; CASTELLUCCI ALBERTINO, *depu-
tato*; CIPOLLA NICOLÒ ROSARIO, *senatore*; DELLA BRIOTTA LIBERO, *deputato*; DI
GIANNANTONIO NATALINO, *deputato*; FLAMIGNI SERGIO, *deputato*; FOLLIERI MARIO,
senatore; GATTO SIMONE, *senatore*; GATTO VINCENZO, *deputato*; JANNUZZI RAFFAELE,
senatore; LI CAUSI GIROLAMO, *senatore*; LUGNANO FRANCESCO, *senatore*; MALAGUGINI
ALBERTO, *deputato*; MEUCCI ENZO, *deputato*; MORANDI GIORGIO, *senatore*; NICOSIA
ANGELO, *deputato*; PAPA GENNARO, *deputato*; SANGALLI CARLO, *deputato*; SCARDAVILLA
CORRADO, *deputato*; SGARLATA MARCELLO, *deputato*; SIGNORELLO NICOLA, *senatore*;
TUCCARI EMANUELE, *deputato*; VARALDO FRANCO, *senatore*; ZUCCALA MICHELE, *senatore*.

Relazione sulla indagine svolta in merito alle vicende
connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio

Comunicata alle Presidenze delle Camere il 26 febbraio 1970



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. C/2968

Roma, 13 maggio 1971

Senatore
Prof. Dottor Amintore FANFANI
Senato della Repubblica

R O M A

Signor Presidente,

è valutazione unanime della Commissione d'inchiesta da me presieduta che il rapporto sulla fuga di Luciano Liggio, con la documentazione allegata, consegnato alla Signoria Vostra Illustrissima il 26 febbraio 1970, non debba più essere considerato coperto dal segreto istruttorio in quanto su di esso è già intervenuta la pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura e della stessa autorità giudiziaria.

Mi permetto perciò di rivolgerLe istanza perché, a cura di Codesta Onorevole Presidenza, il rapporto sia pubblicato e messo a disposizione degli Onorevoli Parlamentari.

La ringrazio e La prego di voler gradire i sensi della mia più viva considerazione.

F.to: Avv. FRANCESCO CATTANEI



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. C./2969

Roma, 13 maggio 1971

Onorevole
Dottor Alessandro PERTINI
Camera dei Deputati

S E D E

Signor Presidente,

è valutazione unanime della Commissione d'inchiesta da me presieduta che il rapporto sulla fuga di Luciano Liggio, con la documentazione allegata, consegnato alla Signoria Vostra Illustrissima il 26 febbraio 1970, non debba più essere considerato coperto dal segreto istruttorio in quanto su di esso è già intervenuta la pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura e della stessa autorità giudiziaria.

Mi permetto perciò di rivolgerLe istanza perché, a cura di Codesta Onorevole Presidenza, il rapporto sia pubblicato e messo a disposizione degli Onorevoli Parlamentari.

La ringrazio e La prego di voler gradire i sensi della mia più viva considerazione.

F.to: Avv. FRANCESCO CATTANEI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

sulla

INDAGINE SVOLTA IN MERITO ALLE VICENDE CONNESSE
ALLA IRREPERIBILITÀ DI LUCIANO LEGGIO

I.

Con sentenza 10 giugno 1969 la corte di assise di Bari, alla quale il processo era stato rimesso per legittima suspicione, assolveva una serie di soggetti ai quali erano stati addebitati numerosi delitti di chiara natura mafiosa.

Tra gli imputati prosciolti e rimessi in libertà il più noto, per i precedenti penali e giudiziari, era indubbiamente Luciano Leggio, detto Liggio, prosciolto, per insufficienza di prove, dal delitto di associazione a delinquere e, per non aver commesso il fatto, da tutta una serie di omicidi (nove) e da un tentato omicidio.

L'assoluzione del Leggio e la sua restituzione a libertà destavano notevole scalpore nell'opinione pubblica e giustificata preoccupazione negli organi di polizia che si aveva ragione di ritenere avrebbero assunto nei confronti di tale personaggio adeguate misure di sicurezza.

Nella prima metà di gennaio di questo anno 1970 si diffondeva clamorosa la notizia che il Leggio, abbandonata, verso la fine di novembre 1969, la casa di cura romana, nella quale da tempo si trovava degente, si era reso irreperibile.

Tale fatto, per la sua intrinseca gravità e per le conseguenze che avrebbe potuto produrre, destava il legittimo ed immediato interessamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che sollecitava dal Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — informazioni, allo scopo di conoscere in qual modo il Leggio si fosse potuto sottrarre alle misure di vigilanza che si presumevano disposte nei suoi confronti. La Direzione generale della pubblica sicurezza — centro nazionale di coordinamento

delle operazioni di polizia criminale — trasmetteva alla Commissione un primo « appunto », non firmato, datato 14 gennaio 1970.

Alla Commissione venne, quindi, trasmessa copia di rapporto riservato, datato 20 gennaio 1970, a firma del questore dottor Nino De Vito (lo stesso addetto alla Commissione medesima) indirizzato al capo della polizia.

II.

Dai detti « appunto » e rapporto risulta la seguente cronistoria del fatto.

Intervenuta, come si è detto, la sentenza assolutoria 10 giugno 1969 della corte di assise di Bari, il Leggio, scarcerato, si era recato unitamente al proprio luogotenente e coimputato Salvatore Riina, nel comune di Bitonto, ivi alloggiando in albergo e godendo dell'appoggio e della amicizia del dottor Mitolo, uno dei professionisti che lo avevano assistito nel procedimento penale, e dei familiari di costui.

Con rapporto 11 giugno 1969, la questura di Palermo segnalava alla procura della Repubblica di quella città l'opportunità di proporre l'adozione a carico del Leggio della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, previa emissione di ordine di custodia precauzionale a carico del prevenuto. Analoga segnalazione veniva dalla questura medesima inoltrata a carico del Riina Salvatore, con rapporto del 16 giugno 1969.

Sempre sotto la data del 16 giugno 1969, anche il capitano comandante la compagnia di Corleone, della legione territoriale dei carabinieri di Palermo, si rivolgeva alla procura della Repubblica di quella città, prospettando l'opportunità dell'adozione della medesima misura di prevenzione, senza

però sollecitare la emissione dell'ordine di custodia precauzionale.

Il 17 giugno 1969 il Leggio e il Riina, che si trovavano sempre a Bitonto, venivano, ad opera della questura di Bari, muniti di foglio di via obbligatorio per Corleone, con la ingiunzione di presentarsi a quell'ufficio di pubblica sicurezza il 19 successivo e con diffida a non fare ritorno a Bitonto per il periodo di anni 3, sotto le comminatorie di legge.

Sia il Leggio che il Riina lasciavano, di fatto, Bitonto; ma, mentre il Riina proseguiva regolarmente il viaggio per Corleone, il Leggio, il 18 giugno 1969, sostava a Taranto dove veniva ricoverato all'ospedale civile della Santissima Annunziata.

Nello stesso giorno 18 giugno 1969, la procura della Repubblica di Palermo redige proposte di applicazione a carico del Leggio e del Riina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, proposte sottoscritte dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Pietro Giammanco e vistate dal procuratore capo della Repubblica, dottor Pietro Scaglione. Nella stessa data del 18 giugno 1969, il presidente della prima sezione penale del tribunale civile e penale di Palermo, competente per le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, emette la chiesta ordinanza di custodia precauzionale nei confronti del Leggio e del Riina.

Il Riina, giunto a Corleone il 20 giugno e presentatosi nella tarda serata a quel commissariato di pubblica sicurezza, previa notifica della ordinanza di custodia precauzionale, viene fermato e, quindi, tradotto alle carceri giudiziarie di Palermo.

Il 25 giugno 1969 la questura di Taranto fa notificare al Leggio, ricoverato come si è detto nell'ospedale civile della Santissima Annunziata, nuova ordinanza di rimpatrio, con l'ingiunzione a presentarsi al commissariato di pubblica sicurezza di Corleone entro tre giorni dalla data di dimissione da quell'ospedale.

Il 5 luglio 1969 il Riina compare avanti la prima sezione penale del tribunale di Palermo, riunita in camera di consiglio, che, con decreto 7 luglio 1969, gli applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) per la durata di anni 4. In seguito il Riina, munito di foglio di via obbligatorio, non raggiungerà il comune di residenza obbligatoria, rendendosi irreperibile.

Il 7 luglio 1969 il nome del Leggio compare sul *Bollettino delle ricerche*, n. 78, nonostante che la sua presenza nell'ospedale tarantino fosse nota agli organi di polizia, anche perché il primario di quel reparto malattie infettive, professor Ippolito, aveva dato avviso dell'arrivo del Leggio al questore di Taranto.

Il 28 settembre 1969, il Leggio lascia l'ospedale della Santissima Annunziata di Taranto, ma, anziché raggiungere Corleone, si reca a Roma, ivi ricoverandosi alla clinica « Villa Margherita » al viale di Villa Massimo.

Di questo ulteriore spostamento del Leggio il suo difensore, avvocato Gironda, informa gli organi di polizia, con lettera 1° ottobre 1969, facendo presente che il proprio cliente, affetto da grave infermità, doveva continuare le cure mediche ed eventualmente sottoporsi ad intervento chirurgico; fatti questi che, a giudizio del professionista, giustificano l'inosservanza degli ordini di rimpatrio di cui ai precedenti fogli di via emessi dalle questure di Bari e di Taranto.

Il 10 ottobre 1969, il presidente della prima sezione penale del tribunale di Palermo, dottor La Ferlita, si indirizza alla questura e al comando gruppo carabinieri di Palermo per « conoscere l'esito dell'ordinanza di custodia precauzionale » emessa il 18 giugno 1969.

Il 13 ottobre 1969 il commissario di pubblica sicurezza di Corleone denuncia il Leggio a quel pretore per contravvenzione al foglio di via obbligatorio ed informa tutte

le questure della Repubblica del trasferimento del soggetto.

Il 18 ottobre 1969 il Leggio viene sottoposto a delicato intervento chirurgico ad opera del primario professor Bracci, al quale lo aveva indirizzato il professor Ippolito.

Il 19 novembre 1969, come si è detto, il Leggio abbandona la clinica « Villa Margherita » eludendo la sorveglianza che — secondo i sopra citati rapporti — veniva esercitata « in forma discreta » nei suoi confronti e, da allora, si rende irreperibile.

Il 19 gennaio 1970 viene diramata una circolare per l'arresto del Leggio, in esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale 18 giugno 1969 del presidente del tribunale di Palermo, mentre il nome del Leggio viene pubblicato, questa volta con la menzione del provvedimento restrittivo della libertà personale pendente a suo carico, sul *Bollettino delle ricerche*, nonché sul *Bollettino* dell'Interpol.

È a questo punto che la notizia dell'irreperibilità del Leggio diventa di pubblico dominio, suscitando i commenti, facilmente immaginabili, suggeriti soprattutto dalla rivelazione dell'esistenza dell'ordinanza di custodia precauzionale, emessa sin dal remoto 18 giugno 1969, rimasta inesplicabilmente ineseguita.

III.

I dati di fatto sopra riassunti sono tutti documentalmente provati e non offrono, quindi, margine per dubbi o perplessità.

La successione cronologica dei provvedimenti di polizia e giurisdizionali delinea un quadro senza dubbio sconcertante, dal momento che né i due fogli di via obbligatori né la ordinanza di custodia precauzionale hanno trovato esecuzione, e l'esistenza di essi non ha impedito al Leggio — i cui movimenti erano o si ritenevano pur noti e controllati — di rendersi irreperibile.

L'inosservanza dei fogli di via obbligatori (misura di prevenzione disciplinare dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e la violazione dell'obbligo imposto di raggiungere il comune di residenza entro

un termine dato, configurano fatti meramente contravvenzionali, da accertare in regolare giudizio di competenza pretorile. Essi rientrano nella casistica normale e non offrono, quindi, anche per le ragioni (di salute) opposte od opponibili dal Leggio, materia di particolare riflessione.

L'attenzione della Commissione si è, invece, appuntata sulla mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale, che, soprattutto nella situazione di fatto sopra riassunta, costituisce episodio giustamente definito sconcertante e meritevole, perciò, di puntuale approfondimento.

Non può esservi, infatti, alcun dubbio che l'ordinanza in questione, emessa nell'ambito della propria specifica competenza per materia dal presidente del tribunale di Palermo, in accoglimento di rituale proposta di quel procuratore della Repubblica, costituisce provvedimento restrittivo della libertà personale; con la conseguenza che, una volta rimessa l'ordinanza stessa agli organi di polizia, a costoro compete l'unico dovere di darvi esecuzione, esclusa ogni possibilità di sindacato e financo ogni valutazione di opportunità da parte loro.

La Commissione, perciò, ha ritenuto di dover accertare le ragioni che hanno di fatto impedito l'esecuzione dell'ordinanza in discorso, ascoltando dalla viva voce dei protagonisti della vicenda le spiegazioni e le giustificazioni che essi ritenevano di poter addurre in proposito.

A questo scopo la Commissione, sulla traccia delle risultanze dei succitati « appunto » e relazione riservata di polizia, ha disposto in un primo tempo l'audizione delle seguenti persone:

- il vice capo della polizia, commendator Giuseppe Lutri;
- il questore di Palermo, commendator Paolo Zamparelli;
- il procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Palermo, commendator Pietro Scaglione;
- il presidente della prima sezione penale del tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita.

Poiché le dichiarazioni del questore di Palermo contrastavano insanabilmente con quelle rese dai due magistrati, la Commissione ha ritenuto di procedere, in un secondo tempo, anche all'audizione dei funzionari di polizia, dei magistrati e di un cancelliere che avevano preso, in qualche modo, parte alle operazioni delle quali ci si occupa.

IV.

In via di estrema sintesi, sono emerse le seguenti posizioni:

A) *Per quanto riguarda i funzionari di polizia*, la tesi da costoro affacciata è che, intervenuta la sentenza (assolutoria) di Bari e restituiti a libertà il Leggio e il Riina, essi si preoccuparono immediatamente di impedirne il ritorno nella zona del corleonese, temendo che la loro presenza avrebbe rinfocolato odii e contrasti e avrebbe potuto portare al ripetersi di episodi sanguinosi.

Di tanto preoccupati, essi — e per tutti il questore di Palermo — fin dal giorno 11 giugno 1969, inoltrarono rapporto a quel procuratore della Repubblica per sollecitarne la proposta per l'adozione delle note misure di prevenzione.

L'iniziativa si sarebbe concretata anche in una immediata visita del dirigente e di funzionari della questura di Palermo al procuratore capo della Repubblica, dottor Scaglione, al quale spettava il potere di iniziativa della proposta da indirizzare al presidente della prima sezione del tribunale, competente, appunto, per le misure di prevenzione.

I dirigenti ed i funzionari di polizia aggiungono che, in quella occasione, il procuratore della Repubblica avrebbe sollevato dubbi e perplessità sulla competenza territoriale del proprio ufficio e del tribunale di Palermo a proporre ed emettere le misure di prevenzione richieste. Secondo l'opinione del dottor Scaglione, come riferita dagli ufficiali di polizia, poiché la competenza territoriale spetta al presidente del

tribunale avente sede nel capoluogo della provincia nella quale la persona proposta per le misure di prevenzione dimora, nel caso di specie, dimorando il Leggio e il Riina di fatto a Bitonto, era indispensabile provocarne la presenza in Corleone per poter radicare la competenza del tribunale di Palermo. Di fronte a questa prospettata difficoltà, i funzionari di polizia, d'accordo — in un primo tempo — con il solo procuratore della Repubblica e — in un secondo tempo — anche con il presidente della prima sezione del tribunale, dottor La Ferlita, avrebbero escogitato un « trucco poliziesco », consistente nell'obbligare il Leggio e il Riina a fare ritorno in Corleone, in esecuzione di fogli di via obbligatori, dei quali si sarebbe dovuta chiedere l'emissione alla questura di Bari e, quindi, a quella di Taranto, nel cui ospedale civile il Leggio si era, frattanto, fatto ricoverare.

Soltanto se e quando il Leggio e il Riina avessero materialmente posto piede nel territorio del comune di Corleone, si sarebbe potuta eseguire nei loro confronti l'ordinanza di custodia precauzionale e si sarebbero superate le eccezioni di incompetenza territoriale del tribunale di Palermo ad emettere le misure di prevenzione: eccezioni che, altrimenti, i difensori dei prevenuti avrebbero sollevato, con la certezza di vederle accolte.

Perciò — continuano le deposizioni dei funzionari di polizia — il dottor Scaglione fece la proposta ed il dottor La Ferlita emise l'ordinanza di custodia precauzionale in tanto in quanto gli organi incaricati dell'esecuzione di essa si impegnarono tassativamente a provvedere in conformità nella sola ipotesi di rientro del Leggio e del Riina in Corleone.

Nello spirito del citato « trucco poliziesco » furono, poi, adottati i seguenti accorgimenti consistenti:

a) nell'assoluta segretezza che avrebbe dovuto circondare, come di fatto ha circondato, almeno in un primo tempo, la emissione dell'ordinanza di custodia precauzionale e la consegna di essa in busta chiusa

ad un funzionario qualificato della questura di Palermo, omettendo le normali e dovrose registrazioni;

b) nella mancata segnalazione all'Arma dei carabinieri, ai fini dell'esecuzione, della esistenza della citata ordinanza di custodia;

c) nella mancata segnalazione agli altri uffici di polizia del territorio nazionale della esistenza della ordinanza in questione;

d) nella mancata indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale del Leggio a fianco del suo nominativo, apparso sul *Bollettino di ricerche* pubblicato il 7 luglio 1969;

e) nella omessa comunicazione alla stessa Direzione generale di pubblica sicurezza della esistenza della citata ordinanza di custodia precauzionale.

Giova sottolineare che i funzionari di polizia ascoltati dalla Commissione sono stati assolutamente univoci nel dichiarare di aver « concordato » con il procuratore capo della Repubblica di Palermo, dottor Scaglione, questo modo di procedere e di averlo ritenuto assolutamente legittimo, non ravvisando essi alcunché di anomalo nel fatto di limitare la efficacia territoriale di un provvedimento restrittivo della libertà personale di un cittadino, emesso dal presidente della prima sezione del tribunale di Palermo, in seguito e in conseguenza della disposizione verbalmente impartita dal procuratore della Repubblica.

Va aggiunto, per completezza, che il questore di Palermo ha dichiarato di aver concertato questo anomalo modo di procedere in un primo tempo nel corso di un colloquio intervenuto tra lui, il vicequestore ed il procuratore capo della Repubblica e in un secondo tempo, dopo l'emissione del provvedimento stesso, nel corso di un altro colloquio al quale era presente anche il presidente della prima sezione del tribunale.

L'argomentazione di fondo, sviluppata appunto con particolare ampiezza dal que-

store di Palermo — giova ripeterlo — è così riassumibile:

« Né il procuratore capo della Repubblica avrebbe inoltrato la proposta, né il presidente del tribunale avrebbe emesso il provvedimento se i funzionari di polizia non avessero assicurato che avrebbero dato esecuzione ad esso nella sola e tassativa ipotesi in cui i due soggetti, Leggio e Riina, avessero fatto ritorno nel territorio del comune di Corleone ».

La esecuzione del provvedimento in diversa parte del territorio nazionale avrebbe comportato, per dichiarazione dei magistrati, come riferita dal questore, la revoca della ordinanza di custodia precauzionale e la dichiarazione di incompetenza per territorio del tribunale di Palermo ad irrogare le misure di prevenzione.

All'ovvia domanda, rivolta alla generalità di questi funzionari, se essi ritenevano rientrasse nei loro poteri e nelle loro facoltà di dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria in seguito ed in ottemperanza a contraddittorie disposizioni verbali di un magistrato del pubblico ministero, ovvero anche dello stesso presidente del tribunale, la grande maggioranza degli interpellati sono stati concordi nel ritenere tale prassi assolutamente corretta. Al più sono stati invocati, non già a giustificazione (ché nessuno degli interrogati personalmente implicati nella vicenda ha mai dato l'impressione di ritenere di doversi giustificare di alcunché), ma esclusivamente per rafforzare convinzioni ritenute fondate, i particolari rapporti intercorrenti tra organi di polizia e magistratura.

Soltanto il dottor Fortino, vicequestore di Palermo, ha dichiarato di ritenere illegittimo un comportamento quale quello ipotizzato, « perché il contrordine lo deve dare la stessa autorità che ha emesso l'ordine e nella stessa forma ».

B) *I magistrati interrogati* e cioè il procuratore della Repubblica, dottor Scaglione, e il presidente della prima sezione

penale del tribunale di Palermo, dottor La Ferlita, hanno, al contrario, molto recisamente e con foga, negato di aver mai dato le disposizioni e i suggerimenti e persino di avere espresso le interpretazioni ad essi attribuite dai funzionari di polizia.

In particolare, il procuratore capo della Repubblica di Palermo, dottor Scaglione, ha dato dello svolgimento dei fatti la seguente versione: quando venne sollecitata dalla questura di Palermo la proposizione, da parte sua, di misure di prevenzione nei confronti del Leggio e del Riina (nonché la richiesta delle ordinanze di custodia precauzionale), egli si prospettò, preliminarmente, anche il problema della competenza territoriale; ha aggiunto, però, letteralmente, il dottor Scaglione, che: « nel caso Leggio e Riina la questione era superata perché anagraficamente risultavano residenti a Corleone ed io mi premurai di far proporre il soggiorno obbligato ». Il dottor Scaglione ammette soltanto, senza difficoltà, di aver suggerito la massima riservatezza, dal momento che, essendo stato prospettato l'imminente arrivo a Corleone dei due mafiosi, in adempimento dell'obbligo imposto con il foglio di via emesso dal questore di Bari, egli intendeva impedire che una fuga di notizie inducesse i due prevenuti a non raggiungere la sede destinata, rendendo in tal modo più difficile la loro cattura. Questa sola ragione di riservatezza è riconosciuta e fatta propria dal dottor Scaglione, il quale ha aggiunto che tale ragione è, però, venuta a cessare dal momento del fermo del Riina, che rendeva obiettivamente inefficace qualunque « trucco poliziesco ». Il dottor Scaglione respinge, invece, con estrema fermezza e vivacità, anche la sola ipotesi che egli abbia potuto, non solo ordinare, ma anche semplicemente suggerire ai funzionari di polizia di eseguire l'ordinanza di custodia precauzionale soltanto se e quando Leggio e Riina fossero ritornati a Corleone.

Quanto al presidente della prima sezione del tribunale, dottor La Ferlita, egli è, se possibile, ancora più categorico nel negare di aver dato una qualunque disposizione circa la efficacia territoriale, i tempi e le

modalità di esecuzione dell'ordine di custodia precauzionale.

Il dottor La Ferlita, a corroborare questa sua categorica affermazione, aggiunge di non essersi mai incontrato con il questore di Palermo, o con altri funzionari e dirigenti di quella questura, per discutere con essi la vessata questione della competenza territoriale; concorda con il procuratore capo della Repubblica nel riconoscere di aver aderito alla richiesta di massima segretezza, da limitarsi, però, ai pochissimi giorni necessari perché si verificasse il preventivato rimpatrio obbligato del Leggio e del Riina.

Infine, il dottor La Ferlita sottolinea che, rientrato dalle ferie estive, ha inviato in data 10 ottobre 1969 una lettera alla questura di Palermo e al comandante dei carabinieri per avere notizie circa la sorte dell'ordine di custodia precauzionale e spiega che, in luogo di una risposta scritta da parte della questura, ebbe la visita del commissario capo dottor Scandariato, il quale lo rassicurò verbalmente circa l'imminente arresto del Leggio.

Sul diniego della sua partecipazione a colloqui con il procuratore capo della Repubblica o con funzionari dirigenti della questura in ordine alla esecuzione del proprio provvedimento, il dottor La Ferlita è categorico e addirittura solenne, dando reiteratamente la sua « parola d'onore di uomo e di magistrato ».

V.

Le due contrastanti versioni dello svolgimento dei fatti, sopra sommariamente riassunte, hanno indotto la Commissione, come si è detto, all'audizione di una serie di altri funzionari e magistrati.

Sono stati ascoltati:

— *il dottor Zaccaria*, procuratore della Repubblica di Bari, che ha sostenuto la pubblica accusa in quel processo di assise, il quale ha riferito che, informato telefonicamente dall'allora vicequestore di Bari, dottor Bertero, della strana teoria, attri-

buita ai magistrati palermitani dai funzionari di polizia di Palermo, in ordine alla competenza territoriale per la proposizione e la emanazione di misure di sicurezza, avrebbe risposto al predetto dottor Bertero di far presente al dottor Scaglione il proprio parere radicalmente difforme.

Lo stesso dottor Zaccaria ha pure dichiarato di aver nutrito, sì, perplessità di ordine giuridico, ma unicamente in ordine alla legittimità dell'emissione di un foglio di via obbligatorio per il rimpatrio a Corleone dei due prevenuti e di aver rifiutato ogni iniziativa in tal senso (del resto estranea alla sua competenza).

In sede di deposizione avanti la Commissione, il dottor Zaccaria ha ribadito questi concetti, negando qualsiasi dignità alla teoria della efficacia territoriale limitata dell'ordinanza di custodia precauzionale;

— *il dottor Giammanco*, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, il quale ha sottoscritto la proposta di irrogazione delle misure di prevenzione, ed ha escluso che il procuratore capo gli abbia mai fatto parola della efficacia, in ipotesi, territorialmente limitata dell'ordinanza di custodia precauzionale, teoria da lui giudicata assurda. Il dottor Giammanco ha ribadito che l'unico discorso intervenuto in quell'occasione riguardava la preoccupazione di mantenere segreto per alcun tempo il provvedimento restrittivo della libertà personale dei due soggetti, essendo ritenuto imminente il loro rimpatrio coatto. Ciò tanto è vero che egli ha provveduto ad annotare il provvedimento sul particolare registro sotto la data del 24 giugno, dopo cioè il rimpatrio ed il fermo del Riina;

— *il dottor Vincenzo Riela*, cancelliere capo addetto alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, il quale ha confermato di aver ricevuto dal presidente, dottor La Ferlita, e dal sostituto procuratore, dottor Giammanco, istruzioni intese esclusivamente a garantire la massima riservatezza, sempre nella prospet-

tiva dell'imminente rimpatrio dei due mafiosi.

Sopravvenuto il 20 giugno il rimpatrio e il conseguente fermo del Riina, il dottor Riela, in coerenza con le istruzioni ricevute, riteneva venuta meno ogni ragione di riservatezza e procedeva nei giorni immediatamente successivi ai normali adempimenti di cancelleria;

— *il dottor Lacquaniti*, questore di Bari, che ha riferito i contatti e colloqui telefonici intervenuti con la questura di Palermo, nel corso dei quali i dirigenti palermitani sollecitavano l'emissione del foglio di via a carico del Leggio e del Riina, la cui presenza a Corleone, secondo l'opinione dei magistrati palermitani riferita dal dottor Zamparelli, era indispensabile per l'applicazione di misure di prevenzione.

Il dottor Lacquaniti ha confermato di aver fatto consultare il dottor Zaccaria e di essersi indotto ad emettere il chiesto foglio di via soltanto a seguito di una sollecitazione telefonica del vice capo della polizia;

— *il dottor Bertero*, vicequestore di Bari all'epoca dei fatti, trasferito a Napoli il 1° dicembre 1969, il quale ha confermato le dichiarazioni del dottor Zaccaria e l'opinione da costui espressa circa una possibile illegittimità dei fogli di via obbligatori a carico del Leggio e del Riina, dal momento che competente ad emettere le misure di prevenzione e l'ordinanza di custodia precauzionale era, a suo giudizio, l'autorità giudiziaria di Palermo, i cui provvedimenti avrebbero ben potuto essere eseguiti in qualunque parte del territorio nazionale e quindi anche a Bitonto.

Il dottor Bertero ha anche riferito di aver chiesto telefonicamente al dottor Arcuri, vicequestore di Palermo, perché non si emetteva e non veniva trasmessa per la esecuzione a Bitonto l'ordinanza di custodia precauzionale, ricevendone la risposta che il procuratore di Palermo non riteneva eseguibile tale provvedimento se non nel comune di Corleone;

— *il dottor Arcuri*, vicequestore di Palermo, il quale ha sostanzialmente confermato la versione del questore di Palermo, e cioè l'esigenza posta dal procuratore della Repubblica del ritorno di Leggio e Riina a Corleone per l'esecuzione di un eventuale provvedimento di custodia precauzionale e per radicare la competenza del tribunale di Palermo. Anzi, secondo il dottor Arcuri, la conforme assicurazione da parte dell'organo di polizia era posta dal dottor Scaglione come condizione preliminare e irrinunciabile per l'inoltro della stessa proposta di misure di prevenzione. Il medesimo dottor Arcuri ha, poi, riferito di un incontro in data 17 gennaio 1970 che avvenne, in un primo tempo, tra esso Arcuri, altri funzionari di polizia (il questore commendator Zamparelli, il vicequestore De Francesco e il questore dottor De Vito) e il dottor Scaglione. In questa prima parte del colloquio i funzionari di polizia avrebbero riepilogato i criteri dettati dal dottor Scaglione ai quali essi si erano rigorosamente attenuti e il dottor Scaglione avrebbe confermato di aver impartito esattamente quelle disposizioni. Tanto chiarito, il dottor Scaglione avrebbe poi fatto chiamare il dottor La Ferlita per chiedergli in che data avrebbe potuto fissare la discussione in camera di consiglio della proposta di misure di prevenzione a carico del Leggio. Il dottor Arcuri ha escluso di aver preventivamente avuto contatti con il dottor La Ferlita in ordine alla esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale, ma aggiunge che il dottor La Ferlita, nel corso della citata riunione del 17 gennaio 1970, in sua presenza, avrebbe concordato con le valutazioni in precedenza e al proposito espresse dal dottor Scaglione.

Di particolare rilievo è, poi, il colloquio che il dottor Arcuri riferisce come avvenuto in presenza sua e degli altri funzionari di polizia (sempre nel corso della succitata riunione) tra il dottor Scaglione e il dottor La Ferlita, a detta dei quali il dibattito in camera di consiglio fissato per il 3 febbraio avrebbe dovuto concludersi con la dichiarazione di incompetenza territoriale

del tribunale di Palermo e con la conseguente revoca dell'ordine di custodia precauzionale. È noto che, al contrario, il tribunale ha applicato al Leggio la proposta misura di prevenzione;

— *il dottor De Francesco*, vicequestore di Palermo, il quale riferisce di avere avuto un colloquio con il procuratore della Repubblica, dottor Scaglione, il 12 o, più probabilmente, il 13 giugno 1969. Nel corso di questo colloquio sarebbe stata affacciata e sostenuta la nota teoria della competenza territoriale in relazione alla dimora (anche temporanea) e alla conseguente necessità di fare rimpatriare Leggio e Riina.

Anche il dottor De Francesco esclude la presenza del dottor La Ferlita a questi colloqui preliminari e lo dà presente solo nel corso del colloquio del 17 gennaio 1970. Aggiunge, però, che quando il dottor La Ferlita inviò la richiesta di notizie di cui alla lettera 10 ottobre 1969, al dottor Scandariato, che gli avrebbe prospettato la impossibilità di una risposta formale dovendo il provvedimento rimanere segreto, il presidente del tribunale avrebbe manifestato un assenso che obiettivamente significava adesione alla tesi della efficacia territoriale limitata del provvedimento stesso;

— *il dottor Scandariato*, commissario capo della questura di Palermo, il quale ha confermato di essersi incontrato con il dottor Scaglione il 14 giugno e di averne ottenuto l'impegno alla presentazione della proposta di misure di prevenzione e di emissione di un ordine di custodia precauzionale, purché il provvedimento fosse eseguito esclusivamente a Corleone.

Questa condizione era tassativa e categorica e non incontrò opposizione da parte dei funzionari di polizia, che condividevano la nota argomentazione basata sulla dubbia competenza territoriale dell'autorità giudiziaria palermitana.

Il dottor Scandariato ha anche riferito di essersi recato dal dottor La Ferlita per evadere verbalmente la richiesta di infor-

mazioni di cui alla lettera 10 ottobre 1969 del dottor La Ferlita medesimo. Sull'episodio, le dichiarazioni del dottor Scandariato sono piuttosto sfumate, nel senso che non è dato ricavare da esse la convinzione che il dottor La Ferlita fosse a conoscenza della limitazione imposta alla esecuzione del proprio provvedimento o, comunque, la condividesse sin dall'origine.

— *Gli altri funzionari di polizia* interrogati non offrono rilevanti elementi di valutazione, nel senso che si tratta di soggetti che o sono intervenuti (come il vicequestore, dottor Fortino) dopo che il Leggio si era reso irreperibile o hanno svolto mansioni puramente esecutive come il dottor Mendolia, il dottor Cipolla e il dottor Piacente.

Vale soltanto la pena di rilevare che il vicequestore di Palermo, dottor Fortino, su sollecitazione del Ministero dell'interno, in data 9 gennaio 1970, si è recato dal presidente La Ferlita e riferisce di avergli chiesto se il provvedimento di custodia precauzionale a carico del Leggio, che il procuratore della Repubblica aveva detto di non eseguire se non a Corleone, adesso si poteva eseguire ovunque.

Alla domanda così posta il dottor La Ferlita avrebbe risposto alzando le spalle, « come per dire che era logico che il provvedimento potesse essere esteso a tutto il territorio nazionale ».

Successivamente, il dottor Fortino ha fatto pervenire alla Commissione copia di marconigramma ricevuto alle ore 20,30 del giorno 5 gennaio 1970, dalla questura di Palermo. Nel marconigramma, a firma del capo della polizia, si chiede — facendo seguito ad una telefonata dello stesso giorno — di comunicare con lo stesso mezzo gli estremi dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa dal tribunale nei confronti del Leggio. Al marconigramma viene risposto il 7 gennaio 1970 precisando la data dell'ordinanza di custodia precauzionale. Il marconigramma aggiunge: « Autorità giudiziaria aveva però, in via breve, condizionata esecuzione at effettivo ritorno del Leggio in

Corleone. Come è noto esso Leggio dimesso da carcere Bari non est mai rientrato paese origine ».

— *Un'altra circostanza* va messa in rilievo, e cioè che dei provvedimenti proposti ed emanati nei confronti del Leggio (come del Riina) si è discusso soltanto tra gli organi della questura da un lato e l'autorità giudiziaria dall'altro.

Nessuna informazione di alcun genere venne data al comando dell'Arma dei carabinieri. Il fatto ha carattere del tutto eccezionale, nel senso che, quando anche determinati provvedimenti sono materialmente consegnati per l'esecuzione alla sola polizia o ai soli carabinieri, sempre, secondo quanto concordemente hanno dichiarato tutte le persone che hanno deposto avanti la Commissione, ne viene data comunicazione — quanto meno per conoscenza — anche a quello tra gli organi di polizia che non è materialmente incaricato della esecuzione stessa.

Nel caso Leggio ai carabinieri che, per tramite del comando della Compagnia di Corleone, avevano inoltrato anch'essi rapporto al procuratore della Repubblica, non è mai stata data notizia dell'avvenuta emissione dell'ordinanza di custodia precauzionale. Soltanto la richiesta di informazione del presidente La Ferlita, in data 10 ottobre 1969, venne ritualmente indirizzata anche al comando dei carabinieri. Quest'ultimo impiegò un tempo notevole ad inviare la risposta, che reca la data del 16 dicembre 1969. Il colonnello Dalla Chiesa, sentito dalla Commissione, ha giustificato il ritardo con la necessità di svolgere indagini presso i vari reparti e comandi, dal momento che l'ordinanza di custodia precauzionale non risultava reperibile. Quando si raggiunse la certezza che l'ordinanza medesima non era mai stata comunicata, fu stilata la risposta. Il colonnello Dalla Chiesa ha anche dichiarato che ufficiali a lui subordinati avrebbero cercato di conferire con il dottor La Ferlita a proposito di questo episodio, ma senza successo.

VI.

Sulla base dei dati di fatto e del riassunto delle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dalla Commissione, sembra lecito dedurre alcune considerazioni di carattere generale.

Anzitutto, quale che sia la verità storica circa i rapporti intercorsi tra gli organi di polizia — e più precisamente tra i funzionari dirigenti la questura di Palermo — da un lato, e il procuratore capo della Repubblica, dottor Scaglione, nonché (in ipotesi) il presidente della prima sezione del tribunale, dottor La Ferlita, dall'altro, si è, senza dubbio, di fronte ad una serie di comportamenti gravemente scorretti e obiettivamente illeciti.

Non occorre, infatti, spendere molte parole per dimostrare:

a) che il procuratore della Repubblica non può discutere e patteggiare con gli organi di polizia, né concordare con essi la efficacia e le modalità di esecuzione di provvedimenti della magistratura giudicante, che egli non ha competenza ad emettere, ma soltanto a proporre. Se il procuratore della Repubblica ritiene insussistente la competenza territoriale del tribunale presso il quale svolge il proprio ufficio ad emettere determinati provvedimenti, egli non può che rifiutarsi di assumere le conseguenti iniziative.

Se, ciò nonostante, poniamo in una ipotesi che offra margini di dubbio, egli ritiene di propendere per una determinata tesi e, quindi, di promuovere l'azione o di avanzare le proposte, da quel momento egli non ha alcuna autorità ed alcun potere per condizionare l'efficacia, i modi e i tempi di esecuzione del provvedimento che altro magistrato giudicante emetta. Al più, con nuove e diverse istanze, egli potrà domandare la revoca o la modifica del provvedimento, ovvero l'apposizione ad esso di particolari condizioni o modalità di esecuzione;

b) che i funzionari di polizia giudiziaria, o comunque qualunque pubblico uffi-

ziale non possono assolutamente apportare ad un provvedimento formalmente legittimo modificazioni di qualunque genere ovvero subordinarne l'esecuzione al verificarsi di condizioni o modalità dal provvedimento medesimo non espressamente specificate.

Se così non fosse, verrebbero travolti i principi fondamentali del nostro ordinamento, fondato sulla divisione dei poteri e sul rispetto delle competenze, e sarebbe lecito ad un qualunque ufficiale od agente di polizia giudiziaria, ad un qualunque pubblico ufficiale di omettere l'adempimento di un proprio dovere o di subordinarlo all'avveramento di condizioni che non sono espressamente contenute nel provvedimento della cui esecuzione si tratta. Nel caso di specie, nessuno degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nessuno dei funzionari di pubblica sicurezza che tale qualifica non hanno, ad eccezione del vicequestore dottor De Francesco, si è mai sentito di sostenere l'efficacia territorialmente limitata dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa dal presidente del tribunale di Palermo.

L'aver, perciò, omesso gli adempimenti necessari per dare esecuzione all'ordinanza di custodia precauzionale, o in ossequio ai suggerimenti, alle direttive, agli ordini impartiti dal dottor Scaglione o anche dal dottor La Ferlita, ovvero per loro autonoma determinazione, integra a carico dei funzionari di polizia, gli estremi materiali di un fatto illecito, la cui natura e gravità non spetta alla Commissione giudicare.

VII.

La Commissione non ritiene neppure che rientri nella propria competenza dare delle deposizioni raccolte, e, come si è detto, tra di esse contrastanti, una valutazione che privilegi la credibilità delle une rispetto alle altre; ma reputa, piuttosto, opportuno indicare alcune risultanze obiettive, che possono facilitare l'accertamento della verità.

1) Dagli atti emerge che, nel medesimo periodo di tempo considerato, ad opera della stessa autorità giudiziaria e degli stessi or-

gani di polizia di Palermo, sono state rispettivamente emesse ed eseguite, o fatte eseguire, fuori del territorio di quella provincia, ordinanze di custodia precauzionale.

Tanto è avvenuto nei confronti di Antonino Strega, Giuseppe Sirchia e Francesco Gambino e in nessuno di questi casi si è ritenuto costituissero ostacolo insormontabile il dato di fatto della dimora di quei soggetti fuori, appunto, dalla provincia di Palermo e neppure la circostanza che taluno di essi avesse trasferito altrove la propria residenza anagrafica.

In concreto, le ordinanze di custodia precauzionale in discorso vennero eseguite, senza obiezioni preventive e senza incontrare ostacoli, nelle province di Bari e di Lecce, talché la prassi seguita nel caso Ligio appare eccezionale.

2) Sempre dagli atti, risulta che tanto il dottor Scaglione quanto il dottor La Ferlita hanno avuto conoscenza della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale a distanza di mesi dalla emissione di essa, ma prima che il Leggio abbandonasse la clinica romana, rendendosi irreperibile.

Il dottor Scaglione ebbe questa conoscenza quanto meno nel momento in cui, in data 22 luglio 1969, con annotazione autografa, trasmise alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo la missiva 27 giugno 1969 della procura della Repubblica di Taranto, che rimetteva gli atti relativi alla mancata ottemperanza al foglio di via obbligatorio da parte del Leggio ed al ricovero di costui presso l'ospedale civile della Santissima Annunziata di Taranto.

Il dottor La Ferlita, a sua volta, era informato della mancata esecuzione della propria ordinanza 18 giugno 1969, dal momento in cui, il 10 ottobre successivo, chiedeva notizie in proposito alla questura e al comando dei carabinieri di Palermo o, quanto meno, dal momento in cui riceveva la visita del dottor Scandariato.

3) Nessuna particolare segnalazione risulta fatta e nessuna indagine risulta disposta sull'ospedale della Santissima Annun-

ziata di Taranto, che pure, secondo le annotazioni contenute nel rapporto 20 gennaio 1970 del questore De Vito al capo della polizia, sembrerebbe normalmente frequentato da soggetti mafiosi e il cui primario del reparto malattie infettive, nel quale era ricoverato il Leggio, professor Ippolito, è indicato quale figlio di persona più volte giudicata e talvolta condannata per reati mafiosi.

4) Dagli atti e dalle dichiarazioni raccolte emerge che, mentre durante il soggiorno del Leggio a Bitonto, prima, e a Taranto, poi, le questure competenti sono state sollecitate dalla questura di Palermo ad una attività di vigilanza, nonché all'emissione dei fogli di via, nessun passo analogo risulta svolto nei confronti della questura di Roma. Non soltanto, cioè, non si è comunicata alla questura di Roma, per l'esecuzione, l'ordinanza di custodia precauzionale 18 giugno 1969, ma neppure si è interessata tale questura per effettivi controlli sulle condizioni di salute del Leggio e perché lo stesso venisse nuovamente munito di foglio di via obbligatorio per Corleone. Neppure risulta che la questura di Roma abbia autonomamente assunto particolari iniziative per una efficace sorveglianza del Leggio, nonostante la segnalazione contenuta nel *Bollettino delle ricerche* del 7 luglio 1969.

5) Sempre dagli atti e dalle deposizioni raccolte dalla Commissione, non risulta che la Direzione generale della pubblica sicurezza dopo essere intervenuta, per mezzo del vicecapo della polizia, nei confronti della questura di Bari per sollecitare l'emissione del foglio di via obbligatorio, abbia spiegato alcun ulteriore interessamento. La circostanza non sembra priva di significato, dal momento che il citato intervento del dottor Lutri deve essere posto in relazione con la richiesta della questura di Palermo avanzata in vista ed al fine di rendere possibile — nel solo territorio di Corleone — la esecuzione dell'« emananda » ordinanza di custodia precauzionale.

A questo riguardo, da altro fascicolo (n. 578) della Commissione, risulta che il

dottor Angelo Mangano, vicequestore di pubblica sicurezza, deponendo in data 26 giugno 1969, a proposito delle iniziative assunte o in via di assunzione a seguito della sentenza della corte di assise di Bari, così testualmente ha dichiarato: « Per quanto riguarda le persone che sono state assolte, il capo della polizia ha dato drastiche disposizioni affinché si provveda a misure di prevenzione. Sia la polizia che i carabinieri, sin da quando hanno avuto notizia della assoluzione, hanno cominciato a preparare i vari rapporti per le misure di prevenzione anche in relazione al Leggio. In questo momento, quindi, è una fucina, tanto è vero che il *capo della polizia ogni giorno ed anche più volte al giorno chiede notizie di questi rapporti* » [il corsivo è nostro] « perché dar tregua a questa gente significherebbe far esplodere altri episodi criminosi ».

Neppure risulta che la Direzione generale della pubblica sicurezza si sia indotta ad autonome iniziative quando, quanto meno con il rapporto 20 gennaio 1970 a firma del questore De Vito, venne a conoscenza dell'anomalo svolgimento dei fatti.

VIII.

La Commissione ritiene che l'episodio, sul quale si è sforzata di indagare, meriti particolare e attenta considerazione e che dei fatti accertati nonché della documentazione raccolta sia suo imprescindibile dovere dare comunicazione anzitutto ai Presidenti dei due rami del Parlamento, dei quali la Commissione stessa è espressione, e, quindi, alle autorità istituzionalmente competenti ad assumere eventuali provvedimenti nei confronti dei soggetti a carico dei quali si ravvisassero personali e specifiche responsabilità.

Nell'ambito delle proprie autonome competenze, la Commissione non intende, però, esimersi da un giudizio su questa vicenda, che, obiettivamente, segna una nuova sconfitta dei pubblici poteri nella lotta contro la delinquenza mafiosa.

Tale sconfitta è tanto più grave, dolorosa ed umiliante in quanto patita in conseguenza dell'attività degli organi preposti all'opera di prevenzione e in quanto a giovare è stato un soggetto, Luciano Leggio, nei confronti del quale, nonostante la straordinaria molteplicità e atrocità dei delitti attribuitigli, polizia e magistratura si sono, sin qui, rivelate impotenti.

La Commissione si ripromette, perciò, di aggiornare la biografia del predetto Leggio, a suo tempo stesa dall'allora Presidente senatore Pafundi, e di compiere uno sforzo di analisi per individuare le ragioni di fondo, i meccanismi, la rete di rapporti, che hanno innalzato il bracciante di Corleone dalla indigenza alla ricchezza, dall'oscurità di una condizione subalterna alla trista notorietà del primato mafioso.

Proprio in considerazione della personalità del Leggio, che non autorizzava certo previsioni ottimistiche, che imponeva — a fini generali e particolari di sicurezza — la urgente adozione di ogni possibile misura di vigilanza e di prevenzione, il comportamento di taluni dei magistrati e dei funzionari di polizia implicati nei fatti di cui alla presente relazione, appare sconcerante e meritevole di una più approfondita indagine.

La Commissione non sopravvaluta certo la efficacia — pure frequentemente e di recente davanti ad essa esaltata proprio da polizia e magistrati — delle misure di prevenzione consentite dalle vigenti leggi e neppure considera che sarebbe stata decisiva di per sé, al fine di impedire qualsiasi futura attività illecita del Leggio, la esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa a di lui carico il 18 giugno 1969.

La Commissione è, però, unanime nel giudicare arbitraria e intollerabile la mancata ottemperanza a tale ordine di giustizia per volontaria determinazione di chi aveva l'obbligo di eseguirlo e farlo eseguire.

La Commissione, inoltre, ritiene inammissibile che un alto funzionario dello Stato, il dottor Ravalli, attuale prefetto di Palermo e cioè rappresentante del Governo in

quella provincia, abbia reso pubbliche dichiarazioni, prese in esame nella seduta del 19 febbraio 1970, che suonano sostanziale giustificazione di coloro il cui operato è oggetto di indagine da parte di questa medesima Commissione parlamentare. Ciò nel momento in cui essa si accinge a trasmettere il proprio rapporto, oltre che ai Presidenti della Camera e del Senato, al Capo dello Stato Presidente del Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio superiore della magistratura, all'autorità giudiziaria ed ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per le iniziative ed i provvedimenti di loro rispettiva competenza.

La gravità dei fatti accertati non viene sminuita, ma è, al contrario, esaltata quando si vuole giustificare la mancata esecuzione di una ordinanza di custodia precauzionale dando per scontata, più che la possibilità, addirittura la certezza che il soggetto da fermare — e non fermato — si sarebbe sottratto alla esecuzione della irroganda misura di prevenzione.

Vi è, in affermazioni di questo genere e nei corrispondenti comportamenti concreti degli organi di polizia (verificati, ad esempio, nel caso Riina) una aperta dichiarazione preventiva di resa incondizionata dei pubblici poteri, una loro confessione di impotenza e di inefficienza, che tanto più suonano

inammissibili quando vengano formulate da una autorità governativa operante in una provincia della Sicilia occidentale e con riferimento a vicende di soggetti mafiosi.

Esse illuminano il risultato concreto della attività dei magistrati palermitani e degli organi di polizia, non soltanto palermitani, che si sono occupati, in questa fase, del caso Leggio.

Infatti il Leggio, ritenuto meritevole di attenta sorveglianza e dell'applicazione di misure di prevenzione in ragione della sua pericolosità sociale, ha potuto, da prima, godere di un periodo di indisturbata tranquillità per sottoporsi a cure mediche e, quindi — riacquistata la salute — allontanarsi e rendersi irreperibile (per congiungersi, forse, al suo luogotenente Riina, rientrando, ora, in quello stato di latitanza del quale ha una esperienza protrattasi per 16 anni); tutto ciò è stato possibile proprio grazie al comportamento tenuto dai pubblici poteri.

Tale comportamento, grave in sé e per le conseguenze che ne sono derivate — di imminente pericolo per la sicurezza pubblica — la Commissione vivamente depreca, affidandone ogni più penetrante valutazione agli organi istituzionalmente competenti.

MALAGUGINI, *Relatore.*

ALLEGATO N. 1

TESTO DELL'« APPUNTO »
INVIATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
DALLA DIREZIONE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

IL 14 GENNAIO 1970



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

A P P U N T O

Data di arrivo	6.2.1970
Pro.	D. Tit.
N. 2501	


Dopo la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Assise di Bari, in data 10.6.1969, il noto *capomafia* LEGGIO Luciano, nato a Corleone il 6.1.1925, prendeva alloggio in un albergo di Bittonto (Bari), unitamente al suo fido "luogotenente" RIINA Salvatore, anch'egli coimputato nello stesso processo.

Il Questore di Bari provvedeva immediatamente a disporre il rimpatrio obbligatorio a Corleone sia del LEGGIO che del RIINA, previa diffida, ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1956 n.1423.

Senonché, mentre il RIINA proseguiva per Corleone, il LEGGIO, il 18 dello stesso mese di giugno, si faceva ricoverare presso l'Ospedale Civile di Taranto, per insufficienza renale ed infezione alle vie urinarie.

Il predetto, che era accompagnato dall'avvocato MITOLO, sostituto dell'avvocato GIRONDA, con studio in Bari, chiedeva la proroga della scadenza dell'ingiunzione a rimpatriare, per motivi di salute.

La Questura di Taranto, ricevuta la notifica della sospensione del viaggio per Corleone, da parte del LEGGIO, segnalava alla locale Procura della Repubblica la circostanza, per le valutazio-



./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

- 2 -

ni del caso.

Il 20 giugno, la Procura della Repubblica di Taranto chiedeva, per accertamenti, la cartella clinica del LEGGIO, mentre il Questore faceva notificare al LEGGIO, in data 25 giugno, il provvedimento di rimpatrio per Corleone, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27.12.1956, con l'avvertimento che l'esecuzione avrebbe avuto luogo non appena sarebbe stato dimesso da quello ospedale.

La degenza del LEGGIO, a Taranto, si procrastinava, però, sino al 29 settembre 1969, data in cui il predetto lasciava Taranto per Roma, ove veniva ricoverato nella casa di cura "Villa Margherita".

Nel contempo, il legale del LEGGIO (Avv. GIRONDA) comunicava, per raccomandata, ai Questori di Palermo, Bari e Taranto nonché all'Ufficio di P.S. di Corleone, il nuovo ricovero del suo cliente, precisando che il LEGGIO era legittimamente impedito a raggiungere il comune di residenza.

Improvvisamente, il 24.11.1969, il LEGGIO lasciava la clinica romana, rendendosi irreperibile.

La Questura di Palermo, pertanto, provvedeva a diramare le ricerche del LEGGIO su scala nazionale, perché contravventore al rimpatrio obbligatorio.



./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA


CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIMINALE

- 3 -

Poiché il LEGGIO risultava, altresì, colpito da ordine di custodia precauzionale, emessa il 18.6.1969 dal Tribunale di Palermo, da eseguirsi, soltanto, in caso di suo rientro a Corleone, su richiesta di questo Centro Criminalpol, veniva fatta estendere, a tutto il territorio nazionale, l'esecuzione del provvedimento restrittivo in argomento.

Il 9 corrente, la Questura di Palermo diramava le ricerche del LEGGIO, con radiogramma diretto a tutte le Questure.

Roma, li 14 gennaio 1970.



ALLEGATO N. 2

TESTO DELLA LETTERA
INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA DAL CAPO DELLA POLIZIA CON L'UNITO RAPPORTO
DEL QUESTORE DI PUBBLICA SICUREZZA DOTTOR NINO DE VITO

IN DATA 20 GENNAIO 1970



Ministero dell'Interno

IL CAPO DELLA POLIZIA

Roma, lì 21 gennaio 1970

Data di arrivo <u>6-2-1970</u>	
Prot. <u>D</u>	Tit. _____
N. <u>2500</u>	

Amintore Fanfani

ho il pregio di trasmetterLe in originale
 la relazione presentatami dal Questore Br. De Vito,
 che ho incaricato di svolgere accertamenti in merito
 alla irreperibilità del noto mafioso Leggio.

Con vite org...

[Handwritten signature]

Ill.mo Sig.
 On. Avv. Francesco Cattanei
 Presidente Commissione Parlamentare
 Antimafia - Camera dei Deputati

00100 = ROMA =





Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RISERVATO

Roma, lì 20 gennaio 1970

Oggetto: Accertamenti esperiti a Palermo, a Bitonto, a Bari, a Taranto ed a Roma in ordine ai movimenti ed alla successiva irreperibilità di Leggio Luciano di Francesco Paolo, nato a Corleone il 6.1.1925, escarcerato il 10.6.1969 a seguito di sentenza assolutoria della Corte di Assise di Bari.

Ill.mo Sig. Capo della Polizia

= ROMA =

Le vicende giudiziarie del Leggio venivano seguite col più responsabile interesse professionale dalla Questura e dalla Autorità Giudiziaria palermitane. Pensose sui riflessi che sull'opinione pubblica, in generale, e sullo stato della sicurezza pubblica, in particolare, la sentenza avrebbe determinato comunque, quasi giornalieri erano i loro contatti con la Questura di Bari la quale, con proprio personale specializzato sotto la guida coordinatrice del Vice Questore Dr. Bertero, seguiva le vicende processuali con l'ansia e la attenzione dimostrate dai numerosi rapporti esistenti negli atti di ufficio.

Come è noto, il 10 giugno 1969, il Leggio, con gli altri, tra cui degno di particolare menzione, uno dei suoi più fedeli luogotenenti, Riina Salvatore, anch'esso nativo di Corleone, divenivano, a tutti gli effetti di legge, liberi cittadini.

Nella stessa serata il Leggio ed il Riina si trasferivano nel Comune di Bitonto, laborioso centro agricolo a 20 Km. dal capo-

./.



- 2 -

luogo pugliese, ove prendevano alloggio nell'albergo - Pensione Hotel Nuovo.

Era in loro compagnia un nipote del Leggio (figlio della sorella Carmela), tale Marino Giovanni, nato a Corleone il 27.3. 1944, preposto alla cura ed al mantenimento dei collegamenti tra mafiosi (tanto che, con decisione di pochi giorni fa, su proposta della Questura di Palermo risalente al 21 agosto s.a., è stato destinato al soggiorno obbligato di Sarzana per 4 anni). Oltre allo zio, tra i protagonisti del processo trovavasi lo stesso proprio genitore Marino Leoluca. Il giovane aveva, però, seguito il primo: era il suo "capo"

Nella scelta del Comune di Bitonto, aveva avuto parte determinante il procuratore legale Donato Mitolo, sostituto dell'avvocato Aurelio Gironda, del foro di Bari ed, insieme a quest'ultimo, difensore con successo degli imputati.

A Bitonto, il Dr. Mitolo ha il proprio studio ed a Bitonto risiede la propria famiglia composta, fra l'altro, dal padre messo comunale prossimo alla pensione e dal fratello vigile urbano.

Ambiente ed assistenza familiari attendono il Leggio che - incoraggiato dal suo difensore - decide di sistemarsi sul posto, prendendo in considerazione la convenienza di acquistare una tenuta agricola in territorio sito fra le frazioni Palombaio e Mariotto, di proprietà di tale Salfasio Francesco. L'affare, peraltro, piaceva moltissimo al padre del Mitolo, il quale vedeva nella tenuta - che il Leggio si proponeva di sviluppare ed attrezzare modernamente - un luogo di sicura occupazione all'atto del proprio collocamento a riposo.

Il Riina, dal canto suo, senza por tempo in mezzo, il 14 giugno presentava al Comune dichiarazione di immigrazione da Corleone per residenza in Bitonto, dichiarando di esercitare l'attivi

./.



- 3 -

tà di commesso di studio legale e dando, quale indirizzo, quello della famiglia Mitolo.

A Bitonto, fra la pensione e l'abitazione dei Mitolo, i tre menavano vita patriarcale. Non faceva difetto, sulla mensa, il buon pesce fatto venire, per loro, direttamente da Molfetta; e non mancava il denaro.


Il giovane Marino - che guardava allo zio come un fulgido esempio da seguire, dedicandogli cieca obbedienza - nell'effettuare il giornaliero acquisto dei giornali, tirava fuori dalle tasche grossi mazzi di biglietti da diecimila.

Il Leggio, però, nonostante il florido aspetto e le giornaliere passeggiate, non doveva godere perfetta salute, poiché, giornalmente, il nipote provvedeva a praticargli una iniezione di medicinale sconosciuto.

L'incuriosito Dr. Amoruso, Dirigente, all'epoca, del locale Commissariato di P.S., giovane funzionario brillante e scrupoloso, esercitava, col consueto entusiasmo, la vigilanza che poteva - tenuto conto dello stato di libertà del soggetto di recente assolto eppertanto titolare dei diritti sanciti dalla Costituzione - e, pur facendo ricorso ad opportuni accorgimenti per non provocare reclami, effettuava visite al Leggio quando costui sostava nella pensione. Ebbe, così, occasione di coglierlo a letto mentre un tubicino - catetere fuoriusciva dalle lenzuola.

Intanto, la Questura di Palermo, entro le 24 ore dalla avvenuta scarcerazione, con rapporto dell'11 giugno 1969, inoltrava proposta a quella Procura della Repubblica per l'adozione, a carico del Leggio, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno e con richiesta di ordine di custodia precauzionale.

./.



- 4 -

Analoga proposta, la stessa Questura avanzava, a carico del Riina, il 16 successivo, dopo aver provveduto, con opportune circolari, ad avvertire, per il concorso nella vigilanza e per ogni altro buon fine, tutte le Questure della Repubblica della avvenuta assoluzione del Leggio. Particolare raccomandazione veniva rivolta alla Questura di Bari affinché fossero stati segnalati gli spostamenti ed i contatti del personaggio.

L'azione responsabile della Questura di Palermo diveniva penetrante nell'ambito giudiziario ove non mancava, con contatti diretti, dall'illustrare a quel Procuratore della Repubblica, Dr. Pietro Scaglione, la necessità di tempestivi provvedimenti di prevenzione.


Il suddetto magistrato, con sensibilità adeguata alla bisogna, inoltrava subito la proposta al Tribunale tanto che il Presidente di quella 1^a Sezione, Dr. La Ferlita, investito del procedimento, con ordinanza del 18.6.1969, disponeva che il Leggio, nelle more procedurali, fosse, intanto, tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo. Analogamente, si operava per il Riina.

A questo punto accade qualcosa che rallenta e rende più difficile l'iter cautelativo, così tempestivamente disposto.

Come è noto, un provvedimento del genere innanzi indicato, alla pari degli altri che limitano la libertà personale, non trova limite territoriale di applicabilità, sul suolo nazionale.

L'immediata divulgazione presso tutte le Questure, del cennato provvedimento, ai fini dell'esecuzione, avrebbe determinato l'arresto tempestivo del Leggio o, in caso di suo ricovero in luogo di cura per comprovate esigenze, il suo legittimo e continuo piantonamento con la conseguente impossibilità, per predetto, di rendersi irreperibile.

./.



- 5 -

Veniva, invece, disposto che l'ordinanza di custodia precauzionale fosse eseguita solo a Corleone, per l'eventualità che ivi il Leggio avesse fatto apparizione per "dimorarvi" (anche temporaneamente).

Per facilitare tale avvenimento, la Questura di Palermo, di accordo con quella Procura, inoltrava richiesta alla Questura di Bari affinché i due compari fossero subito muniti di foglio di via obbligatorio, con l'ingiunzione di presentarsi all'Autorità di P.S. di Corleone.

Il caso in questione, sotto l'aspetto giuridico, è davvero interessante, poichè una sua attenta disamina potrebbe, forse, porre in rilievo formulazioni lacunose della Legge 27.12.1956 numero 1423, la quale, mentre all'articolo 2, a proposito dell'adozione del provvedimento di rimpatria coattivo, fa riferimento alle persone che si trovano fuori dei luoghi di "residenza", all'articolo 4 - nel dettare le norme inerenti all'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno - indica l'autorità competente alla proposta e quella competente alla conseguente adozione del provvedimento nelle persone, rispettivamente, del Questore e del Presidente del Tribunale della Provincia "in cui la persona dimora".

Se "dimora" deve intendersi il luogo in cui materialmente la persona fisica in atto si trova od abita ed opera, va dato atto all'Autorità Giudiziaria palermitana (la quale, oltretutto, concorda con la cennata interpretazione del termine dimora) di aver assunto - sensibilizzata dal pericolo costituito dal Leggio in libertà - la responsabilità di emanare un provvedimento che - se reso noto - avrebbe potuto essere immediatamente impugnato e, conseguentemente, annullato (ancora prima che fosse eseguito) in quanto il Leggio, da anni assente da Corleone, "dimorava" effetti



- 6 -

vamente e da tempo in altra provincia ed aveva, per giunta, con chiari termini, in occasione di interviste ai giornali, fatto conoscere l'intenzione di non fare più ritorno in Sicilia e di sistemarsi dove si trovava (cioè a Bitonto e ciò è comprovato anche dal fatto che egli aveva dimostrato l'intento di acquistare una azienda agricola in detto Comune).

Deve riconoscersi, d'altronde, che l'iniziativa assunta era giustificata dal fatto che soltanto le Autorità siciliane - pur convinte che competente all'adozione, nella circostanza, di misure di prevenzione fosse, in definitiva, l'Autorità Giudiziar**ia** barese - conoscevano profondamente il soggetto ed erano, pertanto, in grado di valutare concretamente gli indizi di pericolosità - a suo carico - la cui sussistenza è richiesta dalla legge ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione.

Dal canto suo il Pubblico Ministero del processo di Bari, Dr. Zaccaria, il 15 giugno aveva manifestato interesse alle vicende postprocessuali del Leggio, limitandosi però a chiedere notizia, alla Questura di Bari, sui provvedimenti che sarebbero stati adottati e dimostrando, con ciò, implicitamente, ma tuttavia chiaramente, di ritenere che non sussistesse, nella fattispecie, né da parte sua né da parte del suo ufficio una competenza diretta in merito.

Non è possibile sottacere, per amore di completezza e di verità, che le ordinanze di custodia precauzionale in questione, non recavano alcuna nota sulla cennata limitazione territoriale della loro validità (disposta solo oralmente, nella fiducia della leale e stretta collaborazione tra Magistratura e Polizia).

Comunque, il 17 giugno il Leggio ed il Riina venivano muniti di foglio di via obbligatorio per Corleone, con l'ingiunzio

./.



- 7 -

ne di presentarsi a quell'Ufficio di P.S. il 19 successivo e con diffida a non far ritorno a Bitonto per anni 3 senza preventiva autorizzazione dell'Autorità di P.S. e ciò ai sensi dell'art. 2 della già menzionata legge 1423 del 27.12.1956.

Seguivano previste reazioni, da parte del Procuratore Nitolo, tendenti a conseguire la revoca delle diffide. Tali reazioni restavano senza esito pel deciso atteggiamento del Questore di Bari tanto che entrambi i diffidati dovevano intraprendere il viaggio loro imposto.

Senonché, mentre il *Nitolo* proseguiva verso la Sicilia ove, appena giunto, veniva tratto in arresto e rinchiuso nelle carceri di Palermo, il *Leggio*, il 18 giugno si fermava a Taranto, ove si faceva ricoverare nel reparto malattie infettive di quell'Ospedale Civile della SS. Annunziata, per infezione alle vie urinarie con insufficienza renale in sospetto nefrectomizzato ed idropneumofrosi sinistra da stenosi dell'uretere.

Lo accompagnava il Dr. *Nitolo*.

Il primario del detto reparto, Prof. Ippolito, si premurava di avvertire subito, dell'arrivo del *Leggio*, il Questore il quale provvedeva a segnalare la circostanza anche alla locale Procura della Repubblica e ciò per ogni valutazione sulla inosservanza dell'obbligo del rimpatrio e sulla sussistenza di un impedimento esimente di forza maggiore (la malattia e lo stadio di essa).

Il magistrato tarantino, Dr. Stagna, ora defunto, non nascondeva qualche perplessità; secondo recente giurisprudenza è competente a giudicare le inosservanze della norma sul rimpatrio soltanto il foro del luogo di presentazione del foglio di via obbligatorio; il reato non è più permanente e l'arresto preventivo non è più ritenuto legittimo.

./.



- 8 -

In conseguenza, mentre la Questura disponeva la vigilanza consentita, la Procura della Repubblica di Taranto, ottenuta copia della cartella clinica del Leggio, inoltrava l'incarto, per competenza, alla Procura della Repubblica di Palermo.

Il Questore di Taranto, allora, in data 25 giugno, emetteva, a carico del Leggio e gli faceva notificare aggiornata ordinanza di rimpatrio contenente l'adeguata ingiunzione di presentarsi al Commissariato di Corleone entro 3 giorni dalla sua dimissione dall'ospedale.

Dal canto suo, la Questura di Palermo, vista la piega che andava prendendo la faccenda, faceva iscrivere il Leggio - ad ogni buon fine precauzionale - sul Bollettino delle Ricerche, massimo organi divulgativo, presso tutti gli Organi di Polizia italiani e le rappresentanze diplomatiche all'estero, di ogni richiesta di provvedimenti a carico di persone da sottoporre a vigilanza o da arrestare.

In data 7 luglio, il Bollettino delle Ricerche n. 78 recava, con le generalità del Leggio e con riferimento al nome assunto di Liggio, le seguenti indicazioni: "capomafia di Corleone, particolarmente versato in ogni genere di speculazione, legato alla malavita internazionale".

Il protagonista della vicenda, intanto, tessava le fila, nel reparto delle malattie infettive, di una conveniente rete di amicizie e simpatie, facilitato da un substrato ambientale favorevole.

Dopo alcuni giorni, tutti, o quasi tutti, coloro che lo assistevano erano convinti della sua innocenza e si prodigavano nel rendergli la permanenza più lieta, compatibilmente con il male del quale era affetto. La sua considerazione era divenuta notevole e gli veniva concessa facoltà di spostarsi liberamente nei reparti

./.



- 9 -

e di affettuare passeggiate nel cortile, facilitazione di cui nessun altro fruiva.

Elargiva marce e dispensava regali. Intrecciava, anche, un legame sentimentale con l'infermiera PICCINI Emilia, nata a Taranto l'8.10.1932 ivi residente in Via Cesare Battisti 241, vedova di un operato deceduto per malattia analoga a quella di cui soffriva il Leggio: curiosa coincidenza che, forse, avrà avuto un ruolo sentimentale di nostalgia e di rimpianti, riacutizzando il bisogno di affetti.

La vedova non faceva mistero di sperare di contrarre matrimonio col Leggio ed intanto intensificava le sue cure al malato.

L'ambiente dell'Ospedale SS. Annunziata è piuttosto difficile, fatto di gelosie, acrimonie, maldicenze e sospetti. Ciascuno sente di essere, almeno potenzialmente, avversario del collega di lavoro e da questi avversato. Pare che non esista attività amministrativa, per quanto riservata, che non divenga subito di pubblico dominio, scatenando l'urto delle opposte fazioni.

In un ambiente siffatto mentre riusciva difficile, per la Polizia, acquisire utili notizie, era facile per Leggio vivere comodamente, "ossequiato" da molti e "rispettato" da tutti. Era, insomma, un "uomo di molto rispetto".

Lo stesso Professor Antonino IPPOLITO, primario del reparto, asseriva che il Leggio era effettivamente innocente, così come certamente immacolato doveva essere da lui ritenuto l'anziano genitore, Ippolito Crispino, nato a Poggioreale il 9.11.1893 e residente a Palermo, nonostante fosse stato protagonista di numerose vicende processuali, venendo talvolta condannato, per associazione a delinquere, estorsione, omicidi, rapine e furto aggravato.

Ancora nel 1964, l'Arma dei Carabinieri così descriveva l'Ippolito Crispino: "è temuto dalla popolazione perché prepotente e capace di commettere delitti; già appartenente alla mafia prima



- 10 -

dell'ultimo conflitto, tiene attualmente contatti con numerosi pregiudicati di Palermo e del trapanese".

Nel 1966, tuttavia, non risultava che appartenesse a cosche mafiose.

La posizione del vecchio Ippolito è indubbiamente ottima: possiede 86 ettari di terreno e 40 vacche in agro di Poggioreale ed ha sistemato, in modo lusinghiero, ben sei figli, dei quali uno medico chirurgo (l'Antonino) un avvocato (Nicolino), un ingegnere presso l'Agip di Bari (Salvatore) ed altro ingegnere assistente all'Università di Napoli (Mario). Degli altri due figli, Rosalia è coniugata con un possidente e Carmelo è ufficiale sanitario a Montecatini.

Fino a qualche mese fa, il reparto malattie infettive della SS. Annunziata costituiva luogo di concentramento di ammalati siciliani affetti, nella quasi totalità, da mali che nulla o ben poco avevano a che spartire con la specialistica funzione del reparto stesso.

Nella stanza sita di fronte a quella occupata dal Leggio, era degente il siciliano PARRINO Giuseppe fu Giovanni da Termini Imerese, affetto da scompenso cardiocircolatorio ed ipertensione. A costui ed al di lui figlio, un giovane sui trenta anni, il Leggio si accompagnava durante le passeggiate nel cortile.

Quando il Parrino fu dimesso, il 23.8.1969, altri siciliani erano attesi nello stesso reparto, così come atteso era stato il Leggio.

Quest'ultimo, riceveva corrispondenza e telefonate nonché visite tra cui, ovviamente, quelle del nipote MARINO Giovanni, del Dr. Nitolo Donato e del padre di costui Giuseppe, nato a Buenos Ayres il 13.12.1904.

Verso i primi di ottobre, il Professor Ippolito contraccava matrimonio ed, a Taranto, per l'occasione si trasferiva l'anziano genitore il quale, incontrandosi col Leggio, fingeva di non riconoscerlo.

./.



- 11 -

Nel reparto del Professor Ippolito, veniva curato dal primario urologo Professor ROSI, allievo del Professor Bracci di Roma, e dal neurologo Professor SALLUSTIO. Nonostante, ripetesi, l'apparente ottima prestanza fisica, il Leggio era affetto, oltre che da "carie vertebrali", da grave atrofia della vescica, ridotta ad avere un diametro di 7 - 8 cm. con necessità continua del catetere e tutto ciò per una infezione tubercolare. Aggiungasi che era già privo di un rene.

Il Professor ROSI, dopo esami e cure, consigliava al paziente di mettersi nelle mani del suo maestro, il Professor Ulrico BRACCI direttore della clinica urologica dell'Università di Roma, al quale segnalava il nuovo cliente.

Nel pomeriggio del 28 settembre, difatti, il Leggio, dimesso dal professor Ippolito, lasciava l'ospedale della SS. Annunziata e si dirigeva alla volta di Roma, facendo capo - in compagnia di una signora che menava seco un bimbo - alla clinica "Villa Margherita", al Viale di Villa Massimo, ove era atteso.

Con lettera del 1° ottobre, l'avvocato GIRONDA informava gli Organi di Polizia che il suo cliente si era trasferito in detta clinica, ove avrebbe dovuto continuare le cure necessarie ed, occorrendo, essere sottoposto ad intervento chirurgico, per cui doveva ritenersi ancora legittimamente impedito ad ottemperare agli ordini impartiti con i fogli di via obbligatori delle Questure di Bari e di Taranto.

A seguito delle debite, tempestive segnalazioni del Questore di quest'ultima città, il Commissariato di Corleone con rapporto del 13.10.1969, denunciava nuovamente a quel Pretore il Leggio per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, mentre la Questura di Palermo, come di consueto, per ogni buon fine preventivo, informava tutte le Questure della Repubblica del nuovo trasferimento del predetto.

.1.



- 12 -

La Questura di Roma, a sua volta, interessata per la vigilanza diretta, faceva convergere sul posto personale specialistico del locale Commissariato di zona e della Squadra Mobile.

La clinica Villa Margherita - per chi non siasi trovato a transitare sul viale di Villa Massimo - sorge in zona residenziale percorsa da notevole traffico veicolare soltanto in alcune ore della giornata.

Scarso o, addirittura, irrilevante è il traffico pedonale.

L'edificio, restaurato ed ingrandito da poco, è circondato da muro di cinta e sorge entro un ampio parco i cui viali consentono alle auto di pervenire fin dinanzi al portone d'ingresso.


L'obiettivo è, quindi, quanto mai esposto e nessuno può sostare nelle immediate adiacenze senza essere subito notato dal personale della villa o dai suoi occupanti.

Tale premessa serve a comprendere come gli agenti, incaricati della vigilanza "possibile" di un cittadino libero anche se pericoloso, si siano trovati piuttosto imbarazzati e dibattuti fra l'esigenza di tenersi al corrente delle mosse del Leggio (che aveva, per giunta, occupata una stanza singola al terzo piano, la n° 301) e quella di non far notare la loro presenza, ad evitare reclami o denunce.

In conseguenza, sia al personale del Commissariato e sia a quello della Squadra Mobile non restava che far capo, direttamente e frequentemente, al personale direttivo ed infermieristico della clinica, per acquisire le notizie occorrenti, ottenute le quali dovevano necessariamente allontanarsi.

D'altronde, in tutti i casi del genere - nella mancanza di un preciso ordine limitativo della libertà personale da parte dell'Autorità Giudiziaria - il ricorso alla vigilanza "possibile" implica l'impiego della elementare tecnica suddescritta che pur richiede il possesso di doti particolari da parte del personale preposto. Questo, nella circostanza, era composto da elementi intelli-

./.



- 13 -

genti addestrati ed esperti ed a ciascuno di essi erano state impartite adeguate e rigorose istruzioni.

Il limite obbligatorio dell'azione di polizia non poteva impedire, come non impedì, al Leggio - tra una visita e l'altra, alla clinica, da parte degli agenti - di allontanarsi indisturbato dal luogo di cura il 19 novembre 1969, cioè dopo quasi due mesi di degenza (se anche gli agenti fossero stati presenti all'uscita, a norma di legge, era tolta loro facoltà di fermarlo o pedinarlo).

Occorre, comunque, rilevare, al proposito, che, in data 13 novembre 1969, agli agenti del Commissariato Porta Pia, dal personale della clinica, era stato riferito che la degenza del Leggio si sarebbe protratta ancora per otto giorni; la dimissione, quindi, era prevista per il 21. Invece, fu anticipata di un paio di giorni, forse volutamente.

D'altronde, anche il Riina Salvatore, pur arrestato a Corleone il 21.4.1969 in esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale, sottoposto dal Tribunale di Palermo alla misura del soggiorno obbligato per 4 anni ed assegnato a S. Giovanni in Persiceto, il 7.7.1969 si era reso uccel di bosco a seguito della notifica del provvedimento ed è attivamente ricercato.

Orbene, appare ovvia la previsione per la quale il Leggio, pur se fosse stato condotto dinanzi al Tribunale in istato di arresto, ad infrazione avvenuta, sarebbe stato lasciato libero - perché così dispone la legge - e munito soltanto di foglio di via obbligatorio per il comune del soggiorno.

Nella clinica Villa Margherita, il Leggio, in data 18.10.1969, fu sottoposto a delicato intervento chirurgico, ad opera del professor Bracci per colo-cistoplastica.

L'intervento riuscì perfettamente: con sezioni dell'intestino, l'operatore aveva ricostruito la vescica. Ciononostante, il professor Bracci, avvicinato dagli agenti per informazioni sullo stato del Leggio, formulava il seguente giudizio "è un cadavere".

./.



- 14 -

Lo stesso avvocato Gironda, con lettera del 10 dicembre 1969 informava, come al solito, le Questure di Palermo, Bari e Taranto nonché il Commissariato di Corleone che il Leggio era stato sottoposto ad intervento chirurgico e che non poteva raggiungere il comune di origine in quanto doveva subire continui ed assidui controlli presso cliniche specializzate ed allegava un certificato medico redatto dal professor Bracci il 14 novembre dal seguente contenuto: "certifico che il signor Leggio Luciano è stato ricoverato nella casa di cura "Villa Margherita" dal 28.9.1969 perché affetto da vescica retratta tbc con reflusso vescico-renale in soggetto nefrectomizzato a Dx ed è stato sottoposto ad intervento di colocistoplastica. Date le condizioni del paziente e la delicatezza dell'intervento, subito dopo la dimissione il malato avrà bisogno di un lungo periodo di riposo e cure e di controlli assidui, per lo meno settimanali, in ambiente altamente specializzato"

Durante la sua degenza, il Leggio ebbe a ricevere visite da parte della PICCINNI Emilia, di tale Giuseppe (verosimilmente il Mitolo padre) e di altre persone, le quali, però, rifiutarono di declinare il proprio nome dichiarando di conoscere l'ubicazione della stanza: per il che il personale di portineria consentì loro l'accesso.

Anche alla Villa Margherita il Leggio seppe conquistarsi simpatie specialmente quando, prima di sottoporsi all'intervento, consentì, per iscritto che, in caso di morte, i propri occhi fossero donati per ridare la vista a bimbi ciechi.

Il conto pagato, all'atto della dimissione, ammontò a circa due milioni e mezzo, complessivamente. Notevole sconto gli fu praticato dall'operatore e la stessa clinica addivenne ad una riduzione del 15% sul dovuto per la degenza.

./.




- 15 -

Durante la convalescenza, non tardò a riacquistare fiducia e spregiudicatezza. Manifestò, difatti, l'intento di aprire, a nome di altri un'agenzia immobiliare per la compra vendita di appartamenti, a Roma o in località dei castelli romani (fece, in via esemplificativa, il nome del comune di Monterotondo) e si lasciò sfuggire, con qualcuno, che aveva una sistemazione a Roma presso un'amica.

In data 10 gennaio 1970, da Palermo fu diramata circolare, estesa al territorio nazionale, per l'arresto del Leggio, in esecuzione dell'ordine di custodia precauzionale emesso il 16.6.1969.

L'irreperibilità del predetto ed il fatto che ormai fosse sconosciuta la "dimora" aveva fatto rompere gli indugi, rendendo eseguibile, ovunque, la detta ordinanza.

E' superfluo aggiungere che il Ministero dell'Interno ha disposto la diffusione internazionale presso tutte le polizie straniere che aderiscono all'"Interpol", nel numero di 115 Paesi, per il rintraccio e l'eventuale arresto del Leggio alias "Liggio".



Dr. Nino De Vito
Questore

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **GIUSEPPE LUTRI**
VICE CAPO DELLA POLIZIA E DIRETTORE DELLA CRIMINALPOL
E DEL
DOTTOR **PAOLO ZAMPARELLI**
QUESTORE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
IL 22 GENNAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

AVVERTENZA. — Il testo delle dichiarazioni del dottor Lutri e del dottor Zamparelli (allegato n. 3) è stato trascritto dalla registrazione effettuata su nastro magnetico e, non essendo stato revisionato dagli interessati, può — in qualche sua parte — apparire formalmente non corretto.

PRESIDENTE. Al signor vicecapo della polizia il saluto della Commissione che, naturalmente, è esteso anche al questore di Palermo dottor Zamparelli; li ringrazio entrambi per la loro presenza a questa seduta. Loro conoscono il motivo di questo incontro che riguarda l'episodio Liggio, l'ultimo episodio Liggio, cioè la sua irreperibilità dopo essere stato degente per qualche tempo alla clinica Villa Margherita di Roma, dove era stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico.

Non solo la Commissione, ma direi che anche l'opinione pubblica più sensibile a queste vicende, si è trovata piuttosto sorpresa nell'apprendere che Liggio, in pendenza del processo d'appello per i crimini rispetto ai quali era stato giudicato, e sia pure poi assolto dalla corte d'assise di Bari, e soprattutto in pendenza di alcuni provvedimenti che sono stati emessi a suo carico dal presidente del tribunale di Palermo e anche da altre questure, abbia potuto così facilmente rendersi irreperibile, facendo perdere le sue tracce e lasciandoci tutti nel dubbio se sia ancora in Italia o se abbia già varcato le frontiere e quindi sia riparato all'estero.

La Commissione ha avuto notizia e ha potuto prendere in considerazione il rapporto che era stato chiesto al Ministero dell'interno e che mi è stato trasmesso nella serata di ieri dal capo della polizia dottor Vicari. In ordine a questo rapporto, taluni motivi di perplessità o di dubbio sull'*iter* della vicenda permangono e quindi io credo estremamente importante che possiamo apprendere dalla loro viva voce cos'è che non ha funzionato e come in realtà il Liggio sia potuto così facilmente rendersi irreperibile. Credo, forse, che non sia in questo caso

necessaria una introduzione da parte loro. La materia ormai è stata ampiamente sviscerata dalla Commissione. Pregherei la loro cortesia di sottoporsi subito alle domande di chiarimento dei colleghi commissari.

Il senatore Bisantis ha chiesto di parlare.

BISANTIS. Il signor Liggio fu assolto dalla corte d'assise di Bari. Ricordo — non so se adesso nuove norme siano intervenute, proprio per quella mania riformistica che c'è e che non credo sia troppo utile in certi momenti e in determinati casi — che quando un povero disgraziato in altri tempi veniva assolto dal pretore, ed era stato arrestato per un fatto lieve e veniva scarcerato immediatamente, si presentava in questura per il foglio di via obbligatorio e doveva, con foglio di via obbligatorio, nei tre giorni raggiungere la propria residenza e presentarsi ai carabinieri: « io sono stato assolto, la questura mi ha mandato al mio paese di origine e io sono qui per dire che sono rientrato ». È in vigore ancora questa norma, per cui il Liggio, scarcerato dopo l'assoluzione della corte d'assise di Bari, doveva presentarsi immediatamente in questura per avere questo foglio di via obbligatorio e rientrare a Corleone, oppure no ?

LUTRI. No. Con la nuova riforma giudiziaria...

BISANTIS. Ecco !

LUTRI. ...non è più ammesso che egli debba essere trasferito in questura. Una volta tutti i detenuti, quando uscivano, venivano accompagnati in questura. In questura si dava il foglio di via obbligatorio con l'obbligo di presentarsi entro tre giorni, o tre

o quattro giorni, a seconda della distanza poi del luogo cui doveva essere avviato e si dava il foglio di via obbligatorio. Quando si trattava, anzi, di elemento pericoloso veniva non solo munito di foglio di via obbligatorio ma mandato addirittura in traduzione. La sentenza della Corte costituzionale n. 2 ha abolito l'articolo 157 per cui, noi, quando qualcuno di questi esce, e capita, gli diamo il foglio di via obbligatorio come è avvenuto per Liggio che, dimesso da Bari, si è trasferito e il questore di Bari gli ha dato subito il foglio di via obbligatorio per trasferirsi entro tre giorni a Corleone. Invece, il Liggio se ne è andato a Taranto e si è fatto ricoverare prima a Bitonto. Da Bitonto si è trasferito a Bari perché si è fatto ricoverare nella clinica, nell'ospedale civile Santissima Annunziata, dove è stato degente. Il ricovero ha interrotto i termini della presentazione a Corleone.

BISANTIS. Ma adesso siamo andati avanti. Io sapevo la prima parte e con la mia considerazione, che svolgerò in altra sede e in altra occasione, dico che oggi chi è scarcerato, sia pure giustamente, non si deve presentare in questura e se ne va per suo conto e tutte le norme, le leggi, le riforme ...ho tutto il rispetto per la Corte costituzionale... ma la situazione è questa e poi ci lamentiamo di quello che avviene.

MALAGUGINI. Ma il foglio di via è stato dato !

BISANTIS. No, successivamente ! Io mi riferivo ad un altro particolare... Ho chiesto soltanto di sapere se, in base alle norme attuali che gli organi dello Stato devono applicare, ci sia questo obbligo preciso di rilasciare il foglio di via obbligatorio appena uno è scarcerato.

MALAGUGINI. Senatore, qui i casi sono due: o la polizia ha commesso un abuso dandogli il foglio di via obbligatorio...

BISANTIS. Io mi sono fermato alla prima parte. Il secondo punto viene dopo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Zuccalà c'è un altro aspetto forse meritevole di chiarimento. Il Liggio, non appena scarcerato, a seguito della nota sentenza assolutoria, si trasferisce a Bitonto; poi, in epoca successiva, da Bitonto si fa ricoverare all'ospedale di Taranto; dunque c'è questo lasso di tempo nell'ambito del quale gli viene notificato il foglio di via obbligatorio che, però, non viene eseguito, perché solo successivamente si fa ricoverare nell'ospedale di Taranto mentre per un certo periodo di tempo, che adesso stavo controllando attraverso il rapporto del Ministero dell'interno, lui si trattiene a Bitonto dove vive in casa della famiglia Mitolo; uno dei figli del Mitolo era, appunto, un procuratore legale che aveva difeso il Liggio, quindi c'è questo periodo di tempo...

MALAGUGINI. Tanto è vero che il Liggio viene denunciato per violazione dell'obbligo al foglio di via obbligatorio.

ZUCCALA. Vorrei chiedere alla cortesia del vicecapo della polizia o al questore di Palermo, il questore probabilmente saprà: risulta dal verbale del Ministero dell'interno, dalle notizie che ci ha fornito il Ministero dell'interno, che l'ordinanza di carcerazione cautelativa o preventiva emessa da quel presidente del tribunale non è stata eseguita perché ne è stata limitata la competenza territoriale ?

C'è stato un intervento del procuratore della Repubblica di Palermo, non so se per limitare questa competenza territoriale o per suggerire comportamenti alla questura di Palermo. Vorrei chiedere al signor questore di Palermo, se lo sa, se questo intervento del procuratore della Repubblica sia avvenuto di sua propria iniziativa o sia stato sollecitato da qualcuno; come abbia reagito la questura di Palermo a questo intervento limitativo della competenza territoriale e se la questura di Palermo — ultima domanda — di questa limitazione abbia informato il presidente del tribunale che aveva emesso il mandato, l'ordine, e se il presidente del tribunale in conseguenza di questa infor-

mazione abbia dato istruzioni o meno che convalidassero quelle già date, sembra, dal procuratore della Repubblica per la limitazione della competenza territoriale.

ZAMPARELLI. Mi permetto di fare un passo indietro. Il giorno 10 di giugno del 1969 il Liggio viene assolto, come loro sanno. Il giorno 11 il giornale *L'ora* pubblica che il Liggio dichiara che non verrà più in Sicilia. Il giorno 11 stesso io faccio una proposta della quale posso allegare copia, chiedendo al procuratore della Repubblica, in base all'articolo 2 della legge, di applicare il confino: altrimenti avrei dovuto aspettare un lasso di tempo per dimostrare la pericolosità del Liggio, in base all'articolo 4, e fare io direttamente la proposta al presidente del tribunale. Per non perdere tempo o per guadagnare tempo mi avvalgo della facoltà dell'articolo 2, in base alla quale il Procuratore della Repubblica può direttamente avanzare la proposta, e quindi faccio rapporto al procuratore della Repubblica di Palermo chiedendo l'adozione della misura di prevenzione del soggiorno obbligatorio e richiesta di ordine di custodia precauzionale. Questo il giorno 11 giugno. Discutiamo lungamente su questa competenza del procuratore della Repubblica; a questa discussione interviene anche il presidente del tribunale, La Ferlita, della prima sezione competente per le misure di prevenzione. E assieme si cerca di studiare questo, chiamiamolo trucco poliziesco, per cercare di convincere il Liggio a perfezionare la sua, diciamo il suo stato di dimora, perché la legge parla di dimora, cioè arrivando a Corleone noi siamo in condizione di poterlo arrestare. Se a Corleone non arriva, suo luogo di residenza — che occorre perfezionare con la dimora, quindi materialmente, di persona — noi non avremmo potuto agire. Quindi, pur dandomi l'ordine di custodia precauzionale senza limitazione perché, come loro possono vedere, l'ordine è senza limitazione di territorio, però a voce, e questo mi viene confermato anche in un secondo momento dal procu-

ratore della Repubblica e dal presidente La Ferlita del tribunale, mi si dice che l'ordine deve essere eseguito solo a Corleone.

Voce. Perché ?

ZAMPARELLI. Perché! Per la competenza territoriale; altrimenti non sarebbe stato più competente a giudicare, e a emettere l'ordine di custodia precauzionale, il tribunale di Palermo ma il tribunale di Bari, se il Liggio avesse stabilito lì la sua dimora. Ora...

ZUCCALÀ. Scusi se la interrompo. Quindi di questa limitazione, avete discusso in tre e avete deciso in tre e non singolarmente; uno prima lo comunica all'altro poi l'altro...

ZAMPARELLI. No. La discussione tra me ed anche i miei rappresentanti, il vicequestore addetto alla Criminalpol, che materialmente trattava la pratica, — è qui fuori — è stata fatta tra me e il vicequestore e il procuratore capo della Repubblica.

MALAGUGINI. Poi ha detto che c'era anche il presidente del tribunale.

ZAMPARELLI. Permette! Questo in un primo tempo: in due tempi si è svolta l'azione. Inoltrata la mia proposta, il procuratore della Repubblica fa la sua proposta al presidente del tribunale: la discussione avviene anche con il presidente del tribunale. Tanto è vero che gli ordini di custodia precauzionale per il Liggio e il Riina — che viaggiavano sullo stesso binario parallelo — Liggio e Riina — sono stati dati da me personalmente con l'ordine assoluto di mantenerli riservatissimi, segreti, tanto è vero che io non ho potuto dare copia a nessuno ad eccezione del funzionario di Corleone che sta al commissariato di Corleone. Difatti, noi perfezioniamo l'atto con il Riina che viaggia sullo stesso binario: solo che a Taranto il binario di Liggio si ferma, perché si fa ricove-

rare in clinica; il Riina prosegue, noi lo facciamo scendere dalla macchina; in tal modo si perfeziona il disposto di legge, che — come loro possono vedere — è lacunoso per il modo con cui si intende dimostrare la dimora a Corleone. — Come è sceso dalla macchina è stato arrestato ed inviato alle carceri e poi giudicato, eccetera. Poi non si è presentato il Liggio. Altra lacuna della legge sulla quale noi non è che possiamo farci niente. Per il Liggio non potevamo agire se non fosse arrivato a Corleone e quindi dimostrare con la sua presenza fisica che era dimorante lì.

LI CAUSI. Dunque, è stato detto a Liggio, in altre parole: « Non ti presentare a Corleone, perché se no ti arrestiamo ! ».

ZAMPARELLI. Detto, mi permetta, detto no; forse Liggio si è potuto regolare sul caso Riina, perché ha visto la fine che ha fatto il Riina, perché Riina arrivato a Corleone è stato arrestato.

PRESIDENTE. Ma l'ordinanza del presidente del tribunale di Palermo, non era eseguibile su tutto il territorio nazionale ?

ZAMPARELLI. Ma, vede, Presidente, il procuratore della Repubblica e il presidente del tribunale, da me interpellati recentemente, hanno tenuto a dichiarare questo: che per il 3 febbraio era stata fissata la udienza per il giudizio del Liggio, per l'assegnazione al soggiorno obbligatorio, e potevano anche non assegnarlo — il 3 febbraio ci sarà — e lui mi diceva: « Io non posso anticipare giudizi, come magistrato, però le posso dire questo, che se io avessi saputo che il Liggio si dava alla latitanza io avrei revocato l'ordine. La legge parla di dimora. Quindi se questi non è dimorante, noi non lo possiamo eseguire ».

ZUCCALA. Io sono fortemente perplesso, sul piano giuridico, circa la limitabilità di un ordine di carcerazione che viene limitato *ex post*; cioè la competenza sorge

ex ante, prima sorge la competenza. Il problema della competenza va risolto nel momento in cui devo emettere l'ordine: non sono competente ad emettere l'ordine e non lo emetto. Una volta emesso l'ordine non ha limitazione territoriale. Ma questo è un problema giuridico... La domanda che pongo al signor questore è questa: se c'era questo problema di limitazione della competenza, non era più conveniente non fare emettere o revocare quella ordinanza che non poteva comunque essere eseguita perché avevate deciso così che non poteva essere eseguita se non a Corleone, e quindi — giustamente osserva il senatore Li Causi, — era un'invito a non presentarsi a Corleone. Revocare quell'ordinanza perché non ritenuta eseguibile cercando finalmente quale era questa benedetta dimora, che poteva essere quella del tribunale di Taranto o del tribunale di Bari o di un altro tribunale. Per individuare ciò non era più conveniente battere queste vie ? Sono state esplorate queste vie o no ?

ZAMPARELLI. ...Sono state esplorate ?... Mi permetto di dire che del senno di poi... perché noi abbiamo trovato della resistenza negli organi giudiziari di Bari anche per il famoso foglio di via obbligatorio, perché non lo si voleva rilasciare; tanto che sul mio collega di Bari che faceva delle resistenze perché diceva: « Non è possibile, come si fa ? », è intervenuto il vicecapo qui presente della polizia con la sua autorità per costringerlo a che venisse emesso il foglio di via obbligatorio, che il Liggio fosse munito di foglio di via obbligatorio e diffidato a non rientrare più a Bitonto, proprio per costringerlo a ritornare nel suo luogo di residenza e quindi prendendo dimora fare intervenire la competenza del tribunale di Palermo.

PRESIDENTE. Senta, signor questore, prima di dare la parola all'onorevole Malagugini lei ha accennato poc'anzi che, verbalmente, il procuratore della Repubblica

di Palermo le avrebbe posto la limitazione della eseguibilità del provvedimento solo nel caso in cui il Liggio si fosse recato a Corleone: solo verbalmente. Quindi, ecco, il provvedimento — a parte la disquisizione giuridica che poi si potrà fare e le interpretazioni che possono essere diverse — era eseguibile su tutto il territorio nazionale. È stato il procuratore della Repubblica che a lei ha detto: « Però si deve applicare solo nel caso in cui il Liggio si trovi a Corleone » ?

ZAMPARELLI. Il procuratore della Repubblica, in un primo momento...

PRESIDENTE. Verbalmente...

ZAMPARELLI. Verbalmente. In un primo momento, il procuratore della Repubblica, e in un secondo momento il dottor La Ferlita, presidente del tribunale della prima sezione penale. Dopo...

PRESIDENTE. Sempre verbalmente.

ZAMPARELLI. Sempre verbalmente. Dopo la latitanza del Liggio, io mi sono recato alla procura e qui, alla procura, era presente anche il presidente del tribunale. Là mi hanno confermato, anzi mi hanno detto, che se noi l'avessimo eseguito in altra parte del territorio della penisola diverso da quello che poteva essere Corleone essi non sarebbero stati più competenti e lo avrebbero revocato.

PRESIDENTE. Alla Commissione, vede, signor questore, risulta un caso analogo a quello del Liggio in cui, evidentemente, questi consigli verbali del procuratore della Repubblica, del presidente del tribunale non ci sono stati, e una persona che si trovava nella stessa condizione giuridica del Liggio è stata, mi pare dalla Puglia, o comunque da una regione diversa dalla Sicilia, comunque tradotta alle carceri

di Palermo e sottoposta a misura di custodia preventiva in attesa dell'emissione del provvedimento della sorveglianza speciale. In questo caso, non c'è stato, così, da parte del procuratore della Repubblica e del presidente del tribunale lo scrupolo di dare una interpretazione giusta alla legge; nel caso di Liggio, invece, questo scrupolo si è avvertito immediatamente tanto è vero che è stato esternato con un consiglio verbale. Lei è a conoscenza di questo altro caso ?

ZAMPARELLI. Signor Presidente, io posso rispondere solo nei limiti della mia competenza.

PRESIDENTE. Sì, certo, ma lei è a conoscenza di questo altro caso... Onorevole Malagugini, a lei la parola.

MALAGUGINI. Volevo chiedere come mai, allora, in una situazione di questo genere è stato inserito il nominativo del Liggio nel *Bollettino delle ricerche*...

ZAMPARELLI. Ma nel *Bollettino delle ricerche*...

MALAGUGINI. ...Nel momento in cui si sapeva benissimo dove era. Non c'era proprio niente da ricercare !

ZAMPARELLI. No, no, guardi ! Noi abbiamo diversi casi di iscrizione del Liggio nel *Bollettino delle ricerche*. Mi permetto di dirglike subito...

PRESIDENTE. Il primo è del 7 luglio 1969, n. 79.

ZAMPARELLI. ...il 5 luglio 1969 viene iscritto nel *Bollettino delle ricerche* e si predispose continua vigilanza. Il 26 novembre 1969 ulteriore circolare di ricerca del questore di Palermo ai questori della Repubblica. E per ultimo poi è stata diramata...

LI CAUSI. Dopo la fuga...

ZAMPARELLI. ...il 16 dicembre 1969 la richiesta dell'iscrizione al *Bollettino*, e la segnalazione all'Interpol perché fosse ricercato anche negli Stati esteri.

MALAGUGINI. C'era anche prima... cioè c'era una iscrizione sul *Bollettino*...

ZAMPARELLI. Io mi permetto far osservare, noi abbiamo...

LUTRI. Noi iscriviamo perché sia esercitata una continua vigilanza.

ZAMPARELLI. ...per continua vigilanza, per la pericolosità...

LUTRI. ...la continua vigilanza insomma non è un piantonamento fisso che, del resto, non è consentito dalle leggi. Si segnala — e tutte le questure fanno — che se il Liggio si sposta deve avere quella certa vigilanza, in attesa che si perfezioni un provvedimento, come era quello in animo, di assegnazione al soggiorno obbligato.

MALAGUGINI. Ma io voglio dire: come ritenete giustificabile allora, sia il questore di Palermo, sia lei, vicecapo della polizia, il fatto che di fronte ad un provvedimento formale di carcerazione, la cui efficacia sull'intero territorio nazionale non può essere messa in discussione... No, perché un provvedimento di carcerazione...

LUTRI. La legittimità è questa...

MALAGUGINI. ...è efficace su tutto il territorio nazionale. Come può in una situazione di questo genere, valere un ordine verbale del presidente del tribunale, cioè dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e che non ritiene di revocarlo? Se non lo revoca... Come, di fronte ad una situazione di questo genere non si dà esecuzione ad un provvedimento di giustizia!...

LUTRI. Il procuratore di Palermo, siccome c'è la parola « dimora » nella legge, se avesse...

MALAGUGINI. Mi scusi, questo non mi interessa. Questa è una disquisizione. No, mi dispiace! C'è un provvedimento: è l'autorità giudiziaria che ordina la cattura di un determinato soggetto a fini di custodia preventiva: punto e basta. Le opinioni di quel magistrato, le motivazioni, sono faccende che non possono riguardare il pubblico ufficiale che è obbligato, per legge, ad eseguire il provvedimento. Come si può pensare che in una situazione del genere l'opinione espressa da quel magistrato induca il pubblico ufficiale ad omettere un atto del proprio ufficio? Perché questo è... Il discorso è tutto qui!

ZAMPARELLI. Mi permetta, noi abbiamo avuto un caso pratico. Io dicevo: noi viaggiamo su un binario parallelo con Riina, eccetera. Io ho proposto al presidente del tribunale La Ferlita che sarebbe stato mio desiderio di procedere all'arresto del Riina a Palermo, e non a Corleone, perché poteva anche fermarsi a Palermo ed eludere la nostra vigilanza, e poi non essere pescato. Mi è stato dato ordine di eseguirlo a Corleone altrimenti l'avrebbero invalidato: « Da eseguire a Corleone ». Io, quindi, mi sono dovuto attenere alle disposizioni che avevo ricevuto, e sia pure orali: ma che mi sono state confermate anche dopo la latitanza del Liggio, quindi, non è che io...

MALAGUGINI. Signor questore: lei ritiene legittimo un comportamento di questo genere?

ZAMPARELLI. Ma io non debbo entrare nel merito...

MALAGUGINI. Come, non entra nel merito! Lei ha delle responsabilità in proprio. Non è mica un delegato! Eh!

PRESIDENTE. Non chiediamo valutazioni ai nostri interlocutori, ma solo fatti. Senatore Varaldo, lei ha la parola.

VARALDO. Io volevo chiedere questo. La competenza, si dice, è del tribunale di Palermo: quale necessità che fosse proprio a Corleone e non anche a Palermo? Ecco è questo che non riesco a spiegarmi. Perché si dice: «Deve essere dimorante...».

Voce. (Interruzione non comprensibile).

VARALDO. ...ma la dimora, quale dimora? Allora nel momento in cui era a Palermo, dimorava a Palermo, e il tribunale doveva essere competente. Ecco, siamo nell'ambito del territorio. Allora cosa vogliamo dire con la « dimora »? Qualche cosa in relazione al luogo, di origine, di residenza, quale era prima... io non lo so. Se chiamiamo dimora il posto dove si trova, allora anche quando si trova a Palermo ...io chiedo... vedo che lei era consenziente, perché voleva arrestare Riina a Palermo. Non riesco a capire questa cosa, perché il tribunale di Palermo fosse competente solo nel momento in cui egli stava a Corleone e non nel momento in cui stava nell'ambito del tribunale...

ZAMPARELLI. Io ritengo di interpretare il pensiero del magistrato così: mentre per Palermo era in transito — no, per carità — mentre per Palermo era in transito, a Corleone avrebbe fissato la sua dimora perché lui si spostò a Corleone per abitarvi, quindi avrebbero potuto dimostrare legalmente secondo la richiesta di quello che è la legge, che parla di dimora, che lui si recava a Corleone dove avrebbe dimorato, mentre a Palermo poteva essere di transito. Con questo ragionamento lo avrebbero potuto arrestare anche a Bari o a Bitonto, insomma.

PRESIDENTE. Senatore Li Causi, a lei la parola.

LI CAUSI. Proprio perché non appena scarcerato ha dichiarato che non sarebbe più tornato in Sicilia e quindi non avrebbe potuto scegliere come dimora Corleone, il provvedimento avrebbe dovuto essere im-

mediato dopo la scarcerazione. Ma se egli ha dichiarato in precedenza che non va più a Corleone? In base a quale elemento di fatto, i magistrati di Palermo, il procuratore, hanno detto questo? (*Interruzione del Presidente*). No, ma io non è che rivolgo domande, io voglio capire, perché si tratta del questore di Palermo. L'elemento di fatto è stato tenuto in considerazione da lei, questore di Palermo, nelle conversazioni che ha avuto con il magistrato. Questo è vero. Liggio non torna più in Sicilia, tanto è vero che il ministro dell'interno ci spiega come a Bitonto, dove trova il clima patriarcale, familiare e dove si ferma per nove giorni, egli possa contrattare o incominciare a contrattare l'acquisto di una tenuta, per dare dimostrazione che egli vuol fissare la sua dimora a Bitonto. Sono stati tenuti presenti questi elementi? Quindi cervelloticamente il procuratore di Palermo interviene a dire che no, la dimora di Liggio è a Corleone. Chi l'ha detto che è a Corleone? Non lo dice l'interessato, anzi l'interessato smentisce. Alcune considerazioni: siamo in sede di Commissione. La perfezione con cui è stata condotta dalla mafia questa vicenda, dimostra ancora una volta non solo la sua capacità di organizzazione, ma la sua capacità di addormentare, distorcere, paralizzare gli organi dello Stato e tutti « compiacentemente », compiacentemente tra virgolette, e tutti vanno in cerca di questa giustificazione, di questa spiegazione. Se non va a Corleone noi non lo arrestiamo. Ma chi lo ha detto che doveva andare a Corleone? Per me questo è il punto chiave, per cui richiamo l'attenzione della Commissione su quello che è questo intervento, l'intervento del procuratore della Repubblica di Palermo, un nome noto. Ancora una volta il punto essenziale è questo: in base a quale fatto, in base a quale elemento la procura di Palermo e il presidente del tribunale di Palermo hanno stabilito che soltanto quando Liggio giungeva a Corleone poteva essere arrestato, quando, egli per primo, disse: « Io a Corleone non ci voglio tornare. In Sicilia non ci voglio tornare ».

ZAMPARELLI. Allora sarebbe competente un altro tribunale, quindi non più il tribunale, in base alla legge...

MALAGUGINI. Se così, se anche così pensavano perché non si sono rimessi ad un altro tribunale?

ZAMPARELLI. E lei ritiene facile che un tribunale di Bari che lo ha assolto, e che non conosce la vita del Liggio eccetera, la mentalità e i costumi siciliani — mi permetto di richiamare l'attenzione del senatore Li Causi — gli avrebbe dati i 5 anni di soggiorno obbligato!

LUTRI. C'è stato un processo a Bari. Siamo alle misure di prevenzione; i tribunali che conoscono la personalità dell'individuo sono più propensi ad attuare determinate misure che non altri tribunali. Tutto questo non per ripetere, ma vista la questione del caso Riina, in via di ipotesi si potrebbe anche pensare che il Liggio furbamente abbia mandato avanti Riina per vedere cosa accadeva a Riina. D'altro canto, la conseguenza quale è stata? Che Riina, munito di foglio di via per San Giovanni in Persiceto, non ha raggiunto San Giovanni in Persiceto.

MALAGUGINI. Dimostrazione di brillante efficienza, se mi permette!

LUTRI. Come efficienza, noi non facciamo altro che eseguire le leggi che ci sono, caro senatore!

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Bisantis, volevo fare un'osservazione di carattere generale ma credo che sia pertinente. In base al testo della legge, però, mi pare di tutta evidenza che la competenza, a chiedere il provvedimento della custodia preventiva, sia del questore della provincia in cui il prevenuto dimora. Ma una volta che il tribunale ha emesso l'ordinanza, questa è eseguibile su tutto il territorio nazionale. Anche se

non è reperibile nell'ambito della provincia di competenza del questore, non del tribunale.

BISANTIS. Il foglio di via obbligatorio non venne emesso immediatamente per le ragioni che abbiamo sentito, e che in parte sapevamo: venne emesso, però, il 17 giugno 1969 con diffida a lasciare Bitonto eccetera. Fu sollecitato dalla questura di Bari, anzi di Palermo, oppure fu un'iniziativa spontanea della questura di Bari, mi pare? Perché fu emesso questo foglio di via obbligatorio a distanza di sette giorni, e sette giorni non sono nemmeno sufficienti per una sistemazione occasionale del signor Liggio che aveva tutto un programma davanti con avvocati, procuratori, e tutto il resto. Vorrei sapere perché fu rilasciato questo foglio di via obbligatorio a distanza di sette giorni e se ci fu una insistenza da parte della questura di Palermo.

ZAMPARELLI. Perché il Liggio voleva dimorare a Bitonto. C'è stata una ampia discussione non so a quale livello, se di magistrati o questura di Bari: questo non potrei dirlo perché non è mia competenza. Non so. Io avevo discussioni telefoniche con il questore di Bari perché loro dicevano che sarebbe stato illegittimo il rimpatrio perché quello si voleva stabilire a... illegittimo il rimpatrio e quello che implicano... Quindi, alle mie insistenze di cercare di forzare la mano, appunto per poter attuare l'ordine e per lasciar valida la mia proposta, l'ordine di carcerazione, il questore di Bari il giorno 17 ha emesso l'ordine di carcerazione.

BISANTIS. L'ordine di carcerazione è anteriore...

ZAMPARELLI. La proposta mia è dell'11; l'ordine di carcerazione è del 18...

BISANTIS. Del 18 sì, ma il 17 venne rilasciato il foglio di via obbligatorio.

ZAMPARELLI. Sissignore.

PRESIDENTE. Ecco, sempre su questo tema, tanto per avere un ulteriore chiarimento su questa complessa vicenda: diceva giustamente il questore che a norma dell'articolo 2 della legge 1956 per accelerare i tempi era stato emesso il foglio di via, di rimpatrio, obbligatorio che poi non ebbe seguito in quanto il Liggio si fece ricoverare all'ospedale di Taranto. A questo punto c'è l'inosservanza al foglio di via obbligatorio anche se trova la sua possibile giustificazione nel ricovero all'ospedale di Taranto. Però, a questo punto e la pubblica sicurezza e la questura erano autorizzate a far piantonare il Liggio nell'ospedale sia a Taranto, sia a Roma.

ZAMPARELLI. Siccome il Liggio si è fatto ricoverare, come lei ha detto, all'ospedale di Taranto, allora il questore di Taranto successivamente, ora vedremo la data, ecco: il 28 settembre, mi pare, no... il 25 giugno, il questore di Taranto emette ordinanza di rimpatrio con diffida nei confronti del Liggio, facendogli obbligo di raggiungere Corleone entro due giorni dalla dimissione dall'ospedale.

Perché siccome lui era lì, e poi ha subito interventi chirurgici, o cure, non so che cosa, quindi non era...

PRESIDENTE. Ma siccome era contravventore al primo foglio di via...

ZAMPARELLI. Non diventa contravventore perché c'è una sospensiva, c'è una interruzione, perché lui comunica, per lettera, che è agli atti, tramite il suo legale, che non può raggiungere Corleone nei giorni stabiliti dalla questura di Bari, in quanto lui si trova ricoverato nell'ospedale di Taranto ed è ammalato e allora il questore di Taranto, per regolarizzare legalmente la situazione del Liggio, lo munisce di altro foglio di via obbligatorio facendogli obbligo di raggiungere Corleone entro due giorni dalla data della dimissione dall'ospedale.

PRESIDENTE. Ma il piantonamento era possibile in questo caso, ed era legittimo.

LUTRI. No, non è ammesso il piantonamento perché è un provvedimento restrittivo della libertà personale; occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; finché non c'è un ordine...

ZAMPARELLI. La persona soggetta a foglio di via obbligatorio viene denunciata a piede libero al pretore; è competenza del pretore, tanto è vero che il processo per contravvenzione al foglio di via obbligatorio non è ancora stato celebrato dal pretore di Corleone che è competente, e noi non è che possiamo ...anche se oggi...

TUCCARI. Ha commesso un errore nella nuova formulazione perché se avesse disposto l'esecuzione immediata del foglio di via obbligatorio quanto meno si apriva la strada a controllare un possibile abuso, una possibile...

ZAMPARELLI. Avremmo dovuto avere il processo avanti il pretore di Corleone, la condanna e poi l'arresto; tanto è vero che oggi, facciamo l'ipotesi, se il Liggio non fosse più ricercato per altre cause ma solo per la contravvenzione al foglio di via —, se viene qua non è che io lo posso arrestare; gli conteso la contravvenzione e lo denuncio; poi se il pretore lo condanna allora lo arresteremo.

LUTRI. Noi applichiamo le leggi che abbiamo. (*Commenti in aula*).

GATTO VINCENZO. Il punto è che vi è un provvedimento restrittivo che non viene eseguito e che il signor questore di Palermo accetta il parere verbale del magistrato, parere verbale che non ha precedenti, almeno nel diritto italiano. Il magistrato o emette un ordine o non lo emette. Non può esserci nemmeno riserva di legittimità, perché la legittimità di un ordine viene se mai stabilita da un altro grado dell'ordinamento giudiziario e costituzionale. Questa è la verità. Quindi una volta che sia emesso, il questore non può coprirsi con il consenso verbale del magistrato, ma deve

eseguire l'ordine. Non solo il questore: chiunque, tutti gli agenti di polizia giudiziaria in tutta Italia, ovunque. Questo è il vero punto della questione. Su tutto il resto si può discutere: sul foglio di via obbligatorio, si poteva fare, non si poteva fare, in che forma, quando, dove. Ma questo è il punto decisivo della questione.

(Si chiede al dottor Lutri di mostrare una copia dell'ordine di custodia precauzionale del presidente del tribunale di Palermo, che viene allegata agli atti).

PRESIDENTE. Ma era contestabile la competenza del questore a proporre, ma non...

ZAMPARELLI. Se lei permette, onorevole, io vorrei mettere in evidenza questo: il giorno 10 Liggio è stato assolto. Io il giorno 11 sono andato a parlare...

PRESIDENTE. Ma no, lasciamo...

ZAMPARELLI. No, io vorrei mettere in evidenza lo zelo del questore di Palermo. Mi permetta, voglio rispondere alla sua domanda. Quando però, preventivamente si prendono accordi con un magistrato « guardate che la competenza non sarebbe nostra se questo non viene qua, quindi forziamo un po' la mano sperando che venga, altrimenti la competenza non è nostra, deve essere di Bari e a Bari glieli daranno i cinque anni? », ecco il punto interrogativo.

PRESIDENTE. Poi, c'è ancora un altro aspetto. Questo, forse, non riguarda più il dottor Zamparelli, ma è un altro aspetto che meriterebbe di essere chiarito cioè: l'ordine di rimpatrio obbligatorio con il foglio di via del questore di Palermo rimane sospeso perché Liggio si fa ricoverare all'ospedale di Taranto. La questura di Taranto emette un nuovo foglio di via obbligatorio, eseguibile entro tre giorni da quando Liggio lascia Taranto. In realtà Liggio lascia Taranto e viene a Roma: dal che segue questo nuovo ordine di rimpatrio

obbligatorio da Taranto a Roma. A questo punto sarebbe stata, allora competente la questura di Roma ad emettere un altro provvedimento di rimpatrio obbligatorio, sempre che si possa accedere alla tesi che il ricovero motivato in una clinica possa sospendere l'ordine di rimpatrio obbligatorio per il caso in cui il Liggio fosse dimesso (come è poi stato dimesso) dalla clinica di Roma.

Ora, invece, tutto questo non è avvenuto. E invece viene fatta la ricerca attraverso il *Bollettino* di Taranto.

Ecco, forse è opportuno, per informazione dei colleghi, che diamo lettura dell'ordinanza di custodia precauzionale: « Il presidente, vista la proposta in data 18 giugno 1969 del procuratore della Repubblica di Palermo con la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione e dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, nei confronti di Liggio Luciano, nato a Corleone il 6 gennaio del 1925, ivi residente in via Lanza; ritenuto che la particolare pericolosità del soggetto fa fondatamente temere che egli si possa dare alla fuga nella pendenza del procedimento, e che pertanto ricorrono giusti motivi, per disporre che Liggio Luciano sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo sino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ovvero non sia dichiarato non far luogo alla stessa; letto l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, ordina: che Liggio Luciano a carico del quale si procede per l'applicazione delle misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la suddetta misura, ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa. Richiede: il questore e comandante del gruppo carabinieri di Palermo per l'esecuzione della presente. Il presidente La Ferlita. Palermo, 18 giugno 1969 ».

Vi sono altre domande?

LUTRI. Mi consenta di far presente questo: che se il questore di Palermo avesse

fatto presente al presidente del tribunale della prima sezione che il Liggio non aveva alcuna intenzione di tornarvi indubbiamente, in base alla legge sulle misure di prevenzione, dichiarandosi incompetente all'emissione dell'ordine di custodia, lo avrebbe revocato.

MALAGUGINI. Questo non c'era bisogno che lo dicesse il signor questore, perché era scritto su tutti i giornali.

LUTRI. Che cosa ?

Voce. Una intervista alla stampa.

LUTRI. Si è ricorso a questo per cercare di convincere oppure...

BISANTIS. È stato ritenuto un trucco.

LUTRI. ...per indurre il Liggio, che non c'era niente nei suoi confronti e tornare a Corleone.

MALAGUGINI. Scusi, dottor Lutri, lei sa meglio di me che il Liggio è se non il più pericoloso, uno dei più pericolosi criminali che ci sono ed allora mi sembra assai ingenuo da parte del magistrato un ragionamento di questo genere: mi sembra assai ingenua, cioè, la piccola trappola al Liggio. Ma Liggio aveva organizzato lui la trappola nei confronti delle istituzioni, dello Stato, degli organi di polizia, della magistratura, delle vittime! E si fa questa trappolina: « Nei tuoi confronti non c'è niente: vieni qui ». Mi sembra assurdo. Veda, siccome io ho molta stima dei magistrati in causa, molta stima della loro dottrina, della loro intelligenza e anche della loro furbizia, un siciliano come Scaglione, uomo assai furbo, per cui a questo punto c'è anche il sospetto che questo piccolo meccanismo sia stato costruito proprio per favorire l'esito della vicenda, il che è veramente una cosa assurda.

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, a lei la parola.

VARALDO. Io volevo una informazione. Visto che questo Liggio non veniva a Cor-

leone e che non era applicabile la misura precauzionale, non è stata prospettata l'opportunità di vedere se il questore di Taranto, per esempio, non avesse cercato di convincere il procuratore della Repubblica, a prendere l'iniziativa localmente? Chiedo solo a titolo informativo, siccome lei dice che ha avuto dei contatti con il questore sia di Bari... di Taranto?... di Bari così l'ha detto, se non è stata prospettata questa possibilità perché io penso che poteva anche sussistere un'altra sollecitazione al soggiorno obbligato da parte di un altro procuratore della Repubblica, visto che quello non era nelle sue competenze.

LUTRI. Il questore di Taranto avrebbe potuto anche fare una proposta al procuratore di Taranto. Il procuratore di Taranto, anche leggendosi tutti gli atti, questa, dico, è una previsione, non è una constatazione di fatto...

VARALDO. Io chiedo se non è stata prospettata la possibilità di eludere la...

ZAMPARELLI. È un mio pensiero. Io penso questo: che anche lo stesso procuratore generale della corte di assise di Bari, ove l'hanno giudicato e l'hanno assolto, nella stessa sentenza se ne poteva dare atto e chiedere, se non la sorveglianza speciale, una misura cautelativa allo stesso procuratore generale, e non è stato fatto. Ora questo mi fa pensare, io che vivo da due anni e mezzo in Sicilia e non sono siciliano ma vi faccio il questore da due anni e mezzo, che il magistrato siciliano ha un'altra mentalità — diciamo — forse un'applicazione più larga della legge sulle misure di prevenzione, che non il magistrato del nord o della penisola insomma e quindi non lo so perché non lo abbiano fatto...

BISANTIS. ...avrebbero dovuto insistere perché si procedesse all'esecuzione di quel provvedimento giudiziario.

GATTO VINCENZO. Scusi, signor Presidente, io non vorrei che sorgessero dubbi

su queste cose che diciamo dato che sono registrate, perché il signor questore solleva un tema che è dibattuto e che in una certa misura abbiamo anche noi recepito a proposito della legittima suspicione e dei trasferimenti dei processi dalla Sicilia in altri luoghi. Però nel caso specifico non vorrei che le dichiarazioni del questore suonassero come una sorta di riconoscimento di maggiore competenza o di maggiore attitudine ad erogare una misura nei confronti del Liggio e allora io rivolgo una domanda al signor questore: risulta al signor questore di Palermo, che ormai da parecchio tempo è a Palermo, che il dottor Scaglione sia imparentato con pericolosi mafiosi di quella parte della Sicilia?

ZAMPARELLI. Che a me risulti, no.

GATTO VINCENZO. Non vi è bisogno di fare indagini su un magistrato, il che, come sa, è anche stato fatto; ma basta farle sui parenti. Io, ad esempio, sono convinto che su di me non si faranno indagini, ma se ho un parente mafioso condannato all'ergastolo, si dirà che è mio parente.

ZAMPARELLI. Abbiamo dato un contributo instancabile...

PRESIDENTE. La Commissione lo ha sempre riconosciuto ed è lieta di riconoscerlo anche questa volta.

ZAMPARELLI. Mi rifaccio sempre ad un solo caso: io potevo anche aspettare per dimostrare la pericolosità del Liggio una volta scarcerato, quindi dimesso dalle carceri, è assolto, perché il Liggio è un cittadino che viene assolto dalla magistratura, e quindi io non posso competere con la magistratura e andare a fare un supergiudizio sulla magistratura. Quindi, io, che cosa avrei dovuto fare — stando anche allo spirito della legge —: avrei dovuto aspettare che il Liggio si inserisse nella società e dopo due o tre o quattro mesi dimostrare la sua pericolosità perché si aggrava di nuovo con altri mafiosi, conduceva una vita dispendiosa,

non poteva giustificare il suo tenore di vita eccetera eccetera? Questo era il mio compito, invece ho cercato, per bruciare le tappe, di avvalermi dell'articolo 2, il giorno dopo che uscì dalle carceri, ancora per cercare...

PRESIDENTE. Il Liggio è stato sottoposto alla visita fiscale all'ospedale di Taranto? Torniamo sempre al meccanismo della legge, evidentemente.

LUTRI. No, non c'è alcuna richiesta di visita fiscale...

ZAMPARELLI. Credo che sia sufficientemente dimostrato, questo, perché pare che Liggio a Roma abbia subito una difficilissima operazione: gli hanno applicato una vescica di plastica. Questo, penso che sia più che dimostrato dagli atti sia dell'ospedale di Taranto che dalla clinica di Roma.

MALAGUGINI. La Direzione generale della pubblica sicurezza, della quale abbiamo conosciuto un rapporto, ci ha raccontato come sono state eseguite le operazioni di discreta sorveglianza nei confronti del Liggio, qui a Roma. La domanda può essere ingenua o forse frutto di dimenticanza. La direzione generale, che disponeva queste discrete sorveglianze, era a conoscenza dell'esistenza del provvedimento del presidente del tribunale di Palermo? Prima domanda alla quale chiederei proprio una risposta.

LUTRI. No, noi non eravamo a conoscenza.

MALAGUGINI. Non eravate a conoscenza! Cioè, la questura di Palermo non vi aveva comunicato l'esistenza di questo provvedimento?

ZAMPARELLI. Se permette, all'inizio della mia conversazione io ho dichiarato che l'ordine di custodia precauzionale per Liggio e per Riina fu dato personalmente a me, a mano, appunto perché non venisse diramata nessuna ricerca e perché nessuno sapesse nulla, in modo che

quando i due arrivassero a Corleone l'ordine si perfezionasse con la dimora. Questi erano gli ordini, io che cosa dovevo fare ?

MALAGUGINI. Ma signor questore, lei non è ufficiale di polizia giudiziaria ?

ZAMPARELLI. No, non lo sono.

MALAGUGINI. E allora come mai può ricevere ordini dal procuratore della Repubblica e dal presidente del tribunale ?

ZAMPARELLI. All'ordine dato a me erano presenti ufficiali di polizia giudiziaria, perché c'era il capo dell'Interpol...

MALAGUGINI. No, lei ha detto: « a me, personalmente... ».

ZAMPARELLI. ...fu consegnato ma io le ho detto poc'anzi che noi abbiamo avuto un'ampia discussione con il presidente La Ferlita e con il procuratore della Repubblica. Erano presenti i miei collaboratori che trattavano la pratica, cioè il vicequestore Arcuri, che neppure lui è ufficiale di polizia giudiziaria, e il commissario capo che, poi, ha eseguito gli ordini cioè quello di Corleone, a cui sono stati consegnati — che sono stati dati a me e io li ho consegnati a lui — appunto per evitare che molte persone venissero a conoscenza di questo fatto. Tanto è vero che si ricorse anche, le posso dire anche questo, si ricorse anche al trucchetto di non registrare (come lei sa, la cancelleria penale registra gli ordini), non furono registrati gli ordini, appunto per mantenerli segreti nella speranza che li potessero eseguire. Sarà stato un errore...

MALAGUGINI. Allora, superata questa prima domanda, quali erano i mezzi dei quali si serviva la Direzione generale della pubblica sicurezza per assicurare, con un minimo di efficienza, questo servizio, sia pure discreto, di controllo ? Cioè, nel momento in cui il Liggio va a ricoverarsi in questa clinica, se non sbaglio, nel rapporto è stato detto che si erano presi i contatti

con la direzione e via scorrendo. È stata fatta presente la pericolosità del soggetto e la necessità che costoro ne riferissero i movimenti ?

LUTRI. Infatti era stato comunicato, mi pare, che lui usciva il 21 ed invece è uscito il 19.

MALAGUGINI. E nessuna comunicazione, ovviamente è stata data. Ma la sorveglianza si svolgeva per questo tramite, voglio dire non c'era un piantone, una...

LUTRI. No, non era possibile mettere un piantone, guardi...

MALAGUGINI. Lasciamo stare il piantone...! Veda, signor vicecapo della polizia, io ho anche esperienze di altro tipo. So, per esempio, di soggetti che sono stati scarcerati dopo sette mesi di carcerazione preventiva per mancanza di sufficienti indizi e davanti alla porta dei quali soggiornava in permanenza un agente di polizia che li seguiva ovunque andassero e questo viene fatto....

LUTRI. Non risulta questo...

Voce. Si sa ma non si può dire...

MALAGUGINI. Io lo dico, invece, perché è la verità, mi scusi! Quindi, la sorveglianza veniva...

LUTRI A me non risulta.

GATTO VINCENZO. ...la opinione pubblica sarebbe contraria. Ma se c'è un caso nel quale proprio la opinione pubblica non sarebbe stata per niente contraria è il caso di Liggio; è una sete di giustizia di tutta la opinione pubblica italiana...

MALAGUGINI. Ma io voglio pormi dal punto di vista dell'efficienza di un servizio che interessa tutti. Non è una questione di spirito accusatorio. A me non interessa ciò. Voglio dire, in questa ipotesi che tipo di sorveglianza viene posta in essere ? Quando la polizia ritiene, rispettosa delle

leggi, della Costituzione, delle ordinanze e di tutto quanto, che non si possano adottare certe misure, praticamente come garantisce l'efficienza di questo servizio?

LUTRI. Sempre con vigilanza saltuaria. Lì si era preso contatto con la direzione della clinica; altrove si prenderà un'altro contatto: se c'è un portinaio ci si rivolge ad un portinaio; si prenderà contatto con qualcuno. Ripeto, noi non potevamo disporre un piantonamento che è l'unico che possa garantire durevolmente che un individuo non si sposti dal luogo dove si trova e per far questo occorre una autorizzazione della magistratura.

MALAGUGINI. Ma, voglio dire neanche, neanche...

LUTRI. Praticamente si svolge in questo modo che le ho accennato...

MALAGUGINI. Sì, ma voglio dire, neanche...

LUTRI. ...lei può darsi benissimo che non ottenga niente con questa vigilanza...

MALAGUGINI. Ma neanche quello che fanno le agenzie alla « Tom Ponzi »!, cioè se devono « filare » una persona, la « filano », no? Non è che si rivolgono puramente e semplicemente... cercano!

LUTRI. Nel periodo attuale, col movimento attuale, lei va a pedinare una persona! Ce ne vuole di personale, per poter pedinare una persona!

MALAGUGINI. Per fortuna di Liggio, qui in Italia, non è che ce ne siano dei miliardi, eh?

GATTO VINCENZO. Ma Liggio è uno solo e non molto svelto nel camminare. Si trattava semplicemente di mettere una persona in macchina nel cortile della clinica, se c'era, dico, questa collaborazione. Poi non c'è questo parco di cui si parla, il parco la villa non ce l'ha. La clinica ha un piccolo cortile, curato bene, perché è di

lusso, basta mettere una macchina, anche fuori. È una zona di scarso traffico, quindi nel caso di Liggio che deve partir via con macchina, assistenti e roba di questo tipo, anche una persona messa fuori vede tutto. È che c'è una terribile inefficienza in questo caso mentre c'è efficienza in altri casi. Ma non è questo il punto, perché non possiamo fare il processo all'efficienza o all'inefficienza, il punto è: dove è sorta la smagliatura? Questo il problema! Dove è sorta la smagliatura? A mio avviso la smagliatura è sorta...

PRESIDENTE. Sul *Bollettino delle ricerche*...

GATTO VINCENZO. ...quando si è preso in quel modo quel provvedimento.

PRESIDENTE. ...sono pubblicati i nomi dei ricercati e sottoposti a misure...?

LUTRI. Sì.

PRESIDENTE. Ecco, perché questo era un altro punto: procediamo così sempre in questo ordine di chiarimento. Siamo qui tutti insieme per collaborare alla ricerca, evidentemente, di come queste cose si possono essere verificate e comunque di come sia possibile, ancora oggi, mettere le mani sul Liggio; e se il 7 luglio del 1969 nel *Bollettino delle ricerche* viene affermato, alla fine: rintraccio, continua vigilanza, segnalandone ogni spostamento e contatti avuti, si sa che il 7 luglio Liggio è ricoverato in una certa clinica, e quindi la vigilanza doveva essere rivolta dove si sapeva per voce pubblica che era ricoverato.

Voce. Siccome si supponeva che sarebbe poi andato via...

PRESIDENTE. Altre domande. Vi era ieri una richiesta del collega...

Voce. ...si può sapere almeno cosa si sta facendo per le ricerche?

PRESIDENTE. Già, una domanda interessante. Se si ha speranza, ella intende di mettergli le mani addosso?

LUTRI. Si sta facendo tutto il possibile. A parte le circolari che abbiamo diramato in tutta Italia, per il rintraccio, abbiamo provveduto anche a una diffusione internazionale dato che si sente da voci non confermate, che potrebbe trovarsi negli Stati Uniti o nel Venezuela; quindi, a parte la diffusione internazionale, abbiamo preso anche contatto con le polizie del Venezuela e degli Stati Uniti; dove, se egli dovesse arrivare, in qualche maniera, lo espellono mandandolo con un mezzo qualunque.

PRESIDENTE. ...a Corleone...

LUTRI. No, d'altro canto, quando anche arrivasse in Italia, se non c'è un ordine di cattura non possiamo arrestarlo...

Voce. Ma c'è l'espatrio clandestino.

LUTRI. Per l'espatrio clandestino non c'è mandato di cattura, scusi! Mi dispiace, ma ci vuole... (*Voci confuse che si sovrappongono*).

LUTRI. Noi faremo di più. Potrò fare un abuso. Vediamo di portarlo a Corleone.

LI CAUSI. A questo proposito, Roma è veramente emblematica, come ritrovo di questi boss della mafia siciliana; per esempio, Rosario Luigino, ricercato non so per quanto tempo, era a Roma tranquillissimamente e si è fatto arrestare a Roma; La Barbera e tutti gli altri soggiornavano in via Veneto o a Campo Marzio, tranquillissimamente.

Ora, la questura di Roma si è interessata mai di sorvegliare questa gente, di tenerli sotto controllo? No vediamo tutti gli elementi sospetti in altri campi, come sono sorvegliati? Con discrezione, senza discrezione, brutalmente, brutalmente! Ora perché nei confronti della mafia c'è questo clima di tolleranza, ma io sono un siciliano e so cosa vuol dire questo, ma sì, da chi è frequentata la clinica Villa Margherita, e viene fuori il nome di un onorevole legato alla mafia. Cioè, c'è un clima presso

le autorità dello Stato, ovunque si sia, nei confronti della mafia, di tolleranza, tanto è vero che in tutti i rapporti che ci sono stati letti oggi dal nostro Presidente, il ministro dell'interno ci dice che il Liggio appena entrava si cattivava le simpatie di tutti e si procurava *in loco* anche la femmina e tutti dicevano: « ma che galantuomo, che innocente! », e poi...

Voce. Un medico arriva a stabilire che è innocente.

LI CAUSI. ...ecco quanti soldi; sì, sì perché questo medico deve averlo visitato. Ecco, di ciò, di questa comprensione, dobbiamo renderci conto. Questa comprensione è nel sangue di determinati organi, di determinati centri, di determinate persone per cui la tolleranza: « Ma sì, che cosa vuoi fare, è tutta gente per bene, gente che sa fare, gente che sa farsi i soldi, poi se si ammazzano si ammazzano tra di loro... ».

ZAMPARELLI. Mi permetta senatore, ma questa comprensione o questa rilassatezza...

LI CAUSI. No, io non parlo di lei personalmente, parlo in generale perché è così...

ZAMPARELLI. ...perché noi la troviamo per esempio negli organi sanitari, e la troviamo nel caso stesso. Di fronte ad una documentazione medica, quindi tecnica, specifica, gli organi di polizia che cosa possono fare?

LI CAUSI. Questo che cosa dimostra? Ecco, che cosa dimostra? Questo dimostra la capacità della mafia, di sapere sfruttare ogni minima occasione per organizzare il suo diritto esclusivo...

ZAMPARELLI. Io ora le cito un solo caso...

LI CAUSI. ...mentre gli organi dello Stato sono impotenti verso di essa...

ZAMPARELLI. ...ora io le cito un ultimo caso, il Sughéra, il *killer* di viale Lazio, io l'ho mandato al soggiorno obbligatorio in provincia di Arezzo. A seguito di una documentazione sanitaria, i medici — o compiacenti o realisti non lo so, non è di mia competenza, non sono un medico — hanno dimostrato alla autorità giudiziaria che questo, al soggiorno obbligatorio in provincia di Arezzo, non ci poteva stare, perché era epilettico, perché era un ammalato e allora è stato derubricato il soggiorno obbligato in sorveglianza speciale, restituendolo a Palermo. Quindi, gli hanno fatto il regalo e io mi auguro che almeno egli si buschi l'ergastolo. Quindi delle volte siamo anche impotenti di fronte ad una documentazione specifica o del medico, eccetera; che cosa possiamo fare? Abbiamo la legge che abbiamo.

LI CAUSI. Veda, si capisce, questo è un altro aspetto, applichiamo la legge. C'è modo e modo di applicare la legge, di interpretarla e di applicarla. Noi sappiamo che le varie cliniche (da un rapporto del Ministero dell'interno) sono state scelte perché già c'era un ambiente compiacente. E dall'avvocato a tutti gli amici, ai medici eccetera era un ambiente compiacente.

Ora... quindi di fronte a questo fenomeno... questo escogitare della magistratura di Palermo, il fatto che se non va a Corleone non può essere arrestato; che quella è la dimora, mentre lui continua a « dimorare » passando da una casa ad un'altra, fino poi a trasvolare. Non è un assurdo questo, considerando la capacità della mafia di organizzare tutto minutamente e di scegliere passo per passo tutto ciò che può favorire il suo scopo che è quello: il delitto, arricchirsi, ammazzare e non pagare. Perciò ci vuole una mentalità nuova per la interpretazione di questo fenomeno, altrimenti ci troviamo come ai primi tempi della antimafia, quando chi conosceva qualche cosa... Quando il sottoscritto dava degli indirizzi gli ridevano in faccia, dicevano che era un pazzo, un maniaco, uno che voleva distruggere gli av-

versari. Ci sono voluti anni perché questa mentalità si modificasse, di fronte a questo fenomeno particolare che è un fenomeno politico, non un fenomeno delinquenziale. Se non ci fossero tutte le protezioni politiche con le conseguenze di tutto l'ambiente come avrebbe potuto sopravvivere? È questo e il modo...

LUTRI. Ora io volevo dire, se mi permette, che sono perfettamente d'accordo con lei sul trovare un sistema per combattere la mafia: allora si cominci a fare delle leggi che ci consentano...

LI CAUSI. No, quelle che ci sono... Guardi, scusi, abbia la compiacenza: finché non era accaduta la strage di Ciaculli, la mafia era indisturbata, e agì... Dopo Ciaculli...

Voce. ...si negava che esistesse.

LI CAUSI. ...c'era la legge del 1956: cominciate ad applicare la legge; cioè, per un accenno così emblematico: muore il bandito, la mafia resta. Ecco, dopo Viterbo, dove è venuta fuori la collusione di determinati organi dello Stato, di determinati personaggi con il banditismo e con la mafia, la mafia resta, non viene assolutamente toccata. Quando fin dal 1946 un generale dei carabinieri mi disse: « il più grande regalo che la giovane Repubblica possa fare al popolo italiano è quello di liberare la Sicilia dalla mafia », ora, perciò dico...

Voce. Come liberarla?

LI CAUSI. Come liberarla? Naturalmente non accettando più i moduli di interpretazione per cui ci sono questi odiosi... abbiamo inteso qui i prefetti che poi sono stati liquidati subito perché erano in combutta affermare: « La mafia non esiste! ». (*Colloqui sovrapposti*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, ringraziamo il dottor Lutri per la sua cortesia.

ALLEGATO N. 4

**TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **PIETRO SCAGLIONE**
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO**

RESE

**AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
IL 27 GENNAIO 1970**

(dal resoconto della seduta)

AVVERTENZA. — *Il testo delle dichiarazioni del dottor Scaglione (allegato n. 4) è stato trascritto dalla registrazione effettuata su nastro magnetico e, non essendo stato revisionato dall'interessato, può — in qualche sua parte — apparire formalmente non corretto.*

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Scaglione, di aver accolto l'invito della Commissione per questo incontro. Il motivo di questa nostra richiesta credo non abbia bisogno di lunghe illustrazioni. Credo che sia già a sua conoscenza che la Commissione ha dovuto doverosamente occuparsi, tra l'altro, anche dell'episodio che ha turbato l'opinione pubblica e che ha quindi anche interessato la Commissione e la sua competenza: la irreperibilità di Luciano Leggio. A questo proposito il nostro obiettivo è quello di fare luce sull'intera vicenda: soprattutto, di accertare preliminarmente come sia stato possibile che Luciano Leggio, indipendentemente dalla circostanza che era ancora in attesa del processo di appello dopo la sentenza assolutoria della corte di assise di Bari, ma era stato sottoposto al foglio di via obbligatorio da parte della questura di Palermo e, successivamente, da parte della questura di Taranto ed era stato anche sottoposto ad un ordine di custodia preventiva emesso dal tribunale di Palermo, abbia così impunemente, come è stato detto, fatto perdere le sue tracce (addirittura si sospetta che abbia lasciato il nostro paese). In modo particolare, alla Commissione è apparsa una non coincidenza tra i provvedimenti emessi dal questore e il provvedimento emesso dal tribunale di Palermo ed è rimasto il punto oscuro del perché il provvedimento del tribunale di Palermo non sia stato eseguito laddove Leggio si trovava non solo per voce pubblica ma perché egli stesso aveva fornito l'esatta indicazione del luogo della sua dimora. Quindi le notizie, le informazioni che noi desideriamo conoscere da lei sono preliminarmente quelle che ho accennato.

SCAGLIONE. Cercherò di fare una storia di tutto quello che di Leggio si riferisce a quest'ultima parte.

Avuta notizia della assoluzione di Bari, io mi premurai di chiedere l'estratto della sentenza al fine di avere una conferma ufficiale di quelle che erano state le decisioni. Avuto questo estratto della sentenza, ricevetti una visita del questore il quale mi accennò che intendeva segnalarmi alcuni di questi prosciolti per le misure di prevenzione. In quella occasione io chiesi che occorreva segnalare a me quelle che fossero di mia competenza, tenendo presente l'elemento principale della dimora, cui ora verò; e che, in ogni caso, gradivo al più presto la segnalazione degli individui più qualificati. Il questore mi fece una prima segnalazione e mi disse: « ma siamo sicuri che questi individui siano residenti o non si siano trasferiti altrove? Accertiamo la questione anagrafica che è quella che per noi fa stato ». Si accertò residente in Corleone, mi riferisco alle due proposte che riguardavano il Leggio ed un certo Riina di cui non ricordo il nome. Io ottenni che fosse precisata nella proposta la residenza, sia pure anagrafica, di Corleone, e che con successivo rapporto, mi pare del giorno 4, mi si elencassero tutti i precedenti che io ricordavo in parte ma che per altro era giusto mettere per iscritto. In questa occasione, e parlando proprio di questi aspetti, io dissi, e confermo anche oggi, che le proposte andavano fatte dal questore della dimora dell'interessato, ad evitare che poi ne seguisse un proscioglimento da parte del tribunale. Nel caso Leggio e Riina la questione era superata, perché anagraficamente risultavano residenti in Corleone e io mi premurai di fare la proposta di soggiorno obbli-

gato. In questa occasione il questore mi accennò che aveva elementi per ritenere che i due — parliamo soltanto di questi due perché le altre proposte hanno avuto corso o sono in corso, non so — tra qualche giorno si sarebbero presentati in Corleone. Di qui l'urgenza di ottenere il provvedimento. Gli dissi che potevo affrettarmi a fare la proposta, ma l'urgenza del provvedimento dipendeva dal tribunale. Comunque, per venire incontro a questa sollecitazione di urgenza e sul presupposto che l'arrivo dei due fosse proprio imminente, la proposta, mi pare, fosse del giorno 16, e la segnalazione del 14 o 16 (la proposta mia è del 18); ce ne sono due: una del 14, una del 16, non ricordo quale delle due era davvero della questura, e una seconda di chiarimenti della questura. L'ultima segnalazione si ebbe in data 16: in data 18 l'ufficio mio provvide nel senso che sto per dire. L'urgenza con cui provvedemmo subito era proprio quella segnalata dal questore: i due si sarebbero presentati — lo sapeva da fonte confidenziale, non so come, a me non interessa sperlo — proprio fra qualche giorno. Al che io dissi: « Non c'è dubbio, è la migliore soluzione, arrestandoli sul luogo noi non abbiamo più preoccupazioni di sorta », e soggiunsi che occorreva usare la massima discrezione una volta emesso il provvedimento, per evitare che i due lo sapessero prima che il questore lo comunicasse e, quindi, non si potesse far niente. Allora incaricai il mio sostituto, dottor Giammanco, di predisporre la richiesta nostra che era fatta in questi termini: richiamavamo i precedenti del Leggio, ponevamo in luce che era stato scarcerato per i reati tra i quali ce ne era uno di associazione a delinquere e per insufficienza di prove, il che giustificava più che a pieno la proposta che noi facevamo; che era un elemento pericolosissimo, il cui ritorno in Corleone avrebbe potuto risvegliare il sorgere di nuove cosche o di vecchie cosche mafiose. Chiedevamo che il presidente del tribunale oltre a provvedere per il soggiorno, in linea preliminare disponesse o l'arresto precauzionale o il soggiorno obbligatorio. Loro avranno

presente che la legge sulla mafia dice che si può assegnare o predisporre l'arresto precauzionale o il soggiorno in attesa del procedimento. Il presidente del tribunale dispose l'arresto precauzionale. Ripeto, per la massima urgenza che si aveva, io incaricai il mio sostituto non di trasmettere, come al solito, attraverso pandette o altro la proposta che sarebbe arrivata tre giorni dopo, ma di andare personalmente dal presidente del tribunale e pregarlo in vista della particolare urgenza di provvedere come avrebbe ritenuto di provvedere. Il presidente provvide e il sostituto tornò e mi riferì: « è in corso il rilascio del decreto... ». Io dissi: « mi raccomando la massima urgenza, vediamo così se questi due cadono nella rete — il sostanziale era questo — fra due o tre giorni, quello che sarà », ed allora provvedemmo non a nascondere, certo, ma non si fecero le solite registrazioni sulle pandette di passaggio, che vanno in mano a cento uscieri. Tutto questo per due giorni, ripeto. Da quel giorno in poi io non ho più visto, né più parlato con il questore di esecuzione o meno del provvedimento riguardante il Leggio. Accadde che, due giorni dopo, mi pare il 20, se non vado errato, venne a Corleone il Riina e fu arrestato. Loro sapranno che il Riina fu arrestato il 20, fu tradotto alle carceri, ebbe inflitto il soggiorno obbligato dal tribunale; come loro sanno non c'è possibilità di tradurli coattivamente nel luogo designato: ebbe il foglio di via, se ne andò e non si è più visto neanche il Riina, per quel che ci risulta. Per il Leggio, quali ricerche siano state fatte dopo, dove e come è cosa che a me non interessa; io ho già più di 40 anni di carriera, neanche credo un uditore il primo giorno che viene, oserebbe dare un ordine contrario a un decreto neppure da lui emesso, perché loro sanno che il decreto emesso dal presidente del tribunale viene rimesso direttamente dallo stesso presidente alla questura per l'esecuzione, al di fuori di ogni nostra ingerenza; noi non abbiamo neppure in ufficio traccia dei decreti emessi. Di questo io so, che fu emesso: lo ricordo

perché, ripeto, ce ne occupammo per questo motivo di urgenza, altrimenti potremmo benissimo non saperlo.

Se il signor Presidente lo ricorda, anzi, una precedente volta che ho avuto l'onore di essere sentito dalla Commissione, io rilevai la stranezza di questa procedura di esecuzione che escludeva il pubblico ministero da qualsiasi vigilanza al riguardo. Solo dopo che è scoppiato lo scandalo della irreperibilità del Leggio, io ho saputo che questo decreto non era stato comunicato in un primo tempo; ed anzi ricordo che il vicequestore della Commissione (ora mi sfugge il nome) venuto a Palermo mi chiese perché il questore non l'avesse e se lo sapesse. Io dissi: sapevo che era opportuno tenerlo nascosto sino al giorno di arrivo lì a Corleone. Dopo, mi dia atto lo stesso questore, con me non ha più parlato di questo argomento. Lo stesso questore mi ha confermato sino a ieri che dopo la proposta era nei miei poteri e nei miei doveri assumere le informazioni presso il questore o parlarne: dopo non me ne sono più occupato né potevo, ripeto, occuparmene perché non pensavo che il procuratore della Repubblica, lasciamo stare di una città come Palermo, ma il più sprovveduto del mondo, vada ad ordinare la non esecuzione di un decreto emesso da un altro magistrato, mi pare una cosa che non è neppure ipoteticamente pensabile, a meno che, in un eccesso di precocità senile, non avessi perduto il ben dell'intelletto. Ripeto, in quella occasione io dissi, e confermo anche oggi, che mi si chiedeva dal vicequestore venuto perché il questore non avesse seguito tutta la trafila: ripeto, lo appresi solo quel giorno che non era stato neanche iscritto nel *Bollettino delle ricerche* questo provvedimento. Non so, poi, in che data fu iscritto e in che data vi fu la richiesta, perché — ripeto — è materia che esula dalla mia competenza, e io non avevo motivo di occuparmi. Gli dissi — e ripeto anche oggi, perché qualunque possa esse stato il comportamento di altri, esiste per me una certa linea di correttezza che intendo mantenere — che potevo giustificare il questore per un ec-

cesso di zelo, perché forse avrebbe gradito arrestarlo lui e dare così la dimostrazione che era stata Palermo a metterlo dentro, con accorgimenti, ho saputo oggi, foglio di via obbligatorio o altro; al riguardo debbo dire che, ricordatomi solo ieri dal presidente del tribunale che esisteva nel fascicolo una nota (non so se trasmessa dalla procura di Taranto o da altre) che riguardava un foglio di via emesso a carico del Leggio, ho controllato proprio ieri che vi era una nota con cui la questura di Taranto o se non vado errato di Bari, non vorrei confondere, informava quella procura della Repubblica che a carico del Leggio era stato emesso un foglio di via: lo comunicavano a noi; era in data 20 giugno. Io non vedo che cosa potessi farne, tranne che, come si fa in simili casi, trasmettere gli atti al fascicolo tenuto dal presidente del tribunale. Tutta questa è la realtà perché, ripeto, se io avessi dato un ordine, anche in un momento di follia, verrei a confermarlo mille volte. Ma ripeto, io ho già 40 anni di carriera, ero già pretore 40 anni fa e neanche allora una leggerezza del genere avrei potuto commetterla. Per il resto sono a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor procuratore; qui mi pare di capire da quanto ella così chiaramente ci ha detto che l'ordine di custodia precauzionale emesso dal tribunale di Palermo non era circoscritto nella sua validità territoriale.

SCAGLIONE. No, era eseguibile... Le dico di più, allora avremmo potuto anche limitarlo, ma in quel caso io avrei fatto la richiesta di limitarlo; in che senso, lo chiarisco subito: la misura di soggiorno obbligato non entra... Vorrei chiarire perché avrei potuto farlo (cioè: chiederlo, non farlo, perché avrebbe dovuto essere sempre il presidente del tribunale a disporne). Per noi l'interesse della misura, dicevo, è di allontanare l'individuo dal luogo dove lo riteniamo pericoloso. La legge prevede due rimedi: o l'arresto precauzionale, come ho

accennato poco fa, oppure l'assegnazione provvisoria di soggiorno. Il presidente, con decreto avrebbe potuto dire: finché il tribunale non provvederà tu te ne stai a Firenze, poniamo, a Bari, dovunque sia stato; avrebbe potuto anche, in aggiunta a ciò, emettere un decreto di arresto per il caso che si fosse presentato lì. Ma non avevamo bisogno di sospenderne l'efficacia attraverso retroscena occulti.

PRESIDENTE. Dunque, l'ordinanza del tribunale di Palermo poteva essere eseguita anche a Bitonto o a Taranto.

SCAGLIONE. Dovunque. Ripeto, però, voglio chiarirlo, per quello che mi è stato detto, non so fino a che periodo, peraltro, perché un bel giorno penso che l'avranno diramato dovunque quest'ordine: forse troppo tardi, non lo so.

MALAGUGINI. Sette gennaio, deve essere...

SCAGLIONE. Ecco non lo so, ripeto, non rientra...

PRESIDENTE. Questo primo aspetto la ringraziamo di averlo precisato perché mi pare elimini da questo nostro incontro talune possibilità di interpretazioni soggettive o diverse, relative al provvedimento emesso dal tribunale di Palermo. Vi sono dei colleghi che intendono avviare così questo dialogo e questa ulteriore richiesta di notizie? Senatore Bisantis, a lei la parola.

BISANTIS. Mi pare che Corleone faccia parte della circoscrizione del procuratore di Palermo, che aveva piena notizia del passato tempestoso di Leggio...

SCAGLIONE. Ecco, le potrò dire...

BISANTIS. ...e si è preoccupato, mi pare di aver sentito, che subito dopo l'assoluzione fosse richiesto l'estratto della sentenza per iniziare qualche procedura, per vedere un po' quello che poteva fare.

SCAGLIONE. Avanzare la proposta di soggiorno obbligato: questo solo era la nostra competenza, non altro.

BISANTIS. Quindi gradirei proprio che, come prima cosa, fosse chiarito questo punto: che il procuratore della Repubblica, indipendentemente da sollecitazioni venute dal questore, che mi pare abbia detto pervenute in un secondo momento, sia pure a distanza di due giorni...

SCAGLIONE. La richiesta sarà stata magari contemporanea..., comunque è un principio che io ho seguito in tutti i procedimenti. A proposito del Leggio, se mi consente, senatore, vorrei aggiungere qualche cosa: non solo io lo conoscevo, ma se Leggio ha avuto un persecutore numero uno, e posso proprio farmene il vanto, uno che non ha esitato a dargli addosso, sono stato proprio io. Se prendiamo le centinaia di processi che ha avuto il Leggio ci sarà sempre la firma di Scaglione o nell'ordine di cattura o nel mandato di cattura o nell'appello avverso le decisioni di primo grado. Potrei ricordare due episodi clamorosi: l'episodio del Rizzotto e l'episodio Camaiani, lo ricordo, la guardia comunale...

BISANTIS. Dunque, una vecchia conoscenza...

SCAGLIONE. Vecchissima conoscenza...

BISANTIS. ...con tutta una serie di procedure...

SCAGLIONE. ...Che non avrei certo favorito...

BISANTIS. ...e perciò... subito dopo l'assoluzione si è preoccupato di richiedere l'estratto per iniziare un certo procedimento. Questo procedimento fu iniziato subito, sorse una questione, tra l'altro, di competenza territoriale...

SCAGLIONE. Non sorse...

BISANTIS. ...di residenza, di dimora...

SCAGLIONE. Non sorse una questione proprio in ordine al caso Leggio. Fu una questione che il caso Leggio fece sorgere in linea generale. In quella occasione io dissi al questore, che mi chiedeva come comportarsi: « guardi, quando si tratta di individui giudicati con esito di giudizio analogo a quello del Leggio, se per un caso stabiliscono altrove la propria residenza, non è che poi dopo sei mesi vengono a fare la proposta a me, la faccia all'autorità giudiziaria... ». E per Leggio gli domandai: « Risulta che ha fatto richiesta di residenza altrove? », perché non so quale giornale aveva annunciato che avesse richiesto la residenza non ricordo in quale comune.

Voce. Non ha importanza.

SCAGLIONE. Il questore mi disse che non aveva elementi. Comunque se a lei non interessa la prova in contrario a me interessa perché il concetto mio è questo: che la legge parla di dimora e impropriamente, perché dovrebbe parlare di dimora abituale e se fosse per il concetto di dimora, io oggi che sono a Roma mi dovrei considerare dimorante a Roma, mentre per gli effetti giuridici non è così. Dovrebbe essere dimora abituale: la dimora abituale per una nota traslazione giuridica coincide con la residenza, quindi a me, dal punto di vista ufficiale, la residenza anagrafica accertata — salvo prova in contrario — era più che sufficiente per radicare la nostra competenza...

BISANTIS. Quindi Leggio anagraficamente risultava residente a Corleone...

SCAGLIONE. ...a Corleone, e venne accertato da me. Potrei soggiungere che se io un addebito potessi meritare... sarebbe quello di avere emesso il provvedimento prima ancora che il Leggio ritornasse; mi si poteva dire: « tu come fai a dire che è pericoloso, quando ancora non è tornato? ».

Però, la mia diligenza fu tale che superai questo ostacolo per evitare che tornando fosse troppo tardi...

BISANTIS. I precedenti consigliavano di farlo. Lei ha fatto una proposta, una richiesta che poi è stata accolta...

SCAGLIONE. ...perché la proposta noi la facciamo con coscienza, senatore, e io sono fatto così. La valutai e — ripeto di più — è l'unico caso in cui personalmente io ho fatto avvicinare, da un mio sostituto, il presidente per pregarlo non di accogliere — che sarebbe fuori luogo — ma di provvedere con urgenza in vista che non accadesse che i due tornando si riambientassero: allora non li avremmo trovati più...

PRESIDENTE. Comunque un punto fermo mi pare che sia questo, è vero collega Bisantis: cioè che una volta che il tribunale di Palermo ha riconosciuto la sua competenza ad emettere il provvedimento, il provvedimento doveva essere eseguito dovunque il Leggio si trovasse.

SCAGLIONE. Doveva essere eseguito ovunque: su questo non c'è dubbio.

Voce. Su questo non c'è dubbio...

BISANTIS. E non sa il procuratore della Repubblica perché non fu eseguito?

SCAGLIONE. Ho detto, signor senatore, che io non avevo poteri...

BISANTIS. Ma si sapeva dov'era Leggio...

SCAGLIONE. ...noi abbiamo anzitutto, quand'anche la questione...

BISANTIS. Lei ha detto: « Noi non abbiamo competenza in questa fase, qui la esecuzione è devoluta allo stesso presidente del tribunale », quindi anche al questore...

SCAGLIONE. ...posso aggiungere inoltre, a questo riguardo, che l'aver atteso i due giorni e l'aver mantenuto la massima segretezza, si fece nella speranza che i due cadesero nella rete. Il Riina, infatti, andò a Corleone e fu arrestato; fu un caso che l'altro non lo accompagnasse, comunque questo non ha importanza. Lo scopo nostro era di ritardare due giorni e in questo abbiamo usato la doverosa riservatezza anche andando al di là delle registrazioni ufficiali, che del resto hanno uno scopo puramente d'ufficio.

BISANTIS. Quindi, una volta emesso il provvedimento il suo ufficio non ha avuto più alcuna ingerenza.

SCAGLIONE. Il mio ufficio non ha neppure..., vede, l'attività dell'ufficio di pubblico ministero purtroppo, io l'ho sollevato in sede di Commissione, si esaurisce nella sola proposta. A noi il presidente del tribunale neanche comunica di averla accolta o no. L'attuale situazione della legge è questa. Noi entriamo in funzione solo quando viene... (*Voci sovrapposte*).

BISANTIS. Ed ebbe notizia il suo ufficio, che c'era un foglio di via obbligatorio ?

SCAGLIONE. Ho già chiarito che questa notizia pervenne a noi in data 20 giugno, e lasciava il tempo che trovava e in ogni caso la competenza del foglio obbligatorio è devoluta al giudice del luogo; era dunque al pretore di Corleone che la polizia avrebbe potuto e dovuto denunciarlo, e penso che ci sia il procedimento in corso. Non voglio affermarlo come atto di scienza, ma penso che si tratta nell'essenza delle cose stesse.

PRESIDENTE. Signor procuratore, vede, questo primo punto è molto importante e la ringrazio di averlo chiarito, perché infatti la Commissione si era trovata di fronte a due casi, a due fattispecie analoghe, per le quali erano stati adottati due

procedimenti diversi. Nel caso di Leggio l'ordinanza emessa dal tribunale non viene eseguita là dove Leggio si trovava, nel caso invece di un certo Antonino Strega viene eseguita, tanto che lo stesso viene ricercato in Puglia dove dimorava e trasferito al carcere di Palermo.

Quindi i due provvedimenti erano identici: uno ha avuto una certa esecuzione, l'altro no. Volevo, se lei crede di poterlo dare, un altro chiarimento: giustamente lei dice: la competenza del procuratore della Repubblica era quella di proporre la misura della sorveglianza speciale.

SCAGLIONE. E si esaurisce nella proposta.

PRESIDENTE. La proposta è stata fatta, però è ancora pendente, non è stata ancora decisa. La procura della Repubblica ha ritenuto di dover sollecitare in tutto questo lungo lasso di tempo la decisione ?

SCAGLIONE. No, non abbiamo alcuna competenza ! Lei sa quali siano i rapporti, per quanto personalmente ottimi, tra me e il presidente del tribunale di Palermo, di suscettibilità dei rispettivi uffici. Ogni ufficio si fa le cose sue. Quando ci comunicano che c'è quel giorno, ci andiamo. Io non ho mai sollecitato, né lo solleciterei, ripeto, per queste ragioni di intersezioni di competenza. Ho rilevato, l'altra volta, che è un assurdo: ma la legge è così e noi la rispettiamo. Il pubblico ministero è avvertito solo del giorno in cui si tratta la proposta.

PRESIDENTE. E poi si disinteressa.

SCAGLIONE. Dopo, no, no, dopo si interessa. È il contrario, mi scusi, Presidente. Fatta la proposta noi ci disinteressiamo: quando, poi, il procedimento viene ad essere trattato dal tribunale, noi, allora, siamo parte in causa perché il pubblico ministero sostiene l'accusa, se non gli garba può appellare, ha diritto alle notifiche, ma solo da quel momento...

PRESIDENTE. No, ma io...

SCAGLIONE. Per le sollecitazioni non glielo so dire...

PRESIDENTE. ...comprendo perfettamente che le sfere di competenza del procuratore della Repubblica e del presidente del tribunale siano completamente autonome, distinte come lei dice. Ci muoviamo peraltro in questo caso, allora, così, sul piano di un formalismo giuridico che nella pratica, di solito — anche per l'esperienza che per lo meno i colleghi avvocati presenti hanno — viene superato proprio ai fini della giustizia.

SCAGLIONE. D'accordo, signor Presidente. Lei sa che, anche di recente, è dovuto intervenire il Consiglio superiore per chiarire quali fossero i poteri di rispettiva interferenza dei presidenti e dei procuratori della Repubblica nei riguardi del pretore; è tutta una materia fluida. Non c'è dubbio che, dato il rapporto di cordialità, qualche parola si può dire, ma che io abbia il dovere di andare a vedere se lo fissano o non lo fissano, sinceramente...

PRESIDENTE. Altri colleghi? A lei la parola onorevole Tuccari.

TUCCARI. Onorevole Presidente, credo che dal colloquio qui in corso con il procuratore capo della Repubblica di Palermo, già sia stata accertata una questione, che — per l'incertezza con la quale ci era stata presentata, aveva sollevato appunto la nostra sorpresa — quella cioè che il procuratore capo della Repubblica di Palermo non fosse convinto della propria competenza e, quindi, della legittimità...

SCAGLIONE. E non avrei fatto la richiesta.

TUCCARI. Ora, appunto, il procuratore di Palermo ci dice e ci conferma, che avendo verificato la residenza anagrafica del Leggio a Corleone, egli ha ritenuto di emet-

tere, legittimamente, la proposta o richiesta; questo è il primo elemento accertato. Rimane da accertarne un secondo: quello — usiamo la parola esatta — circa la interferenza che il procuratore della Repubblica di Palermo avrebbe avuto a proposito della esecuzione dell'ordine di ricerca e di arresto preventivo in attesa che si perfezionasse il provvedimento di soggiorno obbligato.

Ed io credo che su questo punto noi abbiamo il dovere, onorevole Presidente, di far presente al procuratore della Repubblica quello che è stato il tenore esatto delle cose che ha detto il questore Zamparelli, e dalle quali abbiamo preso le mosse. Il questore Zamparelli a un certo punto ha detto (ho qui il resoconto e credo di compiere anche opera di lealtà nel precisarlo): « L'ordine di custodia precauzionale fu dato a me personalmente perché non fosse diramata nessuna ricerca. Questo era l'ordine ».

Un collega allora ha interrotto: « Lei non è un ufficiale di polizia giudiziaria, come può quindi ricevere un ordine dal tribunale? ».

Zamparelli: « Era presente l'ufficiale di polizia giudiziaria. Abbiamo avuto un'ampia discussione; erano presenti i miei due collaboratori, il vice-questore e il commissario capo. È quest'ultimo che ha eseguito gli ordini che sono stati dati a me e subito consegnati a lui. È stato un errore ».

SCAGLIONE. E l'ordine chi lo avrebbe dato?

TUCCARI. Evidentemente lei all'ufficiale di polizia giudiziaria che era il commissario capo di Corleone che doveva eseguire l'ordine.

SCAGLIONE. Fino a martedì tutta la segretezza riguardava l'atteso arrivo dei due. L'ho già detto. Lo riconfermo, lo posso scrivere cento volte. La segretezza dell'ordine no, non diramare altri ordini, nel che non c'entriamo. Il punto era: noi li attendiamo per martedì, teniamo tutto segreto;

noi non abbiamo scritto il provvedimento sui registri; il tribunale non l'ha scritto: caduta la rete martedì diventava una cosa sciocca perché era di dominio pubblico che Leggio, vedendosi arrestare il suo compagno, a Corleone non sarebbe più tornato.

TUCCARI. Ora questa circostanza qui che noi desideriamo... Lei l'ha smentita!

SCAGLIONE. Nessun ordine! Neanche, ripeto, se fossi un bambino di due anni; io vado a dare un ordine in contrasto con quello scritto del presidente del tribunale. Bisognava essere veramente deficiente da parte mia ed io credo, sino ad oggi, di conservarla un po' di luna! Che io abbia detto, e l'ho già accennato: siamo riservatissimi sino a questo giorno atteso per tendere la rete; lo riconfermo oggi e lo confermerò altre mille volte; che in quella occasione si sia pure detto: ma quando li arrestiamo sul posto allora la questione è superata — è una questione di indole generale, cui accenno — Tizio si trova a Corleone, dove nacque: è inutile che poi mi venga a provare che lui dimorava a Parigi. Se tu l'arresti lì, per noi la prova c'è e resta. È chiaro. Ma tutto questo che ho detto è d'indole generale.

TUCCARI. Adesso io vorrei continuare a fare la parte del diavolo. Nel prosieguo dell'interrogatorio al questore Zamparelli giustamente da parte di qualcuno dei commissari gli si è chiesto: « ma questo a suo avviso, è stato uno scrupolo forse del procuratore della Repubblica? Uno scrupolo legato ad una interpretazione che egli aveva della legge ». Ora, evidentemente questo scrupolo in lei non poteva esserci perché lei ci dice che la legge, l'aveva interpretata lei in maniera tale...

SCAGLIONE. Lo scrupolo poteva essere loro, per assorbire una prova peggiore, per eseguire essi l'arresto... Ripeto, io non è che creda che il questore...

TUCCARI. ...ora io, invece, questo scrupolo l'avevo interpretato nel senso di una sua preoccupazione, legata un po' a tutto l'iter della vicenda del Leggio; l'assoluzione da parte del tribunale e poi il fatto — piuttosto notorio — che questo personaggio è collegato, è influenzato ed è...

SCAGLIONE. Onorevole, mi scusi...

TUCCARI. ...a determinati ambienti che hanno reso per quattordici anni, per esempio, impossibile la sua cattura.

SCAGLIONE. Mi scusi, la preoccupazione mia...

TUCCARI. Mi scusi, scusi! E allora, siccome qui siamo appunto in una sede nella quale vogliamo accertare la verità, la verità nel senso più completo, cioè anche dal punto di vista sociale e non solo da quello dell'inchiesta, allora noi le vorremmo chiedere (lei è una persona di alta responsabilità) se secondo lei vi potevano, vi possono essere questi motivi che in fondo... i retroscena, che si pongono a sfondo della figura del Leggio, dei suoi legami, delle sue protezioni in maniera tale da...

SCAGLIONE. Io posso aver intuito...

TUCCARI. ...da aver potuto creare in lei questo barlume di scrupolo, di esitazione...

SCAGLIONE. ...guardi, io, esitazioni non le ho mai avute...

TUCCARI. ...io non devo fare passi falsi... perché questo è un personaggio...

SCAGLIONE. No, niente affatto...

TUCCARI. ...così forte che per 14 anni è scappato e...

SCAGLIONE. D'accordo.

TUCCARI. ...ha determinato collegamenti con determinate forze politiche, è stato assolto dalla corte di assise di Bari e quindi io debbo tracciarmi una...

SCAGLIONE. Ma i passi falsi, onorevole, questo solo riguarda, sino al giorno in cui si attendeva l'arrivo, due o tre giorni dopo l'emissione del decreto. Quando noi, dico noi, non io, il tribunale ha fatto passare il decreto nelle proprie pandette, diventava ridicolo mantenere il segreto, perché chiunque sarebbe andato a leggerlo. Quindi questo segreto, giusto, giustificato all'inizio, perché, per esempio, immagini che il questore, avuto il decreto da me, avesse fatto un telegramma, non li avremmo trovati né lì, né lì. Si attende per martedì l'arrivo, teniamo tutto segreto fino a martedì. Questo posso confermarlo per mille volte ancora, ma da martedì in poi non c'entra più e del resto allo stesso questore gli dissi: « Lei ha avuto ordini da me ? ». « No — disse — sa, lei mi consigliò... ». « Quando parlammo noi l'ultima volta ? ». « Il giorno in cui chiesi il decreto ». Se io avessi dato l'ordine avrei avuto il diritto... una volta che non si eseguì l'ordine il giorno stabilito, doveva venire da me e dirmi: « Scusi, là non è venuto, che cosa facciamo ? ». Avrei dovuto dire io quando l'avrebbe dovuto eseguire, è vero, se io avessi dato l'ordine; invece non l'hanno eseguito, non lo so, non ne ho più notizia.

TUCCARI. Ecco, signor procuratore, in me era sorta, ed ancora non è interamente dissipata, questa sensazione: che lei abbia potuto avere, appunto, uno scrupolo dettato da una certa preoccupazione e, se mi consente, lo pongo un pochino in relazione alla difficoltà, io uso anche un'altra parola, alla inadeguatezza con la quale ella fronteggia un po', in una città come Palermo, tutta una situazione che ha appunto nell'attività mafiosa i suoi strumenti e che risale a determinati interessi. Per esempio io come cittadino sono sorpreso e come parlamentare sono sorpreso dal fatto che il procuratore capo della Repubblica di Palermo non ab-

bia tentato mai di mettere le mani e di sollevare una qualsiasi questione in tutta questa materia vergognosa: gli scandali edilizi a Palermo, le cui espressioni... poi...

SCAGLIONE. Onorevole, a questo proposito...

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, io direi, ecco, di limitarci all'oggetto del nostro incontro. (*Commenti in aula*).

TUCCARI. ...questa terribile ondata di denunce contro i lavoratori, questi due pesi e due misure...

SCAGLIONE. Se permette vorrei dare un chiarimento. Però me lo deve permettere di lasciarmelo finire. Dirò pochissime cose. Che io abbia potuto o meno sbagliare sul conto di Leggio, se io avessi sbagliato avrei tanta lealtà da dire: « Va bene, io ho dato questo ordine in un momento — devo dire — di precocità senile », perché non si concepisce che si dia un tale ordine, ed è stato così. Deve lasciare onorevole che io dica, con tutto il rispetto più devoto che ho per la Commissione e per lei in particolare, l'unica cosa che mi ha offeso e veramente tormentato è il sentirmi dire che questo poteva essere messo in correlazione con un mio favoritismo nei confronti del Liggio. Questo veramente mi ha offeso: perché al mio attivo potrei citarle, lei mi parla degli scandali edilizi, ma vediamo chi ha avuto il coraggio a Palermo di mettere le mani sul Liggio allora? Come fu arrestato Liggio? Perché io ebbi il coraggio di mettere dentro il medico che lo curava e di tenerlo dentro per due anni per associazione a delinquere: e si fece il vuoto intorno a Liggio. E dell'altro giorno, potrei dirle, la situazione dell'ultimo processo, della ultima rapina di via Lazio: se io non avessi messo dentro, per associazione a delinquere, il figlio della parte lesa, ed un po' abusando, non una parola l'avremmo saputa: la responsabilità è stata solo mia. Potrei citarle, e del resto la Commissione potrebbe pigliarsi il lusso una volta di mandare un qualun-

que suo inviato a vedere quante centinaia di processi si sono fatti. Lei mi parla dello scandalo edilizio: noi abbiamo fatto un processo: lo abbiamo fatto sulla scorta della famosa relazione Bevivino e abbiamo visto quello che c'era da bere di quel vino! E le dirò subito, signor onorevole, che la relazione Bevivino prima che venisse a me fu sottoposta al vaglio, oltre che dell'ufficio legislativo della regione, anche del Consiglio di giustizia amministrativa, il quale Consiglio emise un parere scritto dicendo: nella relazione Bevivino si consiglia di denunciare al procuratore della Repubblica questi sette episodi e di non tenere conto degli altri. Dai sette episodi noi abbiamo proceduto per tutti: anche se sono finiti con l'assoluzione, erano scorie. Che uno scandalo ci sia, può darsi ma non è che io possa procedere demolendo palazzi così di mia iniziativa. Resta a me un addebito, lo si potrebbe fare ed io lo riconoscevo, per il tempo in cui sono stato a Palermo: di avere strafatto, cosa che per l'avvenire mi guarderò di fare perché non facendo niente si sta tranquilli come lo sono stati i miei colleghi predecessori e gli altri uffici, mentre agendo come me si è esposti continuamente ad avere...

MALAGUGINI. Signor procuratore, questa questione è venuta al nostro esame anche sulla scorta di relazioni che erano state predisposte da autorità di polizia per altri organi dello Stato e in queste relazioni, questo argomento della inefficacia del provvedimento di custodia precauzionale di cui all'articolo 6 della legge del 1956, viene avanti con estrema corposità; e ad un certo momento si dice che l'interpretazione in base alla quale si sarebbe detto al questore di non eseguire quel provvedimento se non nell'ipotesi in cui, e quando, il Liggio fosse rientrato a Corleone.

SCAGLIONE. Dopo due anni!

MALAGUGINI. Mi scusi, signor procuratore, è un'interpretazione costante della magistratura.

SCAGLIONE. Anche della Cassazione.

MALAGUGINI. Non sarei tanto d'accordo.

SCAGLIONE. No, no, anche della Cassazione... ma è in questo senso...

MALAGUGINI. Mi lasci terminare. Cioè l'interpretazione sarebbe questa: che la competenza è strettamente collegata alla dimora, talché, per assurdo, secondo questa interpretazione, se un soggetto cambia dimora, il che implica un rapporto materiale...

SCAGLIONE. Abbiamo chiarito che con ciò si intende la dimora abituale.

MALAGUGINI. Ecco. Viceversa lei mi ha chiarito che intende dimora abituale, ciò che coincide con il concetto di residenza.

SCAGLIONE. Non c'è dubbio.

MALAGUGINI. Su questo non abbiamo dubbi: la residenza...

SCAGLIONE. Non c'è dubbio: l'ho chiarito... la dimora così di per sé... la legge purtroppo parla di dimora, ma nessuno l'ha interpretata così...

MALAGUGINI. Esatto. Infatti neppure la Cassazione...

SCAGLIONE. No... nessuno.

MALAGUGINI. Benissimo. Allora, secondo la sua affermazione, dobbiamo dedurre che le elucubrazioni del questore di Palermo, recepite poi in rapporti al capo della polizia, sono delle elucubrazioni prive di qualsiasi fondamento in fatto.

SCAGLIONE. Sì, però pensate a questo: che, siccome io dissi che la regina delle prove era, forse, il coglierli in flagrante, si sarà fissato in questo. C'è poi quella emulazione che loro fanno tra i corpi di polizia...

MALAGUGINI. Ma qui l'emulazione non c'entra più...

SCAGLIONE. Sì, lo so: ma è l'eccesso di zelo tante volte. L'ho arrestato io, nessuno era riuscito a metterlo dentro...

MALAGUGINI. E va bene, poteva prendere il treno, andare a Bitonto e lo arrestava lui.

SCAGLIONE. La cosa non mi riguardava.

MALAGUGINI. Però non è quello il problema, voglio dire. Il fatto è che lei esclude nella maniera più categorica...

SCAGLIONE. Nella maniera più categorica.

MALAGUGINI. ...che mai, da parte sua...

SCAGLIONE. Tranne, ripeto, la coincidenza dei giorni, fino al 10, al 12...

MALAGUGINI. Tranne quella riservatezza estrema per quei due giorni. Quello lo abbiamo capito.

SCAGLIONE. Per quei due giorni, e basta.

MALAGUGINI. Però, mai, da parte sua è stata affacciata una tesi giuridica del tipo di quella che io le sto indicando...

SCAGLIONE. Ma non può essere affacciata. Onorevole...

MALAGUGINI. Lasci stare. È stata affacciata?

SCAGLIONE. Ma non da me.

MALAGUGINI. Io sto dicendo: non da lei. Ma dico, lei esclude categoricamente che un discorso di questo genere sia mai intercorso tra lei e il questore di Palermo. Neppure sotto forma di dubbio?

SCAGLIONE. Ho chiarito che in linea generale, non sotto forma di dubbio, noi abbiamo decisioni del tribunale di Palermo e anche della Cassazione che hanno prosciolti perché mancava l'estremo della dimora...

MALAGUGINI. Sì.

SCAGLIONE. ...Io dicevo, parlando in linea generale: non denunciate a Palermo un tale che da sei mesi sta a Torino e ha fatto il cambio di residenza a Torino! Questo solo è il concetto...

MALAGUGINI. No, no, mi permetta. Questo è un discorso generale che non ci interessa. A me interessa, invece, chiarire ancora una volta che lei categoricamente esclude, con riferimento all'ordinanza 18 giugno 1969 del presidente del tribunale di Palermo, di aver mai consigliato, e tanto meno ordinato al questore di Palermo, di non eseguire quell'ordine se non nel territorio del comune di Corleone.

SCAGLIONE. Tranne quei pochi giorni che ho detto, per evitare...

MALAGUGINI. Ma quello non era « inesorabile ». Era non renderlo noto!

SCAGLIONE. Non renderlo noto.

MALAGUGINI. Dunque, una cosa diversa.

SCAGLIONE. Si diceva: se lei fa un telegramma oggi stesso, noi non lo troviamo più, è logico, quelli non sono stupidi!

MALAGUGINI. Voglio dire: il telegramma non poteva essere un telegramma. Era una disposizione all'autorità di pubblica sicurezza di Bitonto...

SCAGLIONE. Sì, ma qualunque cosa guardi che...

MALAGUGINI. ...di arrestarlo.

SCAGLIONE. Fatto immediatamente? No, si sa tutto, bastava l'usciera che trascrive... noi bisogna guardarsi... se io, ripeto, ebbi cautela di mandare la proposta mia a mano con il sostituto, proprio per evitare questo... ma, ripeto, il segreto può valere quei due o tre giorni.

MALAGUGINI. Voglio dire: questa è una questione di segreto, è un aspetto...

SCAGLIONE. E stop: chiuso...

MALAGUGINI. L'inefficacia del provvedimento è un altro aspetto...

SCAGLIONE. Nessuno poteva arrestare l'efficacia di un provvedimento emesso dal tribunale.

MALAGUGINI. È chiaro. E lei non ha avuto più colloqui?

SCAGLIONE. Nella maniera più assoluta...

MALAGUGINI. ...neppure nel momento, se non era presente, nel momento in cui il documento materialmente venne consegnato.

SCAGLIONE. Non credo; non mi ricordo ma non credo. Credo che lo consegnò un mio sostituto. Non credo.

MALAGUGINI. Ma fu il suo ufficio, non il presidente del tribunale, a consegnare il documento.

SCAGLIONE. Il presidente del tribunale l'ha consegnato. Se colà fosse presente il mio sostituto non glielo so dire.

MALAGUGINI. Lei no?

SCAGLIONE. Io certamente no. Non ricordo di averlo incontrato. Ma poi, che lo abbiano portato nella stanza dove ero io per darglielo non ricordo, mi pare di no. È un punto che non...

MALAGUGINI. Mi scusi, questa è una sua lacuna di memoria, e va bene...

SCAGLIONE. Può darsi, veda, ma non credo...

MALAGUGINI. Va bene ma non è questo il problema. Mi permette, io volevo chiederle: nella normalità dei casi, chi o quale ufficio consegna al questore...

SCAGLIONE. Nella normalità dei casi la presidenza del tribunale, tramite un sottufficiale che è addetto a quella presidenza; hanno un protocollo speciale per trasmettere questi atti alla questura. Tutto questo quella volta si evitò, venne un funzionario a prenderselo ma non da mano mia, credo da mano del sostituto o da mano del presidente, non glielo so dire.

MALAGUGINI. L'iniziativa di proporre il Liggio è stata autonoma sua, o c'è stata una sollecitazione?

SCAGLIONE. C'è stata la segnalazione del questore che coincise con la richiesta mia: senza segnalazione l'avrei fatta lo stesso, ma avrei chiesto prima le informazioni: mi segue, è esatto? Io debbo sapere qualche cosa: chiesi l'estratto di soggiorno proprio per diramare quell'informazione. Contemporaneamente arrivarono tre, quattro, due segnalazioni, ora non ricordo, il che mi dispensò dal richiedere le informazioni, cosa che facciamo per le altre proposte.

MALAGUGINI. Ho capito. Mentre poi per quanto riguarda l'esecuzione del provvedimento...

SCAGLIONE. Non c'entriamo. Neanche lo sappiamo.

MALAGUGINI. Mi scusi, non v'è differenza tra il provvedimento di custodia preventiva e i provvedimenti di prevenzione? Cioè mentre per il provvedimento di prevenzione la legge dice...

SCAGLIONE. Ma quella è solo una misura di sicurezza. Quello è un altro congegno.

MALAGUGINI. No, no, parlo delle misure di prevenzione di cui alla legge del 1956 e alla legge del 1965. Vi è una norma specifica della legge del 1956 che affida al questore l'esecuzione dei provvedimenti...

SCAGLIONE. ...emessi dal tribunale.

MALAGUGINI. ...dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 3; non vi è una norma specifica per quanto riguarda l'esecuzione del provvedimento di custodia preventiva...

SCAGLIONE. Lo stesso ! Lo stesso !

MALAGUGINI. Però non vi è un richiamo specifico.

SCAGLIONE. No, c'è un richiamo, perché la legge del 1965, che io non ho qui...

MALAGUGINI. No, tanto è vero, mi permetta, signor procuratore, che nell'ordinanza 18 giugno la conclusione è: il signor questore di Palermo e il comandante della compagnia di carabinieri di Palermo sono incaricati...

SCAGLIONE. Bé ! lo avranno aggiunto... Ma in genere è al questore che si affida, è una prassi. Forse il tribunale fa così: io non l'ho presente; ma la legge del 1965 che ella ora richiama, quanto alla competenza dice: rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1956, e questo a tutti gli effetti.

MALAGUGINI. D'accordissimo. Che riguarda però soltanto i provvedimenti di prevenzione, non questo.

SCAGLIONE. No, no anche per... L'interpretazione che noi ne diamo è questa. Che il tribunale abbia aggiunto anche l'in-

vio al comando... e in questo caso fu inviato al comando dei carabinieri? Non so.

MALAGUGINI. Non lo so. Chiederemo al presidente del tribunale. Non credo, perché secondo le dichiarazioni del questore era un documento segreto.

SCAGLIONE. E no, lo avremmo dato anche... io quando li ho dati segreti, li ho dati a entrambi. Non lo so.

VARALDO. Io volevo chiedere... il procuratore della Repubblica e il questore si occuparono di promuovere un provvedimento di prevenzione nei confronti del Ligio. Lei dice che, dopo che il tribunale ne è stato investito, lei non ha voluto assolutamente intervenire sul presidente...

SCAGLIONE. No, non ho voluto... non avevo alcuna competenza.

VARALDO. Non aveva alcuna competenza e neanche ha voluto informarsi su come andavano le cose. Non ha neanche avuto occasione di parlarne, dopo che questo provvedimento del presidente del tribunale era avvenuto, con il signor questore dato che le loro volontà avevano coinciso, per vedere come erano andate a finire le cose?

SCAGLIONE. L'ultima conversazione avuta al riguardo con il questore è coeva alla emissione del provvedimento, alla richiesta mia. Dopo non abbiamo più parlato di ciò.

BISANTIS. Mi pare di avere appreso, attraverso la lettura del resoconto della seduta scorsa, che ci fu una riunione, non sappiamo se nel gabinetto del presidente del tribunale o nel gabinetto del procuratore della Repubblica. Riunione abbastanza numerosa: c'era il procuratore della Repubblica e forse qualche sostituto, c'era il questore con i suoi adepti, c'era il presidente del tribunale e si discusse questo fatto.

SCAGLIONE. Nella maniera più assoluta...

BISANTIS. Non c'è stata? Quindi non posso chiedere se è avvenuta prima o dopo l'emissione del provvedimento.

SCAGLIONE. No, no! Mai il presidente del tribunale è venuto nel mio ufficio, né io sono stato a parlare nel suo ufficio di questo.

BISANTIS. Ma lei sapeva, dottore, che era stato emesso questo provvedimento. Questo lo ha saputo.

SCAGLIONE. Glielo ho detto, per questa coincidenza, come ho accennato. Aveva mandato il mio sostituto a portarlo *brevi manu* e mi disse che era stato emesso e che l'avevano consegnato.

BISANTIS. E lei non si è preoccupato più della cosa, perché non rientrava nella sfera di sua competenza.

SCAGLIONE. Non rientrava nella mia competenza.

BISANTIS. Mentre lei avrebbe potuto consigliare, mi permetta una considerazione, al questore: «Ma andatelo a pigliare dov'è, perché questo è un individuo che è stato latitante per dodici anni. Abbiamo spiccato chissà quanti ordini di cattura, mandati di cattura»...

SCAGLIONE. Andate a pigliarlo dov'è, per fare che cosa?... Siccome, mi si disse, l'urgenza... martedì abbiamo pronti i nostri... che lui verrà a Corleone, insieme all'altro. Venne uno dei due, non è che non venne, e, le dico, Riina è il primo luogotenente...

BISANTIS. ...e ha mandato il luogotenente!

SCAGLIONE. E poi potevano prenderlo dopo... non è cosa mia, non mi riguarda. (*Rumori*).

LUGNANO. Perciò dico: il sostituto come ha saputo di questo fatto. Non lo ha riferito a lei?

SCAGLIONE. Il sostituto come dicevo, fece la proposta. Ad evitare di mandarla per posta...

LUGNANO. E questo lo abbiamo capito. Cioè lei ha fatto la proposta e il presidente ha emesso il provvedimento.

Dopo il provvedimento, al suo sostituto come gliel'ha detto? Quando glielo ha detto il presidente del tribunale?

SCAGLIONE. Lo stesso minuto: fu fatto a vista.

LUGNANO. Quindi fu fatto in quel momento...

SCAGLIONE. Sì, a vista, lo stesso giorno 18...

LUGNANO. E quando è stato consegnato? Siccome lei ha detto che il sostituto le ha pure riferito che era stato consegnato in via segreta...

SCAGLIONE. ...Io ho detto anzi che può darsi che sia stato consegnato nel mio ufficio, non lo ricordo; lo stesso giorno, è stato consegnato: tutto il giorno 18.

LUGNANO. Quindi lei ricorda che è stato consegnato lo stesso giorno e non ricorda come è stato consegnato. L'interesse che abbiamo ad accertare è proprio questo: cioè come, quando e dove è stato consegnato questo provvedimento alla questura.

SCAGLIONE. Lo stesso giorno. Da quello che io ricordo a un funzionario mandato dal questore...

MALAGUGINI. Nel corso dei suoi successivi contatti con il questore non si è parlato più del Liggio, che è uno degli esponenti più importanti della mafia siciliana?

SCAGLIONE. Niente... non se ne parlò... ma ripeto, anche per logica, se io avessi dato un ordine e avessi detto: non si esegua mai tranne che a Corleone...

MALAGUGINI. Ma questo lo abbiamo superato. Quello che lei ha detto è chiaro.

SCAGLIONE. ...No, no, scusi: non c'è dubbio che il questore avrebbe avuto il dovere, dopo tre mesi, di venirmi a dire: guardi fino a ieri non lo abbiamo eseguito, oggi vuole che io gli dia comunicazione? Un bel giorno doveva dirmelo....

MALAGUGINI. Quindi nel corso di quei contatti che lei ha avuto successivamente...

SCAGLIONE. Non se ne parlò più del Liggio...

MALAGUGINI. Non si è parlato più di Liggio? Ma è una figura importante della mafia siciliana...

SCAGLIONE. Guardi per noi è il più importante, e, ripeto, avrà come mie firme centinaia di documenti a carico...

MALAGUGINI. È per questo che glielo chiedo.

SCAGLIONE. Ma non è che io potevo seguire se il provvedimento era stato eseguito e dove. Poteva per esempio essere stato ricoverato, previo spostamento, in un ospedale... che motivo avevo io di andarlo a cercare? Io posso vedere per i miei detenuti e ne ho anche troppi...

MALAGUGINI. Ho capito. Mi scusi, signor procuratore, oltre questo lei o chi per lei nel suo ufficio hanno mai occasione — è compito di ufficio — di esaminare, per esempio, bollettini delle ricerche, della pubblica sicurezza?

SCAGLIONE. Neanche sappiamo che ci sono.

MALAGUGINI. Materia che è estranea totalmente...

SCAGLIONE. Completamente.

PRESIDENTE. Infatti il signor procuratore ha detto anche che non era a conoscenza del foglio di via obbligatorio...

SCAGLIONE. No: io ho detto che l'ho saputo dopo tramite quella comunicazione e in quei termini; noi non abbiamo avuta nessuna altra notizia.

MALAGUGINI. E non è pervenuta al suo ufficio, viceversa, una denuncia del questore di Bari per l'inosservanza del primo foglio di via?

SCAGLIONE. È intervenuta una comunicazione fatta dal questore di Bari alla procura di Bari, con cui comunicava che era stato munito di foglio di via obbligatorio, nessuna denuncia. Del resto, la denuncia se fosse pervenuta, l'avremmo mandata al pretore, che è competente. Invece non era una denuncia, e io ho mandato gli atti per la unione al fascicolo presso il tribunale, dove dovrebbero trovarsi.

MALAGUGINI. In questo era il questore di Bari e non di Taranto che lei ricorda?

SCAGLIONE. Non lo ricordo! A noi lo mandò la procura della Repubblica, che sia stato Bari o Taranto le confesso che non lo so.

DELLA BRIOTTA. Volevo dire, signor procuratore, lei ricorderà come, proprio in quei giorni, mi pare il 20 di giugno, un quotidiano dell'Alta Italia pubblicò un'intervista con il Liggio il quale, con atteggiamento sprezzante, giudicò il comportamento delle autorità nei suoi confronti, proclamandosi innocente. Ora, siccome questa intervista del Liggio è successiva alla emissione dell'ordine di carcerazione preventiva, lei ricorda di aver letto questa intervista?

SCAGLIONE. No, non l'ho letta.

DELLA BRIOTTA. Ci furono poi altre prese di posizione della televisione, di organi di Stato.

SCAGLIONE. Le confesso, non lo so...

DELLA BRIOTTA. ...lei non l'ha seguito?

SCAGLIONE. Comunque, il decreto nostro è del 18. Ripeto, l'arresto del Riina, potrei sbagliare, avvenne intorno al 20 o 21, non si va al di là di questo; da quel giorno in poi noi siamo al di fuori di ogni discussione...

MALAGUGINI. Ma neppure in occasione del procedimento in camera di consiglio, l'applicazione... del provvedimento a carico del Riina? In quell'occasione non si è discusso, nessuno ha accennato né lei ha mai chiesto, beh! il Riina è qui... ma quell'altro che fine ha fatto?

SCAGLIONE. Che il Liggio non fosse stato arrestato a Corleone lo sapevamo, fu arrestato solo il Riina e basta, non se ne parlò più.

MALAGUGINI. Niente... Né ebbe mai occasione di parlarne con il questore?

SCAGLIONE. Dopo quel giorno mai più.

GATTO VINCENZO. Mi scusi, Presidente, io vorrei capire una cosa, non è una domanda precisa: si ha certezza da parte dell'autorità giudiziaria di Palermo della personalità di Liggio, che è la certezza che abbiamo noi, che ha l'opinione pubblica italiana, purtroppo, a questa certezza non fa riscontro, poi, il rigore della legge; perché questo?

SCAGLIONE. Se anche fosse stato inviato al soggiorno obbligato poteva andarsene dove voleva.

GATTO VINCENZO. Ma sì, questo è un altro discorso.

SCAGLIONE. Per ora, così come congegnato, non era una misura valida.

GATTO VINCENZO. Sì, sì questo è un altro discorso. Quindi si ha questa certezza; si emette un ordine di custodia preventiva; a questo punto finisce l'interesse per la questione, cioè, non c'è interesse a sapere se il Liggio è stato arrestato...

SCAGLIONE. Debbo pensare che la presidenza del tribunale l'abbia sollecitato, io non lo so, non è compito mio.

GATTO VINCENZO. Non è compito suo. Quindi è la presidenza del tribunale che avrebbe dovuto sollecitare.

SCAGLIONE. Può darsi che l'abbia sollecitato, non lo so.

(Voci sovrapposte).

GATTO VINCENZO. ...ma è cosa stranissima che la questura, non di Palermo, la polizia in generale, la questura di Palermo o la questura di Taranto, quella di Bari, quella di Roma, hanno seguito continuamente il Liggio fino a due giorni prima della sua fuga... *(Rumori).*

SCAGLIONE. ...questo non lo disse. A me ha detto: io parlai solo di disposizioni date fino al 20... non poteva dirlo: se io dopo non l'ho più visto, come poteva dirlo. Ma poi anche contro logica scusi, se io avessi dato, ammesso, un ordine del genere...

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ci informa che in queste ultime votazioni sta mancando il numero legale, per cui occorrerebbe che ordinatamente senza andare in massa, per ciascuna votazione, a turno, i deputati andassero a votare e ritornassero in Commissione e di questo già mi scuso sin d'ora con il procuratore della Repubblica; perché altrimenti altra alternativa non è che quella di sospendere questa seduta e di riconvocarla per un altro

giorno, quindi non appena c'è una votazione saremo avvertiti a turno...

GATTO VINCENZO. Io vorrei capire soltanto meglio lo sviluppo di questa vicenda ed eventualmente avere anche il parere del procuratore capo della Repubblica di Palermo circa le disfunzioni che si sono verificate. Qui c'è un noto capomafia, che sta al centro di questa vergognosa vicenda della mafia siciliana da oltre 20 anni, che deve rispondere di infiniti reati; certo deve rispondere, dato che sta da 16 anni latitante. Va bene, poi viene assolto. Si prende una misura, una modesta misura evidentemente in rapporto al personaggio: quella della proposta per il soggiorno obbligato, e intanto il provvedimento di custodia preventiva. Va bene, il provvedimento viene emesso con tutte le precauzioni che sono logiche in un ambiente come quello di Palermo, perché si è, fra l'altro, quasi certi, ingenuamente certi, che il Liggio stia per rientrare a Corleone. Dopo di che un provvedimento modestissimo, ma che riguarda un personaggio così importante, viene abbandonato a se stesso e si determina questo groviglio che si è determinato: cioè che la questura non lo cerca, dico non lo cerca, pur seguendolo, cioè la questura non lo arresta: e questa è la verità. Perché il Liggio è stato seguito giorno per giorno, a Bitonto, poi a Taranto, poi a Roma, la questura sapeva in quali ospedali, in quale clinica, quale era l'intervento operatorio che stava subendo, quale era l'operatore, cioè tutto: i suoi rapporti, sapeva che intratteneva rapporti cordiali con una infermiera a Taranto, che l'infermiera lo visitava a Roma, sapeva le mance che dava, i pacchi da mille lire, i tipi dei giornali che leggeva, sapeva tutto, la questura, però non lo arrestava. E allora dov'è la disfunzione? Cioè l'ordine di custodia preventiva è un atto della legge che impone agli organi di polizia di eseguirlo? Sì, o no? Deve essere eseguito solo dalla questura di Palermo oppure da tutte le questure, da tutta Italia?

SCAGLIONE. Come ho accennato il consiglio iniziale era quello: vediamo se possiamo pescarlo qui.

GATTO VINCENZO. Può chiarirmi lei qual'è la disfunzione, chi è che è venuto meno al suo dovere nei confronti della legge?

SCAGLIONE. Da quello che ho saputo dopo, da quello che ho saputo dopo, ripeto, proprio negli ultimi giorni, il questore ritenne che arrestandolo a Corleone avrebbe fornito la prova lapalissiana, oltre che di averlo arrestato lui, che la residenza l'aveva lì quindi non poteva eccepire altro e quindi si riservava di farlo, certo! Aveva escogitato di farlo seguire fino a Corleone, non so se con provvedimenti adatti per arrestarlo... Ripeto, trovò conforme me per quello che riguardò la prima operazione, perché, mi scusi, una volta che noi depositiamo il verbale delle varie ricerche in ufficio, lo fanno i cani e i gatti, perché il segreto vale per due, tre, quattro giorni, cinque, e su questo assumo piena la responsabilità. Io gli dissi... non faccia telegrammi, e invece ha fatto il diavolo a quattro. Non fummo felici della previsione, dico a metà, perché il Riina arrivò per esempio...

Voce. ...fu mandato da Leggio... (*Rumori*)
Liggio...

SCAGLIONE. Guardi che le dico di più. Da fonti riservatissime della mafia doveva fare la smargiassata di venire due giorni a vedere i suoi luoghi ed andarsene. Poteva darsi. Poi capitò la festa del Riina..., ma da quel momento era stupido che io dicessi: aspettate uno che non verrà mai...

Voce. ...che aveva già dichiarato che non sarebbe tornato!...

SCAGLIONE. Ma lasciamo stare quello che avrebbe dichiarato, onorevole, cioè che dopo l'arresto del Riina non sarebbe più venuto... era logico perché sapeva che era

ricercato. Fino, ripeto, a quel giorno, io lo ripeto, per la centesima volta e mi assumo piena la responsabilità. (*Commenti in aula*).

GATTO VINCENZO. Il punto preciso che voglio sapere, cioè nessuno se ne curò più nell'ambiente giudiziario, e chi ha violato la norma? Chi ha violato la legge?

SCAGLIONE. Oh questo... io non avrei motivo di dubitarne.

GATTO VINCENZO. Ma ci dia una sua opinione, un suo suggerimento!

Voce. Un suo parere.

GATTO VINCENZO. Insomma lei è un uomo che è in questo mondo...

SCAGLIONE. Io ho detto: il questore di Palermo, in un eccesso di zelo, ritenne che eseguendo l'ordine avrebbe ottenuto chissà quale successo, chissà quale successo!

GATTO VINCENZO. Sembra anche questo. Con la sua lunga esperienza...

SCAGLIONE. Non posso dire che l'abbia fatto per favorire il Leggio. Non mi sentirei di dirlo.

GATTO VINCENZO. No, non le chiedo questo...

SCAGLIONE. Io sono obiettivo!

GATTO VINCENZO. Chiedo chi è che non ha...

SCAGLIONE. Ma non lo so, il questore... non lo dice a me... e in quale data lo comunicò, io queste cose non le so, né sono tenuto a saperle. Se io avessi dato un ordine, poniamo che lo avessi dato: « Si esegua solo a Corleone ». Quando, quale giorno cessò quest'ordine? Perché un bel giorno cessò, e cessò per ordine mio, non su iniziativa loro. Io che ne so se lo scrivono nel libro delle ricerche? Se l'hanno comunicato ai carabinieri? Le dirò di più, io questo non

lo so, le ripeto, io ne rispondo, ne rispondo fino al 22, al 21 giugno, quello che sarà stato. E allora fui io a dire non mandi i soliti telegrammi. Quando Riina venne arrestato...

GATTO VINCENZO. Per il questore cessò in gennaio, dopo la fuga del Leggio, perché il questore ritenne di dover colmare questa lacuna che si era prodotta.

SCAGLIONE. ...e peggio per lui che non la colmò prima. Gliel'avrei dovuto dire io di eseguire l'ordine in gennaio, se l'ordine glielo avessi dato io.

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, a lei la parola.

VARALDO. Quest'ordine impartito dal presidente del tribunale non è stato eseguito. Chi è che deve avere la responsabilità per vedere se è stato eseguito o meno ed eventualmente prendere dei provvedimenti nei confronti di chi non lo ha eseguito?

SCAGLIONE. L'esecuzione la cura la presidenza del tribunale.

VARALDO. Ecco! Appunto, desideravo sapere di chi è la responsabilità circa il fatto che non sia stato eseguito.

SCAGLIONE. Vuol sapere perché non è stato eseguito fino ad oggi...

VARALDO. Ecco, ecco, è questo che chiedevo a lei, questa informazione.

PAPA. Volevo riallacciarmi alla domanda che già ha fatto l'onorevole Malagugini. Ella ha dei continui rapporti anche con i carabinieri, credo che siano quotidiani, perché vi è un rapporto di carattere generale informativo su quello che è l'andamento dell'ordine pubblico.

SCAGLIONE. Con il comandante del nucleo carabinieri.

PAPA. Non le è mai capitato in questi colloqui giornalieri una informazione...

SCAGLIONE. Non ho mai avuta...

PAPA. ...ma, e lei non seguiva il Leggio, né i carabinieri seguivano il Leggio e riferivano a lei su questa situazione ?

SCAGLIONE. ...io avrei potuto ritenere che anche i carabinieri avessero una copia dell'ordine di arresto, che si suole mandare.

PAPA. Ma in questi colloqui informativi...

SCAGLIONE. Oh, non se ne parla...

PAPA. ...certamente lei illumina i carabinieri e i carabinieri illuminano lei; non si è mai parlato in questo arco di tempo di questo caso Leggio ?

SCAGLIONE. Nella maniera più assoluta... superato dalla proposta.

PAPA. ...né i carabinieri erano venuti a conoscenza che vi era quest'ordine ?

SCAGLIONE. Non glielo so dire, io penso che l'avessero saputo, non lo so.

PAPA. E vuole allora un altro parere ? Mi pare un poco strano che in una situazione di questa specie e di questa gravità in cui vi è un personaggio notorio che era stato poi assolto qualche mese prima per insufficienza di prove di otto omicidi, se non sbaglio, se non ricordo male, lei poi non ha domandato ai carabinieri né i carabinieri l'hanno informata dell'attività di questo elemento.

SCAGLIONE. No; no, io...

PAPA. Ma in quel distretto, scusi, procuratore, in quel distretto, di quali altri elementi, quali altre informazioni lei riceveva dai carabinieri ?

SCAGLIONE. Giornalmente, ma la procura, guardi, ha avuto tanti reati da allora a oggi. Basterebbe l'ultimo di via Lazio...

PAPA. Ma nessuno credo, aveva raggiunto il numero di Leggio, anche quello di via Lazio, per esempio; pur essendo un episodio molto nutrito non è che aveva collezionato otto omicidi come li aveva collezionati Leggio...

SCAGLIONE. Come delitti era superato. Come delitti era superato. Perché noi immaginiamo... Allora mi consenta di dire, onorevole, ammesso che lo avessimo assegnato al soggiorno obbligato: dopo più di 30 giorni non si poteva trattenerlo, come lei sa; gli infliggevano cinque anni e così, come fece Riina, dopo se ne andava, chi lo pescava ? Chi lo accompagnava ? Quando non è neanche consentito farli accompagnare sul luogo del soggiorno. È una misura, scusi, balorda quella del soggiorno così com'è; quindi era fuori luogo che mi preoccupassi io che il Leggio se ne fosse andato...

PAPA. Noi accettiamo questo suo giudizio nei confronti della misura, ma se vuole lei deve pure accettare la nostra meraviglia di come colui che è il responsabile, così come è lei, di quell'ufficio e quindi della prevenzione di tutti quanti questi reati, non si preoccupi se il Leggio torni o non torni nel suo distretto. Perché certamente se il Leggio fosse tornato non era per farsi un ballo o per farsi una risata !

SCAGLIONE. Lei non si deve preoccupare...

PAPA. Eh, ma lei dice che non l'ha domandato, né i carabinieri le hanno riferito...

SCAGLIONE. Le ripeto non rientrava nella mia situazione domandare.

PRESIDENTE. Ecco, piuttosto io vorrei porre un'altra domanda al signor procuratore e cioè questa: se gli uffici della procura non si sono mai posti il problema che la ineseguibilità — non eseguibilità — la non esecuzione dell'ordinanza emessa dal tribunale per tanti mesi, comportava per

il questore una omissione di atti di ufficio penalmente perseguibile d'ufficio.

SCAGLIONE. Se fosse dolosa...

PRESIDENTE. Ma non si è posto il problema! Perché si sapeva che il Leggio era a Taranto, era a Bitonto...

SCAGLIONE. Innanzitutto io so ora di questa inesecuzione. Dimostrato il dolo ci potrebbe essere la omissione di atti di ufficio.

PRESIDENTE. Per quanto concerne ancora la comunicazione della questura di Taranto alla procura della Repubblica di Palermo del 20 giugno 1969, si conclude dicendo: « tanto si riferisce per ogni effetto di legge, si unisce copia fotostatica del certificato penale del Leggio ».

SCAGLIONE. Ma quello era diretto alla procura di Bari...

PRESIDENTE. Ho capito. E la procura di Bari...

SCAGLIONE. ... (*incomprensibile*).

Voce. Di Taranto...

SCAGLIONE. Di Taranto, quello lì!

PRESIDENTE. E benché fosse precisato in questa comunicazione che era contravvenzionatore al foglio di via obbligatorio...

SCAGLIONE. Non era precisato. È detto: è stato emesso foglio di via obbligatorio. Credo che neanche fosse scaduto, quando fu fatta quella lettera.

PRESIDENTE. Ho capito. Va bene.

SCAGLIONE. Appunto, quello non è...

PRESIDENTE. Altri colleghi? Senatore Li Causi a lei la parola.

LI CAUSI. Di chi è la responsabilità del mancato arresto di Leggio; ecco, chi è l'or-

gano responsabile del mancato arresto di Leggio?

SCAGLIONE. Si dovrebbe accertare. Non lo so. Se lo comunicarono alle altre questure saranno le altre questure; non lo so.

PRESIDENTE. Senatore Lugnano, può parlare!

LUGNANO. Alla domanda se bisogna procedere a carico di qualcuno ella, procuratore, ha risposto: « mbé, in fondo, se è un fatto doloso... ». Va bene, ma che sia un fatto doloso o no, mi scusi, mi pare che competa al tribunale...

SCAGLIONE. No. Eh beh... è una valutazione da processo. Se noi dovessimo procedere in questa materia per tutte le questioni che ci sono, gli imputati sarebbero diecimila...

LUGNANO. Chiedo scusa, chiedo scusa. Si procede e si inizia una azione penale e si promuove un procedimento a carico di un cittadino quando il fatto autorizza a pensare che possano esserci elementi obiettivi tali da agganciare una responsabilità a un determinato personaggio. Dopo, nel corso di indagini accurate, quando l'istruttoria è chiusa, o quando un giudice istruttore, eventualmente può emettere una sentenza o di proscioglimento o di rinvio a giudizio viene fuori il famoso problema del dolo, ma non credo che prima si possa dire: se non c'è dolo non si procede. È una questione che viene *in itinere*, cioè, la questione del dolo viene molto tempo dopo. I fatti si accertano, si concatenano fra di loro, si dà una lettura critica a tutto ciò che è accaduto, e poi si dice: questo personaggio può anche averlo commesso nella più perfetta buona fede... ma questo molto tempo dopo, procuratore, lei me lo insegna...

SCAGLIONE. Però, se noi siamo *a priori* convinti...

LUGNANO. Ma *a priori* lei non può essere convinto di niente perché qua tutti i fatti...

SCAGLIONE. Mi scusi, onorevole, ma se noi dovessimo procedere, così, per tutti i casi in cui un atto non viene eseguito, il numero dei procedimenti sarebbe...

LUGNANO. Mi scusi, procuratore, e se applicassi il suo principio allora non si procederebbe mai nei confronti di nessuno...

SCAGLIONE. Ci vorrebbe una denuncia, se ci fosse la denuncia...

LUGNANO. E, ma lei lo sa, lei ne è informato. Io posso ammettere che una procura della Repubblica non proceda, quando, per esempio, in un comune sperduto nella provincia di Enna, per esempio, o di Caltanissetta...

Voce. Qua, il fatto è grave... tu devi pagare...

LUGNANO. Chiedo scusa, collega, esiste per esempio una omissione di atti di ufficio di un segretario comunale, di un sindaco, di un sindaco di un piccolo comune, eccetera. Ebbene in questo caso la procura non può procedere perché se non c'è un cittadino che per interessi o no, per rancori locali o non, denunci il fatto, si intende che la procura non può procedere. Ma appena viene fuori una denuncia, la procura procede sempre e si accerta l'autenticità del fatto, la sussistenza del fatto.

Il problema del dolo, il più delle volte, — e lei me lo insegna — è di competenza del tribunale, cioè o si fa un decreto di citazione a giudizio, se le prove sono certe, evidenti, palmari; oppure si istruisce con rito formale e in questo caso è il giudice istruttore che, a conclusione della fase istruttoria stabilisce se questo fatto sia stato consumato con dolo o meno. Ma lo fa con sentenza. Non è che lo si faccia prima. Oppure, se il giudice non vuole affrontare questo problema, che il più delle volte, lei

lo sa, quasi al cento per cento è delegato al tribunale, o eventualmente, alla corte di assise, nel caso che fosse competente la corte di assise, ad affrontare questo problema è il tribunale o la corte di assise ma non in modo aprioristico. Dice: siccome non sappiamo se c'è dolo o no noi non procediamo. Mi pare che sia una abdicazione, mi scusi, una rinuncia alla promozione di una azione penale, che è una prerogativa esclusiva proprio del suo ufficio. Chiedo scusa!

Io credo che lei, su questo, possa e debba essere d'accordo. Né mi si può rispondere: « *Pardon*, non abbiamo notizia del fatto ». No! La notizia del fatto c'è, e un fatto così clamoroso! E c'è anche una notizia precisa, particolareggiata, starei per dire... basta leggere. Io ho dato una scorsa, l'altra volta, sia pure da semiclandestino a quella relazione che è stata fatta e che è stata presentata a noi, basta leggere, per esempio, quello che è accaduto... Basta leggere quello che è accaduto a Bitonto, a Taranto, non so,... le relazioni, la vedova, l'infermiera vedova che secondo il questore vedeva nelle sofferenze di Liggio il volto del marito afflitto dagli stessi mali, eccetera. Si è arrivati perfino a questo: a fare un po' di fumetto, mi scusi, sul piano sentimentale. Allora come è possibile che non si sia proceduto ancora, per esempio, nei confronti di qualcuno, che pure avrebbe dovuto eseguire questo ordine di carcerazione? E il problema del dolo (lei lo sa, lo sa meglio di me) viene molto dopo. Non è un problema che si affronta prima. Si accatastano i fatti, li si collega e poi...

Voce. Anche perché, se non c'è dolo c'è colpa.

LUGNANO. Mbè! ma siccome è un reato per il quale, dice il procuratore... siccome è un reato solo doloso... va bene ma questo lo si stabilisce dopo, mai prima.

PRESIDENTE. Altri colleghi? ... allora possiamo concludere.

LUGNANO. No, mi scusi, presidente, io vorrei una risposta su questo punto dal signor procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Mi pare che sia implicito in quello che ha già detto.

SCAGLIONE. È una questione da esaminare.

LUGNANO. Come una questione da esaminare? Io ho difeso tanti, scusi, piccoli e medi personaggi i quali sono stati rinviati a giudizio, mi scusi, con un decreto di citazione lampo, fulminante. Non è che la si esamini prima perché, se no, così si riesce sempre a dire, beh, siccome non so

se c'è il dolo io non procedo e non inizio l'azione penale. Allora, sarebbe veramente un paradiso terrestre per i tanti che possono essere imputabili di omissione di atti di ufficio.

MALAGUGINI. Soprattutto, quando questa omissione viene colorata e si vuole giustificarla con una prolissa teorizzazione della incompetenza territoriale del tribunale di Palermo e del suggerimento che ne sarebbe derivato... Se è un fatto colposo non si vede che bisogno abbia di raccontare tutte queste bubbole.

PRESIDENTE. Altri? Grazie, signor procuratore.

ALLEGATO N. 5

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR NICOLA LA FERLITA
PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE PENALE
DEL TRIBUNALE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
IL 27 GENNAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

AVVERTENZA. — Il testo delle dichiarazioni del dottor La Ferlita (allegato n. 5) è stato trascritto dalla registrazione effettuata su nastro magnetico e, non essendo stato revisionato dall'interessato, può — in qualche sua parte — apparire formalmente non corretto.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente dottor La Ferlita di aver riscontrato l'invito della Commissione e quindi di consentirci in questa seduta di chiarire alcuni aspetti, per vero molto complessi, della vicenda che concerne la irreperibilità di Luciano Liggio. In proposito, signor presidente, abbiamo già sentito il procuratore della Repubblica di Palermo e, in seduta precedente, anche gli organi di polizia.

Direi che nell'ambito della nostra competenza dobbiamo ulteriormente chiarire e risolvere questo quesito: perché, malgrado la esistenza di un provvedimento che è stato emesso dal suo ufficio, che ordinava la custodia preventiva del Liggio, questo provvedimento è rimasto ineseguito, benché si sapesse non solo per voce pubblica ma perché lo stesso Liggio lo aveva dichiarato di trovarsi prima a Bitonto, poi a Taranto e poi a Roma.

LA FERLITA. Signor Presidente, io ho emesso il provvedimento di custodia precauzionale. Venne da me un sostituto a dirmi: «Guardi, c'è questo rapporto, abbiamo avuto assicurato dalla polizia che il Liggio fra uno, due giorni, tre giorni massimo, sarà a Corleone. Quindi c'è qua il rapporto per la proposta. Se lei lo esamina con assoluta urgenza e se ritiene di emettere il provvedimento di custodia precauzionale, lo faccia con la massima riservatezza, battere, stilare, tutto in modo che non si sappia assolutamente niente, perché se trapela, se trapela la minima indiscrezione evidentemente noi non potremo più avere Liggio». E allora io (ero in udienza) in udienza stessa, sospesi, esaminai, vidi che la polizia diceva che il Liggio era residente a Corleone e quindi mandai a chiamare il cancelliere... Anzi il sostituto mi disse:

verrà un funzionario di polizia a prendere questo provvedimento. E allora io esaminai, mandai a chiamare il cancelliere e gli dissi: questo, senza passare assolutamente dall'ufficio delle misure di prevenzione, faccia lei l'ordine di custodia precauzionale, faccia le copie. Verrà un funzionario a prendere queste copie qui. Il fascicolo non deve ancora andare giù, alle misure di prevenzione, all'ufficio delle misure di prevenzione, se non passano questi due o tre giorni, che, dice la polizia. Credo che c'era anche il provvedimento per il Riina. Questo, ora non potrei ricordarlo, erano Liggio e Riina. Immediatamente fu fatto l'ordine di custodia precauzionale, furono fatte le copie, venne un commissario e gli si dette l'ordine di custodia precauzionale chiuso in busta diretta al questore. In seguito non so quello che sia avvenuto. Certo si è che in data 10 ottobre io sollecitai, dissi: «fatemi sapere l'esito di quest'ordine di custodia precauzionale» e allora venne un... come si chiama, venne un giovane funzionario di polizia che disse: sa, lei deve attendere un pochino perché prenderemo Liggio..., prenderemo Liggio. Questo so io, signor Presidente, Per il resto..

PRESIDENTE. Cioè mi pare di capire, signor Presidente, che lei non ha mai ordinato verbalmente...

LA FERLITA. Assolutamente.

PRESIDENTE. ...alla questura di non eseguire l'ordinanza sul territorio nazionale o delimitare la eseguibilità solo a Corleone.

LA FERLITA. Ma assolutamente, signor Presidente. Tant'è vero che io ho fatto poi un sollecito e se io avessi ordinato di limi-

tare o di fare qualche cosa limitativa di questo ordine non avrei, poi fatto il sollecito, per dire fatemi sapere che cosa se ne è fatto di quest'ordine di custodia precauzionale.

PRESIDENTE. Perché anche se il Liggio, era, come notoriamente lo si sapeva, ricoverato all'ospedale di Taranto, in base all'ordinanza di custodia preventiva lo si poteva piantonare...

LA FERLITA. Certamente.

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, ha la parola.

VARALDO. Io vorrei sapere: lei è venuto a conoscenza che ci fossero dei dubbi circa l'esecutività di questo provvedimento a Corleone o fuori Corleone? Lei non è venuto a conoscenza di...

LA FERLITA. ...Guardi, niente... mi è pervenuto il rapporto che diceva Liggio Luciano, con le generalità, residente a Corleone, via tale, numero tale.

VARALDO. Ma che fosse eseguibile solamente a Corleone? Lei non è venuto a conoscenza di questi dubbi venuti, nati...

LA FERLITA. No... era eseguibile in tutta Italia.

VARALDO. In tutta Italia. E come mai lei ha atteso ottobre per un richiamo alla mancata esecutività del suo provvedimento?

LA FERLITA. Ci furono le ferie.

VARALDO. Le ferie lo so, ma prima c'era..., mi scusi, c'era la precauzione che nessuno sapesse del provvedimento perchè quello non potesse scappare, se poi adesso lasciamo passare le ferie prima di eseguirlo...

LA FERLITA. Ma è la questura che deve eseguire, non è che io posso andare a dire alla questura eseguitelo o non ese-

guitelo, fatelo in questo periodo o fatelo in quest'altro periodo. Quando io ho mandato la copia direttamente al questore, deve essere il questore ad eseguirlo...

VARALDO. Lo so, ma lei non si deve preoccupare che questo suo ordine sia eseguito? Poco fa il procuratore del tribunale ha detto che la competenza a controllare l'esecutività dell'ordine è del presidente del tribunale.

LA FERLITA. No, l'esecutività dell'ordine io non l'ho...

VARALDO. La sorveglianza perchè sia eseguita lei non...

LA FERLITA. No, non l'ho io!

ADAMOLI. Ma chi deve controllare se un ordine viene eseguito?

LA FERLITA. Se un ordine venga eseguito... quando si fa per esempio un mandato di cattura, evidentemente a me interessa che la copia del mandato di cattura arrivi alla polizia.

ADAMOLI. Una volta che è arrivata alla polizia questa copia, a lei non interessa più niente?

LA FERLITA. No, non mi interessa... Insomma è la polizia che deve eseguirlo, noi non possiamo...

VARALDO. E neanche la procura?...

ADAMOLI. Ma se non lo esegue nessuno ci si muove!

LA FERLITA. Ma io ho fatto appunto il sollecito.

ADAMOLI. Allora le interessa!

LA FERLITA. Ma l'ho fatto perchè... appunto era la personalità di Liggio che mi interessava: questo intendo dire. Io il

10 ottobre, cioè alla fine delle ferie, ho fatto il sollecito. Quando mi si dice: noi dobbiamo attendere, lo eseguiremo... io non posso dare disposizioni sul modo di eseguire.

ADAMOLI. Sì, ma da ottobre fino a gennaio...

Voce. Da giugno.

ADAMOLI. Da giugno, beh! insomma. Da giugno fino a ottobre?

LA FERLITA. Giugno... guardi il 18 giugno io ho emesso il provvedimento, abbia pazienza. Il 18 giugno ho emesso il provvedimento, in luglio ci sono le ferie io me ne vado in ferie. Ritorno alla...

Voce. E va in ferie tutto l'ufficio? Lei da chi è stato sostituito?

LA FERLITA. Ma non lo so. Questo non è compito mio di sostituire me o qualche altro. Non è che io posso dire sostituitemi con Tizio o Filano. Va bene?

ADAMOLI. Va bene, ci sono le ferie; dopo le ferie?

LA FERLITA. Dopo le ferie. Alla fine di settembre io ritorno e il 10 ottobre faccio... come si chiama... il sollecito. Mi si risponde: lo prenderemo; abbiamo dei piani per prenderlo. Io non posso interferire sull'azione della polizia, su quello che intende fare per prendere questo...

Voce. Lei ha avuto assicurazione che la polizia avrebbe...

LA FERLITA. Avrebbe pensato...

PRESIDENTE. E i carabinieri non li ha sentiti, signor presidente?

LA FERLITA. No...

PRESIDENTE. Perché la sua ordinanza l'aveva mandata...

LA FERLITA. ...alla polizia...

PRESIDENTE. ...e ai carabinieri di eseguire.

LA FERLITA. Guardi: ai carabinieri non fu mandata. Questa è la verità. Perché mi si disse: che ci sia la massima discrezione, quindi cercai di limitare quanto più possibile la diffusione. Del resto è un mio potere discrezionale mandarlo alla polizia, ai carabinieri o alla polizia e ai carabinieri.

FLAMIGNI. Ma questa discrezionalità nei riguardi dei carabinieri non suona offesa al corpo stesso dei carabinieri?

LA FERLITA. No! Purtroppo bisognava limitare al massimo possibile, non era per offesa, ma bisognava limitare al massimo possibile la conoscenza dell'esistenza di quest'ordine di custodia precauzionale; perché altrimenti il Liggio se ne sarebbe andato prima di fare... di avere notizia... perché il Liggio se ne è andato quando seppe che il Riina era stato mandato per quattro anni al soggiorno obbligato.

PRESIDENTE. Signor presidente, quello che non riesce chiaro è questo: che dal giorno in cui il Liggio fu scarcerato a seguito della nota sentenza assolutoria della corte d'assise di Bari (che noi in questo momento non intendiamo commentare) la opinione pubblica, direi noi stessi non tanto come membri della Commissione ma come cittadini, conoscevamo giorno per giorno dove Liggio alloggiava, dove abitava, cosa faceva. Ora, che ragione aveva, insomma, tanta segretezza nell'esecuzione del mandato di custodia preventiva quando si poteva, se non entro la giornata successiva alla emissione dell'ordinanza, entro tre giorni, sapere esattamente dove era il Liggio e quindi incarcerarlo?

LA FERLITA. Ma questo non è compito mio, signor Presidente. Io sono... mi si dice: massima segretezza... massima

cosa... Infatti per esempio il rapporto, il fascicolo fu conservato dal cancelliere nella cassaforte per tre o quattro giorni, appunto per evitare che potesse venire a conoscenza di chiunque.

Voce. Tre o quattro giorni...

PRESIDENTE. Quindi secondo lei signor presidente, il questore di Palermo ha commesso un reato?

LA FERLITA. Perché non lo ha arrestato?

Voce. Perché non ha eseguito l'ordine.

LA FERLITA. Questo non è... io non l'ho detto...

VARALDO. Signor presidente.

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, parli!

VARALDO. Io desideravo sapere questo: lei ha detto che il 10 ottobre ha fatto un sollecito, direi che è un sollecito formale che lei ha fatto, perché se fosse stato un sollecito sostanziale probabilmente sarebbe venuto a conoscenza che, non so per quale motivo, la questura o riteneva o credeva che l'ordine, il suo ordine, fosse eseguibile solo in territorio di Corleone.

LA FERLITA. Ma no!...

VARALDO. Ma no, lo so. Io dico questo se lei avesse accertato un po' di più e non fosse stata solamente una cosa formale, fermata lì, lei probabilmente veniva a conoscenza di questa idea che avevano quelli della questura, non diciamo se nata in testa loro o venuta da qualcuno...

LA FERLITA. Ma io non posso accertare quello che può fare la questura per arrestare un individuo, senatore!

VARALDO. Lo so, ma io direi...

LA FERLITA. Senatore, come faccio ad accertare le intenzioni della questura, quali mezzi intende usare la questura... io non posso interferire.

VARALDO. Lo so, ma perché non ha chiesto perché non l'avevano eseguito l'ordine, non sapevano dove fosse il Liggio, per cui non l'avevano eseguito, o se lei...

LA FERLITA. Sì ma tutto quello riguarda la questura, non lo posso sapere io, mi scusi!

VARALDO. Non so, mi pare che se avessi dato un ordine e non lo avessi visto eseguire mi sarei preoccupato di questa situazione! Eh, eh!

PRESIDENTE. In un caso clamoroso come questo!

MALAGUGINI. Signor Presidente, in questa faccenda — ripeto a lei, cose che ha già detto anche il procuratore della Repubblica — noi siamo partiti dall'esame di un rapporto degli organi di polizia al capo della polizia. In questo rapporto sono descritti tutti gli spostamenti del Liggio, dal momento in cui viene dimesso dal carcere giudiziario di Bari fino al 19 novembre 1969, quando si rende irreperibile abbandonando una clinica di Roma. Cioè, noi sappiamo con esattezza che la questura era a conoscenza giorno per giorno (anche perché, poi, lui stesso si premurava di darne comunicazione) dei successivi spostamenti del Liggio. Di guisa che diventa incomprensibile perché a carico di un soggetto, che si sa in ogni momento dov'è, non viene eseguito un provvedimento di coercizione. Sempre in questi rapporti si dà, della inerzia degli organi di polizia nell'eseguire gli ordini di custodia preventiva, una spiegazione molto diffusa, molto analitica, cioè si dice che questo ordine non è stato eseguito, perché? Perché e il presidente del tribunale di Palermo, cioè lei, e il procuratore della Repubblica di Palermo nel consegnare materialmente, non ad un funzionario, ma al questore che

l'avrebbe ricevuto in presenza del vicequestore e del commissario capo della polizia giudiziaria, l'ordine di custodia precauzionale, i due magistrati, concordemente, avrebbero o suggerito o addirittura ordinato al questore di non eseguire l'ordine di custodia preventiva se non e quando il Liggio si fosse trovato sul territorio di Corleone.

LA FERLITA. Vi do la mia parola...

MALAGUGINI. Mi permetta, signor presidente! Questo discorso i due magistrati l'avrebbero fatto al questore in presenza di due funzionari di polizia...

LA FERLITA. Cioè ?...

MALAGUGINI. ..., del vicequestore e del commissario comandante la squadra di polizia giudiziaria, sulla base di una argomentazione pseudo-giuridica: la competenza ad emettere i provvedimenti è del presidente del tribunale residente nel capoluogo della provincia dove il soggetto dimora; in questo momento la dimora del Liggio intesa *stricto sensu* (cioè come semplice rapporto materiale di presenza in un determinato luogo) non è nella provincia di Palermo, quindi noi magistrati siamo incompetenti ad emettere il provvedimento; diventiamo competenti *a posteriori*, se tu lo catturi nell'ambito della provincia di Palermo. E su questo i funzionari di polizia ricamano abbondantemente, scrivono un lungo rapporto.

LA FERLITA. Io do la mia parola d'onore di uomo e di magistrato che io non ho conosciuto il questore di Palermo se non in questi giorni. Non ho mai parlato di quest'ordine di custodia precauzionale al questore di Palermo o al vicequestore di Palermo o a qualunque commissario, onorevole! Non mi sono mai riunito con il procuratore della Repubblica per consigliare una cosa simile: assolutamente! Ripeto, io ero in udienza. Ed è venuto il sostituto in udienza...

MALAGUGINI. No. Questo è il momento in cui il provvedimento venne emesso, signor presidente. Quando venne consegnato?

LA FERLITA. Venne consegnato lo stesso momento. Non è che ci fu...

MALAGUGINI. Non ci fu soluzione di continuità?

LA FERLITA. Non ci fu soluzione di continuità...

MALAGUGINI. Lo stesso giorno 18...

LA FERLITA. Lo stesso momento: non lo stesso giorno 18! Appena io lo firmai, il commissario era pronto e il cancelliere ha consegnato in busta chiusa quest'ordine...

MALAGUGINI. Scusi, signor presidente, lei ricorda chi fosse il commissario?

LA FERLITA. Do la mia parola d'onore che io il questore l'ho conosciuto in questi giorni, proprio in questi ultimissimi giorni...

MALAGUGINI. Quindi lei precedentemente non ha mai avuto rapporti?

LA FERLITA. Assolutamente, sul mio onore, nessun contatto col questore, nessun contatto col vicequestore...

MALAGUGINI. Neppure per altre questioni?

LA FERLITA. ...nessun contatto. Noi non abbiamo contatti con la polizia!

MALAGUGINI. Io domando: può capitare fra autorità a livello cittadino? può capitare?

LA FERLITA. Ripeto noi non abbiamo contatti se non esclusivamente per le misure di prevenzione.

MALAGUGINI. Quindi è escluso categoricamente?

LA FERLITA. Escludo nella maniera... e ripeto do la mia parola d'onore di uomo e di magistrato che non ho mai discusso col questore o col vicequestore...

MALAGUGINI. Va bene. Mi scusi, signor presidente, un'ulteriore domanda che è conseguenziale e che è questa: questa strana teorizzazione della questura, cioè quella di considerare dimora...

LA FERLITA. È un caso particolare. Non mi interessava.

MALAGUGINI. Il tribunale di Palermo ha stabilito che con il termine dimora si intende la dimora abituale.

LA FERLITA. Nel rapporto era scritto: « residente a Corleone ». Poi loro sanno che vi furono vari cambi di residenza.

MALAGUGINI. Ancora due domande. La legge pone i termini (abbondantemente superati) di trenta giorni per la discussione in camera di consiglio del processo. Ora risulta che lei ha fatto il sollecito ricevendo, se non erro, una risposta verbale, non scritta. Da parte di chi ?

LA FERLITA. Da parte di un giovane commissario il quale mi assicurò che il provvedimento sarebbe stato eseguito entro pochi giorni.

MALAGUGINI. Le ha dato ulteriori notizie sul luogo dove si trovava Liggio ? Se ne era a conoscenza ?

LA FERLITA. Non credo. Il commissario mi disse solo di stare tranquillo, perché il provvedimento sarebbe stato eseguito entro poco tempo.

MALAGUGINI. E quando lei ha visto che questo evento, non lieto, ma certo atteso, non si verificava, non ha ritenuto di intervenire ? Non è un addebito che le sto facendo, è semplicemente una domanda. Lei si è reso parte diligente nel sollecitare questo giovane funzionario. Ma costui, in se-

guito, le ha dato sufficienti giustificazioni del perché il provvedimento non era stato eseguito ?

LA FERLITA. Onestamente non lo ricordo. Non credo che me ne abbia date.

MALAGUGINI. Lei, signor presidente, oltre ad essere il presidente del tribunale di Palermo è anche un uomo come tutti noi. Quindi probabilmente, anzi certamente, legge i giornali, apre la televisione, eccetera. Di questa vicenda del Liggio non ha letto qualche notizia ?

LA FERLITA. Non ricordo. Sapevo che il Liggio era residente prima a Corleone, poi a Bari.

MALAGUGINI. Lei un provvedimento quale quello della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno lo ritiene un provvedimento di particolare importanza ed efficacia tale cioè da esigere un...

LA FERLITA. Guardi...

MALAGUGINI. ...o lo ritiene un qualcosa di facilmente eludibile ?

LA FERLITA. Guardi, onorevole, in quanto alla efficacia ho i miei dubbi. In questo senso, onorevole. Guardi. Mi lasci spiegare. Quando noi emettiamo un provvedimento di soggiorno obbligato, di vigilanza speciale con soggiorno obbligato, dice la legge: copia del provvedimento viene mandata alla questura per l'esecuzione.

MALAGUGINI. Esatto !

LA FERLITA. La questura non può fare altro che munire l'individuo di foglio di via obbligatorio e dirgli: tu entro tre giorni devi recarti a tale comune. Se l'individuo non ha volontà di andarci, vuole rendersi irreperibile non...

MALAGUGINI. Ma è un comportamento penalmente sanzionato abbastanza pesantemente !

BISANTIS. Contravvenzione al foglio di via...

MALAGUGINI. No, no, no, questo è sottrarsi... Questo è un altro... è più pesante...

LA FERLITA. Un Liggio... un Liggio non credo che sarebbe stato preoccupato di una condanna a sei mesi di arresto perché...

Voce. Non lo avrebbero imputato.

LA FERLITA. Non lo so.

Voce. L'avrebbero fatto senza dolo.

LA FERLITA. Io lo ho condannato, il Liggio. Sono stato a Palermo e l'ho condannato per oltraggio. Di altri non so!

PRESIDENTE. Ma anche assolto, signor presidente!

LA FERLITA. L'ho assolto per...

PRESIDENTE. ...per associazione a delinquere...

LA FERLITA. ...per associazione per delinquere, onorevole, perché mi si denunziarono i favoreggiatori.

PRESIDENTE. No, mi scusi, ma lei incidentalmente ha detto questo.

LA FERLITA. Va bene.

PRESIDENTE. Senatore Bisantis, ha la parola.

BISANTIS. L'ordine di custodia precauzionale fu richiesto dalla questura e sollecitato dalla questura o fu richiesto dal pubblico ministero?

LA FERLITA. A me lo ha richiesto il pubblico ministero.

BISANTIS. È negli atti della pratica...

LA FERLITA. Sì, d'accordo.

BISANTIS. ...c'è il rapporto con la richiesta specifica...

LA FERLITA. ...di custodia...

BISANTIS. ...di custodia preventiva, precauzionale, come la vogliamo chiamare, quindi c'è la richiesta della questura e la inesistenza...

LA FERLITA. Un momento... a me è stato mandato il rapporto del procuratore della Repubblica corredato dal rapporto del questore, questo richiesto dal procuratore della Repubblica per la emissione. Io ho preso per base, naturalmente, il rapporto del pubblico ministero.

BISANTIS. Ma il suo provvedimento, che è proprio suo, vorrei dire personale, come presidente del tribunale, di questa misura precauzionale, della custodia in carcere, è stato preso da lei spontaneamente, valutando gli atti o su sollecito?

LA FERLITA. No, su richiesta del pubblico ministero.

BISANTIS. Quindi ci fu una richiesta del pubblico ministero. Primo punto.

LA FERLITA. Espressamente!

BISANTIS. ...poi secondo punto: noi siamo stati informati qui, attraverso queste indagini che conduciamo, che a un certo momento questo decreto del presidente del tribunale non è stato eseguito con quella immediatezza che ogni valutazione consigliava, dovunque si trovasse Liggio, anche se era in ospedale, in fin di vita.

Non è stato eseguito perché c'erano delle esitanze circa la competenza territoriale ad emettere questo provvedimento e si disse: aspettiamo che venga a Corleone e lì lo acciuffiamo e lo portiamo all'Ucciardone ma, guardate, che se voi andate fuori di questa sfera territoriale, noi revocheremo il provvedimento.

LA FERLITA. Assolutamente.

BISANTIS. Lo abbiamo sentito. Lei lo esclude.

LA FERLITA. Neanche per sogno. Io avrei detto: revoco l'ordine di custodia precauzionale per Liggio?! Ma era eseguibile in tutta l'Italia!

BISANTIS. Abbiamo acclarato almeno questo punto; siamo tutti d'accordo su questo: era eseguibile in tutta Italia!

LA FERLITA. Allora avrei detto per iscritto: eseguibile solo a Corleone.

BISANTIS. Desidererei un altro chiarimento dal presidente del tribunale che ne sa più di noi, ed è questo: la legge stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, è comunicata al questore per l'esecuzione di modo che il provvedimento del tribunale, che stabilisce una certa misura, deve essere passato immediatamente al questore che lo esegue direttamente. Vorrei dire: qui si crea un rapporto diretto tra tribunale ed organo esecutivo...

LA FERLITA. Rapporto diretto in questo senso, onorevole, che io prendo o almeno dico al cancelliere... e anche sa...

BISANTIS. Lasciamo la forma, io vado nel fondo...

LA FERLITA. Sì, sì.

BISANTIS. ...alla questione perché aver sottratto al pubblico ministero certe competenze può portare anche a queste discussioni che non so dove ci portano. In ogni modo, in base alla legge, è il presidente del tribunale che al di fuori del pubblico ministero — che non c'entra — chiama il questore...

LA FERLITA. ...manda al...

BISANTIS. ...o manda al questore, in busta chiusa, non guardiamo la forma... questo è il provvedimento, lo dovete eseguire. E vorrei aggiungere una considerazione mia personale: il presidente del tribunale ha l'obbligo anche di controllare, di seguire l'esecuzione di questo provvedimento. È parere, è un'opinione mia personale, che qualcuno ci deve essere che controlli l'esecuzione. Ma nel caso invece di questa misura precauzionale, preventiva, la legge tace. Dice: il presidente del tribunale può emettere il provvedimento, lo esegue naturalmente l'ufficiale di pubblica sicurezza, ma altro non dice la legge, quindi secondo me valgono, ed è un'altra considerazione d'ordine personale, le norme generali, per cui era il pubblico ministero che doveva inserirsi in questa faccenda.

LA FERLITA. No, onorevole!

BISANTIS. La legge non lo dice...

LA FERLITA. Il pubblico ministero non ha poteri, guardi...

BISANTIS. Che questo suo provvedimento...

LA FERLITA. ...per fare eseguire...

BISANTIS. Siccome è un provvedimento restrittivo della libertà personale, tra l'altro...

LA FERLITA. Sì, ma quando il pubblico ministero mi ha fatto il rapporto ed io ho emesso l'ordine di custodia precauzionale, non si ingerisce più nella pratica fino a quando non avviene l'udienza della trattazione del...

BISANTIS. Sono d'accordo che non si ingerisca praticamente in quello che è lo sviluppo della procedura. Ma mentre la legge dice che il provvedimento che applica la misura di sicurezza, la misura precauzionale, va passato al questore, per quan-

to riguarda la misura particolarissima che comporta la restrizione della libertà personale, non dice niente. E quindi, secondo me, entra...

LA FERLITA. ...anche in base all'ordinamento giudiziario...

BISANTIS. ...il procuratore generale, il procuratore della Repubblica vigila su tutto l'andamento...

LA FERLITA. ...non mi pare che...

BISANTIS. In ogni modo questo era un chiarimento. Grazie!

LA FERLITA. No, onorevole, guardi...

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Gatto, ha facoltà di parlare.

GATTO VINCENZO. Il tribunale emette l'ordine di custodia precauzionale, quindi non ha alcuna incertezza riguardo la competenza ad emettere il provvedimento. Infatti lo ha emesso. Trasmette l'ordine di arresto precauzionale alla polizia. La polizia non esegue l'ordine di arresto precauzionale. Le è stato domandato: questo non è un reato? Lei ha detto: non lo penso! Io voglio ribadire la domanda, corredandola di notizie che sono in nostro possesso per ammissione della stessa polizia, della stessa autorità di polizia. La questura di Palermo fa pubblicare sul *Bollettino delle ricerche* la segnalazione di vigilanza del Liggio; la fa ripetere per una seconda volta: non fa pubblicare sul *Bollettino delle ricerche*, invece, l'ordine di arresto. La polizia sa dove si trova Liggio — direi che è notorio dove si trova Liggio — lo segue, e lo segue fino a due giorni prima che Liggio scappi. Secondo lei non si configura qui un reato? Perché, ove non si configurasse io, cittadino, non parlamentare, non sono indotto a credere che non è l'autorità giudiziaria ad ordinare o a revocare gli ordini di arresto, ma è la polizia nel suo arbitrio a stabilire se un cittadino deve essere o non essere arrestato?

LA FERLITA. Onorevole, questo io dico: penso di no. Bisogna esaminare se la polizia ha fatto questo volutamente, con dolo, o se lo ha fatto, per una colpa diciamo, per una errata valutazione.

GATTO VINCENZO. Il fatto c'è...

LA FERLITA. Sì, il fatto c'è sì, ma ripeto, andiamo al dolo o alla buona fede o alla...

MALAGUGINI. No, aspetti, voglio dire come motivazione di una sentenza lei ha ragione, ma per il promovimento dell'azione penale... bah! L'elemento obiettivo c'è.

LA FERLITA. Il fatto c'è; poi non lo so, evidentemente...

MALAGUGINI. Questo appartiene a tutto il processo istruttorio o di cognizione.

LA FERLITA. Evidentemente. Poi dobbiamo andare alla ricerca del dolo, siamo tutti d'accordo...

MALAGUGINI. Siamo tutti d'accordo.

GATTO VINCENZO. Un'altra domanda, mi scusi...

MALAGUGINI. Obiettivamente il fatto c'è.

Voce. Il fatto c'è... sei mesi, sei mesi...

LA FERLITA. L'ordine non è stato eseguito o si è ritardata l'esecuzione, per quali ragioni non lo so...

Voce. Ma noi, scusi...

MALAGUGINI. La ragione che viene data è quella falsa che io le ho rappresentato prima. L'unica ragione che viene data.

Voce. Era eseguibile a Corleone.

GATTO VINCENZO. Solo a Corleone e quindi non si poteva sorvegliare fuori da Corleone, per cui bisognava...

LA FERLITA. Dove sta scritto questo ?

GATTO VINCENZO. ...adottare tutte le misure cautelative per sorvegliarlo.

Voce. ...sarebbero state disposizioni verbali...

LA FERLITA. ...e verbali di chi ?

GATTO VINCENZO. Sue...

LA FERLITA. Mie no ! Onorevole !

GATTO VINCENZO. Ma non lo dico io, non lo stiamo dicendo noi, presidente !

LA FERLITA. Ma io voglio ribadire che non ho conosciuto il questore se non in questi giorni, onorevole !

GATTO VINCENZO. Lo abbiamo capito...

LA FERLITA. Non lo avevo mai visto in vita mia.

GATTO VINCENZO. ...e ho capito. Noi lo stiamo rappresentando.

PRESIDENTE. Ecco, signor presidente, lei in data 9 gennaio non ricorda di avere espressamente autorizzato il vicequestore Fortino a diramare le ricerche per l'esecuzione del decreto ?

LA FERLITA. Non espressamente autorizzato ! Fortino venne da me e mi disse: « Guardi che credo che il Liggio già era... ».

MALAGUGINI. Eh ! sì, già dal 19 novembre.

LA FERLITA. Allora fatemi il verbale di vane ricerche in modo che io possa fissare il provvedimento per la discussione: o mi

portate Liggio o mi portate il verbale di vane ricerche in modo che io possa fare il decreto di irreperibilità !

PRESIDENTE. E i carabinieri non sono mai stati interessati ?

LA FERLITA. No ! Io non...

PRESIDENTE. Neppure in un momento successivo ?

LA FERLITA. No.

PRESIDENTE. Malgrado l'ordinanza desse...

LA FERLITA. L'abbiamo mandata dopo... Infatti, Fortino mi ha inviato il verbale di vane ricerche redatto il 31 o il 30 dicembre da parte del commissario di pubblica sicurezza di Corleone. Me lo manda il 16 gennaio. Io il 17 gennaio faccio il decreto di irreperibilità e la citazione per... ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile... penale, cioè come irreperibile.

MALAGUGINI. Signor presidente, ma lei adesso, così discorsivamente, che interpretazione può dare di queste affermazioni che lei, sul suo onore, ci ha dichiarato essere assolutamente false ?

LA FERLITA. In modo assoluto !

MALAGUGINI. Ecco, che interpretazione può dare ?

LA FERLITA. Legittima difesa, onorevole.

MALAGUGINI. Beh ! difesa sì, legittima mica tanto ! (*Si ride*).

LA FERLITA. Quando io ammazzo un altro per difendermi per legittima difesa è, si può dire non è legittima la uccisione ma è difesa, onorevole.

MALAGUGINI. Difesa sì, ma non legittima. No, voglio dire, veramente questo atteggiamento non... Lei capisce... No, dico, questa è una Commissione parlamentare di inchiesta.

LA FERLITA. Per carità !...

MALAGUGINI. Non è un tribunale, non emette nessuna sentenza, eccetera. Voglio dire, lei si rende conto della straordinarietà di questo fatto: cioè di un funzionario di polizia che ha il grado di un questore, e quindi non è un ragazzino, il quale, prima ancora di venire a ripeterlo con le sue parole qui da noi, redige un rapporto per il capo della polizia nel quale dedica una gran parte a spiegare che non ha eseguito un provvedimento esclusivamente perché due magistrati, dell'autorità del presidente e del procuratore generale, gli hanno fatto questa strana spiegazione...

LA FERLITA. Onorevole, ripeto sul mio onore, non ho mai...

MALAGUGINI. E lei cosa ci vede allora dietro questa... questa ?

LA FERLITA. Questa è la volontà di difendersi, evidentemente, scaricando la responsabilità sugli altri. Chi era questo vicequestore che avrebbe accompagnato il questore ?

MALAGUGINI. Non ci ha detto il nome, ha detto: c'erano con me il vicequestore e il commissario.

LI CAUSI. No, c'erano i nomi, De Francesco ed Arcuri.

LA FERLITA. Guardi, Arcuri io l'ho visto una sola volta in occasione di un processo in cui era parte lesa, circa 2 anni fa e non l'ho più rivisto, assolutamente ! Quindi è falso che io abbia detto in presenza di Arcuri: « Beh ! potete eseguirlo a Corleone, anzi se lo eseguite altrove io revoco l'ordine di custodia precauzionale ».

MALAGUGINI. È straordinario.

LA FERLITA. Ma guardi che è straordinario ! Come si può sostenere che io possa dire: « revoco perchè lo eseguite altrove ». A me interessa soltanto sapere che il Liggio è residente a Corleone; e questo me lo avete detto nel vostro rapporto. Poi è eseguibile ovunque il decreto. Eh ! scusi, ci sono per esempio Sirchia e Gambino. Scusi, onorevole, hanno avuto 5 anni di soggiorno obbligato proprio avant'ieri, e sono stati arrestati a Lecce.

MALAGUGINI. Certo, certo.

LA FERLITA. Sono andati a Lecce per il processo d'appello e sono stati arrestati...

MALAGUGINI. Certo, c'erano altri episodi che noi abbiamo riscontrato... ci sono altri episodi...

LA FERLITA. E allora perché... scusino se alzo la voce !

MALAGUGINI. No, no...

LA FERLITA. Comprendiate ! come si può dire io revoco l'ordine se voi stessi avete fatto eseguire l'ordine a Lecce per Sirchia e Gambino ? Scusi, proprio giorni addietro sono stati inviati al soggiorno obbligatorio, anzi le posso dire una altra cosa che Sirchia e Gambino, scarcerati dal giudice istruttore per mancanza di indizi, avevano avuto assegnato l'obbligo di non risiedere in un comune dell'Italia centro-meridionale. E allora il Gambino (Sirchia era ancora in carcere e fu liberato dopo 2 giorni e fu arrestato immediatamente, ripeto, a Lecce in esecuzione del mio ordine di custodia precauzionale), il Gambino se ne era andato a Firenze. Gli avvocati naturalmente eccepirono: questo è, diciamo, sotto custodia— chiamiamola custodia, impropriamente, va bene — del giudice istruttore, quindi non gli potete dare il soggiorno obbligato. Noi abbiamo detto: no ! Sono due cose distinte e separate. Lui

ha il dovere di rimanere lontano dal centro-meridione per valutazioni del giudice istruttore. Però, siccome è anche pericoloso per la sicurezza pubblica, e deve essere sorvegliato, noi gli diamo il soggiorno obbligato. E gli abbiamo dato 5 anni di soggiorno obbligato. Quindi, se li hanno arrestati a Lecce, onorevole, perché non potevano arrestare pure Liggio?

MALAGUGINI. Certo, su questo noi non abbiamo nessun dubbio! Proprio non il minimo dubbio.

LA FERLITA. No, a me fa sensazione il fatto che dicano: ci hanno consigliato il presidente...

PRESIDENTE. Ordinato!

LA FERLITA. Ordinato, altrimenti avrebbe revocato l'ordine. Ma se io avessi voluto limitarlo, lo avrei detto nella mia ordinanza! Scusi, come si fa a dire?...

MALAGUGINI. Certo, ma è appunto questo che ci stupisce: ripeto, che un funzionario del grado e dell'esperienza del questore, dica queste cose qui.

NICOSIA. Il 10 ottobre lei ha sollecitato ed ha avuto una visita di un funzionario.

LA FERLITA. Mi dissero...

NICOSIA. Il 10 di ottobre significa esattamente 3 mesi dopo. Lei, comunque, ha sollecitato.

LA FERLITA. Ho sollecitato. Venne il commissario e mi disse: « Stia tranquillo, abbia pazienza ancora per alcuni giorni. Noi arresteremo Liggio ».

Voce. Scusi?

LA FERLITA. ...abbia pazienza ancora alcuni giorni.

NICOSIA. Ricorda il nome del commissario, scusi?

Voce. Sì, l'ha detto...

LA FERLITA. Scandariato.

PRESIDENTE. Onorevole Flamigni, poi la parola all'onorevole Papa.

FLAMIGNI. Dopo che sono trascorsi quei "alcuni giorni" promessi e il Liggio non veniva arrestato, lei che cosa ha fatto?

LA FERLITA. Io niente, perché... la stampa diceva che era a Catanzaro ricoverato, pensai...

Voce. A Taranto...

LA FERLITA. ...a Taranto, dov'era ricoverato, pensai, lo sorvegliarono e appena tornato...

Voce. ...perché è inutile... è ricoverato...

LA FERLITA. Perché inutile... è ricoverato...

ADAMOLI. Insomma, quando è guarito perfettamente, se n'è andato...

LA FERLITA. No...

ADAMOLI. Aspettava qualche giorno...

Voce. Andava a Corleone.

LA FERLITA. Ma a Corleone, onorevole, non c'è andato perché ha visto la fine del suo compagno...

Voce. Che aveva mandato apposta...

Voce. Vorrei rivolgermi...

NICOSIA. No, no! Un momento, dato che ci siamo, lei ricorda il Riina è arrivato il 18 o il 19 luglio, cioè è stato nel momento in cui veniva fatto il provvedimento per...?

LA FERLITA. Credo che i due provvedimenti di custodia precauzionale siano di uguale data...

PRESIDENTE. Questo risulta dagli atti. Onorevole Flamigni ha la parola.

FLAMIGNI. Ecco, volevo dire questo: nell'ordinanza di custodia precauzionale era prescritto che essa dovesse essere eseguita dalla questura e, o dal comando dei carabinieri. Già il presidente del tribunale ha specificato che era stata consegnata questa ordinanza soltanto alla questura per motivi di segretezza. Però, trascorsi diversi mesi, lei ha sollecitato la questura, ha mandato un sollecito alla questura. In quella occasione perché non ha ritenuto anche di interessare i carabinieri ?

LA FERLITA. Eh ! io... già c'era la questura interessata che mi diceva che l'avrebbe eseguito...

FLAMIGNI. Ma visto che la questura non eseguì, lei era costretto a sollecitarla perché le era noto che non aveva provveduto. Perché non ha cercato di interessare anche i carabinieri ?

LA FERLITA. Per questo, perché ritenevo che la questura lo eseguisse.

FLAMIGNI. I carabinieri sono mai stati interessati ?

PRESIDENTE. No, è chiarito, già chiarito.

FLAMIGNI. Quando ? Vorrei sapere. Mai ?

PAPA. Volevo domandare al presidente del tribunale se quel commissario di polizia cui fu consegnato l'ordine per il Liggio è stato chiamato dal presidente, l'ha fatto chiamare il presidente...

LA FERLITA. No, no ! È venuto proprio... Mi diceva il sostituto: « Verrà » e poi ho saputo che era venuto, va bene, e l'ordine è stato consegnato a lui...

PAPA. Quindi, in definitiva, l'ha fatto chiamare la procura della Repubblica ? Cioè questo sostituto...

LA FERLITA. Non lo so. È venuto spontaneamente...

PAPA. Beh, come sapeva ?

LA FERLITA. ...eh, onorevole, non posso saperlo...

PAPA. ...è una considerazione che faccio...

LA FERLITA. ...non è che posso sapere chi l'ha fatto venire...

PAPA. No, siccome lei ha detto che successivamente alla richiesta del provvedimento e successivamente alla firma del provvedimento, contestualmente era stato consegnato il provvedimento a questo ufficiale di polizia giudiziaria, a questo commissario di polizia che era già negli ambienti del tribunale, chi è che l'ha chiamato ? Lei non lo sa ?

LA FERLITA. Non lo so.

PAPA. Non lo sa, ma la presenza di questo ufficiale di polizia giudiziaria gliel'ha segnalata il sostituto procuratore della Repubblica ?

LA FERLITA. Il sostituto.

PAPA. Il sostituto procuratore della Repubblica gli ha segnalato questa presenza del funzionario di polizia ?

LA FERLITA. Mi ha detto che c'era il funzionario di pubblica sicurezza e che il plico era pronto ed io l'ho consegnato al funzionario di pubblica sicurezza.

PAPA. Il questore Zamparelli ha detto che, successivamente alla fuga del Liggio, vi è stato un commento con lei su questa situazione e di come è andata la cosa e che lei avrebbe, ancora una volta, espresso il parere: « Va bene, se lo avessimo fermato fuori di Corleone sarebbe stato un errore perché era giuridicamente... ». No, non l'ha visto manco dopo. No, dopo che il Liggio era andato via ?

LA FERLITA. Sì, ma a me non interessava... non potevo dirlo perché a me non risultava che fosse residente altrove. A me risultava che...

PAPA. No, presidente, scusi, la mia domanda era diversa. Mi perdoni. Cioè successivamente alla fuga del Liggio...

LA FERLITA. Non ho fatto nessun commento.

PAPA. Ha avuto la possibilità di considerare il caso con il questore di come erano andate le cose ? Non l'ha visto ?

LA FERLITA. Non l'ho visto, il questore...

PAPA. Nemmeno dopo la fuga ?

LA FERLITA. Neppure in quell'occasione, vi do la mia parola d'onore.

PAPA. Quindi il questore si è inventato tutto questo !

LA FERLITA. E che ne so io ! Abbia pazienza. Io non l'ho visto sicuramente e, ripeto, posso dare la mia parola d'onore

di uomo e di magistrato che non ho mai commentato con lui questo caso Liggio. Assolutamente !

PAPA. Né lei lo ha mandato a chiamare per una giustificazione, per sapere perché non avevano provveduto fino a quel momento ?

LA FERLITA. Io non ritenevo di poter mandare a chiamare il questore.

PAPA. Mi scusi, lei ha dato un ordine, quest'ordine non veniva eseguito, mi pare...

LA FERLITA. Ma se ho dato un ordine, non sono io che debbo curare se è eseguito o meno, scusi ! Io ho emesso l'ordine, poi non posso correre dietro a tutti gli ordini di custodia precauzionale che sono stati dati.

PAPA. Presidente, mi perdoni, noi non è che stiamo dicendo che lei deve seguire tutti gli ordini di custodia, ma questo particolare ordine di custodia, che non era eseguito...

LA FERLITA. Appunto per quel particolare...

PAPA. ...mi pare che assumesse una specifica importanza per cui lei poteva avere il diritto e il dovere di chiedere spiegazioni su questa situazione.

LA FERLITA. ...era la polizia che doveva con ogni cura...

PRESIDENTE. È conclusa l'audizione del presidente La Ferlita. Grazie.

ALLEGATO N. 6

TESTO DELLA LETTERA INVIATA IN DATA 1° FEBBRAIO 1970
DAL QUESTORE DI PUBBLICA SICUREZZA, DOTTOR NINO DE VITO,
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA, CONTENENTE INDICAZIONI CRONOLOGICHE
SULLO SVOLGIMENTO DI ALCUNI FATTI

Roma, li 1° febbraio 1970

*Onorevole Presidente
della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sul fenomeno della mafia
in Sicilia.*

Voglia consentirmi di ricostruire, qui di seguito, cronologicamente, la successione di eventi e circostanze inerenti al noto caso Leggio, con cenni al caso Strega Antonino.

11 giugno 1969.

Il giorno successivo a quello della scarcerazione del Leggio, la questura di Palermo trasmette a quella procura rapporto di proposta per misura di prevenzione del soggetto obbligato, con richiesta di custodia precauzionale.

La questura di Palermo si era organizzata preventivamente sulla base delle ipotesi previsionali formulabili in ordine alla sorte dei numerosi imputati del processo di Bari e, soprattutto, del Leggio.

Il Leggio, latitante dal 1950 al 1964 (la legge n. 1423 del 1956 era venuta alla luce circa sette anni dopo l'inizio della latitanza), non era stato ancora diffidato.

Eppertanto, in conto dell'urgenza, non era possibile seguire altra procedura se non quella prevista dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Preposto alla organizzazione — secondo le direttive del questore Zamparelli — era ed è il vicequestore vicario dottor De Francesco, che ebbe ad incaricare uno dei suoi collaboratori, il commissario capo dottor Scandariato, di approntare tempestivamente il rapporto in questione ed anche quello a carico del Riina (che fu trasmesso il 16 stesso mese).

Fra il 12 ed il 14 giugno 1969.

(Il 15 successivo il dottor De Francesco va in licenza per 8 giorni) il questore Zamparelli ed il vicequestore vicario De Francesco fanno visita al procuratore capo della Repubblica dottor Scaglione.

Nel corso di tale colloquio, si parla, a proposito del Leggio, del problema della « dimora », argomento di particolare rilevanza giuridica che (affermeranno il dottor Zamparelli ed il dottor De Francesco) era stato già tante volte affrontato in tema di misure di prevenzione.

Il dottor Scaglione manifesta perplessità circa la propria competenza e quella del tribunale, in relazione al fatto che il Leggio — assente dalla provincia di Palermo — aveva dichiarato di volersi stabilire altrove.

Infine, alle insistenze del dottor Zamparelli e del dottor De Francesco, il dottor Scaglione, pur riservandosi un più completo esame anche alla luce del dispositivo della sentenza di Bari e pur tornando sul concetto di « dimora », fa notare *che si sarebbe dovuto operare soltanto se e quando il Leggio fosse tornato a Corleone.*

Da ciò, quindi, la successiva azione della questura per ottenerne il rimpatrio obbligatorio a Corleone (e sulla opportunità di tale provvedimento aveva convenuto lo stesso dottor Scaglione).

14 giugno 1969 (tarda mattinata).

Per disposizione del questore Zamparelli, il vicequestore Arcuri ed il commissario capo Scandariato si recano dal dottor Scaglione per sollecitare l'inoltro delle proposte a carico del Leggio e del Riina.

Il dottor Scaglione assicura che avrebbe inoltrato le proposte al presidente del tribu-

nale, chiede che gli siano fornite tutte le vicende giudiziarie del Leggio e ribadisce il suo concetto secondo il quale l'esecuzione dell'eventuale ordine di custodia precauzionale debba aver luogo esclusivamente all'atto dell'arrivo dei due a Corleone, e ciò per evitare che sia sollevata — in sede di giudizio — l'eccezione di incompetenza del tribunale di Palermo. Lo stesso magistrato conviene sulla opportunità di far rimpatriare, con foglio di via obbligatorio da Bari, il Leggio ed il Riina.

Circa ore 20. Il vicequestore Arcuri comunica telefonicamente al vicequestore Bertero, allora in servizio presso la questura di Bari ed, attualmente, presso la questura di Napoli, che il procuratore della Repubblica di Palermo, col quale aveva conferito, ha chiesto l'avvio a Palermo, con foglio di via obbligatorio, del Leggio e del Riina, in quanto, al loro arrivo, si intende provvedere a proporli, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 575 del 31 maggio 1965, direttamente al presidente del tribunale per una misura di prevenzione, chiedendone, altresì, la custodia precauzionale.

Il pubblico ministero del processo di Bari, dottor Zaccaria — che di sua iniziativa aveva chiesto notizie sui provvedimenti che sarebbero stati adottati nei confronti del Leggio — viene informato dal vicequestore Bertero delle determinazioni di cui innanzi.

All'uopo, il dottor Zaccaria chiede che sia fatto presente al procuratore della Repubblica di Palermo che, per emettere il provvedimento della custodia preventiva, non era affatto necessaria la presenza del Leggio in Palermo, anche perché costui, in ipotesi, avrebbe potuto essere irreperibile. Di ciò il questore di Bari rende edotto il collega di Palermo (quanto precede viene riferito dal vicequestore Bertero).

16 giugno 1969 (circa ore 12,50).

Il vicequestore Arcuri telefona al vicequestore Bertero comunicandogli di essersi incontrato la mattina stessa, per incarico del questore, con il procuratore della Re-

pubblica e con il presidente del tribunale di Palermo i quali avevano insistito, ai fini dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale a carico del Leggio, preliminarmente all'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione, sull'avvio a Palermo, a mezzo di foglio di via obbligatorio, del Leggio stesso, a norma dell'articolo 2 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956.

Il dottor Zaccaria, all'uopo informato, manifesta dubbi sulla legittimità di tale provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e, pur seguendo la vicenda, non intende prendere iniziative, dichiarandosi incompetente, né effettuare interventi presso l'autorità giudiziaria palermitana.

La sera dello stesso giorno 16 giugno 1969, il vicequestore Arcuri comunica telefonicamente da Palermo, al vicequestore Bertero, che quel procuratore della Repubblica aveva inoltrato a quel presidente del tribunale proposta di soggiorno obbligato oltre che per il Leggio anche per il Riina Salvatore.

Il dottor Bertero chiede al dottor Arcuri perché non venissero ancora emessi ed inviati a Bari per l'esecuzione, ordini di custodia, al che il dottor Arcuri gli fa presente che la magistratura palermitana non intende emetterli in assenza dei destinatari; né, tanto meno, se emessi, trasmetterli in quanto, a dire dei magistrati, eseguibili soltanto nella giurisdizione di quel tribunale.

17 giugno 1969 (ore 12,30).

Il questore di Bari (a seguito di deciso intervento risolutore del vicecapo della polizia, informato, intanto, della richiesta di rimpatrio fatta da Palermo) ordina di far predisporre il foglio di via obbligatorio per Corleone nei confronti del Leggio e del Riina.

Lo stesso giorno, l'ordine viene eseguito ed il commissario di Bitonto munisce i due di foglio di via obbligatorio con l'ingiunzione di presentarsi in Corleone entro il 19 stesso mese.

18 giugno 1969.

In mattinata, il questore Zamparelli, il vicequestore Arcuri ed altri funzionari si trovano nella sala operativa della squadra mobile quando lo stesso dottor Zamparelli viene informato, telefonicamente, dal dottor Scaglione dell'avvenuta emissione delle ordinanze di custodia precauzionale.

Il questore e, per esso, il dirigente la squadra mobile incarica del ritiro delle ordinanze stesse il dottor Francesco Cipolla, funzionario della suddetta squadra, e, contemporaneamente, convoca, per telefono, a Palermo, il dottor Piacente, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone.

Alle ore 13, il dottor Cipolla si reca a Palazzo di Giustizia e fa capo al sostituto procuratore dottor Giammanco che lo accompagna dal cancelliere capo Vincenzo Riela, addetto alla sezione misure di prevenzione del locale tribunale.

Al detto Riela, sia il dottor Giammanco e sia il dottor Cipolla fanno presente l'esigenza di serbare l'assoluto segreto.

Le ordinanze vengono consegnate in busta chiusa allo stesso dottor Cipolla, alla presenza del quale il Riela chiude nella casaforte del suo ufficio i fascicoli del Riina e del Leggio (il commissario capo dottor Scandariato afferma che la cancelleria del tribunale omise la registrazione degli ordini per evitare che la notizia trapelasse).

Il dottor Cipolla consegna il plico al dottor Mendolia, dirigente la squadra mobile, insieme al quale trovansi il questore ed il vicequestore Arcuri.

Il dottor Zamparelli, a sua volta, la consegna al dottor Piacente, dirigente del commissariato di Corleone, con l'incarico di dare esecuzione ai provvedimenti all'arrivo del Leggio e del Riina in Corleone.

Lo stesso dottor Zamparelli informa, infine, il questore di Bari che era stata disposta la custodia preventiva nei confronti del Leggio e del Riina e che, quindi, era colà necessaria la loro presenza per l'esecuzione del provvedimento.

Le ordinanze di custodia precauzionale, emesse dal tribunale di Palermo nei confronti delle persone proposte per una misura di prevenzione, vengono sempre consegnate contemporaneamente sia alla questura e sia all'Arma dei carabinieri.

Tale prassi costante (già nota ed ultimamente confermata, dal personale in servizio presso il competente ufficio misure del tribunale, al vicequestore Fortino, dirigente la divisione di polizia giudiziaria della questura di Palermo) ha sofferto l'unica eccezione in occasione della emissione della ordinanza di custodia precauzionale a carico del Leggio che, come già detto, fu consegnata alla questura il 18 giugno 1969.

All'Arma dei carabinieri, invece, fu consegnata soltanto il 9 gennaio 1970, nelle circostanze meglio di seguito precisate.

Lo stesso giorno 18 giugno 1969, il Leggio, che era partito da Bitonto a seguito dell'ordinanza di rimpatrio emessa a suo carico dal questore di Bari il giorno precedente, si ferma a Taranto facendosi ricoverare in quell'ospedale civile della Santissima Annunziata.

Il questore di Taranto, con rapporto del 20 giugno 1969, informa del fatto (cioè, della inadempienza al foglio di via obbligatorio e per le valutazioni sulla sussistenza o meno dei motivi di forza maggiore) la locale procura la quale, a sua volta, ottenuta copia della cartella clinica, *rimette l'incarto processuale alla procura di Palermo*.

Quest'ultima, in data 22 luglio 1969, rimette l'incarto al locale tribunale — sezione misure di prevenzione — per l'unione agli atti inerenti alla proposta di misura di prevenzione (omettendo di investirne la pretura di Corleone per l'azione penale conseguente alla inosservanza dell'ordinanza di rimpatrio della questura di Bari). La nota di trasmissione del fascicolo — come fatto accertare e riferito dal vicequestore De Francesco — reca la firma del dottor Scaglione.

25 giugno 1969.

Il questore di Taranto emette nuova propria ordinanza di rimpatrio, con l'ingiu-

zione di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza di Corleone entro tre giorni dalla dimissione dall'ospedale.

28 settembre 1969.

Il Leggio lascia Taranto alla volta di Roma.

10 ottobre 1969.

Nel mese di ottobre, al termine delle ferie, in sede di revisione delle varie pratiche in evidenza, perviene alla questura, dal tribunale, una lettera di sollecito, datata 10 ottobre 1969, a firma del dottor La Ferlita, con la quale si chiede se l'ordine di custodia precauzionale, emesso a carico del Leggio il 18 giugno 1969, fosse stato eseguito. Il vicequestore De Francesco incarica il dottor Scandariato di recarsi dal dottor La Ferlita, al quale il funzionario ricorda le note direttive e fa presente che l'ordine in questione non era stato eseguito poiché il Leggio non era ancora giunto a Corleone.

Il dottor La Ferlita, allora, chiede che al sollecito sia data una qualsiasi risposta.

Alla obbiezione mossagli dal dottor Scandariato, il quale rappresenta l'ovvia e conseguente opportunità di non inserire nel fascicolo la lettera in conto della necessità che non trapelasse, per alcun motivo, l'esistenza dell'ordine di custodia precauzionale, il dottor La Ferlita autorizza l'annullamento della richiesta. Lo stesso sollecito era stato inviato all'Arma dei carabinieri che, naturalmente, aveva comunicato di non aver ricevuto l'ordine di custodia (che, in effetti, ricevè, a sua volta, come già detto, il 9 gennaio 1970).

13 ottobre 1969.

Il commissario di Corleone denuncia il Leggio a quella pretura per contravvenzione all'ordinanza di rimpatrio emessa dal questore di Taranto il 25 giugno 1969.

19 novembre 1969.

Il Leggio viene dimesso dalla clinica Villa Margherita di Roma.

7 gennaio 1970.

Il vicecapo della polizia viene informato che a carico del Leggio pende ordinanza di custodia precauzionale, emessa sin dal 18 giugno 1969, la cui esecuzione era stata condizionata, in via breve, dalla competente autorità giudiziaria, all'effettivo rientro del Leggio in Corleone.

Il vicecapo della polizia, appreso ciò, ordina che la questura di Palermo rappresenti a quell'autorità giudiziaria la necessità di estendere a tutto il territorio nazionale l'efficacia dell'ordinanza di custodia precauzionale.

9 gennaio 1970.

Il vicequestore Fortino chiede al dottor La Ferlita se si fosse potuta disporre in tutto il territorio della Repubblica l'esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale in questione, fino allora condizionata all'effettivo ritorno del Leggio in Corleone.

Il dottor La Ferlita acconsente ed autorizza la relativa diramazione delle ricerche.

Nella circostanza, il funzionario chiede anche se, in conto della irreperibilità del Leggio, il tribunale ravvisasse l'opportunità di discutere, senza ulteriori indugi, la proposta per l'adozione della misura del soggiorno obbligato. Il magistrato chiede, a sua volta, il verbale di vane ricerche redatto anche nel comune di residenza anagrafica ed il certificato di residenza del prevenuto (perché fosse dimostrato che il detto verbale era stato compilato dall'autorità competente per territorio).

L'ordinanza viene inviata, dal tribunale, anche all'Arma dei carabinieri.

AFFARE STREVA ANTONINO, NATO A CORLEONE IL 16 AGOSTO 1913.

13 agosto 1969.

Il tribunale di Palermo emette ordinanza di custodia precauzionale n. 249/69 R.M.P. a carico dello Streva (proposto dal procura-

tore della Repubblica di Palermo per la misura dell'obbligo di soggiorno, era stato assolto a conclusione dello stesso processo di Bari, con formula piena, dal reato di associazione a delinquere aggravata).

Lo Streva risultava emigrato dal 30 maggio 1969 da Corleone per Bari ove — iscritto all'anagrafe — risiedeva in via Crisanzio 46, piano 3°, in qualità di commesso di studio legale.

Quando alla questura di Bari pervenne, da quella di Palermo, il teletato col quale si rendeva nota l'avvenuta emissione dell'ordinanza di custodia precauzionale di cui si chiedeva l'esecuzione, il vicequestore Bertero, ricordando come qualche tempo prima tale procedura non fosse stata seguita nei confronti del Leggio e di Riina, telefonò a Palermo e parlò con un funzionario di quella questura (non ricorda con precisione chi sia stato, forse il dirigente della squadra

mobile) per chiedere chiarimenti in proposito.

L'interlocutore, che non fornì o non seppe fornire le delucidazioni chiestegli, si limitò a rispondere che l'ordinanza nei confronti dello Streva era un provvedimento dell'autorità giudiziaria la quale aveva disposto che esso fosse eseguito nella località in cui il soggetto si fosse trovato.

Dopo di che il vicequestore Bertero, reossi conto che il detto interlocutore — forse ignaro dei particolari della vicenda Leggio-Riina — avrebbe potuto attribuire alle sue perplessità una errata valutazione, interpretandole, forse, come una forma di resistenza al provvedimento dell'autorità giudiziaria o di sindacato sull'operato di quest'ultima, dispose per l'esecuzione dell'ordinanza, avvenuta il 13 settembre.

f.to: dottor Nino DE VITO Questore

ALLEGATO N. 7

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **DOMENICO ZACCARIA**
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Desidero ringraziare a nome dei colleghi commissari il dottor Zaccaria per aver accolto il nostro invito. Questi è conosciuto dalla Commissione, che ha avuto più volte l'occasione di manifestare il suo apprezzamento e la sua viva stima nei confronti del dottor Zaccaria, anche in relazione alla vicenda per la quale ci troviamo riuniti e cioè il processo a carico di Leggio celebrato dinanzi alla corte di assise di Bari. In questo processo il dottor Zaccaria sostenne l'accusa con molto coraggio e direi anche con interessamento personale per l'approfondimento e la cura che egli ha dedicato alla requisitoria, che si concluse con, se non ricordo male, la richiesta della condanna del Leggio all'ergastolo. E direi che dopo l'esito della sentenza, che ha provocato amarezza nell'animo di tutti, è rimasta questa nota confortante costituita, appunto, dalla requisitoria e dalla fatica del dottor Zaccaria, al quale vorrei rinnovare in questo momento il nostro apprezzamento. La sua presenza qui è dovuta ad una serie di circostanze, che hanno portato la Commissione ad indagare su quello che è avvenuto dopo la conclusione del processo a carico di Leggio. Queste circostanze hanno suscitato molte perplessità e, tuttora necessitano di chiarimenti definitivi. Noi abbiamo appreso che ella, dottor Zaccaria, in qualche modo, sia pur marginalmente, ha seguito la vicenda anche successivamente alla conclusione del processo, soprattutto avendo colloqui con il vicequestore di Bari in ordine alle misure che dovevano essere prese a carico di Leggio, sia per il foglio di via obbligatorio, sia per la presentazione dell'ordine di custodia precauzionale che era stato qualche giorno dopo la sentenza del processo di Bari emesso a carico di Leggio da parte del tribunale di

Palermo. Se ella volesse cortesemente riferirci questi particolari e poi sottoporsi alle domande di delucidazione dei colleghi gliene saremmo veramente grati.

ZACCARIA. Voglio innanzitutto ringraziarla sia per avermi convocato, e sia per le parole che ella ha testè pronunciato, le quali rappresentano per me qualcosa di importante nel riconoscimento degli sforzi compiuti nell'adempimento del mio dovere.

Torno a ringraziarla, signor Presidente: questa per me è una esperienza che non dimenticherò.

Per quanto concerne la richiesta di precisazioni e notizie su quanto sia avvenuto dopo la scarcerazione di Leggio, benché non abbia preso appunti, sono in grado di riferire alcuni particolari. Ricordo che mentre era ancora vivo lo scalpore determinato nella pubblica opinione, e specialmente in quella barese, dall'assoluzione e dalla scarcerazione di Leggio e dei suoi accoliti, si venne a sapere che il Leggio si era trasferito in una cittadina vicino a Bari, Bitonto, e si diceva addirittura che fosse in procinto di acquistare un fondo, una tenuta, con l'evidente intenzione di rimanere a vivere in quel centro. Senza altri motivi se non quello di coerenza logica e psicologica con quello che era stato il mio atteggiamento mentale e la mia posizione giudiziaria nel caso Leggio, mi tenni in contatto con il vicequestore coordinatore regionale della polizia giudiziaria presso la questura di Bari, dottor Bertero, con il quale ebbi occasione di parlare della situazione. Non nascondo che mi meravigliai non poco del fatto che il Leggio se ne stesse ancora tranquillamente a Bitonto e avesse addirittura l'intenzione di condurre avanti le trattative di cui ho parlato: il che stava a dimostrare la sua ferma

volontà di non tornarsene in Sicilia ma di allignare a Bitonto, con tutte le relative conseguenze, che non sarebbero certo state simpatiche per l'ordine pubblico e, tanto meno, per la pubblica opinione. E mi meravigliai che non fossero stati ancora presi provvedimenti in ordine a misure di prevenzione. Seppi poi che il questore di Palermo aveva inoltrato una proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale. Questo per quanto concerne il mio ricordo generico. Ritengo ora di essere in grado di rispondere a delle domande precise e specifiche per quel che mi consente il mio ricordo.

MALAGUGINI. Signor pubblico ministero, dalle notizie che la Commissione ha potuto raccogliere, risultano alcuni dati di fatto abbastanza specifici che, se lei è in grado, gradiremmo venissero o confermati o smentiti. La sentenza assolutoria del Liggio è del 9 giugno 1969; la scarcerazione avvenne il giorno successivo.

ZACCARIA. La scarcerazione la firmai qualche minuto dopo la lettura della sentenza.

MALAGUGINI. Diciamo che il Liggio venne scarcerato il 10 giugno; si trasferì poi a Bitonto. Dalle nostre informazioni risulterebbe che il 14 giugno, cioè qualche giorno più tardi, avendo lei di sua spontanea iniziativa chiesto notizie della sorte del Liggio, avrebbe avuto dal dottor Bertero delle notizie precise circa una posizione della magistratura di Palermo in ordine alla possibilità di procedere alla custodia preventiva del Liggio in attesa della emanazione di un eventuale provvedimento di prevenzione. Più esattamente, le sarebbe stato detto dal dottor Bertero che la magistratura palermitana si sarebbe ritenuta competente sia ad eseguire un eventuale ordine di custodia preventiva, sia ad erogare successivamente provvedimenti di prevenzione nella sola, tassativa ipotesi in cui il Liggio ed anche il Riina, che era l'altro degli accolti, avessero fatto ritorno nel territorio del-

la provincia di Palermo perché soltanto in questo modo si sarebbe ritenuto competente. E dalle nostre informazioni risulta che di fronte ad una informazione di questo genere, lei avrebbe manifestato la propria più che legittima perplessità, nel senso di dire che se c'è un ordine di custodia preventiva, questo si può eseguire in qualunque parte del territorio della Repubblica.

La domanda che le rivolgo è la seguente: lei ha memoria di questa informazione del dottor Bertero e se al dottor Bertero lei ha fatto presente questa perplessità perché la riferisse all'autorità di polizia palermitana.

ZACCARIA. Innanzitutto ebbi a manifestare la mia meraviglia per la lentezza con la quale venivano fatte proposte o stavano per essere adottati provvedimenti in materia di misure di prevenzione. Ricordo specificatamente di essere stato interpellato, a titolo personale, dal dottor Bertero più che in ordine al quesito che lei mi ha rivolto, in ordine alla legittimità di una richiesta pervenuta telefonicamente al questore di Bari di munire di foglio di via obbligatorio il Liggio e il Riina per Palermo, quando costoro risultavano residenti o quanto meno dimoranti a Corleone. Palermo non vi entrava se non come capoluogo di provincia, come sede di questura e di tribunale competente ai fini del provvedimento della misura di prevenzione, ma l'ordine del provvedimento di foglio di via obbligatorio sarebbe stato legittimato soltanto per Corleone e non per Palermo. Venni interpellato su questo aspetto della questione.

Ne venne vuori a complemento di questo preambolo una informativa dei problemi che venivano conseguentemente.

MALAGUGINI. Quindi a corredo di questo ragionamento ne è stato adombrato anche l'altro ragionamento in ordine alla pretesa competenza territoriale?

Cioè, quello che interessa la Commissione è questo, se le è stata fatta presente questa opinione della magistratura palermitana o dell'autorità di polizia (io non lo so, è lei che me lo deve dire, signor procu-

ratore) che la eseguibilità di un eventuale ordine di custodia preventiva era condizionata dalla presenza del Leggio in luogo nel territorio di Corleone.

ZACCARIA. Sì, mi è stata fatta presente. Però venni interpellato solo in ordine alla legittimità del foglio di via per Palermo, non per Corleone, cioè non venni interpellato in ordine al quesito giuridico, così come lei me lo ha posto adesso.

MALAGUGINI. Però la conseguenza di questo ragionamento non implica nessun compimento di atti da parte sua, signor procuratore, è semplicemente un dato storico. Cioè, se in quel momento venne a conoscenza di ciò.

ZACCARIA. Sì, ne venni a conoscenza.

MALAGUGINI. Cioè, se fosse opportuna l'emissione del foglio di via obbligatorio in modo che essi avessero a trasferirsi a Palermo (cioè obbligatoriamente andare a Palermo). Questo era correlato alla necessità della presenza in Palermo per l'esecuzione dell'eventuale ordine di custodia preventiva, questo le è stato fatto presente dal dottor Bertero ?

ZACCARIA. Sì, mi è stato fatto presente dal dottor Bertero.

MALAGUGINI. Sempre dalle nostre informazioni risulterebbe che, quando questa opinione le è stata rappresentata, lei avrebbe ovviamente sollevato una qualche obiezione (e questo non mi sembra fondato) dicendo al dottor Bertero che i suoi colleghi di Palermo non ritenessero necessaria la presenza fisica a Palermo per eseguire l'ordine di custodia preventivo.

ZACCARIA. In quel momento il mio atteggiamento era determinato dalla opinione della infondatezza giuridica e dalla non giustificata finalità pratica di ciò. Ma soprattutto dal fatto che, benché fossero passati dei giorni, si perdesse tempo a discutere

e non si adottasse il provvedimento, provvedimento che era necessario. Necessario nella tempestività e non soltanto per esigenza di opinione pubblica, ma per esigenze pratiche, formali e sostanziali.

Io le parlo con la mentalità del pubblico ministero prima della famosa sentenza della Corte costituzionale. Una tempestività ed una efficacia ai fini processuali, ai fini della ricerca della verità.

MALAGUGINI. Quindi questo sarebbe accaduto, secondo nostre informazioni...

ZACCARIA. ...nel mio ufficio.

MALAGUGINI. Cioè il dottor Bertero, nel suo ufficio, le ha fatto presente queste circostanze. È lì, che si è svolto questo scambio di opinioni ?

ZACCARIA. Se ben ricordo, il tutto avvenne a seguito di una mia telefonata al dottor Bertero, il quale mi disse che stava recandosi da me per pormi il quesito. Invece di farlo per telefono, venne direttamente.

MALAGUGINI. Secondo nostre informazioni, l'episodio viene collocato al giorno 14 giugno.

ZACCARIA. Ritengo che sia esatto.

MALAGUGINI. Due giorni dopo — il 16 giugno —, proprio dal dottor Bertero, il quale aveva avuto ulteriori contatti con la questura di Palermo, le è stata di nuovo rappresentata l'insistenza dell'autorità giudiziaria palermitana, e precisamente del procuratore capo della Repubblica di Palermo e del presidente della prima sezione penale di Palermo addetto alle misure di prevenzione, che Liggio e Riina venissero muniti di foglio di via obbligatorio, così da essere tenuti a raggiungere Palermo. In questa seconda occasione lei avrebbe ribadito la sua perplessità o, per dirla più chiaramente, il proprio parere contrario...

ZACCARIA. ...il mio giudizio negativo...

MALAGUGINI. ...in ordine alla necessità di detto provvedimento. Aggiunse che lo stesso non rientrava — come è ovvio — nella sua competenza e che a quel punto lei non riteneva di dover intervenire né presso la questura di Bari, né tanto meno presso i colleghi dell'autorità giudiziaria di Palermo.

ZACCARIA. Venivo a trovarmi in una posizione imbarazzante, innanzi tutto perché non si trattava di provvedimenti afferenti alla mia competenza e funzione, e poi perché ero stato l'unico accusatore in questo processo. Non avrei avuto la possibilità né la convenienza pratica di dimostrare un atteggiamento che potesse essere scambiato come suggerito da uno spirito di persecuzione...

MALAGUGINI. ...o di interferenza nei confronti di altri colleghi.

ZACCARIA. ...e non dico altro.

MALAGUGINI. Le vorrei fare un'ultima domanda, signor procuratore, a prescindere un pochino dal caso Liggio. Per quanto rientra nella sua esperienza di procuratore della Repubblica, in tema di applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della legge del 1956 e di quella del 1965, per quanto attiene l'esecuzione della misura di custodia precauzionale, in attesa dell'esecutività del provvedimento di prevenzione, normalmente, per quanto rientra nella sua esperienza, l'esecuzione di questo provvedimento a chi viene demandata? Se permette, sarò più esplicito. In generale è un provvedimento che si affida, per l'esecuzione, alla polizia giudiziaria, genericamente intesa, cioè a organi di polizia giudiziaria, carabinieri, in quanto organi di polizia giudiziaria, e c'è una specifica...

ZACCARIA. Per quanto concerne la mia esperienza, mi debbo limitare alla prassi

seguita presso il tribunale di Bari, poiché, presso il tribunale di Bari, esiste una sezione misure di prevenzione, con un proprio archivio, una propria attrezzatura, una propria funzionalità. Il provvedimento viene demandato per l'esecuzione immediatamente alla questura.

Si tratta di provvedimenti di natura diversa dalla esecuzione di un ordine di cattura.

Per l'ordine di cattura vi è una facoltà discrezionale, che è data da criteri e da esigenze pratiche del caso spicciolo, che suggeriamo al magistrato secondo la gravità del caso l'esecuzione attraverso l'Arma dei carabinieri o la polizia.

MALAGUGINI. Un'ultima domanda: anche in questa materia rimane salva ed operante quella sorveglianza generale della procura della Repubblica, per quanto attiene il compimento di questi atti di polizia giudiziaria?

ZACCARIA. È una sorveglianza implicita, che è pur sempre condizionata e connessa alla intrinseca gravità che matura nel singolo caso. Ma per quanto concerne la prassi del tribunale di Bari, l'esecuzione viene eseguita dallo stesso funzionario di segreteria o di cancelleria, che trasmette il provvedimento di misura di prevenzione. Ove vi fosse un ingiustificato ritardo, un funzionario o telefona per sollecitare la notizia, o la trasmissione del processo verbale di esecuzione, o riferisce immediatamente al magistrato, il quale si regola di conseguenza.

MALAGUGINI. Voglio dire: non è che, una volta emanato il provvedimento e trasmesso all'autorità incaricata dell'esecuzione, il magistrato dice: se la vedano loro?

ZACCARIA. No; per analogia, così come avviene per l'ordine di cattura. Quella è la *forma mentis*, quella è la prassi.

LI CAUSI. Specificatamente, mentre la corte era riunita in camera di consiglio per la sentenza, si può dire che vi siano state delle intimidazioni ?

ZACCARIA. Ho avuto occasione di presentare un rapporto in merito, l'11 giugno 1969, rapporto che è iscritto con il n. 7953 nel registro generale della procura della Repubblica.

Si tratta di una lettera minatoria indubbiamente diretta ad intimidire i magistrati che si occupano dei casi anzidetti. Il fatto purtroppo è divenuto di dominio pubblico ed inevitabili sono state le congetture e i commenti specie dopo la sentenza emessa dalla corte di assise di Bari.

Il testo della lettera a me indirizzata è il seguente:

AI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE
D'ASSISE DI BARI
AL PRESIDENTE DELLA CORTE
D'ASSISE DI BARI
AL PUBBLICO MINISTERO
DELLA CORTE D'ASSISE DI BARI

Voi baresi non avete capito o per meglio dire non volete capire che cosa significhi Corleone e che cosa sono capaci di fare gli Uomini di Corleone. Voi in atto state giudicando degli onesti galantuomini di Corleone, che i carabinieri e la polizia hanno denunciato per capriccio. Noi vi vogliamo semplicemente *avvertire* che se un galantuomo di Corleone, sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutti, sarete scannati, come pure i vostri familiari. Crediamo di essere stati chiari.

NESSUNO DEVE ESSERE CONDANNATO, ALTRIMENTI SARETE CONDANNATI A MORTE VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE. UN PROVERBIO SICILIANO DICE: UOMO AVVISATO È MEZZO SALVATO. A VOI ORA NON RESTA CHE ESSERE GIUDIZIOSI.

Mi risulta che il rapporto trasmesso dalla procura della Repubblica di Bari, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari, venne trasmesso

alla corte di cassazione, la quale con ordinanza del 14 giugno 1969 ha rimesso gli atti, per ulteriore corso, al tribunale di Catanzaro.

ADAMOLI. Ho un'obiezione da fare circa la data del 9 maggio.

ZACCARIA. Ritengo che debba essere un errore di dattilografia.

NICOSIA. Ma perché 9 maggio ? C'è stata già la sentenza ?

ZACCARIA. Guardi, bisognerebbe esaminare la busta. Penso che debba trattarsi di un errore di dattilografia: la lettera è arrivata il 9.

LI CAUSI. Risulta al dottor Zaccaria che la lettera giunta al presidente della corte di assise sia stata letta in camera di consiglio ?

ZACCARIA. Non sono in grado di fornire notizie esatte, perché tutto quello che è avvenuto in camera di consiglio è rimasto coperto da segreto di ufficio, ed io non mi sono permesso, sia pure indirettamente, di formulare richieste e informazioni per doveroso rispetto verso la corte.

NICOSIA. Dottor Zaccaria, lei non ha avuto mai notizia dal dottor Bertero che il 18 giugno era stato preso dal tribunale di Palermo il provvedimento, l'ordine di esecuzione nei confronti del Leggio ? L'ha mai saputo ?

ZACCARIA. Ritengo di sì, ma a titolo, così, d'informazione...

NICOSIA. Cioè, lei ha saputo se era stato preso questo provvedimento ?

ZACCARIA. Ho saputo con genericità informativa che il provvedimento era stato trasmesso all'organo competente.

NICOSIA. Si può conoscere un po' la composizione di questa giuria popolare ?

ZACCARIA. Per quanto riguarda la composizione della giuria popolare, essa era

composta da tre donne e tre uomini. La loro designazione è avvenuta conformemente alle disposizioni di legge. Potrebbe farmi domande più specifiche?

NICOSIA. Desidererei conoscere la composizione della giuria. Chi erano i suoi membri?

GATTO SIMONE. Prego l'onorevole Nicosia di non ripetere il grave abuso del Governo nell'indagare sulla giuria popolare.

NICOSIA. Non si tratta di indagare, ma semplicemente di raccogliere informazioni di carattere generale. Dato che si tratta di una lettera minatoria pervenuta ai componenti di detta giuria, si tratta di conoscere la personalità di questi giudici ed il modo della loro elezione.

ZACCARIA. Si tratta di persone ineccepibili dal punto di vista morale e sociale. Lo erano, sia perché li ho valutati in quella circostanza, sia perché, in caso contrario, non avrebbero potuto essere compresi negli elenchi dei giudici da estrarre, ed in concreto non avrebbero potuto esperire la funzione.

NICOSIA. Lei ritiene comunque che siano stati estratti a sorte?

ZACCARIA. Così mi risulta.

NICOSIA. L'onorevole Malagugini le ha fatto una domanda circa l'ordine di esecuzione: chi è che segue la pratica? Lei ha risposto che la segue un magistrato, ma di quale magistrato si tratta, in particolare?

ZACCARIA. Presso il tribunale esiste un funzionario che svolge il ruolo di cancelliere, prepara la documentazione e stila materialmente la copia e trasmette il provvedimento per l'esecuzione al competente ufficio presso la questura di Bari. Non so quello che avvenga presso altri uffici giudiziari.

MALAGUGINI. Mi riallaccio alla precedente domanda rivolta dal collega Nicosia: le è stato chiesto se lei era mai stato infor-

mato che il 18 giugno 1969 l'autorità giudiziaria palermitana aveva emesso ordine di custodia precauzionale? In via generica lei ha risposto di esserne venuto a conoscenza. Sarebbe in grado di indicarci l'epoca nella quale ne venne a conoscenza, e ad opera di chi?

ZACCARIA. Più che su una identificazione mnemonica, la mia affermazione si basa su una conseguenza logica: la data precisa non sono in grado di fornirla. Devo essere stato informato dallo stesso dottor Bertero, a complemento di quanto si è detto fra noi, per il bisogno legittimo di sapere come fosse stata conclusa quella parentesi angustiosa.

MALAGUGINI. Se mi permette vorrei vedere di arrivare ad una migliore precisazione. Questa notizia, che lei non sa collocare esattamente nel tempo, lei l'ha avuta però prima del 19 novembre o 20 novembre, cioè prima che i giornali pubblicassero con un certo scalpore la notizia della irreperibilità del Liggio?

ZACCARIA. L'ho saputo prima, e dico questo perché con il dottor Bertero (allora io ero un sostituto anziano) avevo frequenti occasioni di incontrarmi anche per altre esigenze di polizia giudiziaria, e quindi ci si sentiva e ci si vedeva quasi ogni giorno.

MALAGUGINI. Quindi è corretta, secondo lei, la deduzione che il dottor Bertero ben prima del 19 novembre era a conoscenza dell'esistenza di quest'ordine.

ZACCARIA. Non è escluso che Bertero abbia avuto la cortesia di informarmi per telefono.

MALAGUGINI. Appena avuta la notizia, quindi quello che è certo prima del 19 novembre.

ZACCARIA. Mi risulta che Bertero era in costante collegamento con la questura di Palermo e siccome il caso Liggio cioè la persona del Liggio era una presenza fisica che scottava ed era gravida di responsabi-

lità per i funzionari di polizia di Bari, essi avevano tutto l'interesse di mantenersi in costante collegamento con la questura di Palermo.

MALAGUGINI. Lei ricorda, se in occasione di questa notizia dell'avvenuta emissione dell'ordine di custodia preventiva, il dottor Bertero abbia nuovamente rappresentato la necessità che il Liggio se ne andasse a Corleone come condizione per l'esecuzione del provvedimento?

ZACCARIA. Benché questo fosse un tema dominante e costante della conversazione, esso era stato superato dall'espressione precedente della mia opinione.

MALAGUGINI. Lei ha detto che poteva essere privato della libertà ovunque. Lei ha detto chiaramente al dottor Bertero che una volta emesso l'ordine di custodia preventiva, non c'è limitazione territoriale.

VARALDO. Vorrei fare una precisazione. Lei dal dottor Bertero ha avuto la sensazione che questa opinione fosse l'opinione dei magistrati palermitani o della questura palermitana? Cioè questa opinione della non possibilità di provvedere alla custodia preventiva del Liggio solo a Corleone e non anche a Bari o a Bitonto, secondo lei era l'opinione dei magistrati di Palermo o della questura di Palermo?

ZACCARIA. Debbo ritenere, anche se non conosco con esattezza i fatti, che, per quella che è la prassi oltre che lo spirito di costante collaborazione tra organi di polizia e magistratura, quando sorgano problemi così gravi di responsabilità, i funzionari della questura si rivolgono agli organi della magistratura per le necessarie direttive.

ZUCCALA. Vorrei rivolgere al dottor Zaccaria una domanda su quello strano fenomeno che si è verificato, forse al di fuori della sua giurisdizione (ma del quale potrebbe avere avuto conoscenza sia pure indiretta) riguardante una vera e propria ramificazione mafiosa nell'ospedale di Taranto, presso il quale il Liggio fu ricove-

rato, ospedale diretto dal figlio di un noto mafioso palermitano. Negli ambienti della questura o della procura generale di Bari si rilevò questo strano fenomeno, per cui in quell'ospedale c'era tutto un gruppo di persone particolarmente sospette per la loro attività mafiosa? Il fatto è ancora più grave, perché fu proprio il Liggio a scegliere quella determinata clinica, diretta dal figlio di un esponente mafioso addirittura di Corleone. Tutto questo fu rilevato, negli ambienti della questura o della procura, fu rilevato come fenomeno abnorme?

ZACCARIA. Debbo rilevare innanzi tutto che Taranto è compresa in una giurisdizione diversa. Non ho seguito allora la vicenda, né ho avuto occasione di interessarmene o di raccogliere notizie in merito.

ZUCCALA. Dalla questura seppe niente?

ZACCARIA. No, perché poi, una volta avuta notizia del provvedimento adottato dal tribunale di Palermo, per motivi di natura logica e psicologica, non mi sono più interessato del caso. Indubbiamente per me quella iniziativa del Liggio era un'altra espressione della mentalità callida di questo delinquente.

ZUCCALA. Ha scelto *ad hoc* quella clinica.

ZACCARIA. Aggiungo che il Liggio, durante tutta l'istruttoria dibattimentale, dal giorno in cui fu arrestato, non aveva fatto alcuna dichiarazione; non solo, ma si era anche rifiutato di sottoscrivere i processi verbali degli interrogatori: perché, se avesse rilasciato dichiarazioni, avrebbe corso il rischio quanto meno di comprometersi, mentre voleva aspettare il momento opportuno per parlare con una certa comodità in aula. Ma in aula compariva quando gli faceva comodo. Sta di fatto, che immediatamente dopo il provvedimento di scarcerazione, è rinato a miglior vita.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Zaccaria.

ALLEGATO N. 8

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **GIROLAMO LACQUANITI**
QUESTORE DI BARI

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Il dottor Lacquaniti è stato convocato dalla Commissione per assumere alcuni chiarimenti sulle notizie in relazione alle vicende che hanno riguardato Luciano Leggio subito dopo la sua scarcerazione in seguito alla sentenza assolutoria emessa dalla corte di assise di Bari. Noi facciamo appello alla memoria del dottor Lacquaniti, questore di Bari, anche se i fatti sui quali intendiamo avere precisazioni non sono molto remoti nel tempo in quanto si riferiscono al giugno del 1969.

Il primo chiarimento che vorremmo avere è questo: se corrisponde al vero che lei (informato dal vicequestore Bertero) ha comunicato al dottor Zamparelli, il suo collega di Palermo, il pensiero del dottor Zaccaria, procuratore della Repubblica di Bari, secondo il quale per la proposta di applicazione della misura di prevenzione per l'emissione del provvedimento di custodia precauzionale non era necessaria la presenza del Liggio a Palermo. Questo sarebbe accaduto il 14 luglio 1969.

LACQUANITI. Non ricordo il giorno, ma subito dopo ci siamo messi in contatto con il dottor Zamparelli per vedere che cosa si potesse fare poiché io ritenevo che Bari potesse fare qualcosa considerando almeno come « dimora » la presenza del Liggio a Bitonto. Io feci chiedere dal vicequestore Bertero al pubblico ministero dottor Zaccaria, se lui come procuratore della Repubblica poteva intervenire con la legge sulla mafia. Lui rispose di no, semmai doveva intervenire Palermo. Io lo dissi al dottor Zamparelli il quale mi assicurò che si stava occupando proprio di questo.

In una successiva conversazione col questore di Palermo feci presente che, in man-

canza di meglio, avrei potuto inoltrare io la proposta per il soggiorno obbligato del Riina e del Leggio; sarebbe stato però necessario che il questore Zamparelli mi facesse tenere gli atti.

Ma Zamparelli rispose che già aveva provveduto lui — o stava provvedendo — ad inoltrare la proposta per il soggiorno obbligato del Leggio alla magistratura palermitana.

Dopo qualche giorno mi pervennero infatti (per quanto ricordo) gli atti, di cui non ho potuto fare alcun uso, perché ormai era stata investita la magistratura di Palermo.

Zaccaria, comunque, confermava che il Leggio lo si poteva considerare in stato di irreperibilità, e che quindi avrebbero dovuto provvedere loro, cioè la magistratura di Palermo.

C'è stato, insomma, una specie di ricusazione di competenza.

PRESIDENTE. Ma Zamparelli, appena emesso dal tribunale di Palermo l'ordine di custodia preventiva, le confermò, il 18 giugno, che secondo i magistrati di Palermo l'ordine avrebbe potuto essere eseguito soltanto se Liggio si fosse trovato in quella città?

LACQUANITI. Sì, tanto è vero che Zamparelli mi diceva: « Mandamelo qui a Palermo ».

I dubbi che io avevo sulla legittimità del foglio di via obbligatorio, mi venivano confermati anche dallo stesso Zaccaria. Tuttavia infastidiva il fatto che Liggio, avvalendosi di difese valide, potesse non ottemperare alle disposizioni ricevute. Si cercava,

quindi, di vedere come meglio si potesse fare.

Scusi, signor Presidente, mi è sfuggita la domanda che mi aveva rivolto.

PRESIDENTE. Dopo che venne emesso il provvedimento di custodia preventiva da parte del tribunale di Palermo, il dottor Zamparelli le comunicò telefonicamente che l'opinione dei magistrati di Palermo era che quell'ordine potesse essere eseguito solo se Liggio fosse stato presente a Palermo?

LACQUANITI. Sì, mentre io indugiavo — per la preoccupazione che ho detto — ricevetti una telefonata dal vicecapo della polizia che mi disse: « Ma che fai? Te li vuoi tenere lì? ». Si trattava e di Liggio e di Riina.

Appena ricevuto questo foglio di via il Riina (il luogotenente del Liggio) e il Liggio fecero immediatamente ricorso contro di esso; si trattava però di un ricorso gerarchico, al prefetto, che quindi non venne inoltrato alla magistratura.

Allo stesso tempo l'avvocato Mitolo (difensore di Riina) andò dal procuratore generale per lamentarsi di questo foglio di via. Il procuratore mi telefonò dicendomi: « Veda cosa può fare per questo ricorso. L'avvocato del Riina va infatti in smanie perché pensa che se il Riina andrà a Corleone verrà arrestato, tirerà fuori la pistola, ammazzerà gente... ». Questo avvocato pensava di poter « redimere » il Riina, senza sapere, evidentemente, cosa sia un mafioso.

Così fecero ricorso tutti e due. Feci allora chiamare quell'avvocato, che venne da me l'indomani; gli dissi che tutto il suo fervore era fuor di luogo, perché il mafioso è quello che è. L'avvocato Mitolo mi obiettò: « ma io gli do il lavoro, l'ho già assunto nel mio ufficio legale di Bitonto ». Il Liggio invece avrebbe dovuto acquistare delle terre per poter ottenere più agevolmente la residenza in Bitonto. Ho cercato di persuadere l'avvocato Mitolo a far partire i due per Corleone perché ormai era la sola via aperta per conseguire l'arresto precauzionale del Liggio e del Riina.

PRESIDENTE. La legge così interpretata dai magistrati di Palermo.

LACQUANITI. In sostanza è così, perché il magistrato di Palermo avrebbe potuto farli arrestare, giacché Corleone rientrava nella sua giurisdizione, ed io cercavo di ottenere questo. Non so se vi sia riuscito con le argomentazioni da me addotte ad indurre l'avvocato Mitolo a far partire il Riina, certo si è che l'ho fatto. « Ma lei mi garantisce che giunto a Corleone il Riina non venga arrestato », mi chiese il Mitolo. « Non posso garantirle questo, anzi debbo ritenere che possa venire arrestato, andrà al confino, cioè al soggiorno obbligato, ma essendo Bitonto una località di soggiorno obbligato, io posso non oppormi, quando sarà, affinché il Riina o il Liggio possano venire a Bitonto, tanto più che lei gli offre lavoro, e tutto rientra nella norma ». In sostanza mi promise che l'avrebbe fatto partire, mi chiese però 48 ore di proroga, che io accordai, altrimenti il Riina non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il comune di Corleone. Infatti ebbi assicurazione dal funzionario di Bitonto, che controllava i movimenti di tutti e due, che Riina era partito da Bari con il rapido per raggiungere Reggio Calabria e poi Palermo dove fu arrestato immediatamente. Liggio, invece, partì accompagnato dall'avvocato Mitolo con la macchina del padre alla volta di Taranto, perché aveva già stabilito di farsi ricoverare in quella clinica.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Briotta ha facoltà di parlare.

DELLA BRIOTTA. Avendo saputo che era stato emesso l'ordine di carcerazione da parte dell'autorità giudiziaria palermitana, eseguibile in tutto il territorio della Repubblica, ha mai pensato, visto che non poteva essere data esecuzione, perché non rientrava a Palermo, secondo questa interpretazione che ella però riteneva errata, di chiedere che l'autorità palermitana le mandasse praticamente gli atti che consen-

tissero a lei di dare esecuzione a questo ordine di carcerazione ?

LACQUANITI. Pensavo che l'ordine di carcerazione non lo avesse avuto neppure il questore di Palermo, tanto più che il questore diceva che l'autorità giudiziaria palermitana poteva fare tutto solo quando la persona si veniva a trovare fisicamente sotto la loro giurisdizione, cioè nell'ambito del circondario.

DELLA BRIOTTA. Ma lei era convinto che fosse questa l'interpretazione giusta ?

LACQUANITI. Per quanto attiene all'interpretazione ero d'accordo con Zaccaria che si potesse disporre dalla magistratura di Palermo l'arresto in Bitonto dei due.

Io ero convinto invece che la magistratura di Palermo, per avere affermato che poteva eseguire l'ordine di carcerazione quando quelle persone si fossero trovate nei luoghi di loro competenza, soltanto allora avrebbero mandato l'ordine di carcerazione alle autorità di pubblica sicurezza. Ed io ritenevo che fosse proprio così. Comunque a noi non è mai stato trasmesso, da alcuna autorità, nessun ordine di carcerazione, né da parte delle questure né da parte della magistratura. Comunque, ripeto, io ritenevo allora che neppure la questura di Palermo avesse ricevuto l'ordine di carcerazione: era una mia convinzione, tanto più che se il questore di Palermo avesse avuto un ordine di carcerazione non era necessaria neppure una circolare, mi avrebbe fatto una telefonata. Noi però non avevamo nessun atto formale che ci consentisse di procedere all'arresto.

MALAGUGINI. Le mie sono domande riassuntive, ché hanno lo scopo di precisare meglio circostanze cui ella ha già fatto riferimento nel corso della sua narrativa.

Lei era stato informato in un primo tempo (pochi giorni dopo la scarcerazione del Liggio) dal dottor Bertero che il dottor Zamparelli, questore di Palermo, aveva riferito il pensiero del procuratore della Re-

pubblica dottor Zaccaria, secondo il quale competente ad emettere provvedimenti era l'autorità giudiziaria palermitana.

LACQUANITI. Questo è pacifico.

MALAGUGINI. Successivamente, di fronte alla richiesta di emettere il foglio di via obbligatorio, lei ebbe delle perplessità, poi superate a seguito di una telefonata del vicecapo della polizia. E anche questo è pacifico.

LACQUANITI. Perplessità che erano convalidate dal sostituto procuratore dottor Zaccaria, che era stato pubblico ministero: il che evidentemente mi era di grande conforto.

MALAGUGINI. Io non discuto affatto queste sue perplessità. La domanda, a mio avviso la più importante, è invece questa: a un certo punto, e precisamente il 18 giugno o il giorno immediatamente successivo, lei ha ricevuto una telefonata dal dottor Zamparelli, questore di Palermo, il quale la informava che era stato emesso ordine di custodia preventiva a carico del Liggio.

LACQUANITI. Mi pare di sì.

MALAGUGINI. È molto importante.

LACQUANITI. Credo di avere avuto questa telefonata, ma io ho sempre ritenuto che l'ordine fosse custodito dalla magistratura in attesa di poterlo far eseguire.

MALAGUGINI. Per essere esatti, il dottor Zamparelli le ha comunicato che era stato emesso l'ordine di custodia preventiva a carico del Liggio, ma questo ordine era custodito dalla magistratura.

LACQUANITI. Questa era solo la mia convinzione. In questo momento ho ragione di ritenere che neppure la questura avesse avuto materialmente l'ordine: la magistratura l'aveva emesso e lo tratteneva presso di sé per farlo eseguire, ma, ripeto: è solo una mia supposizione.

MALAGUGINI. Quindi si può ritenere che il dottor Zamparelli le abbia detto che il Liggio e il Riina sarebbero stati arrestati non appena fossero entrati nel territorio della provincia di Palermo. Il punto è questo: l'esecuzione di questo provvedimento era subordinata alla presenza fisica nel territorio della provincia di Palermo del mafioso Liggio.

LACQUANITI. Sì; credo si riferisse al territorio di competenza del tribunale; comunque mi pare che Corleone sia sotto la competenza del tribunale di Palermo.

MALAGUGINI. Chiaramente nel corso del colloquio è stato ribadito che l'esecutività di questo provvedimento era subordinata alla presenza fisica nel territorio della provincia di Palermo dei due mafiosi. Questa non è un'illazione, è un dato di fatto.

LACQUANITI. Questo è un principio che è stato fermo fin dal primo momento ed è per questo che abbiamo avuto contatti anche per questo con il dottor Zaccaria.

MALAGUGINI. Questo convincimento che lei dice essere stato fermo fin dal principio le è stato riferito dal dottor Zamparelli come convincimento proprio o come convincimento dell'autorità giudiziaria palermitana ?

LACQUANITI. Come convincimento dell'autorità giudiziaria dell'assoluta necessità che il Liggio e il Riina dovessero trovarsi nel territorio del tribunale di Palermo. Le mie illazioni si riferiscono solo al fatto che, emesso questo provvedimento, esso non sia stato consegnato al questore e fosse stato trattenuto dall'autorità giudiziaria. L'utilità di ogni nostra azione, ormai era delimitata dal fatto che i due mafiosi dovessero ritrovarsi nel territorio del tribunale di Palermo.

MALAGUGINI. Un'ultima domanda: successivamente, lei ha avuto modo, attraverso i suoi collaboratori, di notare che il Liggio era compreso nel *Bollettino delle ricerche*, tra le persone ricercate ?

LACQUANITI. È una materia che sfugge al questore, a meno che non ci sia un particolare richiamo.

MALAGUGINI. Nessuno dei suoi uffici le ha fatto presente che esisteva in un certo bollettino il nome del Liggio ?

LACQUANITI. No, lo ignoro.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal questore di Bari se ricorda se, quando il dottor Zamparelli nelle comunicazioni telefoniche accennò al fatto che la magistratura di Palermo intendeva emettere l'ordine di custodia preventiva a Corleone, fece riferimento esplicito a nomi di magistrati, al procuratore della Repubblica o al presidente del tribunale, per esempio.

LACQUANITI. Non sono in grado di fare precisazioni in tal senso, credo si sia fatto riferimento al procuratore della Repubblica che è l'autorità quindi più vicina a noi. Ricordo nella seconda telefonata di avergli detto: « vai tu a vedere »; e lui di risposta: « ci sono andato e adesso ci torno ».

PRESIDENTE. « Torno » dalla procura della Repubblica ?

LACQUANITI. Ritengo di sì. Ricordo che disse: « Non ne vogliono sapere ». Questa è la frase che ricordo bene e fu detta con accenti e dialetto napoletani.

VARALDO. Successivamente all'episodio Liggio, c'è stato il caso Streva, per il quale è stato preso un provvedimento analogo, malgrado fosse residente a Bari. In questo caso non ha potuto osservare che vi era un diverso trattamento per l'uno (a Corleone) e per l'altro ?

LACQUANITI. Veramente del caso Streva fui informato in questi ultimi giorni dal vicequestore dottor Bertero, che intanto era stato trasferito da Bari a Napoli. Venendo a Bari per servizio mi disse del caso Streva e fu lui a farmi notare che era stato usato

un trattamento diverso; era giunto cioè l'ordine di carcerazione da Palermo.

PRESIDENTE. Il 13 agosto.

LACQUANITI. Sì, ma lo seppi dopo per notizia che mi dette il vicequestore.

ZUCCALA. Vorrei sapere dal signor questore di Bari di quella strana vicenda del Liggio successiva al suo allontanamento da Bari, cioè quando si recò a Taranto e lì venne ricoverato in una nota clinica gestita da un medico palermitano figlio di un noto mafioso palermitano (presso la quale si recano notissimi mafiosi di quella parte della Sicilia). In quel momento, la questura di Bari, attraverso la questura di Taranto, fu informata di questo strano avvicendamento del Liggio, cioè della stranezza di andare a finire proprio in quella clinica?

LACQUANITI. No, trattandosi della giurisdizione della provincia di Taranto non abbiamo avuto occasione di venire a conoscenza di ciò, solo sapevamo del fatto che il Liggio aveva interrotto il viaggio per Corleone e si era fatto ricoverare in quella clinica.

ZUCCALA. Il questore di Taranto non ha avuto nessun sospetto sul fatto che il Liggio andasse proprio in quella clinica?

LACQUANITI. Non credo, almeno non ne parlammo.

NICOSIA. Quando è stato trasferito il vicequestore Bertero alla questura di Bari?

LACQUANITI. Non ricordo la data esatta, comunque è agli atti; il dottor Bertero

glielo saprà dire, so che deve essere ascoltato questa mattina.

PRESIDENTE. Sì, subito dopo.

NICOSIA. Vorrei farle un'altra domanda. Il 17 giugno a seguito dell'intervento del vicecapo della polizia si ordinò che fosse predisposto il foglio di via obbligatorio. Il vicecapo della polizia era informato della intenzione della magistratura di Palermo, dell'ordine di cattura?

LACQUANITI. Credo di sì, perché lui aveva rapporti con i questori interessati.

NICOSIA. Logicamente, vi era una sollecitazione per avere il Liggio...

LACQUANITI. La sollecitazione era determinata dal fatto che ormai non restava altro da fare: io emettevo questo foglio di via *in extremis*, come ultimo mezzo. Se fossimo riusciti ad arrestarli a Bitonto avremmo dato all'opinione pubblica la sia pur magra soddisfazione di dire che il Liggio e Riina erano stati arrestati.

Ho fatto rilasciare il foglio di via quando non c'era più niente da fare. Al riguardo fu determinante la telefonata del vicecapo: « Ma che te li vuoi tenere là? », mi disse. Ho chiamato immediatamente Bertero perché fosse predisposto in quella stessa giornata il foglio di via. Detti poi due giorni di proroga perché non sarebbe stato possibile, specialmente per Riina, raggiungere nei termini la sede.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Lacquaniti, a nome della Commissione.

ALLEGATO N. 9

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **MARIO BERTERO**
VICEQUESTORE DI BARI

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Abbiamo invitato il dottor Bertero, che è stato vicequestore di Bari nel periodo successivo alla scarcerazione di Liggio. Attualmente egli presta servizio presso la questura di Napoli. La sua presenza qui tra di noi è appunto in relazione a quanto è accaduto immediatamente dopo la scarcerazione di Liggio, scarcerazione conseguente alla sentenza assolutoria pronunciata dalla corte d'assise di Bari.

Vorrei iniziare col porre una domanda, in relazione ad un argomento interessante ai fini della nostra indagine. Desidererei sapere dal dottor Bertero se risponde a verità il fatto che egli il 14 o il 15 di giugno ha ricevuto a Bari una telefonata dal vicequestore di Palermo, dottor Arcuri, il quale sollecitava la questura di Bari ad emettere un foglio di via obbligatorio nei confronti del Liggio, in quanto la procura della Repubblica di Palermo, ed il presidente del tribunale di Palermo intendevano, per poter adottare delle misure di prevenzione a carico del Liggio, che egli fosse presente a Corleone. Era questa la condizione perché la procura della Repubblica ed il tribunale potessero emettere un provvedimento di custodia preventiva a carico di Liggio.

BERTERO. Effettivamente ricevetti una telefonata dal dottor Arcuri, il quale mi chiedeva l'emissione dei due fogli di via obbligatori a carico del Liggio Luciano e della Riina Salvatore in quanto il procuratore della Repubblica di Palermo, ed il Presidente del tribunale, ritenevano che ciò fosse necessario al fine di poter emettere l'ordinanza di custodia preventiva a carico dei suddetti individui.

Io informai subito il questore dal quale dipendevo, il quale non si trovò d'accordo

sulla legittimità del provvedimento, e ritenne opportuno sentire prima il parere del pubblico ministero del processo. Il questore non si sentiva di adottare tale provvedimento, anche perché il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato per Corleone e non per Palermo, cioè il luogo di residenza anagrafica dei due. L'indomani mattina mi sentii con il dottor Zaccaria il quale mi chiese, quale provvedimento sarebbe stato adottato nei confronti di questi due, che erano stati scarcerati.

Gli riferii del tenore della conversazione avuta la sera precedente con il questore di Bari ed il primo questore Arcuri, e naturalmente anche egli si mostrò contrario, per quanto riguarda la legittimità del provvedimento. Faccio presente che era la sera del 14.

MALAGUGINI. L'opinione del dottor Zaccaria qual'era veramente ?

BERTERO. Non era legittimo il provvedimento del foglio di via.

MALAGUGINI. Cioè, era necessario che i soggetti materialmente si trasferissero nella giurisdizione del tribunale ?

BERTERO. Secondo lo Zaccaria no. Per ipotesi il Liggio e il Riina avrebbero potuto essere irreperibili e quindi questo provvedimento era necessario che venisse diramato a tutte le questure.

MALAGUGINI. Quindi, non riteneva necessaria la presenza fisica dei due soggetti in quel territorio. Questa dunque è l'opinione del dottor Zaccaria che lei ha riferito al questore ?

Le risulta che l'opinione del dottor Zaccaria, da lei recepita, il signor questore l'abbia poi comunicata...

BERTERO. Sì, in quanto in mia presenza telefonò al questore di Palermo, e fece presente che illegittimo sarebbe stato il provvedimento del foglio di via.

MALAGUGINI. Quindi, illegittimo il foglio di via e viceversa illegittimo il provvedimento assunto dall'autorità giudiziaria?

BERTERO. Legittimo il provvedimento da emettersi dall'autorità giudiziaria, cioè legittimo il provvedimento del tribunale, e legittimo pure il fatto che poteva essere trasmesso, per poterlo eseguire, anche fuori del territorio della giurisdizione del tribunale di Palermo.

PRESIDENTE. Lei ricorda, signor vicequestore, che il 16 giugno del 1969, di sera, ricevette un'altra comunicazione telefonica del dottor Arcuri con l'informazione che il procuratore della Repubblica di Palermo aveva chiesto al presidente del tribunale l'emissione della proposta di soggiorno obbligatorio per Liggio e Riina. Lei, dati i precedenti, chiese con sorpresa come mai non fosse stato emesso l'ordine di custodia precauzionale. In quella occasione il dottor Arcuri confermò che era stato precisato che il provvedimento avrebbe potuto essere emesso solo se i due si fossero trovati a Corleone.

BERTERO. Il 16 giugno vi furono due telefonate. Una la mattina, in cui mi veniva riferito del colloquio con il procuratore della Repubblica di Palermo, su incarico del questore Zamparelli. Lacquarita infatti nella sera precedente il 15, aveva sollecitato l'intervento del questore di Palermo presso quell'autorità giudiziaria. L'indomani mattina, Arcuri mi telefonò per comunicarmi che si era incontrato con il procuratore della Repubblica per incarico del questore di Palermo, ma il procuratore della Repubblica aveva insistito sulla necessità della presenza del Liggio e del Riina in Palermo, per dare esecuzione a questa ordinanza di custodia precauzionale in attesa del provvedimento di soggiorno obbligato. Nel rife-

rire al questore, la sera in cui mi telefonò la seconda volta, Arcuri ribadì il concetto che il procuratore di Palermo insisteva nel ritenere necessaria la presenza dei due a Palermo. Semmai in Corleone in quanto la legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 prevede la competenza del questore, a poter rimpatriare solo al luogo di residenza anagrafica.

MALAGUGINI. Signor questore, in questi colloqui fra lei ed il dottor Arcuri, quest'ultimo le ha nominativamente indicato il magistrato?

BERTERO. No: si è limitato ad indicare genericamente il procuratore della Repubblica.

MALAGUGINI. E nella seconda telefonata pomeridiana del 16 giugno lei ha chiesto perché, se c'erano delle difficoltà nel prendere materialmente i due soggetti, non veniva emesso un ordine di custodia preventiva? Lei non ha detto a quel punto che dovevano emettere un ordine di custodia preventiva per cui si arrestavano e si mandavano qui.

BERTERO. Io ho chiesto per quali motivi non venisse trasmesso quest'ordine di custodia preventiva tanto più che noi sapevamo dove erano i due, a Bitonto, e c'era stato un accordo fra noi e i carabinieri e sorvegliavamo attentamente l'albergo e conoscevamo tutte le mosse dei due. Praticamente se noi avessimo avuto l'ordinanza avremo potuto eseguirla a colpo sicuro.

MALAGUGINI. Successivamente il 13 agosto 1969 le è stato trasmesso dalla questura di Palermo per l'esecuzione un ordine di custodia preventiva a carico di tale Streva?

BERTERO. Non ricordo se fosse agosto, mi pare la prima decade di settembre, anzi i primi giorni della seconda decade; quindi questa inchiesta dovrebbe essere arrivata per telegramma il giorno 12. Io l'ho fatta eseguire immediatamente. Quando arrivò

questo telegramma in cui si diceva di eseguire quest'ordinanza io mi ricordai che due o tre mesi prima c'era stato quel fenomeno per cui gli ordini di custodia preventiva non erano mai stati trasmessi nonostante le nostre richieste e allora volli chiarire in sostanza questo fatto e la portata giuridica di quest'istituto della custodia preventiva, per cui in un caso può essere eseguibile solo in un determinato territorio, ed in altro caso su tutto il territorio. Quindi io chiamai Palermo per avere un abboccamento con il dottor Arcuri, per avere una discussione su questo argomento. Senonché Arcuri non c'era, era certamente fuori; mi passarono la squadra mobile e mi dettero un altro funzionario il quale non ricordava l'episodio precedente: se fosse stato l'Arcuri certamente l'avrebbe ricordato. Quindi io chiesi come mai i provvedimenti di custodia preventiva per Liggio e Riina non erano stati trasmessi; ed ora con un telegramma si chiedeva a Bari l'esecuzione di un'ordinanza di questo genere per altre persone e quindi il provvedimento adesso avrebbe avuto una portata territoriale maggiore rispetto a quella precedente. Il funzionario mi disse che c'era un'ordinanza dell'autorità giudiziaria, che bisognava eseguirla e basta. Poiché naturalmente un'ulteriore mia discussione sarebbe stata inutile perché non si sapevano i fatti precedenti da parte del mio interlocutore, che avrebbe potuto interpretare le mie insistenze come una resistenza o sindacato ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, io chiamai un mio sottufficiale e detti ordine di eseguire l'ordinanza: fu eseguita la notte del 13 settembre. Quindi il telegramma dovette arrivare il 12, in quanto io non avrei indugiato per l'esecuzione, visto che era un'ordinanza dell'autorità giudiziaria ed anche perché quel tale si trovava a Bari e avrebbe potuto allontanarsi e pertanto non l'avremmo poi più trovato.

MALAGUGINI. Sì, l'ordinanza ha la data del 13 agosto ma è stata eseguita il 13 settembre.

Successivamente il 16 giugno, quando cioè ci furono quei due colloqui, le è stato comunicato dal dottor Arcuri, o, per altra via, lei è stato informato della avvenuta emissione dell'ordinanza di custodia preventiva?

BERTERO. Sì, sono stato informato perché il 16 ho avuto la telefonata con Arcuri; il 17 pomeriggio io mi trovavo a casa e mi telefonò il questore il quale mi parlò di una istanza del Riina Salvatore che si doveva istruire, però con la circostanza mi soggiunse che aveva telefonato da Palermo il dottor Zamparelli, il quale gli aveva riferito che questi ordini erano stati emessi, e quindi era necessaria la presenza colà di Riina Salvatore e Liggio Luciano; costoro dovevano esser là per poter dar luogo all'esecuzione. Questa conversazione è avvenuta il 18, mentre i fogli di via erano stati consegnati il 17 con l'ingiunzione a presentarsi il 19.

Poi, il Riina ottenne una proroga per presentarsi in questura: poiché infatti non poteva ormai raggiungere Corleone, ottenne 48 ore di proroga.

MALAGUGINI. Quindi, il 18 il questore di Bari...

BERTERO. ...veniva a conoscenza dal questore di Palermo che i provvedimenti erano stati emessi, ma mi comunicava ciò non per il Liggio Luciano, ma per il Riina Salvatore, poiché essendo ancora questi nella nostra giurisdizione, era necessario cercare di convincerlo ad attenersi al foglio di via.

MALAGUGINI. E il signor questore di Bari le confermava di avere avuto questa notizia, ma sempre fermo restando il principio che dovevano andare a Palermo.

BERTERO. Sì, si diceva che era necessario, bisognava fare in modo che arrivassero a Palermo perché si potesse dar luogo alla esecuzione.

PRESIDENTE. Nel periodo in cui il Leggio e il Riina soggiornavano a Bitonto, lei sa se avessero larghi mezzi finanziari?

BERTERO. Questo io non lo so; l'ho sentito dire dal commissario di Bitonto e cioè che conducevano un tenore di vita elevato. Essi erano in trattative per acquistare una tenuta, lì, a Bitonto.

MALAGUGINI. Nel corso di queste iniziative prese, oltre ad avere rapporti abbastanza frequenti con il questore di Palermo, come era naturale, vi furono anche frequenti interessamenti da parte della direzione di pubblica sicurezza, da parte del capo della polizia o da parte del vicecapo della polizia?

BERTERO. A me non risulta. I rapporti avvenivano sempre tramite il questore, per cui egli solo potrebbe fornire notizie al riguardo.

NICOSIA. Desidererei sapere quando ella si è trasferito a Napoli.

BERTERO. Il 1° dicembre.

NICOSIA. Ella ha detto poc'anzi che vi sono stati contatti telefonici con la que-

stura di Palermo, nei quali voi da Bari chiedevate: se vi sono questi ordini di custodia, perché non li trasmettete?

BERTERO. Sì, nello stesso giorno 16 ho avuto due colloqui telefonici con la questura di Palermo, e in entrambi i casi ho fatto questa sollecitazione ad Arcuri. In effetti mi pareva strano avere sottomano questi due individui e non potere agire. La risposta fu che l'autorità giudiziaria non intendeva emettere i due provvedimenti se non ci fosse stata la presenza dei due, Ligio Luciano e Riina Salvatore, a Palermo (si parlava sempre di Palermo, eravamo noi che facevamo la questione di Corleone); e che, se anche fossero stati emessi, non sarebbero stati trasmessi perché la loro esecuzione era limitata alla presenza in Palermo di questi due.

PRESIDENTE. Quindi se i provvedimenti fossero stati emessi, secondo la procura della Repubblica avrebbero potuto avere esecuzione solo limitatamente.

BERTERO. Esattamente. Pertanto era inutile da parte nostra, ogni ulteriore insistenza.

PRESIDENTE. La ringraziamo per la deposizione, dottor Bertero.

ALLEGATO N. 10

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **FRANCESCO PIACENTE**
DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
DI CORLEONE

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Il dottor Piacente è dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, lo è attualmente e lo era anche nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione di Liggio a seguito della sentenza assolutoria della corte di assise di Bari. La presenza del dottor Piacente si è resa necessaria per precisare alcune circostanze che sono relative appunto al periodo che ha riguardato l'attività del Liggio dopo la sua scarcerazione. La prima precisazione che la Commissione ha interesse ad acquisire è la seguente: se è vero che il 18 giugno 1969 ella sia stato convocato telefonicamente a Palermo dal dottor Mendolia, dirigente della squadra mobile, e ivi recatosi ha ricevuto dal dottor Zamparelli un plico contenente le ordinanze di custodia precauzionale contro il Liggio e contro Riina Salvatore, con l'incarico peraltro di dare esecuzione ad essa solo se il Liggio e il Riina si fossero presentati a Corleone.

PIACENTE. Sono stato convocato telefonicamente alle ore 13 circa e sono stato invitato a presentarmi in questura nelle prime ore del pomeriggio. Difatti verso le ore 18 dalle mani del dottor Zamparelli, nel suo ufficio, ho ricevuto un plico (non sigillato) contenente le due ordinanze di custodia precauzionale relative al Liggio e al Riina Salvatore, con l'incarico di eseguirli esclusivamente e solo quando i due si fossero presentati a Corleone. Poi si aggiungeva che i predetti dovevano presentarsi in quanto erano stati muniti in precedenza di foglio di via obbligatorio dalla questura di Bari dato che erano stati allontanati da Bitonto. Si dovevano presentare entro il 19, la sera successiva. Senonché il 19 ci fu la comunicazione che per il Riina era stata

concessa una proroga fino al 21. La sera del 20, poco prima la mezzanotte, si presentò il Riina accompagnato da un legale (l'avvocato Mitolo Donato) ed eseguimmo l'ordine di custodia precauzionale. Il Riina fu accompagnato la notte stessa a Palermo. Il Liggio non si è presentato, e io non l'ho mai visto.

Successivamente, quando mi è stato comunicato ufficialmente che il Liggio non si era presentato, inoltrai un rapporto alla pretura di Corleone, denunciando il Liggio per violazione al foglio di via obbligatorio.

PRESIDENTE. Prima di arrivare a queste circostanze, facciamo un passo indietro.

Quando Zamparelli le consegnò il plico contenente l'ordinanza di custodia preventiva, e precisò che quest'ordine avrebbe potuto essere eseguito solo appena il Liggio fosse stato presente, le accennò al perché?

PIACENTE. Sissignore: in quanto tali erano le direttive che erano state date dal procuratore della Repubblica di Palermo.

PRESIDENTE. Date o concordate?

PIACENTE. Date dal procuratore della Repubblica di Palermo.

PRESIDENTE. Per tornare a quanto diceva prima, quello che non riesce chiaro alla Commissione è perché il commissario di Corleone si decise a denunciare il Liggio per contravvenzione al foglio di via obbligatorio soltanto il 13 ottobre, mentre il reato era già stato consumato il 21 giugno.

PIACENTE. Non erano state date disposizioni in questo senso. Infatti la questura richiamò l'attenzione dell'ufficio distaccato

di Corleone sul fatto che Liggio s'era reso contravventore al foglio di via obbligatorio a seguito della comunicazione ricevuta dal questore di Taranto, città dalla quale il Liggio si era allontanato senza ottemperare all'obbligo impostogli. La denuncia venne quindi fatta in data 13 ottobre 1969.

MALAGUGINI. Ella ha ricevuto in una busta le due ordinanze per la custodia preventiva, con l'avvertimento che entro pochi giorni sarebbero giunte le due persone in questione. Successivamente, trascorsi pochi giorni, si presentò il Riina, nei confronti del quale venne posto in esecuzione il provvedimento. Il Liggio, invece, non si presentò.

La questura di Palermo le ha poi dato indicazioni, notizie, disposizioni in proposito ?

PIACENTE. A questo punto devo precisare che all'atto in cui mi fu consegnato questo plico mi fu raccomandata la massima segretezza; mi fu detto di non far parola o cenno a chicchessia circa l'esistenza di queste due ordinanze di custodia preventiva. E quindi, dopo avere eseguito quella di Riina, ho continuato a tenere ben conservato nel cassetto l'altro, in attesa che si fosse presentato il Liggio a Corleone.

MALAGUGINI. Non era questo che le chiedevo. Che lo tenesse ben conservato è niun dubbio... La questione è altro, se superato, cioè, il termine entro il quale si riteneva che il Liggio si sarebbe dovuto presentare a Corleone, la questura di Palermo non le abbia detto: Liggio non si è presentato, dirama la notizia, fai eseguire...

PIACENTE. La questura di Palermo nell'ottobre — non ricordo la data esatta — mi ha comunicato che il Liggio si era reso inadempiente al foglio di via obbligatorio, alla diffida che gli era stata fatta...

MALAGUGINI. Questo lo aveva già constatato lei !

GATTO SIMONE. Doveva insegnarlo lei !

MALAGUGINI. Lei continua a tenere chiuso nel cassetto quell'ordine ed il Liggio non viene. Nessuno le chiede, visto che non può eseguirlo dal momento che Liggio è a Roma, di trasmettere l'ordine in questione alla questura di Roma, per l'esecuzione. Non le è stata fatta nessuna richiesta di questo genere ?

PIACENTE. No.

MALAGUGINI. Neppure nella seconda metà del mese di ottobre ?

PIACENTE. Mi è stato solo comunicato che il Liggio si era reso inadempiente al foglio di via obbligatorio. Riferii pertanto all'autorità giudiziaria competente, al pretore di Corleone.

MALAGUGINI. Il tutto attiene al foglio di via, ma io sto parlando dell'ordinanza di custodia preventiva.

PIACENTE. No.

MALAGUGINI. Non le fu chiesto più niente ?

PIACENTE. Non sapevo quali fossero gli accordi, le direttive, le decisioni dell'autorità giudiziaria di Palermo. Ero là in attesa che Liggio si presentasse. Avrei dovuto eseguire in Corleone, se Liggio si fosse presentato, quest'ordine di custodia precauzionale.

MALAGUGINI. Lo Strega era anche lui residente in Corleone ?

ZUCCALA. Era anagraficamente iscritto a Bari.

PIACENTE. Aveva chiesto nel maggio il trasferimento anagrafico a Bari, quale commesso di studio legale a Bari.

MALAGUGINI. Lei non è stato mai interessato alla custodia dello Strega ?

PIACENTE. La nuova iscrizione anagrafica viene registrata nel nuovo comune sotto la data in cui l'interessato ha fatto richiesta.

MALAGUGINI. Non è questo che volevo sapere: le chiedo se mai le è stato inviato per l'esecuzione alcun provvedimento a carico dello Strega.

PIACENTE. Ero informato che era stato emanato anche un ordine di custodia per lo Strega e che se fosse venuto a Corleone lo si sarebbe dovuto eseguire. Ma non venne.

MALAGUGINI. Ed ha saputo che quell'ordine era stato eseguito altrove ?

PIACENTE. Ho saputo che lo Strega era stato fermato a Bari.

MALAGUGINI. E non ha rilevato una discrepanza di trattamento nel fatto che si è provveduto all'esecuzione di quell'ordine di custodia preventiva e non di quello a carico del Liggio ?

PIACENTE. Non potevo certo discutere il tassativo ordine che mi era stato dato quando mi fu consegnato l'ordine di custodia preventiva: tenere la cosa riservata ed eseguirlo se il Liggio fosse venuto a Corleone.

NICOSIA. La sua circoscrizione comprende soltanto Corleone ?

PIACENTE. No, comprende anche Giuliana, Prizzi, Campofiorito, Bisacquino, Palazzo Adriano, Contessa Entellina, Chiusa Sclafani.

GATTO SIMONE. Se il Liggio si fosse recato, per esempio, a Brizzi, lei non avrebbe potuto neanche portarlo via.

PIACENTE. Io lo avrei fermato e tenuto sotto stretta vigilanza seguendo, dopo, le direttive che avrei chiesto telefonicamente all'ufficio superiore.

GATTO SIMONE. L'ordine di custodia preventiva era strettamente eseguibile a Corleone ?

PIACENTE.. No. Mi era stato detto a voce di eseguirlo solo nel caso che il Liggio e il Riina si fossero presentati a Corleone: ma non era stabilito che l'ordine di custodia precauzionale fosse eseguibile solo in quella località.

PRESIDENTE. Poiché altri colleghi non desiderano intervenire, passiamo ad ascoltare il dottor De Francesco.

ALLEGATO N. 11

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **EMANUELE DE FRANCESCO**
VICEQUESTORE VICARIO DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Il dottor De Francesco naturalmente ricopriva questa carica anche nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione di Liggio, dopo la sentenza della corte di assise di Bari.

Ringrazio il dottor De Francesco, pregandolo di fornire alcuni chiarimenti alla Commissione circa il periodo successivo alla scarcerazione di Liggio. Il primo chiarimento è il seguente: se corrisponda al vero che l'11 giugno, cioè il giorno successivo alla scarcerazione di Liggio, lei ha incaricato il commissario capo di approntare il rapporto a carico di Liggio e Riina per la proposta di misure di prevenzione. Vorremmo sapere poi se è vero che nei giorni successivi (14 e 15 giugno) fece visita al dottor Scaglione, procuratore della Repubblica, e in quella occasione venne affrontato il problema (importante per questo tipo di misure) della dimora del Liggio. Vorremmo sapere se in quella occasione il procuratore della Repubblica precisò che un provvedimento del genere sarebbe stato eseguibile solo se il Liggio avesse soggiornato a Corleone.

DE FRANCESCO. Per la verità, signor Presidente, debbo dire che l'incarico al dottor Scandariato è stato da me dato la sera del 10 giugno, cioè appena venni a conoscenza dell'esito del procedimento penale. Negli ultimi giorni del processo io avevo notato che il risultato poteva essere scontato, perché quasi tutti i procedimenti simili finiscono sempre con assoluzione per insufficienza di prove. Quindi stavo rendendomi conto di tutti quelli che erano gli imputati a Bari, specialmente in custodia preventiva, per potere esaminare subito — appena si fosse avuta conferma dell'assoluzione per insufficienza di prove — la pos-

sibilità di proporli per i procedimenti di prevenzione del caso. Ovviamente il caso più importante era quello del Liggio. Dovetti constatare che il Liggio non era diffidato, non poteva esserlo ai sensi della legge del 1956, perché nel 1956 egli era già latitante da sette anni (la legge quindi era uscita sette anni dopo l'inizio della latitanza del Liggio).

Allora io ricorsi alla legge del 1965 facendo un rapporto al procuratore della Repubblica, rapporto che, come dicevo, feci compilare la sera del 10 giugno. L'11 giugno, infatti, detto rapporto era inviato al procuratore della Repubblica. Non si tratta di un fascicolo molto voluminoso; d'altra parte la personalità del Liggio non richiedeva un particolare studio da parte nostra. E nel rapporto — che io ricordo più o meno nelle linee generali — era premesso che il ritorno del Liggio a Corleone poteva costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Quindi è logico tutto quanto il ragionamento che si è fatto al riguardo nei giorni successivi. Il 12, 13 o al massimo il 14 (ma sono portato ad escludere il giorno 14) ripeto il 12 o il 13, nel colloquio che abbiamo avuto con il procuratore della Repubblica, io ed il questore abbiamo esaminato il caso Liggio. Debbo aggiungere che non era la prima volta che io mi recavo dal procuratore della Repubblica per trattare casi del genere trovando in lui la massima comprensione.

Desidero fare una digressione relativa al processo di Catanzaro. In detto processo gli imputati erano tutti mafiosi e c'era stato anche qualche caso limite per il quale avevamo avuto bisogno del conforto dell'autorità giudiziaria per poter fare qualche cosa tempestivamente. I processati a Catanzaro

per la maggior parte furono rimessi in libertà provvisoria quando ancora il procedimento continuava. Ci fu una prima scarcerazione nel dicembre 1967 che ci colse di sorpresa. Preoccupati per questa scarcerazione abbiamo inviato delle proposte di misura di prevenzione al tribunale.

Queste proposte, siccome si trattava di soggetti che erano in libertà provvisoria, o che avevano avuto una carcerazione preventiva di 4 o 5 anni, non ebbero un esito felice. Quando si delineò qualche altra scarcerazione (ve ne fu una nell'aprile del 1968 in concomitanza con la Pasqua) io sollecitai il procuratore della Repubblica per un intervento presso la corte di Catanzaro — e mi risulta che lo fece presso la procura generale di Catanzaro — ottenendo che agli scarcerati fosse fatto divieto di soggiorno nella provincia di Palermo. Analogo provvedimento vi fu per quelli che furono scarcerati nell'agosto del 1968.

Il processo a Catanzaro si concluse, come ella sa, signor Presidente, nel dicembre del 1968 e qualche giorno prima della sentenza io feci altri passi presso il procuratore e lo trovai disposto ad accogliere le mie premure. Dissi al procuratore: « Potremmo avere il caso che molti processati vengano fuori ». Caso che si è verificato per quelli che sono stati condannati per associazione a delinquere — per avere già scontato gli anni di detenzione ai quali venivano condannati; poi vi erano i due anni di condono che furono dati a tutti — come il caso Cavataio, che fu condannato a 4 anni di reclusione ed ha beneficiato di 2 anni di condono. Per questi, onde poter agire tempestivamente, dovevamo ottenere che la corte di assise di Catanzaro indicasse oltre la detenzione, anche la libertà vigilata.

La sentenza di Catanzaro a pagina 9, a norma dell'articolo 417, ordina che tutti gli imputati, come sopra condannati per il reato di associazione a delinquere, vengano sottoposti, a pene espiate, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nella misura non inferiore a quella prevista dagli articoli... eccetera. Questo provvedimento, inserito nella sentenza, si deve alla mia ini-

ziativa in veste di vicequestore vicario sovrintendente alla polizia giudiziaria di Palermo e all'accettazione della mia proposta da parte del procuratore della Repubblica che fece un passo presso la procura generale di Catanzaro.

I contatti, che abbiamo avuto con il questore nell'ufficio del procuratore della Repubblica il 12 o 13 giugno, erano preliminari in vista dell'esito, o meglio dopo l'esito, del procedimento penale che era stato già fatto. Esaminato il caso Leggio avevamo delle perplessità, infatti il Leggio appena scarcerato, dichiarò che non avrebbe voluto tornare in Sicilia, lo ha ripetuto più volte, anche il 29 o 30 giugno, in occasione di un'intervista che è stata riportata dalla stampa nazionale, e questo perché temeva di essere imputato per tutti quanti i delitti che si sarebbero verificati in Sicilia. Per Leggio non potevamo proporlo direttamente al tribunale per una misura di prevenzione, perché, come dicevo, non era diffidato. Quindi ci rimaneva la possibilità di segnalarlo al procuratore, ai sensi della legge antimafia, e così è stato fatto.

Fra l'altro, noi avevamo un problema, cioè impedire al Leggio di ritornare in Sicilia per poter eventualmente riorganizzare le cosche mafiose del corleonese. Credo che questo fosse il problema preliminare che si poneva alle autorità di pubblica sicurezza. Siccome il Leggio non voleva tornare in Sicilia, abbiamo esaminato anche la possibilità di intimargli una diffida, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1956, perché non ritornasse in Sicilia.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine, perché le dichiarazioni del Leggio sono state rilasciate nei giorni successivi alla sua scarcerazione.

Ella ha precisato, giustamente, che si preoccupò di dare incarico di stendere una relazione addirittura la sera stessa della scarcerazione, quando il Leggio non aveva rilasciato le dichiarazioni e non aveva manifestato la sua volontà di ritornare in Sicilia. Quindi, lei dà incarico al dottor Scandariato e poi si reca dal procuratore della

Repubblica insieme con il questore Zamparelli per sollecitare l'emissione di queste misure. Nei colloqui con il procuratore della Repubblica, cosa si sono detto ?

DE FRANCESCO. Abbiamo esaminato la questione del caso limite. Siccome il Liggio non voleva più tornare a Palermo... L'aveva già dichiarato; infatti sui giornali del 12...

PRESIDENTE. Prescindiamo da questo. Cosa si sono detto ?

DE FRANCESCO. Si è parlato se il Liggio avesse o meno la dimora nella provincia di Palermo, cioè quell'elemento necessario perché vi fosse la competenza sia del procuratore a proporre, sia del tribunale a decidere sulla proposta. Su questo punto si sono manifestate delle perplessità da parte del procuratore, tanto che, dopo un colloquio nel quale io, ripeto, ho fatto presente al procuratore anche la impossibilità di adottare la diffida, ai sensi dell'articolo 2, della legge del 1956, per non farlo più tornare nella provincia di Palermo. Questo non si poteva fare, perché l'articolo 2 recita: « Il questore può rimandare al luogo di residenza »; parla di residenza e non di dimora. Quindi siccome la residenza nel luogo non era stata assunta, noi non potevamo adottare questo provvedimento. L'unico provvedimento era quello che potevamo svolgere tramite il procuratore, per arrivare alla proposta di misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia.

Il procuratore manifestò delle perplessità e disse: ritengo che si debba operare se e quando questi tornerà a Corleone. A me pare che queste perplessità siano state più che logiche in relazione al contenuto del rapporto.

Quindi la risposta del procuratore mi è sembrata più che legittima, perché io la legge antimafia la conosco bene, tanto è vero che è stata anche oggetto di un mio studio pubblicato nel 1965. Perciò sulla difficoltà di agire senza che fosse stabilito prima il luogo di dimora, ero convinto da un pezzo. Quindi l'obiezione sollevata dal

procuratore era più che legittima, tanto più che questo discorso noi lo facemmo 48 ore dopo la sentenza che aveva assolto Liggio per non aver commesso il fatto.

PRESIDENTE. Le sue convinzioni sono molto interessanti, anche se non del tutto pertinenti, inoltre mi sembra contrastino con la convinzione che il procuratore della Repubblica ha espresso, proprio dinanzi alla nostra Commissione, alcuni giorni fa.

A prescindere da questo, in base alle sue dichiarazioni vi siete recati dal procuratore della Repubblica il quale ha dimostrato perplessità e dubbi, al punto da non dar seguito alla vostra proposta fino al 18 giugno. Infine, a distanza di sette giorni, egli propone al presidente del tribunale l'emissione dell'ordine di custodia preventiva, il presidente del tribunale lo accoglie e lo emette. Stando così le cose, perché l'ordine di custodia preventiva non è stato reso esecutivo su tutto il territorio nazionale ?

DE FRANCESCO. Su questo punto non posso essere preciso, poiché non mi trovo in sede. Al mio rientro, chiesi al mio diretto collaboratore, dottor Scandariato, a che punto eravamo con il caso Liggio. Egli mi rispose che il giorno 18 era stato emesso il provvedimento, direttamente consegnato dal questore al funzionario competente, e che il provvedimento avrebbe avuto effetto solo se e quando il Liggio si fosse presentato a Corleone.

PRESIDENTE. Si trattava di una decisione presa direttamente dal questore Zamparelli, oppure presa su indicazione della magistratura ?

DE FRANCESCO. Quando mi misi in contatto con il questore, seppi che tale decisione era stata presa nel corso dei colloqui avvenuti tra il 14 ed il 17 tra il procuratore ed il vicequestore Arcuri ed il giorno 18 nel corso di due telefonate avvenute tra il questore ed il procuratore.

Delle due telefonate si trova traccia nel telegramma che ora leggerò.

(Il testo del telegramma è allegato in calce al presente resoconto delle dichiarazioni del dottor De Francesco).

La telefonata c'è stata, mentre il questore si trovava nei locali della squadra mobile, e ha dato incarico al dottor Mendolia di inviare un funzionario della squadra mobile in tribunale per ritirare l'ordine di custodia preventiva.

PRESIDENTE. Lei non ha risposto alla mia domanda. Quando il questore Zamparelli ha dato incarico di eseguire l'ordine di custodia preventiva limitatamente a Corleone questa decisione è stata presa autonomamente, in base ad una sua convinzione personale, o perché era stato indirizzato in questo atteggiamento dalla magistratura?

DE FRANCESCO. Escludo nella maniera più assoluta che si sia trattato di una convinzione personale del questore.

PRESIDENTE. Ammette che è stata la procura della Repubblica a precisare che il provvedimento potesse essere eseguito limitatamente alla residenza del Liggio a Corleone?

DE FRANCESCO. Ho considerato questi ordini legittimi ed opportuni.

PRESIDENTE. Le sue convinzioni alla Commissione non interessano. Noi dobbiamo accertare i fatti.

Ancora una domanda. Il 10 ottobre 1969 il presidente della prima sezione penale del tribunale di Palermo, dottor La Ferlita, sollecita l'esecuzione dell'ordine di custodia preventiva. A questo punto lei avrebbe incaricato il dottor Scandariato di recarsi dal dottor La Ferlita per ricordare le direttive che a suo tempo il dottor La Ferlita e il procuratore della Repubblica avevano impartito, e che l'ordine di carcerazione non era stato eseguito perché Liggio non era stato trovato a Corleone.

DE FRANCESCO. È vero.

VARALDO. Lei, con il dottor Scaglione non ha mai più parlato di questi problemi?

DE FRANCESCO. Dopo il colloquio del 12 o 13 giugno lo escludo nella maniera più assoluta.

VARALDO. Per il caso Streva non si è meravigliato che l'ordine di cattura dovesse essere eseguito a Bari?

DE FRANCESCO. Non mi sono meravigliato.

Se me ne dà la possibilità, intendo chiarire che i casi sono diversi. Ho preso degli appunti per riportare le date. Lo Streva fu scarcerato il 18 dicembre del 1968. La proposta, o meglio la segnalazione della questura (perché tecnicamente non possiamo parlare di proposta ma di segnalazione del questore), è dell'11 luglio 1969. La procura fa propria la segnalazione e la propone al tribunale il 9 agosto del 1969. Lo Stresa viene arrestato a Bari il 13 settembre 1969. Ci risulta dal fascicolo inviato in Commissione.

Il 30 maggio del 1969 decise di trasferire la sua residenza anagrafica a Bari, dichiarando di aver trovato occupazione presso uno studio di avvocato. Anche Riina quando dichiarò di voler assumere la residenza a Bitonto, comunicò di essere divenuto commesso presso un avvocato. Giorni addietro, Streva ha chiesto 48 ore di proroga per il rientro a Bari dimostrando che doveva restare 48 ore a Palermo per una questione relativa alla cassa mutua dei coltivatori diretti. Non solo la sua dimora, ma anche il suo domicilio è a Corleone, la competenza è del tribunale di Palermo, su questo non ci sono dubbi.

GATTO SIMONE. Solo il Liggio, per essere arrestato, doveva mettere piede necessariamente a Corleone!

PRESIDENTE. Sia Liggio che Riina avevano la dimora a Corleone, oltre che la residenza. Questo non c'entra, perché una volta che il tribunale ha riconosciuto la

sua competenza tramite l'ordinanza di custodia preventiva, sorge la domanda perché non è stata estesa all'intero territorio nazionale. A meno che evidentemente in questo caso non vi siano interpretazioni o convinzioni soggettive.

DE FRANCESCO. Da quello che io ho saputo c'è stata una direttiva in questo senso.

VARALDO. Mi pare che in luglio sia comparso il nome di Liggio sull'elenco dei ricercati. Come mai è stato messo in questo elenco quando era inutile cercarlo perché si poteva arrestarlo solo a Corleone?

DE FRANCESCO. Il *Bollettino delle ricerche* non comprende soltanto i ricercati per mandati di cattura o per ordini di cattura o per ordini di carcerazione. Ma in esecuzione alle direttive che sono state date da qualche anno, comprende anche una parte preventiva, cioè la segnalazione di tutti quei personaggi i quali possono costituire un pericolo per la sicurezza. In questo modo quella è un'iscrizione permanente che rimarrà sul *Bollettino delle ricerche* fino a quando il Liggio sarà in vita. La circolare del ministero che ha dato questa disposizione è del 28 gennaio 1969, e dice tra l'altro: « Servizi di prevenzione - Iscrizione nel *Bollettino delle ricerche*: ai fini di integrare sempre meglio i servizi di polizia preventiva, si dispone che per coloro i quali risultano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge, nonché ai provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, venga richiesta l'iscrizione nel *Bollettino delle ricerche* con la formula: segnalazione e vigilanza, eccetera ».

Noi ora disponiamo di un centro elettronico che può chiarire la posizione degli individui anche se si trovano a centinaia di chilometri di distanza. Se per esempio il Liggio viene intercettato a Bologna e viene identificato attraverso un documento, il cervello elettronico dopo qualche minuto potrà dire che il Liggio è ricercato perché il Liggio è un mafioso oppure (in base a se-

gnalazioni che sono state fatte successivamente), potrà dire che è ricercato perché si è sottratto al soggiorno obbligato.

ZUCCALA. Questa segnalazione risulta dal bollettino?

DE FRANCESCO. C'è la stesura del provvedimento che si deve adottare; il bollettino è la parte stampata che arriva in tutti i comandi anche più periferici. Oggi la maggior parte del servizio preventivo la esercitiamo per mezzo di autopattuglie che sono radiocollegate; il radiocollegamento quindi consente per esempio ad una pattuglia che si trova in una valle della penisola, di potersi collegare con il centro nazionale ed avere le più complete informazioni sulla persona sospettata.

PRESIDENTE. A suo avviso, se una pattuglia che si fosse trovata in quel momento poniamo in Val d'Aosta, avesse incontrato il Liggio, in pendenza dell'ordine di custodia preventiva emesso dal tribunale di Palermo il 18 giugno, come si sarebbe dovuta comportare?

DE FRANCESCO. Doveva innanzi tutto seguire il Liggio e non perderlo di vista, e poi informare telefonicamente la questura di Palermo. Infatti, la segnalazione dice che bisogna rintracciare questo soggetto e tenerlo sotto continua sorveglianza.

MALAGUGINI. Non c'era da rintracciarlo, si sapeva dov'era.

DE FRANCESCO. Voglio precisare che questa iscrizione nel bollettino accompagnerà per tutta la vita il Liggio. Non ha limite di tempo.

LUGNANO. Anche qualora il Liggio si trovasse in prigione?

DE FRANCESCO. Certamente. E devo dire a questo punto che la stessa Interpol considera il sistema di ricerca da noi adottato come uno dei migliori del mondo.

PRESIDENTE. Speriamo che sia così anche in questo caso.

VARALDO. Ma per Liggio non ha funzionato perché è scomparso

DE FRANCESCO. Non si può ancora dire: vedremo se funzionerà. C'è da dire però che queste cose non capitano solo a noi. Potrei citare un caso che si è verificato recentemente e nel quale sono stati impegnati gli organi di polizia di tre Stati (Italia, Francia e Stati Uniti). Un tale Inzerillo Pietro, un malvivente non certo di piccolo calibro, anzi un "pezzo da novanta" come si dice, è stato identificato negli Stati Uniti e considerato indesiderabile, dopo informazioni che la polizia americana ha assunto da noi. La polizia francese è stata interessata al caso perché l'Inzerillo è giunto negli Stati Uniti attraverso la Francia. La polizia americana ha fatto di tutto per poterlo espellere ed era stato deciso che avrebbe dovuto partire il 4 gennaio. Se non che non ci fu una vigilanza continua (evidentemente non era possibile effettuare una vera e propria vigilanza continua, che sarebbe il piantonamento)...

PRESIDENTE. Nei confronti del Liggio però si poteva adottare il piantonamento, perché c'era l'ordine di custodia preventiva.

DE FRANCESCO. Allora si doveva dare esecuzione all'ordine di custodia precauzionale, anche fuori di Corleone.

PRESIDENTE. Il punto è questo.

NICOSIA. Ma perché è scritto nel bollettino ?

DE FRANCESCO. Ho già detto che quella del bollettino è una iscrizione di carattere permanente, che si fa per tutti coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, a cominciare da provvedimenti come la sorveglianza e il soggiorno. Non significa che debbano essere rinchiusi in prigione tutti coloro che hanno questa iscrizione:

essa c'è per tutti coloro che sono sottoposti alle misure di cui parlavo, e cambia naturalmente di tenore a seconda del provvedimento specifico adottato nei vari casi. Così, mentre per un soggetto che è stato diffidato, si cita soltanto questo fatto, per quello assegnato al soggiorno obbligato sono annodate anche altre indicazioni.

PRESIDENTE. Nel caso di Liggio, quando è stato inserito nel *Bollettino delle ricerche*, c'era solo l'ordine di custodia precauzionale. Essendoci solo questo provvedimento giudiziario a carico del Liggio, se viene inserito nel bollettino dei ricercati significa che c'è la volontà di dare esecuzione al provvedimento dovunque esso si trovi.

DE FRANCESCO. Non avevamo bisogno di iscriverlo nel bollettino perché avevamo la certezza di sapere dove si trovava in quel momento. Siccome l'iscrizione nel bollettino è stata fatta il 5 luglio, anzi le posso dire che è stata fatta molto prima al centro elettronico (il 12 giugno), se ci fosse stata la possibilità di eseguire l'ordine dovunque (possibilità che ci è stata data il 9 gennaio del 1970) sarebbe bastata una telefonata, come normalmente si fa.

ZUCCALA. Questa possibilità del 9 gennaio è stata data senza ordine aggiuntivo, cioè bastava una comunicazione verbale. Lei lo ritiene legittimo ?

DE FRANCESCO. Sì, lo ritengo legittimo.

ZUCCALA. In base alle norme del codice la natura dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è estesa automaticamente a tutto il territorio della Repubblica.

DE FRANCESCO. Non direi.

MALAGUGINI. Lei ha dato dei fatti una certa versione. Vorrei vedere di riscontrarla con le cose che in questa stessa sede hanno detto il questore di Palermo e il procura-

tore della Repubblica di Palermo. Il questore di Palermo, interrogato, ha dichiarato che in quel colloquio del 12 o 13 giugno vi è stata una discussione sulla competenza, e che a questa discussione avrebbero partecipato il presidente del tribunale La Ferlita, il vicequestore (cioè lei), e il procuratore capo della Repubblica dottor Scaglione.

DE FRANCESCO. Non è esatto; il presidente non c'era.

MALAGUGINI. Quindi la discussione è avvenuta esclusivamente tra il questore, lei e il procuratore della Repubblica. Neppure in un secondo tempo, come successivamente precisa il signor questore, è intervenuto anche il presidente del tribunale?

DE FRANCESCO. Il presidente del tribunale è intervenuto soltanto in un incontro del 17 gennaio, quando il questore De Vito si è recato dal procuratore.

MALAGUGINI. Il procuratore della Repubblica a sua volta ha reiteratamente dichiarato che il suo intervento e la discussione in ordine all'efficacia del provvedimento non è mai stata tale. Cioè il procuratore della Repubblica dice che non ha mai affermato che un provvedimento dell'autorità giudiziaria potesse avere una efficacia limitata territorialmente, e dice che l'unica disposizione che aveva dato era quella di mantenere segreto il provvedimento per quei due o tre giorni ritenuti necessari a che il Liggio raggiungesse Corleone. Dopo di che sarebbe stato inutile tenere segreto il provvedimento, che avrebbe potuto tranquillamente essere eseguito in tutto il territorio nazionale.

Lo dice, ripeto, in termini assolutamente categorici, affermando che avrebbe dovuto essere rimbambito (o qualcosa del genere) per fare una dichiarazione di questo tenore. « A meno che, in un accesso precoce di demenza senile, non avessi perduto il ben dell'intelletto », ha detto.

Quindi io le chiedo se in questa occasione si è posto il problema della segretezza, della riservatezza del provvedimento per quei due o tre giorni, oppure se si è affermato che il provvedimento avrebbe potuto essere eseguito soltanto a Corleone.

DE FRANCESCO. Io ho partecipato soltanto al colloquio del 12 o 13 giugno. In quella occasione si è fatta la questione della competenza, sia del procuratore, sia del tribunale di Palermo. Questo problema era già stato affrontato altre volte; già si erano avuti dei provvedimenti di non luogo a procedere emanati dal tribunale di Palermo, alcuni dei quali sono tuttora in fase di impugnazione.

Per quanto riguarda il colloquio successivo...

MALAGUGINI. No, io parlo di quel colloquio. Il procuratore ha detto: « Tenete segreto il provvedimento per tre giorni », oppure: « Il provvedimento può essere eseguito solo appena Liggio giungerà a Corleone »?

DE FRANCESCO. In quel momento non era stato ancora emanato alcun provvedimento. Il procuratore si era riservato di esaminare meglio la questione, assicurando di aver chiesto a Bari il dispositivo della sentenza. Aveva chiesto anche i precedenti penali del Liggio, che furono inviati con un nostro rapporto il giorno 14. Disse in quella occasione che comunque era sua convinzione che si potesse agire solo se e quando il Liggio fosse tornato a Corleone. Tutto questo è nella risposta...

MALAGUGINI. L'abbiamo letta, signor questore.

Quindi alla mia domanda lei risponde che il procuratore non ha detto: « Tenete riservato li provvedimento per due o tre giorni ».

DE FRANCESCO. Non c'era stato ancora alcun provvedimento. Come avrebbe potuto dirlo?

MALAGUGINI. Allora ha detto semplicemente: « Il provvedimento si potrà eseguire solo se... ».

DE FRANCESCO. Ha detto: « Si potrà agire... ».

MALAGUGINI. Signor questore, non giochiamo con le parole: « Si potrà agire ». Ma agire in base a che cosa? In base a un provvedimento, e non in base ad una iniziativa personale. C'era da parte vostra una proposta di assumere a carico del Liggio un provvedimento di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in un determinato comune. Si discute proprio di questo.

DE FRANCESCO. Tutto questo si è concretato nei colloqui successivi.

MALAGUGINI. In quella occasione il procuratore della Repubblica disse che un eventuale provvedimento si sarebbe potuto eseguire solo se e quando il Liggio fosse venuto a Palermo o a Corleone. È questo il punto che mi interessa: solo se e quando.

TUCCARI. Desidero rivolgere al dottor De Francesco una domanda che, se non attiene a questa istruttoria che stiamo facendo su alcune particolari circostanze, attiene però al tema di cui ci stiamo occupando: quello della responsabilità ripartita tra magistratura e polizia in questa vicenda. La premessa della domanda è la seguente: c'è una tradizionale diversità di valutazioni, quindi anche di misure, tra la polizia e la magistratura a proposito dell'attività di questa banda Liggio di Corleone. Mi riferisco a due episodi: il primo riguarda una denuncia circostanziata a carico di una serie di favoreggiatori del Liggio. Questo processo si è concluso con una assoluzione per insufficienza di prove: quindi la magistratura si è dimostrata di contrario avviso.

Il secondo episodio a cui mi riferisco è la dichiarazione resa dal prefetto Ravalli di Palermo davanti alla nostra Commissione circa le responsabilità di tipo mafioso del difensore e consigliere del Liggio, certo

avvocato Canzoneri, il quale è stato a sua volta assolto dalla magistratura.

La domanda che vorrei fare è questa, ed attiene a circostanze molto precise: alcuni di questi favoreggiatori del Liggio, tra cui lo stesso Canzoneri, fatti forti evidentemente da questa assoluzione della magistratura, hanno recentemente iniziato dei giudizi per calunnia nei confronti sia di coloro che sono stati testimoni a loro carico nella fase predibattimentale, sia nei confronti — è questa la circostanza che più mi interessa — anche di alcuni funzionari che hanno condiviso una certa versione della responsabilità di questi amici del Liggio. Desidererei che il dottor De Francesco ci riferisse circa l'esattezza di una notizia, onorevole Presidente, per la quale lo stesso dottor De Francesco risulterebbe implicato in questa denuncia inoltrata dall'avvocato Canzoneri e da qualche altro di questi presunti favoreggiatori assolti dalla magistratura. Questa denuncia, o meglio questo esposto attualmente vaga tra la procura della Repubblica (dove è stato preso in considerazione ma non rubricato) e l'ufficio del giudice istruttore; la procura della Repubblica, infatti, lo tiene in sospeso sotto la dizione di « atti relativi a » successivamente cambiata in « richiesta di chiarimenti », che dovrebbero appunto essere forniti dal giudice istruttore. In sostanza, la procura non ha pronunciato una sola parola liberatoria nei confronti di questi funzionari.

PRESIDENTE. Evidentemente il dottor De Francesco non è impegnato a rispondere alla domanda che lo riguarda personalmente.

DE FRANCESCO. Posso rispondere, perché conosco la cosa, anche se soltanto per linee generali. Effettivamente è stato iniziato un procedimento in base ad un rapporto del centro di coordinamento di polizia criminale che porta la data del giugno 1966 e che è firmato da me. L'esito di tale procedimento non è stato felice: vi sono state infatti molte assoluzioni, anche se due persone sono ancora in carcere; si tratta di

Ramaccia Attilio e del figlio, di cui non ricordo il nome, che devono rispondere dell'omicidio di tale Fucarino, commesso nel 1957.

Effettivamente l'avvocato Canzoneri, che era implicato nel rapporto, dopo aver ottenuto dal giudice istruttore un'assoluzione con formula piena, ha inoltrato un esposto alla procura della Repubblica chiedendo di valutare se i funzionari verbalizzanti e i testimoni che riferiscono alla polizia nella fase preliminare delle indagini (prima che fosse inoltrato il rapporto) dovessero rispondere di calunnia.

Francamente non ci siamo affatto preoccupati di tutto questo perché se dovessimo rispondere di calunnia ogni volta che un nostro rapporto non ha felice esito e le persone indicate in esso come possibili responsabili di reati sono assolte con formula piena, a quest'ora di procedimenti per calunnia ne avremmo collezionati a dozzine.

In realtà non mi risulta che vi sia in atto un procedimento contro di me o contro altri funzionari che collaborarono a quella indagine. So soltanto che è in fase di istruzione presso la seconda sezione la posizione dei testimoni, i quali avrebbero detto cose inesatte. Come poi questo procedimento sia stato rubricato alla procura non lo so, so soltanto che io e gli altri funzionari non siamo stati neppure chiamati. Fino a questo momento conosco la cosa solo a titolo di cronaca.

MALAGUGINI. Avevo dimenticato una domanda: lei ha già risposto alla domanda del Presidente circa i fatti avvenuti a seguito della lettera di sollecito del 10 ottobre 1969 del presidente La Ferlita, dal quale ha inviato il dottor Scandariato. Cosa le ha detto?

DE FRANCESCO. Il dottor Scandariato mi ha detto che il presidente La Ferlita si è ricordato delle precedenti direttive.

MALAGUGINI. Il che starebbe a significare che il dottor La Ferlita aveva concordato le direttive.

DE FRANCESCO. Credo di sì.

MALAGUGINI. La risposta è quindi che ha confermato le precedenti direttive e ha dichiarato annullata la richiesta.

NICOSIA. Lei è rimasto assente dal 15 al 22 giugno. Dopo il 22 giugno, lei non ha visto il procuratore?

DE FRANCESCO. Dopo il 22 giugno ho visto più volte il procuratore, in genere ogni 15 o 20 giorni. Per problemi di ordine generale, per le misure di prevenzione, vedo il procuratore per lo meno ogni 15 giorni o ogni mese. Non ho avuto più necessità di parlare del caso Liggio. Né d'altra parte il procuratore ha sentito la necessità di chiedermi qualche cosa.

NICOSIA. Lei chiama direttive queste, ma sono direttive o consigli?

DE FRANCESCO. Fissare un limite tra quella che può essere una direttiva o un consiglio è un po' difficile. Lei sa bene quale è la personalità del procuratore, che è un uomo che effettivamente attira su di sé non solo le simpatie di chi ha bisogno di trattare quotidianamente con lui, come la polizia e i carabinieri, ma è disposto ad accogliere le nostre richieste e ha sempre fatto qualche cosa di più di quello che ci potevamo aspettare, specialmente nei casi delle disposizioni di legge che limitano il nostro operato.

GATTO VINCENZO. Tranne che in questo caso: si è fatto un po' meno.

NICOSIA. Mi scusi, dottor De Francesco, quando è venuta meno l'efficacia di questo provvedimento?

DE FRANCESCO. È venuta meno il 9 gennaio, dopo l'ultimo colloquio che c'è stato tra il funzionario che dirige la divi-

sione polizia giudiziaria e il dottor La Ferlita. E allora è stato dato l'avvio alle ricerche in campo nazionale e internazionale, perché si era detto da qualche parte che il Liggio avesse trovato scampo all'estero. E su questa possibilità io ho le mie riserve. Sto continuando intensamente le ricerche.

Dico questo anche per dei motivi di carattere specifico, nel senso che molte volte si sono fatte ricerche all'estero quando il ricercato si trovava invece nel territorio italiano, per esempio negli anni 1956-66 si sono fatte ricerche all'estero per Ruffino, che invece stava a Corleone, notizia che si è saputa dopo la sua morte.

MALAGUGINI. Nel caso Liggio si può dire che egli ha una notevole esperienza per quello che riguarda la sua latitanza in Sicilia.

DE FRANCESCO. Anche in quella latitanza, che è durata 15 anni, il Liggio non si è allontanato dalla provincia di Palermo.

NICOSIA. Vorrei chiederle, dottor De Francesco, se lei sa se l'ordine di custodia preventiva fosse conosciuta anche a Roma, a Bari, a Taranto, anche se non era stato comunicato ufficialmente.

DE FRANCESCO. A Bari e a Taranto sicuramente sì perché il questore di Palermo aveva informato telefonicamente i questori di Bari e di Taranto, forse avrà fatto la stessa cosa con il questore di Roma.

Testo del telegramma letto dal dottor De Francesco:

« Ore 11 del 18 giugno: conferito col procuratore Scaglione. Si rimane in attesa di una sua telefonata ».

ALLEGATO N. 12

**TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR ALDO ARCURI
VICEQUESTORE DI PALERMO**

RESE

**AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970**

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Il dottor Arcuri, che ringrazio a nome della Commissione per la sua presenza, è attualmente vicequestore di Palermo e ricopriva la stessa carica nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione di Liggio dopo la sentenza assolutoria della corte di assise di Bari. Alla Commissione interessa accertare, in questo momento, le vicende che hanno riguardato il Liggio ed il suo luogotenente Riina Salvatore nel periodo, appunto, successivo alla scarcerazione. In modo particolare, perché il provvedimento di custodia precauzionale, emesso dal tribunale di Palermo, non abbia avuto esecuzione.

La prima circostanza è la seguente: Se risponde a verità, cioè, che nella giornata del 14 giugno 1969 ella, insieme al suo collega dottor Scandariato, si recò presso il dottor Scaglione a sollecitare l'inoltro delle proposte a carico del Liggio e del Riina, proposte presentate nella giornata dell'11 giugno. Se è vero che apprendeva in quell'occasione dal dottor Scaglione l'opinione secondo la quale l'eventuale ordine di custodia precauzionale avrebbe dovuto essere eseguito soltanto all'atto dell'arrivo dei due a Corleone e che pertanto si rendeva necessario farli rientrare con il foglio di via obbligatorio.

In ordine a questo colloquio telefonò al vicequestore di Bari, dottor Bertero, al quale comunicò che il procuratore della Repubblica avrebbe inoltrato al presidente del tribunale proposta di soggiorno obbligato per Liggio e Riina, e con richiesta di ordine di custodia precauzionale, appunto perché i destinatari non erano presenti a Corleone. Conferma questa circostanza?

ARCURI. Confermo la circostanza che mi sono recato con Scandariato alla procura della Repubblica. In quella occasione il dottor Scaglione mi fece presente che, essendo la proposta articolata con il ritorno del Liggio (le prime parole della proposta erano appunto quelle di « ritorno del Liggio a Corleone »), esistevano delle questioni di carattere giuridico che, a suo parere, portavano alla nullità della proposta stessa qualora il Liggio non avesse messo piede in Sicilia anche per una sola ora. Si discusse inoltre se operare il fermo del Liggio a Palermo o a Corleone. Il procuratore parlò decisamente di Corleone. Si sentì successivamente il bisogno di servirsi di un rientro con foglio di via obbligatorio da emettersi da parte della questura di Bari, che rispose negativamente in proposito, ritenendo illegittimo questo provvedimento.

Io feci, a Bari, esattamente al dottor Bertero, cinque telefonate, che ho potuto ricavare, non essendoci la teleselezione Palermo-Bari, dal registro delle telefonate. Ho potuto rilevare le giornate: 14 giugno 1969, ore 19,55, 15 giugno 1969, ore 13,15, 16 giugno 1969 ore 12,50, 16 giugno 1969, ore 18, 19 giugno 1969, ore 9. Nella stessa circostanza ho rilevato che il mio questore, dottor Zamparelli, ha parlato con il questore di Bari il 18 giugno 1969, alle ore 11,15 e alle ore 22,50; il 19 giugno 1969 con il collega di Taranto alle ore 11,10; perché, nel frattempo, era nata la circostanza che il 18 il questore si giustificava — io ero presente — con il collega di Bari di aver fatto intervenire il vice capo della polizia, dottor Lutri, affinché lo convincesse a superare quelle perplessità sul rimpatrio del Riina e del Liggio a Corleone.

Naturalmente, appena il mio questore apprese che il Liggio è stato ricoverato a Taranto, praticamente dà notizia al questore di Taranto e al questore di Bari dell'ordine di custodia precauzionale esistente a carico del Liggio stesso. Al di fuori di quelle che sono state le vicende che hanno portato all'inserzione nel *Bollettino delle ricerche*, immediatamente ci siamo preoccupati di avvertire sia Bari sia Taranto dell'esistenza dell'ordine di custodia precauzionale.

VARALDO. Vorrei fare una domanda. Lei dice che il dottor Scaglione aveva detto che il foglio di via doveva essere fatto per Corleone; ma a Bari è stato chiesto per Corleone o per Palermo?

ARCURI. Si parlava sempre di Corleone; tanto è vero che il Riina arrivò a Corleone. Si pensava che anche il Liggio facesse la stessa fine.

Ora di conseguenza ci siamo preoccupati, a distanza di 24 ore, e a 500 chilometri di distanza, della pericolosità del Liggio. Ecco il motivo delle preoccupazioni del procuratore della Repubblica. In pratica ci si serviva di questo artificio per far tornare il Liggio dove egli stesso aveva dichiarato di non voler tornare.

PRESIDENTE. Allora l'idea del procuratore era di mandare il Liggio a Corleone con il foglio di via obbligatorio, in seguito il tribunale avrebbe emesso l'ordine di custodia precauzionale da eseguire appunto a Corleone.

ARCURI. No, le nostre visite al procuratore hanno avuto lo scopo di sollecitare il tribunale per l'emissione dell'ordine di custodia precauzionale. Noi infatti avevamo trasmesso il rapporto il giorno 11, mentre poi si è arrivati al giorno 18.

PRESIDENTE. Perché il 18?

ARCURI. Perché il procuratore della Repubblica, avvalendosi dell'articolo 2 del-

la legge del 1956, fa sua la nostra segnalazione, la passa al presidente del tribunale, chiedendo l'ordine di custodia precauzionale.

PRESIDENTE. Come mai sono passati sette giorni, dall'11 al 18, c'erano delle preoccupazioni?

ARCURI. Fino al giorno 14 era normale, poi il tutto rientrava nella competenza del tribunale di Palermo.

PRESIDENTE. Una volta emessa dal presidente del tribunale l'ordine di custodia preventiva, il provvedimento doveva avere effetto su tutto il territorio nazionale, su questo non c'è dubbio, viceversa esso è stato consegnato al commissariato di Corleone, con la clausola che avrebbe avuto valore soltanto se il Liggio si fosse presentato a Corleone. È stata questa una decisione presa dal questore Zamparelli, oppure egli si è comportato in questo modo avendo ricevuto istruzioni in questo senso dal procuratore della Repubblica?

ARCURI. Il questore Zamparelli aveva vissuto con noi il travaglio degli scarcerati che avevano riacquisito la libertà e sapeva per scienza diretta e per i colloqui che aveva avuto con noi, che l'ordine di custodia precauzionale era condizionato al ritorno del Liggio a Corleone.

PRESIDENTE. Chi lo dice?

ARCURI. Il procuratore della Repubblica. Lei sa benissimo che quando un procuratore della Repubblica fa presente che per evitare che nascano degli inconvenienti, per evitare che gli avvocati in sede di giudizio possano dichiarare nulla e la vostra proposta e la competenza del tribunale, è bene farlo ritornare, noi non possiamo fare altro che attenerci a questi consigli.

PRESIDENTE. Ma questo prima che venisse emesso il provvedimento?

ARCURI. Il procuratore della Repubblica non avrebbe emesso il provvedimento se noi non avessimo accettato il suo consiglio.

Lei sa che il suggerimento di un magistrato diventa un ordine.

PRESIDENTE. Qui mi pare che emerga questa considerazione, e cioè che il dottor Scaglione afferma di far emettere dal presidente del tribunale l'ordine di custodia preventiva se la questura gli assicura che detto ordine venga eseguito solo nel caso in cui il Liggio arrivi a Corleone. Di fronte a questa istruzione, che è manifestamente viziata da un errore di interpretazione della legge, non della legge speciale ma di quella ordinaria, la questura di Palermo non ha ritenuto opportuno chiedere consiglio al superiore gerarchico, cioè al capo della polizia?

ARCURI. Il capo della polizia con il potere giudiziario non a nulla a che vedere.

PRESIDENTE. Ma era una limitazione che veniva imposta dal magistrato?

ARCURI. Non era una limitazione. Un processo di legittimità a quello che suggeriva il procuratore della Repubblica già l'avevamo fatto e cioè in un certo senso noi ritenevamo valido il suggerimento in quanto affermava la necessità di prendere il Liggio a Corleone, altrimenti il tribunale si sarebbe dichiarato incompetente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda un ordine di custodia preventiva, direi che è pacifico che debba essere eseguito su tutto il territorio nazionale, per cui una limitazione a tale ordine costituisce un'eccezione, e di fronte a queste eccezioni sarebbe stato opportuno chiedere suggerimenti e istruzioni al Ministero dell'interno.

ARCURI. Guardi, Presidente: in questo caso era tutto eccezionale.

PRESIDENTE. Lasciando perdere ogni antifatto, richiamiamoci solo al provvedimento di custodia preventiva, che non è stato eseguito: il resto, per il momento, direi che non ha rilevanza.

ARCURI. Certo il provvedimento è valido su tutto il territorio nazionale, però, nella fattispecie, c'era quella riserva...

PRESIDENTE. Appunto, lei ha informato il dottor Bertero che il procuratore della Repubblica di Palermo aveva ordinato di dare esecuzione solo in quanto quello sarebbe arrivato a Corleone. Quindi la questura di Bari non aveva ricevuto l'ordine di eseguire il provvedimento di custodia preventiva da parte della questura di Palermo proprio a seguito di questa « limitazione » che al provvedimento era stata data sotto forma di consiglio o di istruzione da parte del procuratore della Repubblica: lei conferma questo?

ARCURI. Sì.

BERNARDINETTI. Volevo soltanto chiedere (poiché, tutto sommato, pare che i funzionari della questura condividessero un po', se non altro, l'opinione del procuratore della Repubblica): che cosa hanno pensato allorché si è verificato un fenomeno tutto diverso, allorché è stato preso, in esecuzione dell'ordine di carcerazione precauzionale, lo Strega il 13 settembre 1969?

ARCURI. Veda, tra lo Strega e il Leggio c'è una differenza fondamentale, che nasce dal fatto che lo Strega è un « navarriano ». Egli viene scarcerato da Bari il 18 dicembre 1968, rientra nel suo domicilio di Corleone e l'11 luglio 1969 noi lo segnaliamo al procuratore della Repubblica per il soggiorno obbligato. Il 9 agosto 1969 il procuratore della Repubblica inoltra la nostra proposta dell'11 luglio al tribunale; il tribunale accoglie la richiesta con l'ordine di custodia precauzionale; noi facciamo delle ricerche non solo in Corleone, ma anche a Palagonia e a Bari, dove lo Strega viene arrestato il 13

settembre 1969. In quell'occasione noi scopriamo che il 30 maggio 1969, dopo 5 mesi di residenza in Corleone, lo Streva aveva trasferito la residenza a Bari, asserendo di essere commesso di studio, come d'altra parte, cosa strana, è successo per il Riina: perché la Commissione saprà che il Riina ha chiesto la residenza a Bitonto, come commesso di studio di un avvocato.

Praticamente per lo Streva il tempo trascorso a Corleone dal 18 dicembre del 1968 all'11 luglio del 1969, epoca della nostra segnalazione, era stato abbastanza per giustificare la nostra proposta e costituire quel pericolo per la sicurezza pubblica che a sua volta determinava la nostra segnalazione.

PRESIDENTE. Questo sempre riferito alla competenza del tribunale ad emettere il provvedimento. Ma lei conferma che una volta emesso il provvedimento la faccenda è diversa perché esso ha valore su tutto il territorio nazionale?

ARCURI. C'è stato chiesto perché non si è fatta la stessa limitazione: se ci fosse stato detto di limitare l'arresto di Streva a Corleone, noi avremmo risposto di no.

PRESIDENTE. Il malinteso fra noi è il seguente: lei si riferisce alla fase antecedente, ed ai dubbi sulla competenza dell'autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento. Noi invece partiamo dall'emissione del provvedimento: una volta avvenuta questa emissione il provvedimento deve essere eseguito in tutto il territorio nazionale tanto è vero che è stato eseguito per Streva in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dagli antefatti, mentre invece ne è stata limitata l'eseguibilità per il Liggiò ed il Riina, solo ad alcune parti del territorio nazionale.

MALAGUGINI. Vorrei chiedere al dottor Arcuri un chiarimento. In occasione del primo colloquio del 14 giugno, quando lei si è recato insieme al dottor Scandariato da Scaglione, quest'ultimo ha subito precisato

la sua obiezione, cioè ha detto: intanto vi chiedo l'emissione di un provvedimento in quanto voi mi garantite che ne limitate l'esecuzione solo al territorio di Corleone?

ARCURI. I punti ribaditi successivamente con il dottor Scaglione erano questi: l'ordine di custodia precauzionale doveva essere eseguito solo a Corleone, per evitare che, in sede di giudizio, i difensori degli imputati potessero sollevare l'eccezione di incompetenza da parte del tribunale di Palermo.

MALAGUGINI. Questo il dottor Scaglione l'ha detto il 14 giugno a lei e al dottor Scandariato. Il 16 giugno lei per incarico del dottor Zamparelli si è recato ancora dal dottor Scaglione. È esatto?

ARCURI. Il 16 no, il 17.

MALAGUGINI. Il 17 è tornato dal dottor Scaglione in compagnia del questore. E in quell'occasione erano presenti oltre al dottor Scaglione anche altri magistrati?

ARCURI. Era presente il dottor Scaglione che poi chiamò La Ferlita, il questore, il vicequestore De Francesco, io e il questore De Vito.

MALAGUGINI. Io sto parlando del 16 giugno.

ARCURI. Ma io parlo del 17 gennaio 1970.

MALAGUGINI. Il 16 giugno che è il giorno nel quale lei ha avuto le conversazioni telefoniche con il dottor Bertero, al dottor Bertero lei avrebbe riferito di essersi incontrato nella mattinata del giorno stesso, per incarico del questore, con il dottor Scaglione. È esatto?

ARCURI. No. Io quel giorno non mi sono incontrato con Scaglione. Io quel giorno non ci sono andato. Perché l'intesa tra me e Bertero era questa: fargli dare il foglio di via.

MALAGUGINI. I suoi colloqui con il dottor Scaglione sono intervenuti il 14 giugno e il 17 gennaio.

ARCURI. Il 17 gennaio c'era anche il presidente La Ferlita chiamato da Scaglione.

MALAGUGINI. E in quell'occasione che cosa è stato detto?

ARCURI. Che gli ordini di custodia precauzionale per Liggio e per Riina dovevano essere eseguiti soltanto a Corleone per evitare che in sede di giudizio i difensori degli stessi potessero sollevare una eccezione di incompetenza da parte del tribunale di Palermo. Che gli ordini dovevano essere tenuti segreti per evitare che gli interessati ne avessero sentore e si sottraessero a un eventuale giudizio di prevenzione. Che, in particolare per quanto riguardava l'ordine del Riina, un'eventuale esecuzione fuori della provincia di Palermo avrebbe comportato l'incompetenza del tribunale di Palermo. Se la proposta fosse stata già discussa dal tribunale il giudizio si sarebbe concluso con un non luogo a procedere. Questi sono i quattro punti che abbiamo ribadito in quell'occasione; lei ci aveva dato queste istruzioni, 1, 2, 3 e 4.

MALAGUGINI. Ed il dottor La Ferlita che cosa disse?

ARCURI. Il dottor La Ferlita fu chiamato da Scaglione, il quale gli disse che poteva fissare l'udienza...

MALAGUGINI. Ma, in ordine a questi quattro punti confermati dal dottor Scaglione, che cosa disse?

ARCURI. No, successivamente arrivò La Ferlita; Scaglione lo mandò a chiamare e gli domandò per quando potesse fissare l'udienza; La Ferlita rispose che l'avrebbe fissata per il 3 febbraio.

MALAGUGINI. Torniamo indietro. Quando il 17 gennaio, *a posteriori*, voi ricordate i quattro punti, il dottor Scaglione li conferma?

ARCURI. Sì.

MALAGUGINI. I rapporti sono intervenuti quindi sempre ed esclusivamente in ordine a questo punto della esecuzione tra organi ed ufficiali della polizia e pubblico ministero; mai con il dottor La Ferlita: è esatto?

ARCURI. È esatto. Vidi il dottor La Ferlita in quella occasione, il 17 gennaio. Però il dottor La Ferlita condivideva il pensiero del procuratore, il quale aveva detto che si sarebbe riservata la incompetenza del tribunale di Palermo.

MALAGUGINI. Il dottor La Ferlita a noi ha detto tutt'altra cosa. Comunque, voglio chiederle: non sa nulla del fatto che il dottor La Ferlita, il 10 ottobre, ha fatto un sollecito per l'esecuzione?

ARCURI. So dell'esistenza di questo sollecito; tuttavia non posso risponderle perché non era la parte che io trattavo. Non mi risulta nulla personalmente.

LUGNANO. Vorrei rivolgerle una domanda sul *Bollettino delle ricerche* e sulla validità delle relative iscrizioni. Una volta inserito il nominativo di una persona in questo bollettino, ella ritiene che tale persona possa essere fermata in ogni angolo d'Italia?

ARCURI. Dipende da ciò che dice l'inserzione. Se il bollettino riporta l'ordine di fermo, l'ordine o il mandato di cattura, questi provvedimenti debbono essere eseguiti.

LUGNANO. Facciamo il caso specifico. Sul bollettino era inserito il nominativo di Liggio, ed era detto che a suo carico pendeva un ordine di custodia preventiva.

Ora, questo ordine andava eseguito in ogni angolo d'Italia? Se una pattuglia — come si diceva poc'anzi — incontra il Liggio in un posto qualsiasi, deve dare esecuzione a questo ordine?

ARCURI. Sì, in ogni caso. L'ordine va eseguito sempre.

LUGNANO. Nel bollettino per quanto riguarda il Liggio era menzionato l'ordine di custodia preventiva?

ARCURI. Quando ci hanno dato il permesso, mi pare il 9 gennaio.

LUGNANO. Mi pare che sia stato inserito in luglio. Dal luglio in poi dovunque il Liggio fosse stato trovato avrebbe dovuto essere arrestato.

Vorrei fare presente al dottore Arcuri che il procuratore della Repubblica, dottor Scaglione, alla domanda: perché il questore di Palermo non ha eseguito l'ordine, ha risposto che riteneva che il questore di Palermo volesse per sé la gloria di averlo arrestato personalmente.

ARCURI. Mi pare un'illazione gratuita anche perché il questore di Palermo, che per 20 anni è stato alla squadra mobile di Milano e che ha legato il suo nome ad avvenimenti famosi, tra gli altri la rapina di via Osoppo, non aveva bisogno di diventare importante arrestando il Liggio.

PRESIDENTE. Sempre nello spirito della domanda volevo avere questo chiarimento. È vero che la prima volta che il nome del Liggio venne inserito nel bollettino dei ricercati non fu fatta menzione del provvedimento di custodia precauzionale? Per altro lo scopo di inserire il nominativo di una persona giudicata socialmente pericolosa nel bollettino dei ricercati è quello di consentire alle pattuglie di polizia che sappiano dove si trovi, di segnalarlo immediatamente alla questura competente.

Ora, a seguito dell'inserzione del Liggio nel bollettino del 7 luglio, venne segnalata

alla questura di Palermo la presenza del Liggio nella clinica Villa Margherita di Roma?

ARCURI. Non posso rispondere, anche perché io non trattavo personalmente il fascicolo.

NICOSIA. Lei ha fatto presente di aver telefonato — o di aver fatto telefonare — a Bari e a Taranto. Quindi, praticamente, Bari e Taranto sapevano dell'ordine di custodia preventiva.

ARCURI. Io ho telefonato diverse volte a Bari, al dottor Bertero. Il mio questore ha poi telefonato al suo collega di Bari e poi di Taranto il 19 giugno 1969, alle 11,10.

NICOSIA. Lei ha però fatto presente di aver steso una sua relazione: « Ne ho fatto oggetto di una relazione ».

ARCURI. Sono relazioni che abbiamo fatto per metterle agli atti.

NICOSIA. Quindi esiste in questura una sua relazione sulle telefonate fatte in questa occasione.

ARCURI. Su tutte le telefonate: ognuno ha dovuto fare una relazione (da mettere agli atti di ufficio), che sarà poi stata mandata al ministero, non so.

NICOSIA. Il 17 gennaio c'è stato un incontro. Dove e come è avvenuto questo incontro?

ARCURI. Nell'ufficio del procuratore della Repubblica, su invito della Commissione.

Fu fissato per il giorno 17 un appuntamento con il procuratore, al quale andammo io, il commendator Zamparelli, il vicequestore De Francesco e il dottor De Vito.

NICOSIA. Lei di che cosa si occupa alla questura di Palermo?

ARCURI. Sono al centro Criminalpol: praticamente mi interessa, tra l'altro, dei reati che i siciliani commettono un po' dovunque sul territorio nazionale, o addirittura all'estero. Sin dalla mia venuta (sono a quel posto da due anni e mezzo) abbiamo creato uno schedario per tutti i pregiudicati siciliani cosiddetti « itineranti ». Praticamente non c'è pregiudicato che lasci la nostra provincia e non venga segnalato alle altre questure, ai fini della prevenzione per facilitare la repressione. In questi casi inviamo tutti i precedenti, le fotografie, eccetera, avvertendo: « Badate che questo tizio ha fatto questo e quest'altro ».

NICOSIA. Quindi praticamente tutte le questure d'Italia hanno un quadro preciso di tutti questi pregiudicati siciliani e sanno che possono individuarne uno immediatamente non appena vengono a sapere che è giunto nella loro zona.

ARCURI. Noi segnaliamo, inoltre, tutti quelli che sono stati sottoposti a provvedimenti di prevenzione al centro nazionale della Criminalpol e, se i pregiudicati varcano la frontiera, li segnaliamo all'Interpol. Per esempio quel Di Mercurio, di Partinico, che si è fatto ammazzare a Monaco di Baviera dopo aver ucciso tre persone, era da noi stato segnalato in epoca non sospetta all'Interpol, con allegati tutti i precedenti. Quindi la polizia tedesca sapeva bene che campione ospitava.

NICOSIA. Qual è l'attuale situazione, a seguito di tutte le recenti sentenze assolute? Cosa fanno questi personaggi?

ARCURI. Cercano di mimetizzarsi oppure di lasciare il territorio della nostra provincia perché sanno che ritornando a Palermo verrebbero assoggettati ad un nuovo procedimento. Tanto è vero che se andassimo ad esaminare gli elenchi dei mafiosi, vedremmo che essi sono ora equamente suddivisi in tutto il territorio nazionale e che in Sicilia ne sono rimasti non più della metà.

NICOSIA. Si riferisce a quelli che hanno subito un processo?

ARCURI. Mi riferisco a tutti quelli che hanno subito procedimenti cautelari. Vi è poi anche da tenere presente che molti non vogliono tornare nella località di origine perché temono di fare una brutta fine. Vi sono poi i casi di quelli che, terminato il soggiorno in una certa località nella quale si sono bene inseriti, non se ne allontanano più. Posso citare l'esempio di un certo Catania Carlo, di Bazzanò, il quale, terminato il soggiorno, è venuto a ringraziarmi per avercelo mandato, perché lì si era sistemato, il sindaco gli aveva trovato una casa e gli passava ventimila lire al mese dei fondi ECA; sia lui che la moglie lavoravano, si erano inseriti nobilmente e già pregustava la gioia di avere un terzo stipendio proveniente dal figlio.

PRESIDENTE. L'onorevole Tuccari ha facoltà di parlare.

TUCCARI. Il dottor Arcuri è il dirigente della Criminalpol di Palermo ed è subentrato, dopo un certo periodo, al dottor Mangano, che credo abbia rivestito lo stesso incarico. Desideravo sapere se ella ha saputo farsi un'idea circa i motivi che hanno reso impossibile da 14 anni l'arresto di Leggio, con riferimento anche ad un'espressione che poc'anzi ha pronunciato a proposito del diverso trattamento usato con lo Strega, il quale apparteneva, come ella ha detto, ad una fazione diversa, quella dei « Navarra », ed al fatto che il Leggio si faceva sentire con tutte le sue influenze e con il suo peso.

In questa situazione possiamo rilevare le difficoltà contro le quali sembravano essersi scontrati per tanti anni i poteri dello Stato nell'afferrare questo delinquente, e che poi sono state superate con l'intervento del suo ufficio.

ARCURI. A questo riguardo nulla posso dire, perché lasciai Reggio Calabria, dove avevo diretto la squadra mobile dall'epoca

dell'operazione Aspromonte, in cui vi era il questore Marzano, dal 1955 al 1963, quando venni trasferito a Palermo.

In quest'ultima città, diressi il commissariato di pubblica sicurezza di Sciuti nella zona nuova (« i parioli di Palermo »), poi andai al commissariato di Politeama e successivamente, soltanto nell'ottobre del 1967, mi furono attribuite le funzioni di vicequestore e andai a ricoprire il posto lasciato sì da Mangano, ma che era lasciato da lui da diversi mesi. D'altra parte io non posso giudicare quello che è stato fatto in passato, naturalmente nulla posso dire, per non avervi partecipato, sulla cattura di Leggio o sulle operazioni che determinarono la cattura stessa.

Il mio questore, assumendo l'incarico, mi disse che mi dovevo interessare solo di quello che capitava da quel giorno nel mio ufficio, anche perché dovevamo affrontare dei problemi ben più gravi e il caso Leggio per noi era a quel tempo risolto.

BISANTIS. Siamo d'accordo per quanto riguarda le primissime fasi di questa vicenda. La questura, subito dopo l'assoluzione della corte d'assise di Bari, si preoccupò, con assoluta immediatezza di sollecitare — dato che la proposta non poteva partire dalla questura né per quanto concerne il soggiorno obbligato, né tanto meno per quanto concerne la carcerazione preventiva — si preoccupò di sollecitare anche presso la procura della Repubblica, la proposta al tribunale che venisse immediatamente applicata la misura di prevenzione. In quella fase ci furono delle perplessità (dovute anche alla dizione flessibile della legge italiana per quanto riguarda i termini dimora, residenza, domicilio ed altro) che però vennero superate; la proposta venne avanzata al presidente del tribunale il quale la ritenne legittima fino al punto da emettere il provvedimento di carcerazione preventiva. Tale proposta trovò il suo epilogo in una decisione del tribunale presa in camera di consiglio, mi pare il 3 febbraio. Il presidente del tribunale, una

volta ricevuta la proposta dal procuratore della Repubblica, si preoccupò di sentire la questura o emise il provvedimento di carcerazione preventiva senza interpellarla?

ARCURI. Io posso dire questo: il dottor Scaglione telefonò al questore Zamparelli che si trovava nella sala operativa della squadra mobile (a Palermo vi sono due palazzi: da una parte c'è la sede della questura e accanto quella della squadra mobile), ed è appunto qui che il questore apprese dopo le 12,30 circa della notizia del provvedimento a carico del Leggio. Il dottor Zamparelli allora si preoccupò di mandare il commissario capo Cipolla (che più tardi potrà dire come andarono i fatti), ma nello stesso momento telefonò a Corleone per far venire il dirigente locale a prendersi gli ordini di custodia precauzionale. Questo risulta anche dai miei appunti, dove è annotata la telefonata fatta il giorno 18 alle ore 13,55 al dirigente il commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, dal questore Zamparelli.

BISANTIS. Il presidente del tribunale consegnò l'ordine di carcerazione e a chi?

ARCURI. Lo potrà dire il dottor Cipolla che credo sia stato convocato per il pomeriggio.

BISANTIS. Siccome ci fu un ordine di rientro a Corleone e venne informata anche la questura di Palermo, a un certo momento si incrocia questo ordine con la comunicazione a titolo informativo sia al questore di Bari sia al questore di Taranto. Vi era un ordine di carcerazione. Come si intrecciano questi due ordini: la questura di Palermo faceva sapere alla questura di Bari che vi era questo provvedimento e bisognava tenerlo in sospeso?

ARCURI. Noi portavamo a livello di questori quello che era il pensiero e il consiglio del procuratore della Repubblica.

BISANTIS. Mi auguro che possa appurarsi se il presidente del tribunale diede qualche consiglio del genere. Il presidente del tribunale ha consegnato il provvedimento agli ufficiali di pubblica sicurezza... Ricoverato a Taranto e trasferito a Roma: la questura sapeva che era a Roma e in parte seguiva la vicenda e aveva intensificato la sorveglianza o vi era la ricerca disposta attraverso il bollettino?

ARCURI. Lo sa la procura della Repubblica. Quando il 20 giugno 1969 la questura di Taranto trasmette un rapporto a quella procura della Repubblica, poi si preoccupa che il Leggio si sia fatto ricoverare e riferisce in ordine al ricovero... La procura di Taranto acquisisce agli atti la cartella clinica del Liggio e l'incarto viene trasmesso da Taranto alla procura di Palermo il 27 giugno. Il 22 luglio viene mandato dal procuratore della Repubblica di Palermo al presidente del tribunale di Palermo.

Ripeto, il procuratore il 22 luglio 1969 lo manda a La Ferlita. Per rispondere alla sua domanda le dirò che non soltanto noi lo sapevamo, ma lo sapeva e il procuratore della Repubblica e il presidente del tribunale.

BISANTIS. Vorrei sapere specificatamente se, quando il Liggio fu trasferito da Taranto a Roma e stette in clinica per parecchi mesi, lei era informato di questo.

ARCURI. Le debbo dire che successivamente al trasferimento da Taranto a Roma io ho perduto i contatti con questo caso.

MALAGUGINI. Vorrei fare un'ultima domanda, che è il completamento di una precedente. Quando il 17 gennaio avviene quel colloquio *a posteriori*, nel quale il dottor Scaglione fa chiamare il presidente La Ferlita per chiedergli esclusivamente quando si può fissare il dibattimento a carico, in

quella occasione il dottor La Ferlita non manifesta nessuna sorpresa sul perché non è stato eseguito l'ordine?

ARCURI. No, condivide il pensiero del procuratore dicendo che il tribunale è incompetente. Le dirò di più, a questo punto noi pecchiamo ancora una volta di eccessivo zelo perché ci siamo preoccupati che l'attuazione di questo principio, avrebbe significato non mandare al confino più nessuno.

MALAGUGINI. Mi scusi, a me quello che interessava sapere è questo: prima fate questo discorso con il dottor Scaglione, gli ricordate i quattro punti, lui risponde che è d'accordo, viene chiamato il dottor La Ferlita; ecco, io vorrei sapere che cosa egli ha detto in questa occasione.

ARCURI. Ha ripetuto il pensiero del procuratore e cioè che erano di comune accordo per stabilire la data della causa il 3 febbraio, e nel dichiarare l'incompetenza del tribunale, anticipando la decisione della camera di consiglio.

MALAGUGINI. In quella occasione, siccome precedentemente era stato diramato sul *Bollettino delle ricerche* l'ordine di carcerazione, è stata data una giustificazione del perché? Cioè se era valido tutto il ragionamento precedente, se il presidente lo condivideva, a questo essi hanno detto cessano le preoccupazioni per questo ragionamento?

ARCURI. Non ho capito bene la sua domanda, non vorrei essere impreciso.

MALAGUGINI. Cercherò di spiegarmi meglio. Lei afferma: abbiamo ricordato al dottor Scaglione perché non avevamo diramato l'ordine o lo avevano tenuto nel cassetto...

ARCURI. No, gli abbiamo ricordato i suoi suggerimenti.

MALAGUGINI. In ragione dei quali avete tenuto l'ordine di custodia preventiva nel cassetto del commissariato di Corleone. Però, in epoca precedente al 17 gennaio — il 7 gennaio se non ricordo male — sul bollettino di ricerca della questura, italiano e dell'Interpool, viene indicato il Liggio, questa volta con la precisazione di catturarlo.

ARCURI. In materia potrà essere più preciso il dottor Fortino che dirigo la seconda divisione. Mi pare il 9 gennaio il questore, o Fortino, andò a chiedere se ancora esistevano quelle riserve. Gli venne data disposizione perché l'ordine fosse esteso a tutto il territorio nazionale.

MALAGUGINI. Il 17 gennaio questo discorso ritornò in qualche modo ?

ARCURI. No, assolutamente.

MALAGUGINI. Dunque, discorso con Scaglione od intervento del presidente La Ferlita che si dichiara d'accordo. Lo stesso dottor La Ferlita lo riferì come suo accordo precedente o come sua presa d'atto successiva ?

ARCURI. Egli parlò con il procuratore della Repubblica, non con me. Ribadì il concetto: « è successa la cosa seguente. Noi siamo incompetenti, fissa l'udienza e dichiara l'incompetenza del tribunale ».

VARALDO. Incompetenza in che cosa ?

ARCURI. A giudicare.

VARALDO. Ma non è stato poi giudicato ?

ARCURI. Frattanto si era reso irreperibile.

PRESIDENTE. Un'ultima domanda: l'ordine di custodia preventiva venne conse-

gnato direttamente al dottor Cipolla, da parte del cancelliere del tribunale. Venne consegnato solo alla questura e non anche ai carabinieri ?

ARCURI. L'ordine di custodia precauzionale, per prassi costante e per la confusione che regna (arrivati ad un certo momento, signor Presidente, si fa confusione fra ordine, fermo, mandato di cattura, latitanza)... Praticamente, per prassi costante, il tribunale di Palermo invia sempre, per l'esecuzione, al signor questore di Palermo, che, anche se non è ufficiale di polizia giudiziaria al pari di me, resta sempre ufficiale di pubblica sicurezza; tenuto conto che questo è un fermo di pubblica sicurezza e che si tratta di provvedimenti amministrativi, anche se la questione è giuridicamente controversa. Ora, il tribunale di Palermo rimanda sempre, per l'esecuzione, al signor questore di Palermo e al signor comandante il gruppo carabinieri di Palermo. Quando noi riceviamo un ordine di custodia precauzionale, per noi è pacifico che lo stesso ordine è stato mandato ai carabinieri.

MALAGUGINI. Era presente quando è stato consegnato. Quando, nel primo pomeriggio, viene consegnato al dottor Piacente, lei era presente ?

ARCURI. Sì.

LUGNANO. Due domande. Sul *Bollettino delle ricerche* come viene segnalato questo nominativo di Liggio o Leggio ? È stato segnalato solo per vigilanza...

MALAGUGINI. La prima volta. Successivamente per il fermo.

LUGNANO. Risulta che il dottor La Ferlita mai si è sognato di fare riferimento a questa limitazione e che se avesse voluto la limitazione, l'avrebbe messa per iscritto

sul provvedimento. Egli ha detto: avrei scritto sul provvedimento: da eseguire solo a Corleone; vorrei proprio conoscere i nominativi di queste persone o di questi funzionari; e poi ha aggiunto: è falso...

ARCURI. Sì, il dottor La Ferlita ha detto di avermi visto una sola volta, in un'occasione in cui ero parte lesa in un processo per aver ricevuto una randellata in testa durante uno sciopero. Egli era presente alla udienza del tribunale che giudicava questo imputato. Il 17 gennaio mi ha rivisto nell'ufficio del procuratore, quando c'era il dottor De Vito. Se non altro il La

Ferlita mi ha visto due volte: una volta in veste di parte lesa, la seconda volta nell'ufficio del Procuratore.

LUGNANO Lei dice che è falso quanto afferma il dottor La Ferlita; o non è esatto? Il dottor La Ferlita dico: è falso.

ARCURI. Non diamo la seconda guancia ma siamo sempre a disposizione.

LUGNANO. Allora non è esatto?

ARCURI. Non le dico quante volte mi ha visto.

ALLEGATO N. 13

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR VINCENZO RIELA
CANCELLIERE CAPO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. I lavori della seduta sospesa stamane, riprendono ascoltando per primo il dottor Riela, cancelliere capo presso il tribunale di Palermo.

(È introdotto il dottor Riela).

La sua presenza qui, dottor Riela, è per confermare una circostanza, direi ormai pacifica, ma che appunto vorremmo fosse ribadita dalla sua viva voce e, quindi, non è che noi intendiamo intrattenerla molto.

La circostanza è la seguente: il 18 giugno del 1969 ella ricevette il sostituto procuratore Giammanco e il dottor Cipolla della squadra mobile della questura di Palermo, al quale consegnò in busta chiusa le ordinanze di custodia preventiva a carico del Liggio e del Riina.

Lei conferma questa circostanza ?

RIELA. Sì, signore.

PRESIDENTE. Il chiarimento che noi vorremmo chiederle è se in quel momento, quando consegnò in busta chiusa le ordinanze di custodia preventiva a carico del Liggio e di Riina Salvatore, ebbe a comunicare al dottor Cipolla le istruzioni del procuratore della Repubblica, e cioè che le ordinanze non dovessero essere eseguite se non limitatamente alla esistenza, alla presenza fisica di Liggio e Riina in Corleone.

RIELA. Io, questo non avrei potuto dirlo perché non ho assistito ad alcuna discussione. Io sono stato chiamato in camera di consiglio prima dal dottor Giammanco, che era in camera di consiglio della prima sezione dove c'era il presidente La Ferlita che teneva udienza. Mi è stato detto di preparare degli ordini di custodia precauzionale per Liggio e Riina, di metterli

in busta chiusa e consegnarli al dottor Cipolla. Dopodiché è passato il dottor Giammanco dal mio ufficio, mi ha presentato il dottor Cipolla dicendomi che fossero consegnati a questo signore. Io ho fatto preparare dall'ufficio questi ordini di custodia precauzionale, li ho chiusi in busta, li ho firmati e li ho dati al dottor Cipolla, poi non so altro.

Ho fatto semplicemente questo: data la segretezza che mi era stata raccomandata e l'urgenza e tutto, io ho preso fascicoli, registro generale delle misure di prevenzione e pandette e li ho chiusi in cassaforte (anzitutto avevo detto di mettere due numeri del registro generale senza mettere i nominativi, data la particolare segretezza della cosa, poi ho pensato che andando gli avvocati giù e vedendo due numeri liberi senza nominativi avrebbero potuto pensare chissà che cosa ed ho preferito farmi portare il registro, la pandetta e i due fascicoli che noi abbiamo ammannito dopo la proposta del pubblico ministero e li ho chiusi in cassaforte).

Sono stati chiusi alcuni giorni in cassaforte fino a quando non è stato arrestato Riina e allora, poi, ho detto « ormai la cosa si sa », e ho creduto opportuno levare tutto e mandarlo in sezione. Discorsi, davanti a me, non ce ne sono stati. Solo mi è stato detto di chiudere questi ordini di custodia precauzionale in busta e darli al dottor Cipolla. Cosa che io ho fatto e la chiusura anche di questi fascicoli e del registro è avvenuta alla stessa presenza del dottor Cipolla, che mi ha visto chiudere il tutto in cassaforte.

PRESIDENTE. Non le fu detto anche di darli ai carabinieri ?

RIELA. Assolutamente, no. A me è stato detto di dare questi ordini di custodia precauzionale e consegnarli in busta chiusa al dottor Cipolla. Nessuna altra parola in più. Lei sa che io sono un esecutore di ordini e quindi quando mi è stato detto di fare quello, io l'ho fatto.

MALAGUGINI. Vorrei chiedere al cancelliere capo da chi gli siano stati dati questi ordini.

RIELA. Guardi, è avvenuta così la cosa. Mi ha telefonato dalla camera di consiglio della prima sezione del tribunale di Palermo, che per altro è quella che si occupa delle misure di prevenzione, il sostituto Giammanco, con il telefono interno, dicendomi di recarmi nella camera di consiglio perché il presidente La Ferlita mi doveva dire una qualche cosa. Precedentemente il sostituto dottor Giammanco si era recato a parlare, a conferire con il presidente La Ferlita e tra loro hanno concordato quello che hanno concordato.

MALAGUGINI. Lei è andato nella camera di consiglio ?

RIELA. Io sono andato nella camera di consiglio e il presidente La Ferlita mi ha detto: prepari questi ordini di custodia precauzionale, poi me li porti per la firma. Io subito ho fatto preparare giù gli ordini di custodia precauzionale...

MALAGUGINI. Da chi li ha fatti preparare ?

RIELA. ...noi abbiamo un ufficio proprio per le misure di prevenzione dove c'è un maresciallo di pubblica sicurezza che è addetto al giudice di sorveglianza come ufficiale di polizia giudiziaria e nella stessa stanza c'è anche la cancelleria per le misure di prevenzione dove c'è un appuntato, certo Piscopo, che materialmente batte a macchina. Il Piscopo, perciò, ha battuto questi ordini di custodia precauzionale, giacché questo lavoro manuale viene sempre

fatto da questi agenti che noi abbiamo giù. Quando è stato pronto tutto, sono venuto sopra...

MALAGUGINI. Mi scusi. Lei dice: il Piscopo ha battuto l'ordine. Ora, in questo ordine c'è anche una motivazione, sia pure succinta. Vi è una parte stampata ed una parte dattiloscritta ?

RIELA. Sì. Noi abbiamo una specie di formulario. E allora l'appuntato mi ha portato questi documenti che io, a mia volta, ho portato in camera di consiglio al presidente La Ferlita, anzi, il presidente La Ferlita — quando io sono andato per la firma — era in udienza, materialmente seduto sullo scanno presidenziale; io gli ho fatto cenno, lui ha smesso subito, ha chiesto permesso ai colleghi e avvocati, ha firmato gli ordini ed il dottor Giammanco, poi...

MALAGUGINI. Mi scusi. Il dottor La Ferlita è venuto ed ha firmato e le ha detto la sorte che doveva lei riservare a questi ordini ?

RIELA. Guardi, io ricordo di sì. Senta, il ricordo preciso non posso dirlo, in questo momento ho la testa un po' confusa.

MALAGUGINI. Non è una cosa drammatica, se lei la ricorda ci fa una cortesia...

RIELA. No, io dicevo che la confusione ce l'ho per conto mio. Ho ricevuto una notizia luttuosa.

MALAGUGINI. Lo so, lo so e le faccio le mie condoglianze.

RIELA. Non sono così sereno come dovrei essere, come è mia abitudine essere, questo volevo dire. Può darsi che il dottor La Ferlita mi abbia anche detto questo, ma non potrei mettere la mano sul fuoco. Comunque, cosa certa è che dall'atmosfera per la questione di segretezza, come mi era stata detta la cosa, al punto tale che io mai ho

chiuso i fascicoli nella cassaforte, ma io ho ritenuto opportuno farlo, dato il caso così come mi è stato presentato...

MALAGUGINI. Come le è stato presentato ?

RIELA. Mi hanno detto che era una cosa di somma delicatezza e che non doveva trapelare il resto di niente con nessuno e che financo, cosa insolita, questi ordini di custodia precauzionale dovevano essere chiusi in busta e consegnati ad un commissario di pubblica sicurezza, mentre di solito noi facciamo una telefonata e vengono a prenderseli, e se li portano via. Quindi, questa atmosfera diciamo così di segretezza, di particolari raccomandazioni (« stiamo attenti », eccetera eccetera) e questa cosa inconsueta di chiudere in busta questi ordini di custodia precauzionale mi hanno fatto capire che c'era una qualche cosa, per cui mi sono messo al sicuro anch'io mettendo, come ho detto un momento fa, mettendo pandette, registro e fascicoli nella cassaforte.

MALAGUGINI. Scusi dottore, cosa intende con « pandetta »? un termine che mi è nuovo.

RIELA. Noi abbiamo il registro dove ci sono i vari nominativi e la pandetta alfabetica è quella dove noi registriamo i vari nominativi, perché quando noi cerchiamo...

MALAGUGINI. Va bene, d'accordo. « Pandetta » è una rubrica. Dopo di che lei ha chiuso il tutto in cassaforte.

RIELA. Ho chiuso tutto in cassaforte e quando ho saputo che è stato arrestato Riina Salvatore, che è stato arrestato il giorno 20 alle ore 23 e qualche cosa, allora — mi pare — l'indomani o il posdomani io ho liberato tutto.

MALAGUGINI. Annotando sul registro, quindi.

RIELA. Poi vennero annotati sul registro regolarmente, perché io non posso tenere atti che non sono annotati. Ritardati, sì, data la particolare esigenza...

MALAGUGINI. Sì, sì questo è chiarissimo...

RIELA. ...però, per abitudine noi non diamo — in linea di massima — né fascicoli né registri in mano a terzi anche se sono avvocati. I registri vengono sempre maneggiati dal personale.

MALAGUGINI. L'unica raccomandazione che in quell'occasione le venne fatta, fu una raccomandazione di riservatezza.

RIELA. Sì. di riservatezza. Anzitutto dell'urgenza...

MALAGUGINI. Quindi urgenza e riservatezza.

RIELA. Urgenza a vista. Pensi che tutto questo impiego più tempo a raccontarlo che a farlo, in sostanza.

MALAGUGINI. Lei non ricorda se alcun sostituto procuratore o lo stesso procuratore o il presidente del tribunale, ebbero mai ad accennarle a particolarità speciali di questo caso ?

RIELA. Assolutamente, mai. Perché praticamente io faccio il mio compito e non ho avuto alcun accenno di sorta da parte di chicchessia.

MALAGUGINI. Un'ultima domanda. Normalmente — lei lo ha già detto — i provvedimenti, anche cautelativi, vengono regolarmente trascritti sul registro, no ?

RIELA. No. Per quelli noi mettiamo un segno speciale sul registro scrivendo: ordinanza di custodia precauzionale. Le ordinanze di custodia precauzionale c'è quando vengono date, c'è quando il presidente della sezione non ritiene di darle; e allora in

quelle che restano inevase non mettiamo niente. Di solito quando vengono, poi, eseguiti (per dire che noi li abbiamo dentro) mettiamo un piccolo segno a colore sul registro...

MALAGUGINI. Questo riguarda l'esecuzione.

RIELA. Esatto.

MALAGUGINI. No, ma voglio dire: viene registrato anche il provvedimento di custodia precauzionale ?

RIELA. Logico. Noi dobbiamo registrarlo, perché lo dobbiamo sapere anche per statistica e perché dobbiamo sapere in qualunque momento dal registro...

MALAGUGINI. Va bene: l'esecuzione, poi, viene annotata con un piccolo segno a margine.

RIELA. No, sotto stesso, a colore, perché noi mettiamo il nominativo sulla sinistra del registro, poi la richiesta del questore o del procuratore della Repubblica, il numero del rapporto e poi di che cosa si tratta (se chiedono il soggiorno o sorveglianza speciale; se sono liberi o detenuti), però noi completiamo questo registro quando, emessi gli ordini di custodia precauzionale, sappiamo che l'individuo è stato arrestato. Se non è stato arrestato lo mettiamo lo stesso dopo un certo periodo di tempo, perché quando è passato un certo lasso di tempo ed il Tizio è latitante (già loro hanno avuto l'avviso, sono andati a casa a cercarlo, la polizia ha svolto la sua opera, eccetera)... non c'è più motivo di non metterlo.

MALAGUGINI. Mi scusi, di queste notizie si fanno normalmente dei rilievi statistici periodici ? Voglio dire ogni mese, ogni due mesi, si dà notizia — che so io — alla procura della Repubblica, di questi provvedimenti ?...

RIELA. No, signore, perché alla procura della Repubblica, anzitutto, il congegno è questo...

MALAGUGINI. ...o al presidente del tribunale ?

RIELA. No, al presidente della sezione. Appena arrestato l'individuo, mandano da noi il verbale di arresto e allora in quel momento noi prendiamo il fascicolo con la comunicazione che ci viene fatta dell'arresto dell'individuo e lo portiamo al presidente perché ci fissi l'udienza. Il presidente si fa portare il ruolo in camera di consiglio stessa (perché di solito sta lì) per vedere quando è possibile poter fissare l'udienza e di solito queste udienze vengono fissate entro i 30 giorni; però, sempre col margine di tempo dalla data dell'udienza per rispettare i termini...

MALAGUGINI. Va bene, certo. Questo è chiaro. Voglio dire, però, una segnalazione periodica dello stato delle procedure viene fatta al presidente ?

RIELA. Noi non la facciamo mai di nostra iniziativa, ma spesso ci viene richiesto o dal primo presidente, o dal procuratore generale o, occorrendo, anche dal procuratore della Repubblica o dal presidente del tribunale, il quale stesso desidera sapere come stanno le cose, per seguire (indipendentemente dalla vicenda se sono stati arrestati o se non sono stati arrestati) l'andazzo delle cose e per vedere il lavoro svolto dai magistrati.

Il presidente del tribunale, in linea di massima, serve per questo perché, poi, chi cura effettivamente le situazioni è il presidente di sezione che si occupa dei provvedimenti stessi alle udienze.

MALAGUGINI. E allora, in questa relazione il presidente della prima sezione, il dottor La Ferlita, ebbe mai a chiederle, successivamente a questo fatto, notizia dell'avvenuta esecuzione o meno di questo provvedimento ?

RIELA. Non è il presidente che chiede queste notizie, perché il presidente, evidentemente, non può seguire tutti i fascicoli che noi abbiamo in sofferenza; ma siamo noi stessi che, periodicamente, i fascicoli per cui o chiediamo informazioni o sono in attesa di notizie — quando passa un certo periodo di tempo — li preleviamo, andiamo dal presidente e chiediamo cosa bisogna fare.

MALAGUGINI. Era quello che io le volevo domandare prima. Insomma, non sotto forma di segnalazione, ma in pratica...

RIELA. No, no, siamo noi. Ecco, le dico che cosa è avvenuto per questo fascicolo Liggio. Siccome, di questo fascicolo Liggio, gli uomini del mio ufficio non hanno saputo niente, tranne che fare quegli ordini di custodia precauzionale: a chi sono stati dati, a chi non sono stati dati, quelli lo hanno ignorato perfettamente, tanto che, ad un certo momento, hanno preso il fascicolo, lo hanno portato al presidente La Ferlita dicendo: « guardi c'è anche questo in sofferenza, non abbiamo avuto risposta ». E allora il presidente La Ferlita ha detto: « fate subito un sollecito per vedere a che punto stanno le cose ».

PRESIDENTE. Questo nell'ottobre.

RIELA. Sì nell'ottobre. Perché noi diamo un certo margine di tempo, quando...

Voce. Portato il fascicolo il presidente ha detto: « fate un sollecito ».

RIELA. « Fate un sollecito », vedete a che punto è. Più che un sollecito, chiedete notizie del come è andata a finire questa situazione.

MALAGUGINI. Perché c'era l'ordinanza di custodia precauzionale ?

RIELA. Siccome noi non avevamo ricevuto ancora niente, abbiamo detto: « c'è questo fascicolo che ancora sta, come si

suol dire (scusate), con la bocca aperta. Che cosa dobbiamo fare »? Il presidente dà disposizioni e noi abbiamo chiesto: notiziateci circa l'ordine di custodia precauzionale inviato a carico di Tizio, Sempronio e Caio.

MALAGUGINI. E lei conosce quale risposta sia stata data dai destinatari della missiva ?

RIELA. Dopo è stata data una risposta, dicendo... Non ricordo se è stato mandato o non il verbale di vane ricerche, non lo ricordo, onorevole, ma se vuole potrei consultare anche il fascicolo, anzi la copia fotostatica.

MALAGUGINI. Non lo ricorda. Non ha importanza. Volevo dire il sollecito è stato inviato sia alla questura che al comando dei carabinieri ?

RIELA. Mi spiego subito. Poco fa avevo iniziato un discorso dicendo che l'agente che fece questa ordinanza non sapeva niente (infatti se lei vede l'ordine di custodia precauzionale cammina con l'indicazione dell'uno con l'altro) ha preparato l'ordine di custodia precauzionale *more solito*, come è nostro sistema, ragion per cui siccome l'agente non sa niente ad un certo momento quando ha sollecitato, ha sollecitato anche i carabinieri sconoscendo che ai carabinieri non era stato mandato.

Voce. E perché ai carabinieri non era stato mandato ?

MALAGUGINI. E lui ha avuto disposizioni di consegnarli in busta chiusa al funzionario di polizia che gli veniva presentato dal dottor Giammanco.

Voce E ai carabinieri no.

MALAGUGINI. Ai carabinieri no.

RIELA. Chiarisco; l'ordine di misura precauzionale è stato fatto da un agente che

regolarmente fa tutti gli ordini di custodia precauzionale: l'agente ignora tutto quello che è avvenuto tra il sostituto dottor Giammanco, il presidente La Ferlita e me. Io ho detto: « mi prepari questo ». E siccome, ripeto, mi è stata fatta presente la situazione di riservatezza, io non ho motivo di dire all'agente alcunché. Quello mi prepara l'ordine di custodia precauzionale nello stesso modo come vi ha sempre provveduto. Però a me è stato detto di consegnare questo in busta chiusa al dottor Cipolla.

MALAGUGINI. E questo le è stato detto dal dottor La Ferlita ?

RIELA. Dal dottor Giammanco, certamente, perché lo ha accompagnato nella mia stanza per consegnarli personalmente la busta. Ripeto, non ricordo effettivamente, allo stato, se quando io andai in camera di consiglio anche il dottor La Ferlita mi abbia detto questo.

MALAGUGINI. Dottore, mi scusi, è un particolare che per noi ha una certa importanza: lei dice di non ricordare se glielo abbia detto anche il dottor La Ferlita. Il provvedimento è del dottor La Ferlita e il pubblico ministero — secondo quanto ci hanno detto i magistrati qui intervenuti — non aveva nessuna disponibilità di quel provvedimento !

RIELA. Molto esatto. Se permette chiarisco. In camera di consiglio a me certamente è stato detto questo: bisogna darlo al dottor Cipolla che aspetta qui fuori. Quindi punto e basta. Ripeto: se in particolare « in busta chiusa » lo abbia anche detto il dottor La Ferlita questo non lo ricordo, ma è stato detto: « bisogna darlo al dottor Cipolla... ».

MALAGUGINI. Presente, comunque, il dottor La Ferlita ?

RIELA. Presente certamente il dottor La Ferlita.

MALAGUGINI. Su questo possiamo stare tranquilli.

RIELA. Tassativamente.

MALAGUGINI. E le disposizioni di segretezza, di cautela, eccetera le sono state date in camera di consiglio...

RIELA. Presente il dottor La Ferlita e presente il...

MALAGUGINI. ...d'accordo, ma consistevano, queste disposizioni di segretezza, nel dire che per alcun tempo non dovevano trapelare notizie. Nient'altro.

RIELA. Non mi hanno precisato il tempo, onorevole. Mi hanno detto: questa è una cosa del tutto particolare, di una segretezza speciale, non deve trapelare niente perché se dovesse trapelare qualche cosa qua saranno guai seri.

MALAGUGINI. Ma allora quando lei ha ritenuto che fossero cessate le ragioni, data l'avvenuta custodia-carcerazione del Riina è stato un ragionamento, una conclusione sua personale...

RIELA. Mia personale.

MALAGUGINI. ...nessuno le ha detto che era cessato...

RIELA. Assolutamente. Quando hanno arrestato il Riina, e venne anche pubblicato sul giornale, io, mi pare l'indomani o il posdomani, di mia iniziativa — nessuno mi ha detto niente — ho preso registro, pandetta e fascicolo, ripeto anche perché (anche andando in sezione) una certa cautela c'è: i registri non vengono dati a nessuno, i fascicoli, specialmente quelli...

MALAGUGINI. Sì, sì. Ma voglio dire: da quello che lei ci ha dichiarato, dottore, risulta che lei riteneva che ci fossero soltanto delle ragioni di riservatezza puramente e semplicemente, niente altro ?

RIELA. I soli nomi di Liggio e Riina, di per se stessi, inducono ad avere una riservatezza particolare anche rispetto ad altri casi di custodia precauzionale.

MALAGUGINI. Un'ultima domanda dottore, se può darci — così — una indicazione. Proprio per la ragione che ha detto lei testè, cioè i nomi di Liggio e di Riina erano nomi di una certa clamorosità, il fatto che trascorresse tutto questo tempo: un mese, poi due, poi tre, eccetera eccetera e la televisione, la stampa parlavano di Liggio dicendo chiaramente dove stava, cosa faceva, che cosa dichiarava, eccetera eccetera, nell'ambiente giudiziario palermitano in lei — per esempio — che conosceva l'esistenza di quei provvedimenti restrittivi, non determinava una qualche perplessità?

RIELA. Il mio pensiero era questo. Siccome si leggeva su tutti i giornali che il Liggio era malamente combinato e ricoverato in ospedale, io pensavo che praticamente il Liggio potesse essere piantonato a vista d'occhio per essere preso e tradotto a Palermo non appena si fosse trovato in condizioni di salute da poterlo fare. D'altronde poi la notizia diventò — diciamo così — clamorosa.

Voce. E pensava bene!

MALAGUGINI. Certo, certo. E mi dica un'ultimissima cosa e poi ho proprio finito. Di questa situazione abnorme, lei non ha mai avuto occasione (così, per ragione di ufficio: incontrando — che so io — il procuratore della Repubblica, o il dottor Giammanco, o il presidente La Ferlita, eccetera eccetera) di scambiare qualche opinione? Così, in modo del tutto informale.

RIELA. Onorevole, io mi considero ormai un funzionario molto anziano e nella vita l'esperienza mi suggerisce questo: quanto meno si parla, quanto meno si chiede, quanto meno uno sa meglio è, specialmente nei casi Liggio e compagni. (*Mormorio nell'aula.*)

MALAGUGINI. Lei è molto simpatico, dottore.

RIELA. Di cose che a me non interessano, di che mi vado a informare. L'interessante è che io stia attento all'espletamento dei miei compiti. Per il resto non ho motivo di chiedere. Anche perché una notizia chiesta così — come sarebbe stato in questo caso — ognuno può pensare; ma tu perché di interessi, perché domandi? Sa, noi siciliani siamo un po'...

MALAGUGINI. Comincio a capire anch'io che non sono siciliano, dottore!

PRESIDENTE. Normalmente, dopo quanto tempo le autorità di polizia fanno pervenire il verbale di vane ricerche nei casi di irreperibilità del soggetto?

RIELA. Una data praticamente fissa non c'è perché tante volte può accadere che un tizio che è cercato non lo trovano. Loro sanno che è partito per dieci giorni — dico per dire — e allora non si premurano a mandare il verbale, aspettano il ritorno di tizio (potrebbero essere anche venti o un mese), ad un certo punto, però, noi chiediamo il verbale di vane ricerche se questo tizio non è stato arrestato. E allora noi facciamo lo stesso il provvedimento in base all'articolo 170 della procedura penale...

PRESIDENTE. Quindi, in genere, due o tre mesi al massimo.

RIELA. Ma massimo, deve essere un caso questo periodo di due o tre mesi. Una eccezione. Ma di solito noi li sollecitiamo anche prima, e tante volte anche per telefono, anche perché dobbiamo fisare queste pratiche.

VARALDO. In questo caso sono passati più di due mesi: è passato tutto luglio, tutto agosto e tutto settembre prima che venisse fatto il sollecito. E quando poi in gennaio, se non mi sbaglio, di quest'anno è stato dato l'ordine di cercarlo a qualunque

costo, non è stata rinnovata quell'ordinanza dandone comunicazione anche ai carabinieri ?

RIELA. Dopo è stata mandata. Quando noi abbiamo sollecitato i carabinieri (cioè quando l'appuntato ha portato i fascicoli al presidente), i carabinieri sono caduti dalle nuvole, non sapevano niente e allora è stata mandata loro una copia.

VARALDO. L'importante è sapere se è stata mandata e quando, perché nel frattempo è passato del tempo: dall'ottobre al novembre, quando il Liggio è scappato via.

MALAGUGINI. Abbiamo il comandante dei carabinieri.

RIELA. Sulla questione del bollettino noi non sappiamo niente.

PRESIDENTE. Quindi il verbale di irreperibilità quando sarebbe stato fatto ?

RIELA. Ma il verbale di irreperibilità è arrivato di recente, tra gli ultimi di gennaio e i primi di febbraio.

BISANTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una precisazione in ordine a quello che è avvenuto.

In data 18 giugno il procuratore della Repubblica propone la misura precauzionale e la custodia preventiva. Nella stessa data viene emessa l'ordinanza firmata dal presidente del tribunale. L'originale di quella ordinanza a chi è rimasto ?

RIELA. L'originale a noi. Nel fascicolo.

BISANTIS. Questo lo sappiamo. Se non altro c'è l'esperienza di 35 anni. Ma dico, il presidente del tribunale ha chiamato il cancelliere per dire: questo è il provvedimento. Qui c'è la proposta, questo è il fascicolo, conservatelo.

RIELA. Ha chiamato me, e mi ha dato l'ordinanza che io ho conservato in cassaforte.

BISANTIS. Questo sto dicendo: quindi il fascicolo, non ancora perfezionato, senza la registrazione nel registro generale né nella pandetta, niente, viene conservato da lei nella cassaforte. La copia dell'ordinanza, in busta chiusa, il sostituto procuratore li presente, consegnata al dottor Cipolla. Quanti giorni è rimasta in cassaforte chiusa questa ordinanza ?

RIELA. È rimasta chiusa in cassaforte dal 18 al 21 o 22. Perché, le dico subito, il 20 sera è stato arrestato il Riina e quando, poi, è apparsa la notizia il giorno 21 io, allora, mi sono detto « questi documenti li posso ormai mandare in sezione », e credo che li avrò mandati il 22. Dopo l'arresto del Riina, certamente.

BISANTIS. Fu di sua iniziativa ?

RIELA. Di mia iniziativa. Come di mia iniziativa è stato il fatto di chiuderli in cassaforte.

BISANTIS. Anche questo particolare, per esempio, che fu lui di sua iniziativa, data la raccomandazione...

RIELA. Presente il dottor Cipolla, stesso, al dottor Cipolla ho dato la busta e ho detto: tutto questo materiale va a finire in questa cassaforte e alla presenza del dottor Cipolla io ho chiuso in cassaforte quel materiale di cui sopra.

BISANTIS. Lei ha aperto il fascicolo ? Ha visto che c'era anche una richiesta di esecuzione da parte dei carabinieri, pure ? Non si è reso conto di questo ?

RIELA. No. Io non l'ho visto. Non ne ho motivo perché non sono io che debbo emettere l'ordine.

BISANTIS. Per carità, il cancelliere non deve emettere niente. Il cancelliere deve seguire e curare i suoi adempimenti per la esecuzione di un provvedimento del magistrato. Il provvedimento del magistrato

investiva il questore, il comandante dei carabinieri per la esecuzione di loro competenza. Le chiedevo se lei aveva qualche notizia da darmi, e io non me lo spiego (forse ce lo spiegheremo dopo) sul perché non furono richiesti anche i carabinieri. Perché se lei lo sapeva, questo, lei doveva anche interessarsi della vicenda. Non è che era una persona sottratta alle sue funzioni.

RIELA. Ma io non posso sindacare l'operato o una disposizione del magistrato. Il magistrato mi chiama e mi dice: «faccia questo». Io non posso dire: «ma perché non si fa questo o quest'altro?». Allora io non potrei più vivere al tribunale se dovessi fare questo con i miei superiori.

PRESIDENTE. Comunque, il cancelliere ha consegnato il plico al dottor Cipolla perché così gli era stato ordinato dal magistrato, il quale gli aveva detto: solo al dottor Cipolla e non ai carabinieri.

RIELA. Posso dire, signor Presidente che, in quel momento, il mio pensiero era che (data la cosa inconsueta — cioè la venuta del dottor Cipolla e tutta questa urgenza —) il Liggio fosse già stato fermato e quindi avevano bisogno, per legalizzare la situazione perché spesso — prima, ora non più — avveniva che fermavano delle persone e le tenevano in camera di sicurezza e allora correvano venendo a dire «abbiamo fermato Tizio e Caio, non li possiamo lasciare perché se ne vanno; abbiamo bisogno di questa ordinanza di custodia precauzionale per legalizzare la situazione».

LUGNANO. Questo accade sempre, è vero?

RIELA. In linea di massima sì, ora non più. Ora da tanto tempo non più, ma prima accadeva.

Allora io ebbi la sensazione netta che il Liggio già era sotto custodia e l'urgenza di dare quegli ordini di custodia precauzio-

nale, in busta chiusa, al dottor Cipolla, derivava proprio da questo. Anzi pensavo: «ora sicuramente il dottor Cipolla si metterà in aereo e andrà dove deve andare per portare questi ordini».

PRESIDENTE. Questa mi pare che sia una affermazione molto importante: cioè la sua convinzione che il dottor Cipolla avesse bisogno di questo provvedimento per mettersi in aereo e andare a fermare il Liggio dove si trovava...

RIELA. Non lo so, è una valutazione soggettiva.

PRESIDENTE. ...questo deriva anche dalla sua esperienza, evidentemente. E lei ha avuto questo pensiero di fronte alla frenetica urgenza con la quale il provvedimento è stato emesso e dato ordine di eseguirlo.

RIELA. E già, perché mai si era verificato il fatto che venisse un sostituto, così di corsa, a far fare gli ordini di custodia precauzionale e darli immediatamente ad un commissario di pubblica sicurezza che è venuto personalmente, chiusi in busta eccetera, eccetera. La cosa non era di normale amministrazione...

PRESIDENTE. Era anomala?

RIELA. Anomala, rispetto a quello che è stato sempre l'iter in queste cose. Ragion per cui a me venne il sospetto che il Liggio potesse essere già stato arrestato e quindi avessero bisogno dell'ordine di custodia precauzionale per legalizzare il fermo del Liggio, dopo determinate ore.

Ripeto, questo era il mio pensiero, signor Presidente.

PRESIDENTE. Molto interessante, la ringrazio.

BERNARDINETTI. Questo sospetto è stato fugato immediatamente dopo, quando

è stato preso il Riina; tanto è vero che poc'anzi ci ha detto che immediatamente dopo dalla cassaforte trasferì regolarmente in sezione tutto il fascicolo di modo che quando è stato arrestato il Riina lui ha capito che quel famoso sospetto non esisteva più; di modo che, *ergo*, conclusione, il cancelliere doveva pur vedere il tenore della ordinanza firmata dal presidente e poiché nell'ultima parte c'è che si commetteva sia al questore sia ai carabinieri l'esecuzione dell'ordinanza, perché non ha provveduto anche alla trasmissione della copia di questa ordinanza ai carabinieri? Una domanda ingenua!

PRESIDENTE. Perché il signor cancelliere si è attenuto scrupolosamente — e bisogna dargliene atto — alle istruzioni ricevute dal magistrato.

BERNARDINETTI. Di modo che riconferma ancora una volta che le disposizioni del magistrato furono quelle di dare le ordinanze al dottor Cipolla.

RIELA. Al dottor Cipolla. Testuali parole: « al dottor Cipolla ».

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio il dottor Riela.

ALLEGATO N. 14

**TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **SALVATORE SCANDARIATO**
COMMISSARIO CAPO PRESSO LA QUESTURA DI PALERMO**

RESE

**AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970**

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Il dottor Scandariato è commissario capo presso la questura di Palermo. Lo è attualmente e lo era anche subito dopo la scarcerazione di Liggio, avvenuta a seguito della sentenza assolutoria della corte d'assise di Bari. Quello che preme accertare alla Commissione, dottor Scandariato, è questo: se corrisponde al vero che l'11 giugno del 1969, il giorno dopo la scarcerazione di Liggio, ella venne incaricato dal vicequestore De Francesco di approntare un rapporto a carico di Liggio e di Riina Salvatore, per la proposta di una misura di prevenzione e che, qualche giorno dopo, precisamente il 14 giugno, si recò insieme al dottor Arcuri, dal dottor Scaglione per sollecitare l'inoltro delle proposte a carico di Liggio e di Riina, e che, in quell'occasione, apprese dal dottor Scaglione l'opinione secondo la quale l'attuale ordine di custodia precauzionale avrebbe dovuto essere eseguito soltanto al momento dell'arrivo del Riina e del Liggio a Corleone.

SCANDARIATO. Effettivamente sono stato incaricato dal questore, tramite il vicequestore vicario di Taranto che sovrintende ai servizi di polizia giudiziaria, di approntare questa segnalazione da fare alla procura della Repubblica, perché inoltrasse, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1965, la proposta per misure di prevenzione nei confronti di Liggio Luciano. Stilata la proposta, è sorto il problema, se fosse necessaria la presenza o meno del Liggio a Corleone, anche perché la nostra proposta iniziava così: il ritorno del Liggio in Corleone porterà questi perturbamenti... Allora il procuratore della Repubblica ha detto che avrebbe inoltrato la proposta al presidente del tribunale, avrebbe richiesto l'ordine di

custodia precauzionale a condizione che fosse eseguito a Corleone; perché, se fosse stato eseguito altrove, il tribunale sarebbe stato poi costretto a dichiarare il non luogo a procedere per incompetenza territoriale.

PRESIDENTE. Però il provvedimento venne emesso il 18 giugno 1969 quindi, ed una volta emesso, perché il tribunale aveva riconosciuto la propria competenza ad emetterlo, esso doveva essere eseguito sull'intero territorio nazionale.

SCANDARIATO. La direttiva era di eseguirlo solo a Corleone.

PRESIDENTE. Anche dopo che era stato emesso ?

SCANDARIATO. Certamente, perché se prima poteva essere messa in dubbio la competenza, dopo non era più possibile. Infatti il tribunale esamina la questione di competenza soltanto nel caso in cui l'avvocato difensore sollevi eccezioni di incompetenza perché il prevenuto non dimora abitualmente nel circondario.

PRESIDENTE. Anche nel caso di sorveglianza speciale ?

SCANDARIATO. La sorveglianza speciale deve essere intesa in senso lato, come sorveglianza speciale semplice, o con divieto, o con obbligo.

PRESIDENTE. Però quando è emesso il provvedimento di custodia preventiva, indipendentemente dalle discussioni intervenute per l'erogazione della misura preventiva stessa, esso deve essere eseguito dovunque il soggetto si trovi.

SCANDARIATO. Nel caso di Liggio, le direttive del procuratore della Repubblica erano precise: solo a Corleone.

PRESIDENTE. Risponde a verità il fatto che, una volta emesso il provvedimento, non si è provveduto alla registrazione per evitare che il fatto trapelasse ?

SCANDARIATO. Io questo l'ho potuto constatare *a posteriori*, perché quando è stato emesso l'ordine di custodia preventiva nei confronti del Liggio e di Riina Salvatore, io ed altri funzionari in servizio alla questura eravamo occupati a vedere il funzionamento del nuovo impianto che ci consente di comunicare direttamente con il Ministero, per cui si può avere una risposta immediata alle nostre richieste. In quel momento è arrivata la telefonata del questore che annunciava che gli ordini erano stati emessi.

Il signor questore si è rivolto a un dirigente della squadra mobile affinché mandasse un funzionario. Faccio presente che ea stata raccomandata la massima segretezza, riservatezza. Il signor questore aveva nel frattempo convocato il dirigente del commissariato di Corleone, e gli consegnò i documenti. Dopo che era stato eseguito l'ordine di custodia precauzionale nei confronti di Riina, ho visto che non era stato registrato.

MALAGUGINI. Vorrei sapere il quale occasione si è incontrato con il procuratore della Repubblica di Palermo dottor Scaglione.

SCANDARIATO. Per quanto riguarda l'incontro debba precisare che è avvenuto nella mattinata del giorno 14.

MALAGUGINI. In quell'occasione il dottor Scaglione cosa disse ?

SCANDARIATO. Disse che avrebbe avanzato la proposta, al tribunale, per l'adozione di misure di prevenzione nei confronti del Liggio e del Riina, quindi avrebbe richiesto

l'ordine di custodia precauzionale purché fosse eseguito a Corleone.

Quasi come una *condicio sine qua non*.

MALAGUGINI. Successivamente, lei non ha più avuto occasione di discutere di questa faccenda con il presidente del tribunale ?

SCANDARIATO. Con il presidente della prima sezione ho parlato dopo aver ricevuto una forma di sollecito, cioè una lettera nella quale si chiedeva se fosse stato eseguito o meno l'ordine di custodia precauzionale. Siccome nel fascicolo che abbiamo noi non figurava nulla, in quanto non doveva figurare nulla in quel momento per una questione di riservatezza assoluta, il presidente mi consigliò di dare una risposta qualunque. Feci presente al presidente che detta lettera non potevo custodirla nel fascicolo, in quanto qualcuno potrebbe vedere che c'è un ordine di custodia precauzionale, al che il presidente mi ha risposto di non tenerne conto.

MALAGUGINI. Quando lei diceva queste cose al presidente La Ferlita, questo suo dire presupponeva che il presidente La Ferlita fosse consenziente con quell'interpretazione del procuratore della Repubblica che lei aveva ascoltato.

SCANDARIATO. Quando...

MALAGUGINI. Mi permetta: quando lei ha detto « lei sa » che cosa intende ? Che cosa « sa » ?

SCANDARIATO. Che non possiamo eseguire l'ordine se quello non viene.

MALAGUGINI. E il dottor La Ferlita che cosa ha detto ?

SCANDARIATO. Ha detto: « dammi una risposta qualunque. Io non posso tenere la lettera nel fascicolo, perché il fascicolo gira »; ha detto di non tenerne conto.

MALAGUGINI. Che cosa significava ?

SCANDARIATO. Di non tener conto del sollecito, cioè di non rispondere.

MALAGUGINI. Mi scusi, ma un pezzo di carta è un documento ufficiale del quale non tener conto è una cosa, sopprimerlo è un'altra!

SCANDARIATO. Ma non è stato soppresso.

MALAGUGINI. E dov'è finito?

SCANDARIATO. Agli atti: io l'ho messo da parte, l'ho chiuso in una busta, in un cassetto, l'ho espurgato dal fascicolo e l'ho lasciato lì.

MALAGUGINI. E questa è stata l'unica volta in cui ha parlato di questa questione con il dottor La Ferlita? Precedentemente no?

SCANDARIATO. No.

MALAGUGINI. L'opinione del dottor Scaglione era l'opinione di un magistrato con funzioni di pubblico ministero, il quale attribuiva *a priori* una certa interpretazione sull'efficacia di un provvedimento che non rientrava nelle competenze del pubblico ministero, ma nelle competenze del presidente del tribunale. Ricevendo un ordine dal presidente del tribunale, in base a quale ragionamento lei ha ritenuto di poterlo ineseguire, in funzione di una disposizione o di un suggerimento che le era dato da un magistrato diverso che non aveva modo di interferire?

SCANDARIATO. Innanzitutto, non dovevo essere io ad eseguire materialmente l'ordine di custodia precauzionale; comunque, date le direttive emanate dal procuratore della Repubblica, era evidente per noi, assodato in maniera inequivoca, che si sarebbe dovuto eseguire solo e in quanto il Leggio fosse stato a Corleone.

MALAGUGINI. Ma allora — mi permetta, io insisto ancora — il pubblico ministero nell'affacciare questa sua interpretazione, che è una interpretazione, badi bene, che giuridicamente non sta in piedi (perché se la competenza c'era nel momento in cui si emetteva il provvedimento, dopo il provvedimento avrebbe fatto il suo corso normale); ma voglio dire nel momento in cui il procuratore ha dato questa interpretazione, ha aggiunto che era una interpretazione sua personale, esplicitamente, o ha lasciato intendere che si trattava di una interpretazione concordata con il presidente del tribunale?

SCANDARIATO. Non l'ha detto esplicitamente, ma lo ha lasciato capire. Ha detto: avanzo una proposta per chiedere l'ordine di custodia precauzionale.

MALAGUGINI. Vorrei contestarle una circostanza che emerge dai nostri atti. Il dottor Scaglione, procuratore capo della Repubblica, che è stato interrogato da noi, ha escluso in maniera categorica e con linguaggio pittoresco e piuttosto violento di avere mai avanzato interpretazioni di questo genere, aggiungendo che tutto ciò che aveva detto (di cui si assume piena responsabilità) era che il provvedimento doveva rimanere riservatissimo solo per quei pochi giorni necessari ad assicurare la presenza del Leggio a Palermo, e quindi il suo arresto. Aggiunge che mai si sarebbe sognato di esporre una teoria giuridica aberrante al punto da far sospettare che lui avesse perso la testa.

SCANDARIATO. Mi si consenta di insistere nella maniera più assoluta. Il fatto della riservatezza di alcuni giorni, è cosa di normale amministrazione, e non solamente per due o tre giorni, ma per il tempo necessario all'esecuzione di un determinato atto, qualunque esso sia. Non vedo quindi perché il procuratore dovesse raccomandare la riservatezza proprio in quel caso. Inoltre abbiamo un decreto del tribunale di Palermo, prima sessione; esso, dopo aver

emesso ordine di custodia precauzionale, ha dichiarato il non luogo procedere per incompetenza territoriale, disponendo un'immediata scarcerazione. Quindi il fatto che il provvedimento fosse stato emesso, non faceva superare la competenza del tribunale.

MALAGUGINI. Si tratta di un fatto che non tocca la forza del provvedimento. Mettersi a gareggiare in furbizia con il Liggiò, era prevedibilmente piuttosto difficile. Ma questo è un altro discorso.

PRESIDENTE. Anche perché, vorrei aggiungere, l'esistenza di un'ordinanza di custodia preventiva era nota alle questure di Bari e Taranto, per essere stata comunicata una nota della questura di Palermo a dette due questure.

SCANDARIATO. Era stato il questore di Palermo a dare la comunicazione a quello di Bari.

PRESIDENTE. Si tratta di questori e vicequestori sulla cui riservatezza si potrebbero avere dubbi.

MALAGUGINI. Lei mi conferma queste dichiarazioni (che rimangono agli atti) cioè che fu quello il reale tenore delle dichiarazioni del procuratore della Repubblica?

A sua volta il presidente La Ferlita su questa questione delle competenze territoriali, disse con assoluta fermezza che per lui era inesistente e superata, essendo prassi costante del tribunale di Palermo identificare la dimora, di cui alla legge speciale, come dimora abituale vale a dire come residenza. Dal momento che tuttora il Liggiò risultava residente a Corleone, dice il dottor La Ferlita, non vi era dubbio sulla nostra competenza. Di questo problema il dottor Scaglione non le ha mai parlato in questi termini?

SCANDARIATO. No.

MALAGUGINI. Successivamente a questo episodio, lei non si è anche occupato dell'episodio che riguarda Strevà?

SCANDARIATO. No.

PRESIDENTE. Vorrei ancora, se lei consente, dottore, insistere sulla circostanza del sollecito da parte del presidente del tribunale di Palermo La Ferlita. Lei ha affermato di aver fatto presente al presidente del tribunale che non si poteva inserire nel fascicolo il sollecito. Perché? Qual'era la motivazione? Vorrei che lei precisasse questo punto.

SCANDARIATO. Gli ho detto questo: « Sa che non lo possiamo eseguire perché deve venire a Corleone? ». A questa mia premessa il presidente non ha risposto. « Per cui di questo sollecito che ne faccio? » Disse: « Dammi una risposta qualunque, ma io non lo posso tenere negli atti ». Allora mi disse di non tenerne conto.

PRESIDENTE. Non poteva essere inserito nel fascicolo, perché se no veniva a cadere tutta l'impostazione del procuratore della Repubblica sull'ordine di custodia preventiva.

SCANDARIATO. Il nostro fascicolo gira per tutti gli uffici. Viene richiesto ora da uno ora dall'altro, per cui a volte una riservatezza strettissima può non esserci e allora sia la proposta, o meglio la segnalazione fatta dalla Procura della Repubblica perché il procuratore avanzasse la proposta, sia tutta la documentazione successiva e che si riferiva alla proposta, è stata messa da parte, non inserita nel fascicolo.

PRESIDENTE. Quindi nel fascicolo non esisteva l'ordine di custodia preventiva?

SCANDARIATO. No, nella maniera più assoluta.

PRESIDENTE. Perché? Per ragioni di riservatezza?

SCANDARIATO. Non esisteva perché era stato consegnato *brevi manu* e non trasmesso per lettera, come abitualmente si fa.

PRESIDENTE. Quindi, se si fosse inserito nel fascicolo il sollecito, si sarebbe notata questa manchevolezza, cioè il mancato inserimento dell'ordine di custodia preventiva.

SCANDARIATO. Si sarebbe saputo che c'era un ordine di custodia preventiva.

PRESIDENTE. Ma vede, questo è il punto: il procuratore della Repubblica ed il presidente del tribunale hanno sostenuto, di fronte alla Commissione, che la riservatezza del provvedimento doveva avere la durata di una settimana e non più, mentre noi ci troviamo al 10 ottobre 1969, cioè a distanza di alcuni mesi, ancora in pieno clima di riservatezza, con tutte queste preoccupazioni di non far apparire che era stata emessa una ordinanza di custodia preventiva addirittura il 18 giugno.

SCANDARIATO. Esatto, perché per noi la riservatezza, anzi il segreto, doveva perdurare.

PRESIDENTE. Per alcuni mesi ?

SCANDARIATO. No, doveva perdurare fino a quando Liggio non fosse stato fisicamente presente a Corleone.

PRESIDENTE. Non è vero quindi che la riservatezza, secondo quanto ci hanno dichiarato il procuratore della Repubblica ed il presidente del tribunale, doveva essere mantenuta per alcuni giorni immediatamente successivi all'emanazione dell'ordinanza ?

SCANDARIATO. Non vorrei che il commendator Scaglione ricordasse male: perché, quando è sorta la questione della competenza, della presenza del Liggio, si è parlato di foglio di via obbligatorio, per cui abbiamo detto: in due o tre giorni sarà qua. Non vorrei che, facendo riferimento a questa nostra affermazione egli abbia pensato alla questione della riservatezza: assolutamente.

PRESIDENTE. Non ricorda se durante l'incontro con il presidente La Ferlita, in occasione di questo sollecito, ella abbia detto che comunque il provvedimento sarebbe stato eseguito entro pochi giorni e quindi si poteva stare tranquilli ?

SCANDARIATO. Come avrei potuto dire una cosa del genere, se quell'individuo era ricoverato in ospedale ?

PRESIDENTE. Il presidente La Ferlita dichiarò che, da parte di un giovane commissario (non so se questo possa lusingarla) che si era recato da lui a seguito del sollecito, gli venne assicurato che il provvedimento sarebbe stato comunque eseguito in pochi giorni.

SCANDARIATO. Non potevo dire una cosa di questo genere perché sapevo che Liggio era ricoverato a Taranto.

MALAGUGINI. Per rendere evidente questo insanabile contrasto vorrei dare lettura della dichiarazione, come da resoconto, del procuratore della Repubblica su questo punto: « emettere la proposta era nei miei poteri e nei miei doveri; ma dopo non me ne sono più occupato perché pensavo che il procuratore della Repubblica — lasciamo stare di una città come Palermo — ma il più sprovvisto del mondo, vada ad ordinare la non esecuzione di un decreto emesso da un altro magistrato. Mi pare una cosa che non è neppure ipoteticamente pensabile a meno che in un eccesso di precocità senile non avesse perduto il ben dell'intelletto ».

SCANDARIATO. Non vorrei che il procuratore della Repubblica prendesse grammaticalmente il significato della parola « ordinare ». Non ha mai detto: « vi ordino ».

VARALDO. Non le pare strano che a distanza di quasi tre mesi ci fosse ancora tutta questa segretezza quando c'era stata la richiesta del foglio di via per Corleone, sia per il Liggio che per il Riina ? Il Riina era andato a Corleone ed era stato preso

in custodia precauzionale; era logico che anche il Liggio immaginasse di dover subire lo stesso provvedimento.

SCANDARIATO. Evidentemente un conto è immaginare e un conto è avere la certezza.

MALAGUGINI. Dopo il 19 novembre, dopo cioè che il Liggio abbandonò la clinica romana, lei ha più avuto modo di occuparsi di questa questione ?

SCANDARIATO. No, perché dalla metà di novembre circa io dirigo un altro ufficio.

GATTO VINCENZO. Vorrei fare una domanda al commissario Scandariato.

Facciamo l'ipotesi che, anziché a Roma, Liggio fosse stato ricoverato in una clinica palermitana. Come vi sareste comportati in questo caso per la sua vigilanza ?

SCANDARIATO. Lo avremmo vigilato così com'era stato fatto a Bari e a Taranto.

GATTO VINCENZO. Ma qui a Roma non è stato vigilato, se è scappato !

SCANDARIATO. Io a Palermo sono !

GATTO VINCENZO. Avreste cioè predisposto un servizio di vigilanza continuativa, per non perdere di vista la porta della clinica; non avreste guardato alle finestre.

SCANDARIATO. La questura aveva inviato una richiesta non soltanto specificamente alla questura di Roma, ma a quelle di tutta Italia, inserendo un avviso sul *Bollettino delle ricerche*.

GATTO VINCENZO. E questo era sufficiente perché si avesse la vigilanza che il personaggio richiedeva ?

SCANDARIATO. Sì.

GATTO VINCENZO. Mi basta questo, grazie.

PRESIDENTE. E se invece Liggio fosse stato ricoverato a Corleone, anziché essere vigilato sarebbe stato piantonato ?

SCANDARIATO. Ma prima ancora sarebbe stato sottoposto a visita fiscale per vedere se fosse trasportabile o no. Se infatti fosse stato dichiarato trasportabile sarebbe stato mandato al carcere.

PRESIDENTE. La differenza allora è questa: a Palermo sarebbe stato vigilato, a Corleone sarebbe stato piantonato; e questo sempre come conseguenza delle direttive date dal procuratore della Repubblica.

SCANDARIATO. Sì, infatti.

NICOSIA. Lei ha detto che la questura di Palermo ha chiesto la vigilanza prima a Bari e poi a Taranto. Ciò avvenne quindi il 18 giugno, contemporaneamente all'emissione dell'ordine di custodia preventiva.

SCANDARIATO. A Bari non avevamo chiesto se non di munire Liggio di foglio di via obbligatorio per Corleone. Appena avuta notizia che il Liggio si era fatto ricoverare all'ospedale di Taranto, abbiamo chiesto la vigilanza alla questura di Taranto. Quando poi questa ha comunicato che Liggio si era trasferito a Roma, l'abbiamo chiesta specificamente anche lì.

Però già in precedenza — come avevamo già fatto per determinati mafiosi, di un certo spicco — avevamo chiesto l'inserimento di un avviso sul *Bollettino delle ricerche* perché si provvedesse ad una costante vigilanza del Liggio, si comunicasse ogni suo movimento, si segnalassero le persone che egli avvicinava, eccetera.

Questo avveniva nel mese di giugno; il bollettino, cioè, è stato pubblicato il 7 luglio, ma la segnalazione era stata da noi fatta in giugno.

MALAGUGINI. Vorrei farle un'ultima domanda. Durante questa vicenda del Liggio, dal momento della sua scarcerazione, si è manifestato in proposito un interessa-

mento costante da parte della Direzione generale della pubblica sicurezza? Avete avuto richieste di notizie?

SCANDARIATO. Abbiamo avuto delle richieste, perché quando si tratta di determinate operazioni di polizia giudiziaria di una certa importanza, o di atti che riguardano personaggi o personalità nel campo della criminalità, noi informiamo il ministero.

MALAGUGINI. Il ministero stesso e specificamente il capo della polizia hanno chiesto con una certa frequenza notizie, che lei sappia?

SCANDARIATO. Evidentemente ad una richiesta di questo genere risponde personalmente il questore o il vicario, non rispondo io.

MALAGUGINI. In tutti gli uffici, e immagino anche negli uffici di pubblica sicurezza, tra i funzionari di un certo grado si parla delle questioni che hanno una certa importanza e di conseguenza di questa vicenda « liggesca », di questo personaggio assolto che si ricovera e poi invece di trasferirsi a Corleone se ne va a Roma — non mi soffermo sui particolari — era abbastanza normale che se ne parlasse.

SCANDARIATO. Sì.

MALAGUGINI. Qual era la vostra opinione? Voi avevate sollecitato l'emissione di una misura di prevenzione e l'avevate ottenuta, e un organo del pubblico ministero vi aveva posto delle limitazioni riguardo all'esecutività: non avevate quindi questo senso di impotenza?

SCANDARIATO. No, perché noi avevamo fatto il nostro dovere ed eravamo convinti della bontà della tesi del procuratore della Repubblica.

MALAGUGINI. Convinti della bontà in linea teorica o in linea pratica?

SCANDARIATO. In linea pratica, in quanto eravamo convinti che se l'ordine di custodia precauzionale fosse stato eseguito o a Bitonto, o a Taranto o a Roma, il tribunale sarebbe stato costretto a dichiarare il non luogo a procedere per incompetenza territoriale.

PRESIDENTE. Con questo però loro smentivano l'interpretazione che dava alla legge il procuratore della Repubblica, che più volte ha dichiarato e lo ha confermato dinanzi alla Commissione, che le discussioni sulla competenza potevano avere legittimità prima dell'emissione dell'ordine di custodia preventiva ma una volta emesso — questo lo sa chiunque — avrebbe potuto essere eseguito su tutto il territorio nazionale.

SCANDARIATO. No, nella maniera più assoluta, anche perché abbiamo in materia gli esempi di precedenti ordinanze dello stesso tribunale di Palermo, una delle quali emessa nei confronti di Francesco Leggio, che si era stabilito a Veneria Reale. Un'altra ordinanza fu emessa nei confronti di uno che era stato scarcerato da Bari e si era recato a Butrio, dove era stato eseguito l'ordine di custodia precauzionale. Però poi, in sede di discussione della proposta, fu sollevata eccezione per incompetenza territoriale ed il tribunale fu costretto ad accoglierla, cosicché quel tizio fu rimesso in libertà a Butrio.

GATTO VINCENZO. Aveva a Butrio la sua residenza?

SCANDARIATO. Quando abbiamo fatto la proposta aveva la residenza a Corleone, ma è riuscito, non so come, a dimostrare che uscendo dal carcere si era subito recato a Butrio e non aveva nessun interesse di tornare a Corleone.

GATTO VINCENZO. Il presidente La Ferlita è stato tassativo: « una volta che la residenza anagrafica risulta a Corleone, per me la competenza è indiscutibile ».

PRESIDENTE. Di chi è stata l'iniziativa di chiedere a Bari il foglio di via obbligatorio per Liggio ?

SCANDARIATO. Lo chiese il questore, dopo aver parlato con il procuratore della Repubblica, il quale non poteva chiedere un provvedimento di questo genere.

PRESIDENTE. Però poteva sollecitarlo dalla questura: io comunque ho parlato di iniziativa.

SCANDARIATO. Quando il procuratore della Repubblica ha espresso la propria titubanza perché riteneva — e ritiene — che fosse necessaria la presenza del Liggio a Corleone, siamo stati noi a fare pressioni, prima il questore e poi, nell'incontro del giorno 14, abbiamo ribadito la cosa anche Arcuri ed io. Quindi praticamente l'iniziativa è stata della questura.

PRESIDENTE. Quello che rimane oscuro e che sconcerata è questa convinzione della questura che un ordine di custodia preventiva non possa essere eseguito su tutto il territorio nazionale, convinzione che contrasta con quella dello stesso procuratore della Repubblica il quale ha confermato, assieme al presidente del tribunale, che una volta emesso, quest'ordine doveva essere eseguito su tutto il territorio nazionale. Se questa...

SCANDARIATO. Non discuto la convinzione del procuratore della Repubblica in campo generale, ma proprio per la questione Liggio ha fatto questa limitazione.

MALAGUGINI. Vorrei ricordare quello che disse esattamente in proposito il dottor Scaglione: « In quella occasione, parlando di questi estremi, io dissi, e confermo anche oggi, che le proposte andavano fatte dal questore della dimora dell'interessato per

evitare poi che ne venisse un proscioglimento da parte del tribunale. Ma appunto nel caso Liggio e Riina la questione era superata perché anagraficamente risultavano residenti a Corleone e io mi premurai di far proporre il soggiorno obbligato ».

SCANDARIATO. Un conto è la residenza, un conto è la dimora e la questione Liggio è nata soprattutto...

MALAGUGINI. Mi scusi se la interrompo ma vorrei farle notare che non stiamo facendo una discussione giuridica tra dimora, residenza eccetera. Stiamo discutendo un dato di fatto, cioè le affermazioni del procuratore della Repubblica.

SCANDARIATO. La questione praticamente è nata in seguito alle notizie apparse sulla stampa secondo cui il Liggio aveva intenzione di restare a Bitonto. Cioè si poneva il problema se considerare questa dimora abituale, o come stato di fatto contingente.

MALAGUGINI. Mi sono permesso di leggerle le dichiarazioni del dottor Scaglione perché sono contrastanti in modo insanabile con quello che lei ha detto.

SCANDARIATO. Non vedo il motivo per cui debba dire delle cose non corrispondenti alla verità. Molto probabilmente il commendatore Scaglione ricorda male.

MALAGUGINI. Il dottor Scaglione non mi pare dotato di scarsa memoria.

NICOSIA. Dopo il 14 giugno lei ha avuto modo di vedere il dottor Scaglione ?

SCANDARIATO. No, che io ricordi.

NICOSIA. C'è stato solo questo incontro con il dottor La Ferlita in ottobre.

ALLEGATO N. 15

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **PIETRO GIAMMANCO**
SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Ringraziamo per la sua presenza in questa Commissione il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Gianmanco, il quale naturalmente ricopriva questo incarico anche nel giugno 1969.

La circostanza che la Commissione intende chiarire e avere confermata da parte sua è soprattutto la seguente: se è vero che lei si recò con il dottor Cipolla della squadra mobile di Palermo dal cancelliere della sezione misure di prevenzione per ritirare il plico contenente le ordinanze di custodia preventiva a carico di Liggio e Riina. Vorremmo inoltre sapere se è vero che in quella occasione non estese la consegna delle misure di custodia preventiva anche ai carabinieri, ma le limitò solo alla questura, in quel momento rappresentata solo dal dottor Cipolla.

GIAMMANCO. C'è una imprecisione, perché quando su incarico del procuratore della Repubblica redassi le misure di prevenzione per Liggio e Riina, chiedendo l'ordine di carcerazione preventiva (circostanza che la Commissione conosce) personalmente mi recai presso il presidente del tribunale, che in quel momento faceva udienza, sottoponendogli l'urgenza che il procuratore della Repubblica faceva per firmare immediatamente l'ordine di custodia precauzionale. Feci presente che intendevamo che dovessero essere adottati particolari accorgimenti in ordine alla segretezza del rilascio dell'ordine di custodia precauzionale e di questo, su incarico del presidente, avvertii il cancelliere Riela. Il presidente mi pregò di telefonare al cancelliere Riela di venire in tribunale e questi venne ed ebbe l'incarico di preparare il decreto di custodia precauzionale. In quel momento ero in

udienza. Il presidente firmò il decreto e non accompagnai il dottor Cipolla presso il dottor Riela, ma su incarico del procuratore della Repubblica, telefonai dicendo alla questura che l'ordine di custodia precauzionale era pronto e che potevano venire a ritirarlo; e al cancelliere Riela, quindi, è forse possibile che io abbia detto questo, comunque gli dissi anche che il funzionario al quale doveva essere consegnato l'ordine di custodia precauzionale era il dottor Cipolla.

Ma non limitai assolutamente niente. Era la questura che aveva chiesto l'ordine di custodia precauzionale. Mi pare opportuno rilevare che i carabinieri non chiesero il rilascio di nessun ordine. Il rapporto dei carabinieri a me pervenne il 17 o il 18 giugno, passatomi dal procuratore capo della Repubblica di Palermo.

MALAGUGINI. Si tratta del rapporto dell'11 ?

GIAMMANCO. Sì, e il rapporto del 14 già mi era pervenuto. E sulla base di questi rapporti il giorno 16 richiesi il certificato generale del casellario del Liggio e del Riina, e siccome sulla stampa si accennava ad una elezione di residenza in un altro comune della Sicilia da parte degli interessati, accertai telefonicamente che la residenza dei due era ancora Corleone. Residenza che poi hanno mantenuto almeno fino al 10 gennaio 1970. E quindi feci la proposta di soggiorno obbligato, chiedendo la custodia precauzionale.

Il 17 o il 18 giugno avevo già pronta la proposta per il tribunale, quando mi pervenne il rapporto dei carabinieri che porta la data del 16 giugno. Ma da questo rapporto come la Commissione può accertare leggendo le copie che ho portato, risulta

quanto segue: « Di fronte a tale situazione, riferita nel pubblico interesse, si segnala il caso a codesta autorità giudiziaria nell'eventualità che voglia proporre il Liggio per la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno ». Ma non si chiede che venga adottato l'ordine di custodia precauzionale.

Siccome il rapporto dei carabinieri riferiva circostanze analoghe a quelle che riferiva il questore, dato che avevo già pronto il mio provvedimento, non mi parve opportuno di doverlo richiamare, anche perché la proposta di cui si deve tenere conto, per legge, è quella del questore.

MALAGUGINI. Voglio chiedere al dottor Giammanco che è stato estensore della proposta se, nella redazione o prima della redazione della proposta, abbia avuto occasione di parlarne con il procuratore capo della Repubblica, dottor Scaglione, e se in questa occasione fossero state poste delle perplessità o delle questioni di ordine giuridico riguardanti la competenza territoriale della procura di Palermo.

GIAMMANCO. Io ebbi l'incarico di predisporre la richiesta di misura di prevenzione senza alcuna limitazione. L'autorità giudiziaria nel prendere determinati provvedimenti si preoccupa per prima cosa della competenza, ma credo che il problema fosse superato dal fatto che la residenza si trovava a Corleone. La legge parla di dimora e noi abbiamo superato l'artificio di tutti i mafiosi che escono dalle carceri di Bari e che hanno eletto domicilio nel comune del difensore e che di fatto dimorano invece in territorio di nostra competenza, e abbiamo provveduto alla proposta di soggiorno obbligatorio. Nella fattispecie la situazione è rovesciata: avevamo un tizio non ancora arrivato ma del quale la questura dava notizia del rientro. Il rapporto diceva che era a Corleone e quindi il giorno 18 giugno poteva essere già in provincia di Palermo. Io non potevo pormi questi problemi e scendere a queste sottigliezze. Sa-

pevo e mi si diceva che il Liggio stava per arrivare e proposi la misura precauzionale.

MALAGUGINI. Resta quindi un dato di fatto, al di fuori di qualsiasi discussione, che per quanto concerne la procura della Repubblica di Palermo la legge è interpretata nel senso che, laddove si parla di dimora, si intende dimora abituale coincidente con residenza. Vi riferite al certificato anagrafico di residenza ?

GIAMMANCO. Non avevo il certificato. Io ho avuto l'incarico il giorno 16 ed il 18 ho redatto la proposta. Ci siamo accertati ed abbiamo fatto la proposta.

MALAGUGINI. A parte la formalità, il fatto storico in base al quale la procura ritiene assodata la propria competenza territoriale è quello della residenza anagrafica del soggetto.

Questo è un problema che non ha mai dato luogo a perplessità ?

GIAMMANCO. Perplessità nell'ipotesi in cui il prevenuto risultasse in modo fittizio residente altrove; ma avesse il centro dei propri interessi nella nostra giurisdizione. Quindi, in quel determinato caso, abbiamo provveduto in ogni caso...

MALAGUGINI. Nella fattispecie in esame, però, dubbi, né lei, né il procuratore dottor Scaglione ne avete prospettati.

Dopo di che lei ha steso il rapporto, si è recato dal dottor La Ferlita per chiederne la emissione più sollecita possibile, il dottor La Ferlita ha interrotto l'udienza...

GIAMMANCO. Non ha interrotto l'udienza; mi ha incaricato di far venire il cancelliere e al cancelliere disse di predisporre...

MALAGUGINI. Lei, però, l'ha consegnato al cancelliere ?

GIAMMANCO. Non è assolutamente di nostra competenza. È un caso. Forse ab-

biamo ecceduto in zelo, perché, quando noi consegniamo la proposta del soggiorno obbligato o della sorveglianza speciale al tribunale, non sappiamo quale sorte possa avere. Quindi il presidente del tribunale può tenere o meno conto dell'ordine di custodia precauzionale e noi vediamo il prevenuto in camera di consiglio, quando si discutono le misure di prevenzione; lo vediamo accompagnato, se il presidente ha disposto la custodia precauzionale, o lo vediamo a piede libero. Noi non appuriamo l'emissione del provvedimento, né la seguiamo. Nella specie, l'urgenza che ci veniva prospettata dalla questura era tale che noi abbiamo ritenuto fondati i motivi della questura. Proprio alla fine del rapporto il questore dice: l'ordine di custodia precauzionale si rende necessario sia per l'estrema pericolosità del soggetto, sia per evitare che il Liggio, avuto sentore della proposta in corso, si renda irreperibile.

MALAGUGINI. Quindi, chiarita la questione della competenza, che non ha sbavature di alcun genere, perché i fatti si sono svolti nel modo da lei narrato, lei ha detto, se non ho capito male, che non ricorda se era presente quando le ordinanze vennero consegnate al dottor Cipolla?

GIAMMANCO. No; ricordo che al cancelliere dottor Riela io feci presente che potevano essere consegnate alla persona che intanto era venuta per incarico della Questura. Non ricordo se fui presente quando materialmente vennero consegnate...

MALAGUGINI. Lei non lo può escludere. Si ricorda se al dottor Riela è stata raccomandata una particolare riservatezza?

GIAMMANCO. Sì, perché tutti i nostri atti sono registrati con particolare riservatezza. Per di più in questo caso ebbi cura io stesso di battere a macchina le misure di prevenzione del Liggio e del Riina, e non le depositai in segreteria, pur avendo la massima fiducia nel nostro segretario, il dottor Cammarata. Chiesi anzi al dottor

Riela se sarebbe stato possibile non iscriverle nel registro, ma egli mi disse che ciò non era possibile, e che tutt'al più il registro poteva essere depositato in cassaforte.

Come ho detto, non consegnai gli atti in segreteria, e li tenni fino al 24 giugno, come risulta dalla copia fotostatica che ho qui con me. Quando il segretario, il dottor Cammarata, ha proceduto alla consegna in tribunale, li ha annotati nel registro in data 24 giugno pensando che io mi fossi sbagliato, riteneva infatti che avessi perso tempo tra la data scritta e la consegna. Ho ritenuto di adottare tutte queste precauzioni, benché il nostro segretario sia persona in tutto degna di fiducia.

MALAGUGINI. Le ragioni di riservatezza quando le ha ritenute superate?

GIAMMANCO. Ho depositato le carte in segreteria in data 24 giugno, perché il Riina era stato fermato e il Liggio era in clinica.

MALAGUGINI. Lei non ha mai avuto occasione di discutere di questo specifico provvedimento unitamente al dottor Scaglione, con il questore di Palermo o altri funzionari?

GIAMMANCO. Assolutamente no, difatti non ho il piacere di conoscere il questore.

MALAGUGINI. Con il dottor La Ferlita, dopo questo primo contatto per l'ottenimento della misura, lei ha più avuto occasione di parlare con altri funzionari?

GIAMMANCO. Non andiamo sempre presso la stessa sezione.

MALAGUGINI. Quindi, tutte le misure di prevenzione vanno a finire alla prima sezione. Né il dottor La Ferlita ha avuto occasione di dire che fine avesse fatto.

GIAMMANCO. Assolutamente no, se mai poteva verificarsi al contrario che fossimo noi a chiedere che fine avesse fatto.

MALAGUGINI. Normalmente la procura, o la procura generale esercita una sorveglianza generale sull'esecuzione di misure restrittive della libertà personale ?

GIAMMANCO. Non mi risulta, Comunque meglio di me può rispondere il procuratore capo della Repubblica in quanto io non mi occupo soltanto delle misure di prevenzione. Me ne occupo soltanto nei casi in cui mi viene dato incarico specifico.

MALAGUGINI. Lei è andato all'udienza del 3 febbraio ?

GIAMMANCO. Ricordo che si recò a detta udienza il dottor Agnello.

VARALDO. Lei non ha mai avuto sentore che da parte del procuratore Scaglione ci fosse stata l'idea che l'esecutività della misura precauzionale fosse solo da eseguirsi in Corleone ?

GIAMMANCO. Assolutamente no. Mi è parso assurdo che si potesse, da parte del procuratore della Repubblica di Palermo, porre una limitazione. Difatti gli ordini di custodia precauzionale del tribunale sono eseguibili su tutto il territorio della Repubblica.

VARALDO. Io vorrei fare un'osservazione; lei ha detto: noi non abbiamo avvertito i carabinieri perché i carabinieri non avevano chiesto questo...

GIAMMANCO. No, signor senatore, io non ho detto questo, ho detto che noi lo abbiamo dato alla questura perché c'è stato chiesto e pressantemente sollecitato e quindi, data l'urgenza che era evidentemente pari all'importanza della cosa, tanto che se ne discute in questa sede, abbiamo fatto evidentemente quello che era il nostro dovere e lo abbiamo immediatamente consegnato alla questura.

VARALDO. Ma abitualmente non viene dato ai carabinieri e alla questura ?

GIAMMANCO. Non so dirle niente di preciso al riguardo, perché la cosa non è di nostra competenza; all'articolo 7 della legge del 1957 sulle misure di prevenzione si dice che è il questore a farle e ad eseguirle, si dice che la misura è affidata al questore per l'esecuzione; questo non è detto per l'ordine di custodia precauzionale, se però mi viene chiesto dal questore, evidentemente io lo dò al questore.

BERNARDINETTI. Io vorrei chiederle, dottor Giammanco, se le consta che la giurisprudenza di Palermo sia stata univoca o no in merito all'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 4 della legge 1965 ove si parla di dimora, circa la questione della competenza.

GIAMMANCO. Il tribunale non ha fatto che informarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia; perché, come loro sanno, la Suprema Corte inizialmente aveva adottato un criterio molto più restrittivo di quello che invece poi non adottò sotto la pressione del « tritolo » del 1963.

VARALDO. Cioè a dire ? Si spieghi meglio.

GIAMMANCO. Voglio dire che questo criterio, dopo Ciaculli, venne allargato, perché la giurisprudenza anche se dovrebbe uniformarsi soltanto al diritto non può non risentire dei fatti sociali che avvengono. Evidentemente per colpire il fenomeno mafioso si allargò questa interpretazione cercando di estendere l'esecuzione della misura di prevenzione.

VARALDO. Quindi, dopo i fatti di Ciaculli c'è stato un allineamento alla decisione della Suprema Corte di Cassazione, mentre prima di tali fatti c'era stata forse qualche diversa interpretazione.

GIAMMANCO. Scusi se la interrompo ma non è così: ho detto che è la Corte di Cassazione che ha cambiato, ed è il tribunale che si è adeguato.

ZUCCALA. Vorrei pregare il dottor Giammanco di dirmi se, una volta arrestato il Riina, e non arrestato il Liggio, la procura della Repubblica di Palermo ebbe ad occuparsi di questo Liggio, perché non era stato arrestato, se e perché a suo carico era stato emesso un foglio di via obbligatorio della questura di Bari.

GIAMMANCO. Non si procedette in questo senso, perché non ebbi occasione di parlare col procuratore della Repubblica. Commentammo il fatto che il Riina era stato preso mentre il Liggio aveva trovato il modo di farsi ricoverare in ospedale: le eventuali misure da prendersi, però, non erano di competenza della procura.

ZUCCALA. Lei ha detto che alle misure di carcerazione si era sovrapposto un foglio di via obbligatorio. Non rilevò in ciò una incongruenza? Successivamente alle misure prese dal tribunale di Palermo, la questura di Palermo richiese alla questura di Bari un foglio di via obbligatorio per il Liggio. Se di questo venne a conoscenza la procura, come mai non si rilevò l'incongruenza per la sovrapposizione di un foglio di via non necessario? La procura seppe di questo fatto?

GIAMMANCO. Io non lo seppi: successivamente venni a sapere che il Liggio non era stato neppure denunciato in forza di questo foglio di via obbligatorio. Domani a Corleone si celebra il processo a carico di Liggio: a quest'ultimo si contesta anche la contravvenzione avverso il foglio di via obbligatorio di Bari oltreché al foglio di via obbligatorio da Taranto, perché fra le righe della motivazione del questore di Taranto, dove si dice che non sarebbe più giustificabile un soggiorno a Taranto, si ritiene giustificata la mancata osservanza del foglio di via obbligatorio del questore di Bari?

ZUCCALA. Eppure il questore doveva avere conoscenza di questo foglio di via.

BISANTIS. Volevo pregare il sostituto procuratore di una precisazione: si trattò di

un provvedimento a carico di Riina il quale fu sottoposto alla misura di prevenzione sia dal tribunale che dalla Corte di appello di Palermo.

GIAMMANCO. Se il prevenuto viene arrestato oggi e domani si fa la misura di prevenzione, il prevenuto sta dentro soltanto un giorno perché l'indomani lo si deve munire di biglietto per il comune dove è stato destinato. Quindi tutta la custodia precauzionale, che sulla stampa è stata equivocata come mandato di cattura, si limita soltanto al periodo necessario al raggiungimento del comune a cui è stato destinato. Difatti il Riina è stato sottoposto al procedimento e quando il procedimento è finito in tribunale, in primo grado, il Riina si è reso uccel di bosco.

BISANTIS. Siccome il Riina era il luogotenente generale di Liggio e siccome i fatti erano molto connessi e vicini, ognuno dei due aveva trovato un avvocato che li assumeva come commessi di studio. Già condannati per omicidio, diventano commessi di studio. Io volevo sapere dal sostituto, quando si discussero questi procedimenti, perché, in un ufficio di procura certi fatti vengono ad essere discussi tra i magistrati, non si pensò mai a Liggio, dove era che cosa faceva, se c'era stato un ordine carcerario, se era stato eseguito l'ordine di carcerazione perché non era stato eseguito.

A un certo momento lei ha detto: « noi come procura non ci occupiamo della esecuzione »; io non condivido questo perché la legge parla soltanto di esecuzione diretta da parte del presidente del tribunale dei provvedimenti che concernono le misure di prevenzione. Ma per quanto riguarda le misure restrittive della libertà personale, non c'è nessuna forma, quindi dovrebbe essere sempre il procuratore della Repubblica a procedere e a curare l'esecuzione.

GIAMMANCO. Nella legge non c'è. E lei può anche non dividerlo. Se è il presidente che dà l'ordine di custodia precau-

zionale è chi dà l'ordine di custodia che deve farlo eseguire. Io non posso fare eseguire ordini che vengono dati da altri.

BISANTIS. Ma una sentenza di condanna del tribunale deve essere eseguita.

GIAMMANCO. La legge precisa quello a cui il procuratore della Repubblica deve dare esecuzione.

BISANTIS. Vorrei sapere se mai si è discusso di Liggio.

GIAMMANCO. No, mai. Comunque al procedimento celebratosi in camera di consiglio a carico del Riina non ero presente.

BISANTIS. Si deve dare atto che, dal primo momento, la procura fu scrupolosa ed emanò questo sollecito in data 11 giugno, con la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e per la carcerazione. La procura non aspettò nemmeno che arrivasse il rapporto dei carabinieri: già in data 16, aveva predisposto tutto per avviare il procedimento, sollecitando anche il presidente del tribunale. Quando venne proposto il provvedimento, ne fu richiesta l'esecuzione attraverso la questura ed i carabinieri.

GIAMMANCO. Ella parla dell'ordine di custodia precauzionale, riferendosi alla proposta del presidente o alla mia?

BISANTIS. No, volevo dire questo: secondo un certo profilo, poiché si tratta di un potere discrezionale del presidente del tribunale, la procura poteva soltanto chiedere l'applicazione della proposta di prevenzione, lasciando al presidente di valutare le condizioni per l'applicazione della misura.

La procura è andata oltre, dichiarando non soltanto di chiedere l'applicazione della misura, ma anche la carcerazione, per quei motivi che poi i fatti successivi hanno di-

mostrato fondati. Il presidente del tribunale ha poi richiesto al questore ed al comandante dei carabinieri l'esecuzione della misura. Siccome fu ella a consegnare la richiesta...

GIAMMANCO. Non la consegnai io, la consegnò il cancelliere Riela, al quale indicai il commissario Cipolla della questura.

BISANTIS. Perché non si è fatta richiesta anche al gruppo dei carabinieri? Ci sono delle sfumature che si notano riesaminando gli atti. Infatti, in un secondo tempo il presidente del tribunale chiese notizia di quello che era avvenuto alla questura ed al comandante del gruppo dei carabinieri: quest'ultimo rispose: non ho niente da eseguire, poiché nessuno mi ha mai consegnato una richiesta del genere. Vorrei sapere perché non fu fatta questa richiesta ai carabinieri se nell'ordinanza era stato detto questo.

GIAMMANCO. Alla sua domanda potrei rispondere semplicemente che non ho niente da dire perché l'esecuzione non riguardava me. Ma se lei ritiene che io debba dirle qualche cosa posso dirle solo che nella fretta con cui si preparò quell'ordine di custodia precauzionale il presidente non disse a chi doveva essere presentato ma disse al Riela, che venne a trovarlo, di preparargli l'ordine di custodia precauzionale per il Liggio e per il Riina. Il dattilografo del tribunale avrà copiato quei normali fac-simili in cui è detto: « La questura richiede l'uno e richiede l'altro ». Come nella legge si dice: « È fatto obbligo... ».

BERARDINETTI. Non è detto in tutti, è aggiunto con la macchina da scrivere.

GIAMMANCO. I moduli sono tutti a stampa e questo è lasciato in bianco. Il mio capo mi incaricò di telefonare in questura perché venissero a ritirare ciò che avevano richiesto e io dissi al Riela che poteva consegnarlo *brevi manu* data l'urgenza.

ALLEGATO N. 16

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
COLONELLO **CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**
COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO
E DEL
TENENTE COLONELLO **SALVATORE ROVELLI**
COMANDANTE DEL GRUPPO CARABINIERI DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il colonnello Dalla Chiesa ed il tenente colonnello Ravelli per la loro presenza in Commissione. Vorrei anche cogliere questa occasione per rinnovare il nostro apprezzamento per la collaborazione che il colonnello Dalla Chiesa ha sempre dato ai lavori della nostra Commissione. È una collaborazione, direi, insostituibile che auspichiamo possa continuare anche per il futuro.

La Commissione si sta interessando, in queste sedute, delle vicende di Luciano Liggio dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 10 giugno 1969, a seguito della sentenza assolutoria della corte d'assise di Bari.

Come saprà sicuramente, furono emessi a carico del Liggio due fogli di via obbligatori per il ritorno a Corleone, uno da parte della questura di Bari, l'altro da parte della questura di Taranto, ed ambedue non furono osservati.

Finalmente il 18 giugno 1969 — cioè otto giorni dopo la sua scarcerazione — venne emessa nei confronti del Liggio, da parte del presidente della prima sezione penale del tribunale di Palermo, una ordinanza di custodia preventiva che, peraltro, non venne eseguita sul territorio nazionale in quanto si sostiene a questo proposito da parte della questura che, per istruzioni date dalla procura, essa doveva essere eseguita solo se ed in quanto Liggio e Riina (l'altro soggetto colpito dalla stessa misura) fossero giunti a Corleone.

L'ordinanza del presidente del tribunale si concludeva, com'è prassi, dando mandato di esecuzione alla questura e dal comando dei carabinieri.

Noi sappiamo che l'ordinanza venne consegnata materialmente nelle mani di un funzionario della questura di Palermo; ci riesce perciò incomprensibile come mai essa

non fu invece consegnata al comando dei carabinieri.

È innanzi tutto su questa circostanza che desidereremmo avere dei chiarimenti e delle precisazioni da parte sua, anche perché sappiamo che il comando dei carabinieri, qualche giorno dopo la scarcerazione di Liggio, fece un rapporto alla procura della Repubblica, segnalando la pericolosità sociale del soggetto.

DALLA CHIESA. In data 14 giugno, mi sembra, il dottor Scaglione cercò per telefono del comandante; non avendolo trovato, ed avendo trovato nel palazzo di giustizia il vicecomandante del nucleo di polizia giudiziaria, capitano Lumbo, lo invitò a far presente al colonnello Rovelli che sarebbe stato opportuno inoltrare una segnalazione alla sua persona per sottoporre le due persone in questione a misure di prevenzione.

Venne ottemperato nel migliore dei modi, con molta sollecitudine, tanto che in data 16 la compagnia di Corleone competente per territorio fece pervenire al procuratore Scaglione, la segnalazione richiesta. Da questo momento il comando dell'Arma non sa più niente, se non quello che sul *Bollettino delle ricerche* compare ai primi di luglio dello stesso anno e cioè che si raccomandava il mantenimento della vigilanza circa i contatti avuti da Luciano Liggio. Si arriva al 14 ottobre, giorno in cui giunge al comando del gruppo dei carabinieri di Palermo una richiesta di notizie circa l'esito avuto dall'ordinanza emessa in data 18 giugno.

È la prima volta che noi veniamo a conoscenza dell'ordinanza che era stata emessa e che era stata indirizzata almeno leggendo gli indirizzi — anche al comando dei cara-

binieri. Seguendo la prassi ormai instauratasi sin dall'ottobre del 1966 — perché fui io che pregai, tramite il comandante del gruppo dell'epoca, il presidente del tribunale di far sì che queste proposte riferentesi all'applicazione della legge del 1956 e del 1965 fossero indirizzate ad ambedue gli organi. Qualche eccezione è stata fatta soltanto quando l'iniziativa della segnalazione partiva o da un organo o dall'altro e allora veniva consegnata all'interessato, ma anche in questi casi, il più delle volte è stata sempre indirizzata e alla questura e al comando del gruppo competente per territorio.

Quando il comando di gruppo ha visto questa richiesta di esito dell'ordinanza emessa il 18 giugno, si è preoccupato che fosse andata smarrita, che non fosse pervenuta ai propri atti, che fosse stato sbagliato indirizzo; ha guardato quindi anche presso il nucleo di polizia giudiziaria se, per caso, fosse stata assorbita dalla posta di quest'ultimo e, non trovandola, si è rivolto alla compagnia di Corleone, che doveva essere titolare dell'esecuzione. Dopo qualche settimana, quando ci si è accorti che non era arrivata, si è scritto al tribunale facendo presente che l'ordinanza non era pervenuta. Verso il mese di gennaio, se non erro, giunse la copia dell'ordinanza, dalla quale si evidenziava che era diretta anche al comandante del gruppo. Questo è tutto, signor Presidente.

VARALDO. Quando avete saputo che era stata emessa questa ordinanza, non avete sentito la necessità di cominciare comunque ad eseguirla, anche se ancora non vi era pervenuta?

DALLA CHIESA. È bene premettere che i mesi di novembre e di dicembre di quell'anno sono stati per noi densi di attività (rapina di 90 milioni al Banco di Sicilia, furto del quadro del Caravaggio, i fatti di viale Lazio con Cavataio, eccetera) per cui abbiamo trascorso moltissimo tempo a fianco a fianco con i funzionari della pubblica sicurezza, dai quali non abbiamo avuto

notizia dell'esistenza di alcuna ordinanza. Di essa peraltro a noi non era stata chiesta l'esecuzione. Credo quindi di poter affermare tranquillamente che nessuno dei miei collaboratori si è sentito investito di questo dovere. Per chiarire meglio le cose, ricordo che, sulla base degli accordi intervenuti (tra la fine del 1966 e l'inizio del 1967) fra il questore e il comandante di gruppo dell'epoca, dei personaggi (colpiti da ordinanza) che risiedevano in luoghi sede di questura o in sedi staccate di pubblica sicurezza si sarebbero occupati loro, mentre degli altri ci saremmo occupati noi.

MALAGUGINI. Data la particolare, triste notorietà del Liggio, dopo la sua assoluzione lei non ha mai avuto occasione, nei contatti — che ritengo frequenti — che ha avuto con l'autorità giudiziaria, di intrattenersi sulla particolare posizione di questo personaggio.

DALLA CHIESA. Io sono il comandante della legione; a queste incombenze provvedono i miei collaboratori in sede di provincia e di strumenti operativi. Io sovrintendo all'attività dell'Arma di quattro province; mantengo anche regolari contatti con sette procure e con due procure generali. Tra i tanti personaggi di cui è popolata la scena della Sicilia occidentale io guardo al Liggio con particolare interesse perché sono stato il primo ad incriminarlo di omicidio nel 1949. Il Liggio non è cioè, per me un personaggio nuovo, non è un personaggio come tanti altri: ma, dato che l'Arma sapeva che il bandito era sottoposto a vigilanza non si poteva neanche lontanamente immaginare di doverlo ricercare. Questa è la verità.

MALAGUGINI. Nel corso di questi colloqui, di questi contatti informali non è mai trapelata la notizia che era stato emesso a carico del Liggio un provvedimento restrittivo della libertà personale?

DELLA CHIESA. No, io personalmente l'ho saputo dalla stampa.

MALAGUGINI. La lettera del dottor La Ferlita a chi è pervenuta ?

DELLA CHIESA. Al comando del gruppo, il 14 ottobre.

MALAGUGINI. Lei ha riferito prima che per dare evasione a questa lettera sono state eseguite numerose ricerche. Però la risposta è stata data due mesi dopo, cioè il 16 dicembre 1969. Non le sembrano tanti due mesi per la ricerca ?

ROVELLI. Come diceva il colonnello Dalla Chiesa sono state fatte numerose ricerche. Per quanto mi riguarda io ho tentato di incontrarmi con il presidente La Ferlita, esattamente il 10 e il 19 novembre.

MALAGUGINI. È riuscito ad incontrarsi con il presidente del tribunale ?

ROVELLI. No, non sono riuscito. Altri tentativi vennero fatti dal capitano Russo nei confronti del cancelliere capo Riela verso ottobre. È stato un caso di coincidenze meno fortunate.

Erano cose che peraltro si potevano fare saltuariamente, ed intercalate con tutte le molteplici attività che impegnano un gruppo come quello di Palermo ed in momenti come quelli prima accennati.

MALAGUGINI. Proprio per questa triste notorietà del Liggio, il fatto di ricevere una lettera di sollecito con la quale si chiedono notizie sull'esito di un provvedimento restrittivo della libertà personale, riesce un po' strano che, data la notorietà del soggetto, intercorrono due mesi prima di una risposta. E in questi due mesi non ho la minima ragione di dubitare che lei abbia cercato il presidente La Ferlita. È strano che non si sia riusciti ad avere copia del provvedimento per porlo in esecuzione...

ROVELLI. Avendo infine appreso della sussistenza del provvedimento di custodia precauzionale, fu ottenuta la promessa che sarebbe stato fatto battere a macchina e che si sarebbe mandata subito la copia.

MALAGUGINI. Il suo capitano dice: « è stato ».

ROVELLI. Ha mandato un suo dipendente a prenderlo (credo presso il dottor Gebbia) e a detto dipendente venne data conferma che c'era questo ordine di custodia precauzionale e che sarebbe stato mandato al più presto.

MALAGUGINI. Quando è avvenuto ?

ROVELLI. Ai primi di dicembre o alla fine di novembre.

MALAGUGINI. Il Liggio si è reso irreperibile il 19 novembre: è successo prima o dopo ?

ROVELLI. Dopo il 19 novembre.

MALAGUGINI. In questa occasione (quando quel dipendente si è recato e ha parlato...) sono state prospettate difficoltà di esecuzione per questo provvedimento ?

ROVELLI. No.

MALAGUGINI. Per quanto riguarda la loro competenza specifica, ove il comando avesse avuto a disposizione un ordine di custodia precauzionale, praticamente quali adempimenti avrebbe posto in essere ?

ROVELLI. Lo avremmo ricercato e avremmo dato esecuzione all'ordine.

DALLA CHIESA. Lo abbiamo fatto già per altri casi, per esempio in alta Italia, cioè ovunque.

MALAGUGINI. È un problema che non si è mai posto, nella loro esperienza specifica, l'esistenza di un provvedimento di custodia preventiva la cui efficacia potesse essere territorialmente limitata ?

ROVELLI. Non è mai successa una cosa simile.

GATTO VINCENZO. Io vorrei chiederle, anche sulla procedura adottata per la consegna dell'ordine di custodia precauzionale, se vi sono stati dei precedenti in cui l'Arma oppure la polizia siano stati esclusi dall'intervento.

DALLA CHIESA. Solo per il caso Riina, perché per altri casi (come ho detto prima), per prassi costante gli ordini sono stati mandati ad ambedue, a meno che, in applicazione alla legge 1965, l'iniziativa non fosse partita solo da uno dei due organi.

MALAGUGINI. Per esempio, successivamente in agosto per Strava avete avuto anche voi l'ordine.

DALLA CHIESA. Sì, abbiamo avuto tre ordini che si riferivano a Maiuri, Zita e Strega. I primi due sono stati eseguiti a Corleone, l'altro dalla squadra mobile di Bari.

PRESIDENTE. Quindi l'eccezione riguarda solo Riina e il Liggio.

NICOSIA. Lei ha parlato di un colloquio con il procuratore della Repubblica da parte del capitano. Vorrei sapere la data esatta di questo colloquio.

DALLA CHIESA. Il 13 o 14 giugno. Il procuratore aveva inoltre cercato del colonnello Rovelli, non trovandolo perché impegnato in altre indagini.

GATTO VINCENZO. Signor Presidente, desidero fare una domanda al colonnello Dalla Chiesa, avendo memoria di uno schedario accurato che il colonnello ci fece anche conoscere in qualche particolare a Caltanissetta quando ci recammo in Sicilia. Dico subito che rivolgo questa domanda per finalità che sono riferite al caso in esame, ma che hanno anche implicazioni di carattere più generale; una domanda che, allo stato attuale, ai colleghi potrebbe sembrare non pertinente, ma che mi riservo di illustrare loro in separata sede.

Vorrei chiedere se il colonnello Dalla Chiesa ricorda se nel casellario in possesso dell'Arma risulta presente questa famiglia della quale parlerò: Riggio Vito, nato a Menfi il 3 febbraio 1959; Riggio Egidio, nato a Menfi nel 1898; Riggio Vincenzo, nato a Menfi il 2 febbraio 1905; Riggio Giuseppe, nato a Menfi il 31 ottobre 1910; Riggio Saverio, nato a Menfi il 30 settembre 1900, condannato all'ergastolo il 28 settembre 1932 dalla corte di assise di Sciacca e tuttora latitante.

Si tratta di una famiglia che ha parecchi esponenti notoriamente mafiosi e pregiudicati. Chiedo al colonnello se ha memoria di questo fenomeno tipico di mafia e, se non ne ha, se con il tempo potrà essere in grado di fornirci qualche dato.

DALLA CHIESA. È proprio la figura del latitante che mi richiama alla memoria la famiglia da lei citata, perché come già dissi a Caltanissetta alla Commissione vi è una ricerca esasperata da parte dell'Arma di queste persone latitanti da 30 o 40 anni. Uno di questi è appunto il Riggio nato a Menfi. Si tratta di figure scomparse le cui ricerche ogni tanto noi rinfreschiamo e e credo che tra quelli citati siano due fratelli; uno pregiudicato, che è in vita e in sede a Menfi e un altro, pregiudicato anch'egli colpito da ordine di cattura e che noi riteniamo all'interno; però credo che l'ultimo precedente di quello che si trova a Menfi sia del 1930 o del 1935; cioè sarà da una trentina di anni che praticamente (tranne la figura di questo fratello ergastolano che stiamo cercando, non ha dato motivo a preoccupazioni di sicurezza pubblica. Sotto il profilo mafioso posso essere meno preciso; come latitante, infatti ricordo il Riggio in quanto, in tutte le quattro province, ne esistono nella stessa posizione cinquanta o sessanta (e di lui non abbiamo ancora stabilito la reperibilità o lo stato in vita); anzi di quello in esame sembra si dica che sia già morto sotto altro nome. Della partecipazione dei due fratelli a cosche mafiose non le so dire con precisione se ciò

sia attuale o se sia stato in passato. Può darsi che, in passato, dato il tenore dei precedenti che ricordo, potessero, aver parte in attività mafiose; ma, nel tempo recente, non sono nomi tra quelli catalogati nell'apposito schedario.

LI CAUSI. Una coincidenza strana; un conflitto tra carabinieri e questura a proposito della vicenda dell'arresto di Liggio. Oggi, il fatto che i carabinieri non vengano informati dell'ordine di carcerazione preventiva nei confronti del Liggio. Una osservazione del colonnello: sono stato io, nel 1949, per la prima volta, a denunciare il Liggio per l'assassinio del Rizzotto...

DALLA CHIESA. Prima del Colajanni, poi del Rizzotto.

LI CAUSI. Prima del Colajanni, poi del Rizzotto. Ora, proprio la vicenda che ha accompagnato queste ultime notizie sul Liggio ci fa intravedere che il problema Liggio sovrasta l'episodio. Ci fa vedere qualche cosa di una influenza...

DALLA CHIESA. Onorevole, è una influenza astrale. L'ho ricercato ad esempio anche prima della mia denuncia di allora, perché colpito da altra ordinanza, ma è stato destino non vi sia allora riuscito.

LI CAUSI. Come lo spiega ?

DALLA CHIESA. Non lo so dire, perché il contrasto cui lei accennava si poteva ridurre tutto al fatto di chi avesse messo per primo il piede in una stanza ! Attualmente, quindi, non vedo la sussistenza di un riferimento del genere di quello che lei ha fatto.

LI CAUSI. Liggio riesce a farla franca in un modo così sfacciato, tutti sanno che cosa sia la clinica di Taranto, e da quanti anni viene ormai diretta dalla mafia. C'è tutta un'organizzazione per assicurare Liggio, al punto che lo si avverte che può essere arrestato soltanto a Corleone. Queste

considerazioni sono talmente assurde che fanno veramente pensare all'influenza astrale di cui lei ha parlato.

DALLA CHIESA. Tenuto conto della mia attuale posizione, ad altri sarebbe spettato parlare su questo punto.

LI CAUSI. È evidente che non facciamo domande cui sia impossibile rispondere. Cerchiamo semplicemente attraverso la sua esperienza di capire come possano avvenire simili cose, si sa si trova Liggio, lo si segue passo per passo, e lo si lascia fuggire.

L'uomo della strada si chiede perché tutte queste cose sono avvenute, e noi in qualche modo dobbiamo rispondere alle sue domande. Perché non è stato usato un altro procedimento ?

Tutte le cose che sono state considerate hanno un valore ben preciso, ed implicano una valutazione generale del colonnello Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA. In tutto questo, l'imponderabile deve aver avuto una parte di rilievo.

MALAGUGINI. Sono dell'idea che fosse tutto ponderabilissimo.

DALLA CHIESA. Non posso esprimere una mia opinione, su quella che è stata l'azione altrui.

PRESIDENTE. Vorrei sintetizzare la domanda per altro pertinente del senatore Li Causi.

Se il 18 giugno, come doveva essere, l'ordine di custodia preventiva fosse stato trasmesso anche ai carabinieri, questi ultimi lo avrebbero eseguito ovunque il Liggio si trovasse e non avrebbero certamente accettato consigli verbali o raccomandazioni di restringerne l'esecutività solo nel caso in cui Liggio fosse arrivato a Corleone.

DALLA CHIESA. Solo nel caso in cui fosse intrasportabile. Difatti ci sono stati dei casi nei quali, per esempio, un mafioso

si è dichiarato intrasportabile attraverso certificati medici e per il quale abbiamo disposto visita medica fiscale. Nel caso in cui fosse stato dichiarato intrasportabile dal medico fiscale sarebbe stato piantonato.

VARALDO. Lei ha detto che abitualmente vengono date queste ordinanze a carabinieri e polizia. Se per esempio viene promossa un'ordinanza di questo tipo e viene trasmessa all'Arma, in questo caso loro avvertono anche la questura ?

DALLA CHIESA. Viene consegnata alla questura per l'esecuzione.

VARALDO. Viene consegnata per l'esecuzione, ma comunicata anche all'Arma.

BISANTIS. Quando la Corte di cassazione decise la remissione del giudizio alla corte di assise di Bari, richiese come la legge consentiva le informazioni ai carabinieri ?

DALLA CHIESA. Non ricordo.

BISANTIS. Potremmo chiederlo in quanto Liggio era stato assolto dalla corte di assise di Bari nel 1967.

DALLA CHIESA. Potrebbero essere state richieste informazioni di questo genere.

VARALDO. Per conto loro il Liggio una volta assolto, era un uomo pericoloso che quindi non rappresentava un rudere, oppure...

DALLA CHIESA. Per me era un uomo di primo piano, e così lo reputo tuttora.

NICOSIA. Come configura lei questo personaggio di Liggio nel quadro della mafia ?

DALLA CHIESA. A mio parere è l'erede della vecchia mafia di Corleone: c'è ancora in vita un campione nella zona, ma gli altri intermedi ormai sono deceduti. Lui è venuto su alla scuola del Navarra e quindi, essendo rimasto ormai in età non più tanto giovane per essere chiamato un « picciotto », e per non avere dei superiori è rimasto, direi, l'unico rappresentante più vitale dal punto di vista del prestigio, della sensibilità da parte della collettività al suo nome, al suo passato. Sotto questo profilo, per me è il classico tipo del mafioso ancora in vita, che ancora esiste e ha esteso la sua attività dalla campagna alla città, con quei criteri che ormai conosciamo.

NICOSIA. Ma i suoi agganci...

DALLA CHIESA. Appartengono al suo passato, prima di essere in stato di detenzione, prima di essere stato arrestato nel 1964: credo che allora avesse molti agganci.

NICOSIA. Circa i gruppi Greco, La Berretta, quale sarebbe più vicino a lui ?

DALLA CHIESA. Quelli di Ciaculli, cioè di Greco. Del resto l'estensione dell'influenza del Liggio arriva anche a Villabate.

NICOSIA. Questo è anche significativo circa la connessione tra mafia e settore edilizio, questo affacciarsi del capo mafia sui colli di Palermo.

PRESIDENTE. Ringrazio il colonnello Dalla Chiesa e il tenente colonnello Ravelli per la gentile collaborazione prestata.

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **GAETANO FORTINO**
VICE QUESTORE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

E DELLE
PRECISAZIONI AGGIUNTIVE A TALI DICHIARAZIONI,
SOTTOSCRITTE DALLO STESSO DOTTOR FORTINO, CON ALLEGATA
COPIA DI DUE MARCONIGRAMMI IN ARRIVO E IN PARTENZA
DALLA QUESTURA DI PALERMO

PRESIDENTE. Il dottor Fortino è uno dei vicequestori di Palermo. Copre questa carica attualmente e la ricopriva anche nei mesi scorsi per cui, sia pure indirettamente, ha seguito le vicende che hanno caratterizzato i movimenti del Liggio, dopo la sentenza assolutoria di Bari e conseguente scarcerazione. Fortino ha maturato una esperienza soprattutto in riferimento alla applicazione ed esecuzione di misure di prevenzione. La Commissione desidera avere da lei, dottor Fortino, i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto, la prassi dell'ufficio delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo secondo la quale le ordinanze di custodia precauzionale sono sempre state consegnate contemporaneamente sia alla questura sia all'Arma dei carabinieri, ha avuto un'unica eccezione nei casi di Riina e Liggio?

FORTINO. Solamente nel caso Liggio, anzi in un primo tempo ho dichiarato esclusivamente nel caso Liggio, ma poi mi sono ricordato anche del caso Riina, di cui non avevo avuto conoscenza in quanto assente per motivi di salute. Normalmente la cancelleria del tribunale consegna simultaneamente le ordinanze sia alla questura che all'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Come mai in questo caso l'ordinanza venne consegnata solo alla questura?

FORTINO. Lo ignoro, perché ero assente, ed ignoravo anche che esistesse un'ordinanza di custodia precauzionale, perché essa non era menzionata nei fascicoli che avevo consultato, fino a poco tempo fa.

PRESIDENTE. Lei dice fino a poco tempo fa: evidentemente si riferisce ai primi di gennaio di quest'anno, quando lei chiese al dottor La Ferlita, presidente della prima sezione penale del tribunale di Palermo, se l'ordinanza di custodia preventiva potesse a quel punto essere estesa per l'esecuzione a tutto il territorio nazionale, e ricevete risposta affermativa. Perché in quel momento avvertì la necessità di porre quel quesito al tribunale?

FORTINO. Vi fu una richiesta del Ministero: mi fu detto dal vicequestore Vicario, da cui ricevo direttamente le direttive, di parlare al dottor La Ferlita per sottoporgli tale richiesta. Quest'ultimo ha risposto affermativamente.

PRESIDENTE. Concludendo, il Ministero a un certo punto è intervenuto per chiedere se l'efficacia dell'ordinanza di custodia preventiva potesse essere estesa a tutto il territorio nazionale e se l'autorità giudiziaria lo avrebbe consentito.

MALAGUGINI. Mi scusi, dottor Fortino, lei ha detto che il suo passo nei confronti del presidente La Ferlita è stato determinato da un intervento del ministero. Ministero è un'entità generica. Può precisare chi del ministero?

FORTINO. Se non ricordo male addirittura da un marconigramma a firma del capo della polizia, in cui si chiedeva di domandare all'autorità giudiziaria se si fosse potuto rendere eseguibile l'ordine di custodia precauzionale in tutto il territorio della Repubblica.

MALAGUGINI. Ma un testo di questo genere fa presupporre il contrario, che il provvedimento cioè non fosse eseguibile su tutto il territorio nazionale.

FORTINO. Adesso ne sono a conoscenza, ma prima non avevo una conoscenza diretta.

MALAGUGINI. Chiederei che il dottor Fortino ci facesse avere una copia del marcigramma del ministero perché mi sembra particolarmente indicativo.

Lei dottor Fortino si recò allora dal dottor La Ferlita. Vuol essere così cortese da dirci più precisamente possibile di che tenore fu quel colloquio?

FORTINO. Io chiesi se si poteva rendere eseguibile l'ordine di custodia precauzionale su tutto il territorio nazionale, in considerazione che era stata apposta una clausola per cui doveva essere eseguito solo a Corleone.

MALAGUGINI. Apposta da chi?

FORTINO. Dal procuratore della Repubblica.

MALAGUGINI. Lei disse al dottor La Ferlita: « quel provvedimento di custodia precauzionale a carico di Liggio, che il procuratore della Repubblica ci ha detto di non eseguire se non a Corleone, adesso si può eseguire ovunque ».

È esatto tutto questo?

FORTINO. Sì.

MALAGUGINI. Il dottor La Ferlita non mostrò meraviglia di ciò?

FORTINO. No. Probabilmente avrà trovato legittima la mia richiesta e non incontrò nessuna difficoltà a rendere eseguibile l'ordine su tutto il territorio della Repubblica, e quindi mi ha dato questa autorizzazione.

MALAGUGINI. Io insisto: il dottor La Ferlita, di fronte alla proposizione di una domanda, nei termini che ho immaginato

e che ella mi dice conformi alla sostanza, non si è stupito, non si è meravigliato per questo fatto di un provvedimento eseguibile solo in una parte del territorio nazionale?

FORTINO. No.

MALAGUGINI. Non ha esternato la minima meraviglia?

FORTINO. No, ha un po' alzato le spalle, come per dire che era logico che il provvedimento potesse essere esteso a tutto il territorio nazionale.

GATTO VINCENZO. Come sarebbe a dire « esteso »?

FORTINO. Volevo dire: eseguito. Ciò in effetti è avvenuto, perché...

MALAGUGINI. Ma il provvedimento non ha certo avuto esecuzione!

FORTINO. Volevo dire che io in quello stesso giorno ho provveduto a fare una circolare a tutte le questure, specificando che il provvedimento era eseguibile in tutto il territorio nazionale.

MALAGUGINI. Torniamo indietro. Arriva il fonogramma ministeriale. A quel punto, ella, che mi ha detto che non conosceva i retroscena, immagino si sarà meravigliato del fatto che un provvedimento giurisdizionale abbia efficacia limitata. Ha interpellato i suoi colleghi.

FORTINO. Il telegramma mi fu passato e mi furono date le direttive.

MALAGUGINI. In che senso?

FORTINO. Mi fu detto di prendere contatti.

MALAGUGINI. No, volevo dire: le fu spiegata questa singolarità straordinaria?

FORTINO. No; ma il fatto è che nei giorni precedenti a questo colloquio ero venuto a conoscenza di questo ordine di custodia precauzionale che, fra l'altro, era

stato consegnato al funzionario dirigente l'ufficio di Corleone che lo avrebbe dovuto praticamente eseguire.

MALAGUGINI. Mi permetta: in questi colloqui precedenti, le fu spiegato che l'ordinanza era stata consegnata al commissario di Corleone, ma per essere eseguita solo in Corleone ?

FORTINO. Certamente. Quando questa ordinanza di custodia precauzionale fu materialmente consegnata, fu data con la condizione che venisse applicata e resa esecutiva solamente a Corleone.

MALAGUGINI. Una cosa del genere non l'ha stupita un po' ?

FORTINO. Si riferisce a me personalmente ?

MALAGUGINI. Sì, certamente.

FORTINO. In un certo senso mi ha procurato stupore. Io di regola ricevo le ordinanze di custodia precauzionale e provvedo immediatamente a diramare le disposizioni per la ricerca, sia alla squadra mobile, per quanto riguarda il capoluogo, sia ai carabinieri ed agli uffici di pubblica sicurezza quando il soggetto nei cui confronti l'ordine deve essere eseguito risiede nei territori di loro competenza.

MALAGUGINI. Un fatto del genere le è mai capitato, nella sua esperienza pregressa ?

FORTINO. No. Esplico questo servizio da oltre un anno e non è mai accaduta una cosa simile.

MALAGUGINI. Non è mai accaduto che le arrivasse un provvedimento di custodia precauzionale, con l'indicazione che dovesse essere eseguito solo se il soggetto avesse messo piede in un certo territorio ?

FORTINO. No, anche perché gli ordini a me li trasmette la cancelleria, quindi non li ricevo direttamente dal magistrato.

MALAGUGINI. Questa spiegazione dei precedenti da chi dei suoi colleghi le è stata fatta ?

FORTINO. Probabilmente sarà stato il vicequestore vicario, dottor De Francesco, anche perché ho diretti contatti con lui.

MALAGUGINI. E il dottor De Francesco nel darle questa spiegazione le ha aggiunto chi aveva impartito disposizioni di questo genere, o ha detto: « è stata una iniziativa nostra » ?

FORTINO. Ha detto che è stata un'iniziativa del procuratore della repubblica di Palermo.

MALAGUGINI. In questo caso lei, sempre sulla base della sua esperienza, non ha obiettato che il procuratore della Repubblica di Palermo non può dare disposizioni su un provvedimento che è di altro magistrato ?

FORTINO. Non sono a conoscenza dell'iter che hanno seguito nella pratica, anche perché il Liggio è un personaggio fuori del comune.

MALAGUGINI. Lei ha avuto dal dottor De Francesco il racconto del come erano andate le cose. In che data colloca il fonogramma del Ministero dell'interno che si è aggiunto a questo punto ?

FORTINO. Il 7 o l'8.

MALAGUGINI. Il giorno 9 lei è andato dal dottor La Ferlita e gli ha esposto il problema. Non ha incontrato alcun segno di meraviglia ?

FORTINO. Ha detto che si poteva eseguire; ha alzato le spalle.

MALAGUGINI. Neanche lontanamente ha detto: « perché non l'avete eseguito prima » ?

FORTINO. Non ha espresso questa meraviglia che lei desidererebbe che io esponessi.

PRESIDENTE. Quando lei si recò dal presidente La Ferlita sollecitò anche opportunamente la fissazione dell'udienza per discutere sulle proposte delle misure a carico del Liggio e in quella occasione il presidente La Ferlita le richiese un certificato di residenza del Liggio perché affermò che questo era necessario per dimostrare la competenza territoriale del suo tribunale.

Quindi, un certificato anagrafico di residenza del Liggio a Corleone, ed un verbale delle ricerche. È vero?

FORTINO. Sì.

PRESIDENTE. Chiese soprattutto un certificato di residenza del Liggio, al fine di dimostrare che il verbale era redatto dall'autorità competente. Il presidente La Ferlita, quindi, riconosceva la competenza del tribunale in base al certificato di residenza del Liggio.

MALAGUGINI. Lei ha detto di essere stato ricoverato in ospedale in quel periodo. Quando ha ripreso servizio?

FORTINO. Verso la fine di luglio.

MALAGUGINI. Da quel momento in avanti, alla questura di Palermo — ed al suo ufficio, che era quello a ciò preposto — sono mai giunte richieste di informazione da parte della direzione generale di pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno, o altri, a proposito di questa vicenda del Liggio?

FORTINO. No, penso che non ne siano giunte, perché, se non erro, all'epoca in cui ripresi servizio Liggio si trovava all'ospedale di Taranto. Da quello si trasferì poi, il 24 settembre, in una clinica romana.

C'è stata quindi un'altra mia assenza (dovuta ad una cura, necessaria in relazione all'intervento al quale ero stato sotto-

posto); dopo il mio rientro, verso la fine di novembre, ci giunse dalla questura di Roma la comunicazione che il Liggio aveva lasciato la clinica romana.

MALAGUGINI. Quando ha ripreso servizio?

FORTINO. Per la verità non ricordo: probabilmente nella terza decade di luglio. Potrei sbagliare; tuttavia questa è una precisazione che potrei facilmente fare, se necessario.

MALAGUGINI. Non importa.

Vorrei chiederle se era a conoscenza dell'inserzione del nominativo del Liggio nel *Bollettino di ricerche* della pubblica sicurezza.

FORTINO. Il nominativo era già noto, in quanto Liggio era indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa e di essere implicato in traffici illeciti. Successivamente, su mia richiesta, è stata fatta anche l'inserzione alla quale lei si riferisce.

MALAGUGINI. Ma in quel momento lei, che ha esperienza di queste cose, come giustifica tale inserzione, se tutti i successivi spostamenti del Liggio erano noti, e comunicati dagli stessi suoi legali?

Il Liggio, cioè, esce dal carcere e si trasferisce a Bitonto; lì viene munito di foglio di via obbligatorio; si ferma a Taranto, ed i suoi avvocati ne danno comunicazione; esce dalla clinica di Taranto e, nonostante l'emissione di un nuovo foglio di via, si reca a Roma; anche di questo i suoi legali si affrettano a dare notizia. Più notiziati di così non si può essere. Che bisogno c'era di scriverlo sul bollettino?

FORTINO. L'iscrizione ritengo sia avvenuta dopo la sua scarcerazione.

MALAGUGINI. È del 7 luglio.

FORTINO. È stato fatto, ripeto, in mia assenza, affinché le questure avessero seguito, in caso di eventuali allontanamenti da Taranto o da altra sede, i suoi movimenti.

NICOSIA. C'è l'obbligo della vigilanza dopo l'inserzione?

FORTINO. È una vigilanza discreta. Abbiamo delle persone che socialmente sono pericolose e quindi si cerca di seguirle per prevenire gli eventuali inconvenienti che la loro attività illecita possa provocare.

VARALDO. Quando a lei hanno detto che bisognava andare a chiedere al presidente del tribunale se era possibile eseguire l'ordinanza su tutto il territorio, non ha pensato di chiederlo al procuratore, che era di diverso avviso, e non al presidente?

FORTINO. L'ordinanza di custodia precauzionale viene emessa dal tribunale.

VARALDO. Come una limitazione che provenga da altro organo, perché adesso si va a chiederlo a quello che, secondo lei, non lo aveva emesso e non a quello che aveva posto la limitazione?

FORTINO. Ma l'ordinanza di custodia precauzionale era stata fatta dal dottor La Ferlita, presidente del tribunale, e anche se la limitazione proveniva dal procuratore della Repubblica, io mi rivolsi al presidente del tribunale.

Inoltre non so quale tipo di rapporti e di conversazioni, fossero interceduti fra i miei superiori e il procuratore della Repubblica. Io mi sono trovato davanti ad una situazione di fatto.

MALAGUGINI. Lei, come pubblico ufficiale, il giorno in cui riceve un ordine dell'autorità giudiziaria, un atto giurisdizionale, se viene chiamato da un qualunque personaggio, il quale verbalmente le dice di non eseguire quell'ordine giurisdizionale, lo ritiene legittimo?

FORTINO. Per me è illegittimo, perché il contrordine lo deve dare la stessa autorità che ha emesso l'ordine, e nella stessa forma: oralmente non lo posso accettare. Oppure possono comunicarmi la cosa oralmente, ma successivamente ho il diritto ed il dovere di averlo per iscritto.

VARALDO. Lei non sa se ai suoi superiori l'ordine fu dato verbalmente o per iscritto?

FORTINO. Io eseguo l'ordine dei miei superiori perché penso che essi mi diano ordini legittimi.

MALAGUGINI. Il senatore Varaldo le chiedeva se a lei risulta che l'ordine del procuratore della Repubblica di dare efficacia territoriale limitata sia stato dato oralmente o per iscritto. Lei, comunque, ha già detto prima che questo glielo aveva raccontato il vicequestore vicario: lei però documenti non ne ha visti.

FORTINO. No, nessun documento.

PRESIDENTE. Il capo della polizia le telefonò perché l'ordine di custodia preventiva fosse eseguito in tutto il territorio nazionale e le inviò un marconigramma?

FORTINO. Probabilmente, ma non sono sicuro, mi fece una telefonata ma ad essa ha sicuramente fatto seguito un marconigramma, che deve essere agli atti.

PRESIDENTE. Presso quale ufficio?

FORTINO. Deve essere nel fascicolo che sta nel mio ufficio.

PRESIDENTE. In tal caso, non appena terminata questa sua deposizione, la prego di telefonare, insieme a un funzionario della Commissione, al suo ufficio e di farsi dettare il testo del marconigramma, di cui poi ci invierà una fotocopia.

MALAGUGINI. Lei era in sede ed in servizio dal 10 al 15 ottobre?

FORTINO. No, sono stato assente dal 25 settembre al 23 ottobre.

PRESIDENTE. E con questo abbiamo terminato. La ringrazio.

(Il teste si allontana dall'aula).



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma li 11/2/70

A seguito della defezione resa stasera davanti la commissione parlamentare sul fenomeno della Mafia in Sicilia ho da fare una precisazione.

Ho richiesto telefonicamente alla Questura di Palermo la sottoscrizione del telegramma del Ministero.

Dalla copia che allego alla presente, rilevo però che la memoria mi ha tralasciato; in questo la richiesta del Ministero non verteva quanto da me affermato.

Sostanzialmente al Ministero desiderava conoscere gli estremi dell'ordinanza di custodia cautelativa emessa dal Tribunale. Si è riferito ^{comunicando} ~~informando~~ detti dati precisando le direttive ricevute dall'Autorità Giudiziarie.

Ciò essendo, le mie conversazioni con il Presidente la Tutita e scaturite da esso nei vari incontri del Vice Questore Vesio, del De Francesco, le cause già in precedenza dichiarate, non deve le direttive.

Giuseppe Pastore



Roma, 11 febbraio 1970

Precisazioni del dottor Gaetano FORTINO, vice questore di Palermo, sulle dichiarazioni rese l'11 febbraio 1970 avanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

A seguito della deposizione resa stasera davanti la Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia ho da fare una precisazione:


Ho richiesto telefonicamente alla Questura di Palermo la dettatura del telegramma del Ministero.

Dalla copia che allego alla presente, rilevo però che la memoria mi ha tradito; in quanto la richiesta del Ministero non verteva quanto da me affermato.

Sostanzialmente il Ministero desiderava conoscere gli estremi dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa dal Tribunale. Si è risposto comunicando detti dati e precisando le direttive ricevute dall'Autorità Giudiziaria.

Ciò essendo, la mia conversazione con il Presidente La Ferlita è scaturita da un incarico ricevuto dal Vice Questore Vicario, Dottor De Francesco, che, come già in precedenza dichiarato, mi dava le direttive.

F.to Gaetano Fortino



Teletato


11,7/1/970

MINISTERO INTERNO SICUREZZA
CRIMINALPOL E.G.R.


R O M A

N°90/516 at 123/34913/130 Criminalpol del 5 corrente
punto Confronti noto capomafia LEGGIO Luciano nato
Corleone 6/1/925 locale Tribunale habet emesso ordina-
za custodia precauzionale 18 giugno 1969 senza numero
punto Autorità Giudiziaria aveva però in via breve con-
dizionato esecuzione at effettivo ritorno del LEGGIO in
Corleone punto Come noto esso Leggio dimesso da Carceri
Bari non est mai rientrato paese origine punto Questore
Zamparelli

Diregente 2^a Divisione



MINISTERO DELL'INTERNO




SSS PALERMO BA ROMANI 320400 53 5/1 20.30 -

QUESTURA PALERMO -

1481 - 123/34913/130 CRIMINALPOL.

AT SEGUITO TELEFONATA ODIERNA INTERCORSA CON CODESTA DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA PREGASI COMUNICARE STESSO MEZZO ESTREMI ORDINANZA CUSTODIA PRECAUZIONALE EMESSA DA CODESTO TRIBUNALE CONFRONTI NOTO CAPO MAFIA LEGGIO LUCIANO DI FRANCESCO PAOLO NATO CORLEONE 6 GENNAIO 1925. CAPO POLIZIA VICARI



ALLEGATO N. 18

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR NINO MENDOLIA
DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua presenza. Il dottor Mendolia è attualmente capo della squadra mobile di Palermo: naturalmente ricopriva questa carica nel giugno 1969, quando il Liggio fu scarcerato a seguito della sentenza istruttoria della corte di assise di Bari. Alla Commissione preme in questo momento chiarire alcuni aspetti che sono connessi ai movimenti del Liggio dopo la sua scarcerazione ed anche in riferimento alle misure che furono emesse a suo carico dal tribunale di Palermo oltre che dalla questura di Bari e di Taranto.

Una prima circostanza è la seguente: lei ricorda che il 18 giugno 1969 incaricò il dottor Cipolla di ritirare le ordinanze di custodia precauzionale la cui emissione era stata annunciata telefonicamente dal procuratore della Repubblica dottor Scaglione al dottor Zamparelli, questore di Palermo, mentre questi si trovava nella sala operativa della squadra mobile. Incaricò poi il dottor Cipolla di recarsi al tribunale per ritirare le ordinanze di custodia precauzionale; nello stesso tempo convocò a Palermo il dottor Piacente, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Corleone, per la consegna delle ordinanze una volta che il dottor Cipolla le avesse ritirate. Quest'ultimo, in effetti, consegnò il plico contenente le ordinanze le quali, in presenza del vicequestore Arcuri e del questore Zamparelli, vennero consegnate al dottore Piacente con l'istruzione di dare esecuzione alle due ordinanze nel caso in cui il Liggio si fosse presentato a Corleone.

Lei ricorda queste circostanze?

MENDOLIA. Io non ricordo la consegna degli ordini al dottor Piacente. Comunque,

il questore si trovava nella sala operativa per vedere la funzionalità del centro terminale elettronico che abbiamo alla squadra mobile e a seguito della telefonata mi disse di mandare un funzionario alla procura della Repubblica per ritirare gli ordini. Mandai il dottor Cipolla il quale, al suo rientro, trovò il questore, che si trovava nella stanza del vicequestore e consegnò gli ordini in busta chiusa. Dopo, so che fu convocato il dirigente di Corleone per ulteriori istruzioni.

PRESIDENTE. Lei non fu quindi presente alla consegna delle ordinanze al dottor Piacente, per cui non può riferire sulle istruzioni impartitegli.

MALAGUGINI. Il dottor Mendolia ha avuto occasione di parlare con il dottor Piacente e il dottor Scaglione delle modalità di ottenimento del provvedimento in custodia precauzionale e delle modalità di esecuzione di questo provvedimento?

MENDOLIA. No, sulle modalità di emissione del provvedimento non ho parlato; sull'esecuzione, ho appreso che il provvedimento avrebbe dovuto eseguirsi a Corleone.

MALAGUGINI. Questo in base a quale disposizione?

MENDOLIA. A me questo il questore non lo ha detto, ma sapevo che c'era stato un colloquio tra il nostro questore e altri funzionari della divisione di polizia giudiziaria con il procuratore della Repubblica.

MALAGUGINI. A questi colloqui, lei non ha partecipato?

MENDOLIA. Non ho partecipato.

MALAGUGINI. Lei sa quindi solo quello che ha detto il questore ?

MENDOLIA. Sì, cioè che questo ordine avrebbe dovuto essere eseguito quando i due prevenuti fossero pervenuti a Corleone.

MALAGUGINI. In quella occasione il questore disse semplicemente: « Questi devono essere eseguiti solo se i soggetti prevenuti mettono piede a Corleone ». Non ha fatto riferimento a null'altro ?

MENDOLIA. No. Noi avevamo una preoccupazione per questi personaggi e si è saputo per disposizioni ricevute successivamente che si doveva eseguire l'ordine a Corleone.

MALAGUGINI. Questo da chi lo ha saputo ?

MENDOLIA. Nel nostro ufficio, non posso comunque ricordare con precisione.

MALAGUGINI. Era una notizia circolante nel vostro ufficio ?

MENDOLIA. Sì, al livello dirigenti.

MALAGUGINI. Se era nota questa disposizione, era nota anche la motivazione che la sorreggeva ?

MENDOLIA. Non la conosco.

MALAGUGINI. Lei, che è un funzionario di esperienza elevata, non ha dimostrato sorpresa per una disposizione di questo genere ?

MENDOLIA. Sorpresa no, perché era nelle facoltà del procuratore della Repubblica di stabilire questo.

ADAMOLI. Ne conosce qualche caso ?

MENDOLIA. Personalmente no, perché mi occupo di polizia attiva non di misure precauzionali che vengono svolte in un ufficio particolare.

MALAGUGINI. Desidero precisare questo. Lei fa un'affermazione piuttosto grave quando dice di ritenere che fosse nelle facoltà del procuratore della Repubblica di agire in quel modo. Cioè un provvedimento di una autorità giudiziaria come il presidente del tribunale di Palermo, può e deve essere effettuato nei soli termini che risultano dal testo formale del documento. Altrimenti si rischia di andare proprio contro il principio della certezza.

MENDOLIA. La disposizione non l'ho ricevuta io, ho sentito solo discutere di questa situazione.

MALAGUGINI. Su questo siamo d'accordo, dottor Mendolia, ma la mia domanda è proprio in ordine a questo fatto, che ci preoccupa al di fuori del caso Liggio; voglio dire cioè un qualunque provvedimento di una autorità amministrativa, giurisdizionale è un provvedimento esecutivo per legge. Chi può arbitrarsi a dettare delle modalità non contemplate dal provvedimento se non, per iscritto, la stessa autorità che il provvedimento impartisce ? Altrimenti dove andiamo a finire ? Voglio dire che questo è un ragionamento che non può essere accettato, e vorrei che lei ci riflettesse prima di dire che ciò è possibile.

MENDOLIA. Ritengo, a titolo personale, che ciò poteva essere anche compreso nella facoltà del procuratore della Repubblica.

MALAGUGINI. È questo che ci preoccupa, che un funzionario ritenga possibile una cosa del genere. Vorrei anche chiederle se è a conoscenza del fatto che il questore Zamparelli abbia telefonato al questore di Bari per avvertirlo dell'emissione

dell'ordine di custodia precauzionale. Non ne è a conoscenza ?

MENDOLIA. No.

MALAGUGINI. E nemmeno del fatto che sia stata richiesta l'emissione di foglio obbligatorio di via per il Liggio e per il Riina ?

MENDOLIA. No. Anche questo l'ho sentito dire a livello nostro successivamente perché esula dai nostri compiti di polizia attiva. Riguarda il servizio di prevenzione che fa capo alla questura diretta dal direttore della seconda divisione, dottor Fortino, assente allora per malattia e per non ricordo quale motivo e sostituito dal dottor Scandariato.

MALAGUGINI. Lei quindi non è a conoscenza del successivo caso Streva o altro ?

MENDOLIA. No.

NICOSIA. Dottor Mendolia, lei incaricò il dottor Cipolla di ritirare l'ordine di custodia precauzionale la cui emissione è stata comunicata telefonicamente dalla procura ?

MENDOLIA. Il questore ha ricevuto una telefonata non so da chi con la quale si chiedeva di mandare un funzionario. Io pregai allora il dottor Cipolla che si trovava nell'ufficio e che era il più anziano e quindi andò lui a ritirare l'ordine.

NICOSIA. Malagugini, Giammanco ci ha detto che ha telefonato Lutri.

ADAMOLI. Sì, Lutri.

NICOSIA. Lo faccio rilevare perché Giammanco ha detto: io ho telefonato ma non mi ha risposto nessuno e ho mandato qualcuno. In questa nota è scritto che Scaglione aveva telefonato al questore.

ALLEGATO N. 19

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL
DOTTOR **FRANCESCO CIPOLLA**
FUNZIONARIO DELLA SQUADRA MOBILE DI PALERMO

RESE

AVANTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
L'11 FEBBRAIO 1970

(dal resoconto della seduta)

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cipolla di aver accolto l'invito della nostra Commissione.

Lei conferma di aver ricevuto dal dottor Mendolia l'ordine di recarsi al palazzo di giustizia per ritirare le ordinanze di custodia precauzionale? Il dottor Mendolia ha incaricato lei di farlo?

CIPOLLA. Il dottor Mendolia, direttore della squadra mobile di Palermo, presso la quale presto servizio, il 18 giugno dello scorso anno mi incaricò di recarmi al Palazzo di Giustizia per ritirare le ordinanze di custodia precauzionale emesse a carico di Liggio e di Riina. Mi sono recato al Palazzo di Giustizia ed ho fatto capo al dottor Giammanco, che mi ha accompagnato alla segreteria dell'ufficio misure di prevenzione, dove c'era il cancelliere Riela. Poco dopo mi furono consegnate, in una busta chiusa, due ordinanze di custodia precauzionale, che io recapitai al mio dirigente, il quale si trovava nella stanza della Criminalpol.

PRESIDENTE. A chi ha consegnato questo plico?

CIPOLLA. Materialmente, nelle mani del mio dirigente.

VARALDO. Quando lei è andato a ritirare queste due ordinanze, è andato con il dottor Giammanco?

CIPOLLA. Sì, col dottor Giammanco.

VARALDO. Lei non ha presenziato ad altro che agli avvertimenti che il dottor Giammanco ha dato al cancelliere?

CIPOLLA. Tanto io quanto il dottor Giammanco abbiamo detto al cancelliere di osservare la massima cautela, in modo che la notizia non filtrasse.

VARALDO. Cioè sia lei che il viceprocuratore avete detto questo al cancelliere?

CIPOLLA. Sì.

PRESIDENTE. Quindi non solo il Giammanco avrebbe fatto questa raccomandazione?

CIPOLLA. È una raccomandazione che ha fatto il dottor Giammanco e che io ho seguito.

VARALDO. Ma lei era al corrente che c'era questa segretezza, oppure si è solo associato alla raccomandazione?

CIPOLLA. Mi sono associato, anche in considerazione che mi sembrava ovvio.

MALAGUGINI. Lei dice che era una raccomandazione ovvia, perché? È normalmente seguita?

CIPOLLA. Non sono mai andato a ritirare ordini di misure precauzionali; in questo caso mi venne dato l'incarico dal mio dirigente diretto che mi disse di fare in modo che nulla trapelasse.

MALAGUGINI. Quindi si trattava di una misura eccezionale, non di una cosa ovvia. Che lei sappia, materialmente le ordinanze e provvedimenti del genere venivano ritirati da un funzionario appositamente incaricato, arrivavano per posta, oppure andava a ritirarle un qualsiasi piantone?

CIPOLLA. Mi sembra che in genere venissero consegnate ad un funzionario della seconda divisione, ma anche ad altri.

MALAGUGINI. Prima di andare a ritirare questi documenti in busta, mentre ella si trovava nella sala operativa della squadra mobile, o anche precedentemente, ha mai ascoltato conversazioni aventi per oggetto il problema dell'emissione di provvedimenti cautelativi a carico del Liggio e del Riina, che evidenziassero l'esistenza di particolari problemi ?

CIPOLLA. Io sono stato semplicemente incaricato di ritirare i provvedimenti. Mi trovavo nella mia stanza e sono stato chiamato dal dirigente che mi ha dato l'incarico.

MALAGUGINI. Allora né prima né dopo l'incarico lei si è accorto di niente, non se ne è occupato. Lei quindi non sa se il signor questore di Palermo ha ricevuto una telefonata dalla questura di Bari per avere notizia dell'emissione ?

CIPOLLA. No, perché io sono adibito ad un lavoro particolare, ad un ufficio che si occupa della prevenzione dei reati.

MALAGUGINI. Lei non ha quindi risposto ad una chiamata telefonica proveniente dalla questura di Bari dopo il 13 agosto, e nei giorni successivi al 13 agosto, e precisamente dal vicequestore dottor Bertero ?

CIPOLLA. Nel mese di agosto dell'anno scorso sono stato in licenza per un mese e pertanto non ho avuto la possibilità di ricevere questa telefonata.

MALAGUGINI. Il dottor Bertero ci ha detto di aver chiamato, verso il 10-11 settembre la questura di Palermo e la comunicazione gli è stata passata con la squadra mobile e precisamente afferma di aver parlato con un funzionario della squadra mobile, di chi non ha saputo precisare il nome.

CIPOLLA. Assolutamente no.

BERTHET. Quando il dottor Mendolia lo ha incaricato di andare a ritirare queste due ordinanze non le ha anticipato qualche notizia, circa la riservatezza dei documenti ?

CIPOLLA. Mi ha detto che dovevo ritirare documenti di custodia precauzionale di Liggio e di Riina.

BERTHET. Quindi non era un segreto. Detti documenti li ha consegnati direttamente al dottor Mendolia, o nelle mani del questore ?

CIPOLLA. Consegnai quei documenti al dottor Mendolia.

BERTHET. Mi sembrava che il dottor Mendolia avesse detto che i documenti fossero stati consegnati nelle mani del questore.

CIPOLLA. Quei documenti avrei potuto anche materialmente consegnarli nelle mani del questore.

MALAGUGINI. Lei, non era presente quando è intervenuto il commissario dirigente del commissario di Corleone ?

CIPOLLA. Posso affermare di non essere stato presente.

ALLEGATO N. 20

TESTO DI UN « APPUNTO »
A FIRMA DEL QUESTORE DI PUBBLICA SICUREZZA,
DOTTOR **NINO DE VITO**,
RECANTE LA DATA DEL 10 FEBBRAIO 1970
E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE IL 12 FEBBRAIO 1970



Ministero dell'Interno

Roma, li 10 febbraio 1970

A P P U N T O


In occasione dell'inchiesta svolta in Sicilia ed in Puglia, in ordine alla irreperibilità del noto Leggio, fui colpito dalle affermazioni del Questore e dei funzionari di P.S. del capoluogo siculo, i quali mi avevano rappresentato - con estrema spontaneità e semplicità - come l'esecuzione delle ordinanze di custodia precauzionale, emesse dal Tribunale di Palermo a carico del suddetto Leggio e del suo luogotenente Riina, fosse stata limitata al territorio del comune di Corleone e ciò per disposizione della stessa autorità Giudiziaria.

Particolare incidenza - quanto ai risultati - mi parve che il problema avesse soprattutto sul Leggio, reso irreperibile, ad onta del provvedimento emesso, tempestivamente, a suo carico, ed altrettanto tempestivamente sottratto alla doverosa conoscenza degli organi di Polizia delle altre 92 provincie italiane, in contrasto con la prassi costante in materia.

Vollì approfondire la questione ed, all'uopo, accompagnato dal Questore Dr. Zamparelli, dal Vice Questore Vicario Dr. De Francesco e dal Vice Questore Dr. Arcuri, nella tarda mattinata del 17 gennaio s.m., feci visita al Procuratore della Repubblica Dr. Scaglione il quale, su rapporto della Questura di Palermo, aveva inoltrato proposta al Presidente del Tribunale.

All'alto magistrato, che ci accolse con signorile cordialità, dopo aver chiarito che, lungi da me l'intenzione di "inquisire", desideravo soltanto informarmi per trarre conferma, o meno, di una circostanza che mi aveva stupito, esibii una copia dell'ordine di custodia a carico del Leggio e

./...





Ministero dell'Interno


- 2 -

chiasi se di tale provvedimento si fosse effettivamente ritenuto di limitare territorialmente la validità e se anche lui, con la sua profonda cultura e la magistrale esperienza giuridica, concordasse nell'attribuire al termine "dimora", riportato dall'articolo 4 della legge 27.12.1956 n.1423, il significato di una certa connessione, di un legame, tra una persona ed un determinato luogo, con riferimento alla località ove materialmente la persona stessa soggiorna, prescindendo dalla residenza cui la stessa legge fa esplicito richiamo all'articolo 2, a proposito del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Al quesito, il Dr. Scaglione rispose con un deciso cenno affermativo del capo e stava iniziando a parlare quando fu interrotto dal Vice Questore Arcuri il quale riepilogò la vicenda ed i contatti avuti con lui, nel corso dei quali fu deciso di limitare a Corleone l'esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa a carico del Leggio, per evitare che essa fosse impugnata per incompetenza dell'Autorità emittente (non ricordo bene se, a tal proposito, si sia fatto riferimento anche al Riina).

L'esposizione cronachistica del Dr. Arcuri mi parve esauriente e chiara: ad essa era facile muovere obiezioni in caso di disaccordo o contrasto.

Tali obiezioni sicuramente non vi furono, ché anzi, al termine del riepilogo, il Dr. Scaglione tenne a confermare come egli - per la fattispecie - dubitasse della competenza del Tribunale di Palermo e come fosse suo avviso che l'autorità competente andasse ricercata, invece, a Bari. "Era Bari che doveva emettere l'ordine" furono le sue esplicite parole.



./.



Ministero dell'Interno

— 3 —


E qui il Magistrato ci intrattenne non soltanto sulla impugnabilità del provvedimento ma anche sulla opportunità di considerare la riottosità della magistratura del continente a provvedere in ordine alle proposte per misure di prevenzione a carico di mafiosi, e ciò per la scarsa conoscenza dei temperamenti e degli ambienti siciliani.

Ammise, comunque, a mia domanda, che l'ordine emesso a carico del Leggio era valido ovunque, soggiungendo che, successivamente al 18 giugno 1969, non solo non vi erano state ulteriori intese tra la Questura ed il suo ufficio ma anche che non aveva saputo più nulla dell'ordinanza in questione e del procedimento riguardante il Leggio che, altrimenti, avrebbe fatto revocare il provvedimento, anziché lasciarlo a lungo ineseguito. ((tale affermazione, successivamente, fece sorgere, nello scrivente, perplessità e dubbi allorquando apprese che: a) il 22 luglio il Dr. Scaglione aveva rimesso al Tribunale il rapporto della Questura di Taranto perchè fosse unito agli atti relativi alla proposta per misura di prevenzione; b) il 10 ottobre, con lettera a firma del Dr. La Ferlita, il Tribunale aveva chiesto alla Questura notizie sulla esecuzione dell'ordine di custodia precauzionale)).

A questo punto, il Dr. Scaglione, levatosi ed avvicinatosi alla scrivania, telefonò al Dr. La Ferlita al quale disse: "La Ferlita, ti ricordi di Leggio? stabiliamo subito i termini e così dichiariamo (o altro vocabolo similare) l'incompetenza, vieni, da me? "

Dopo alcuni minuti, durante i quali anche il Questore Zamparelli inter-

./...





Ministero dell'Interno

— 4 —

venne nella discussione per ricordare - non smentito - la limitazione posta alla esecuzione del provvedimento, il Dr. La Ferlita ci raggiunse e prese posto alla mia sinistra, di fronte al Dr. Scaglione.

Anche con il nuovo venuto la discussione si mantenne negli stessi termini suesposti. Anzi, il Dr. La Ferlita, proponendosi di fissare per i primi di febbraio l'esame della proposta di misura di prevenzione a carico del Leggio, concordò sulla incompetenza, già espressa dal Procuratore della Repubblica, in considerazione della quale si era resa necessaria l'attesa, nella fiducia che il Leggio si fosse recato in Sicilia, il che avrebbe reso eseguibile l'ordinanza di custodia precauzionale.

La conversazione proseguì con tanto di franca cordialità e toccò l'argomento della necessità di superare taluni ostacoli frapposti dalla legge onde meglio colpire i mafiosi, in conto del fatto che, fuori della Sicilia, non sarebbero stati conseguiti gli opportuni risultati repressivi.

A mò di esempio, il Dr. La Ferlita fece cenno, anche, alla inopportunità della legittima suspicione, connessa alla sentenza assolutoria del Leggio e degli altri, confermando come gli elementi, che per i giudici siciliani sono sufficienti alla condanna, non lo sono e non possono esserlo per i giudici di altre regioni italiane, i quali non conoscono gli ambienti e gli stati d'animo siciliani.

Il Dr. La Ferlita citò, a tal proposito, il caso di una testimonianza che, per lui, fu sufficiente a fargli emettere verdetto di condanna allorquando, nel corso di un processo una donna, richiesta di confermare o meno determinate circostanze a carico dell'imputato, pur negando, si rivolse a quest'ultimo esclamando: *O Signori ci ava a pinzare a iddu.*

./...






Ministero dell'Interno

— 5 —

Tale esclamazione fu da lui interpretata come si doveva e, cioè, come una chiara testimonianza *accusatoria* ed egli condannò; il che non si sarebbe certamente verificato *altrove*, aggiunte, ad esempio a Bologna.

Dr. Nino DE VITO

Questore



ALLEGATO N. 21

TESTO DELLA LETTERA
IN DATA 18 FEBBRAIO 1970 DEL DOTTOR **GIOVANNI RAVALLI**,
PREFETTO DI PALERMO, INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA



Il Prefetto di Palermo

Espresso per corriere

Palermo, li 18.2.1970

Data di arrivo <i>20.2.1970</i>	
Prot. <i>e</i>	Tit. _____
N. 2287	

On. Presidente,

desidero, con la presente, farLe giungere l'espressione del mio più vivo rammarico per l'erronea interpretazione che, da parte di alcuni parlamentari ed organi di stampa, è stata data alle mie brevi dichiarazioni sul caso Leggio.

Tengo ad assicurarLe che tali dichiarazioni, dal Giornale di Sicilia riferite in maniera inesatta ed incompleta, non volevano affatto costituire critica alle deliberazioni in materia della Commissione Parlamentare che Ella presiede.

Pronunciate per telefono, su richiesta del Redattore Capo del Giornale di Sicilia, esse rispecchiavano l'amarezza del mio animo per il contenuto violentemente denigratorio degli articoli apparsi lo stesso giorno ed il giorno precedente sul locale quotidiano della sera (L'Ora), contro il Questore, del quale, definito "favoreggiatore", veniva negli articoli stessi annunciata come certa la "destituzione" o "rimozione".

In sostanza, dissi al mio interlocutore che, se anche una omissione fosse stata commessa dal Questore, non ritenevo che essa potesse essere dolosa (affermazione, questa, da me fatta il 5 corrente anche davanti la Commissione Parlamentare, ma non riportata dal Giornale); e ciò, per i seguenti due motivi:

.....
 Ill/mo Signore
 On. Avv. Francesco CATTANEI
 Presidente della Commissione
 Parlamentare Antimafia
 presso la Camera dei Deputati
 R O M A

./.





Al Prefetto di Palermo

- 2 -

1°) perchè il Leggio sarebbe potuto scappare anche nel caso che fosse stato inviato al soggiorno obbligato; e citavo, a tale proposito, il caso del RIINA Salvatore, il quale, arrestato subito dopo il processo di Bari ed avviato al soggiorno obbligato in S. Giovanni in Persiceto, si era reso, fin d'allora, irreperibile;

2°) perchè il Dr. ZAMPARELLI si era dimostrato, per la intensa ed efficace azione svolta contro la mafia, al di sopra di ogni sospetto di tolleranza nei confronti di essa.

Ella vorrà serenamente giudicare, spero, che le considerazioni così da me espresse erano ispirate non ad intenti critici verso la Commissione, ma al dispiacere in me suscitato dalle gravi insinuazioni rivolte al principale dei miei collaboratori, nonchè dal penoso abbattimento psichico in cui, a causa di ciò, egli versava.-

-----o-----

Se, tuttavia, Ella ritenesse che nel mio comportamento - mosso esclusivamente da sentimento umano verso un funzionario che per 32 anni ha fedelmente servito lo Stato - ci sia stata una ancorchè involontaria mancanza di riguardo verso la Commissione, La pregherei in tal caso di volere accogliere le mie scuse più vive e dolenti ed estenderle a tutti gli Onorevoli membri di esse.

Con deferenti saluti,



Leo Zamparelli